



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

Normativa sull'editoria

- ✓ Prefazione
- ✓ Indice per argomenti
- ✓ Indice
- ✓ Indice analitico (solo visualizzazione)
- ✓ Help

Prefazione

Con la presente raccolta normativa il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri intende offrire un contributo alla diffusione e alla conoscenza delle normative specifiche relative al settore dell'editoria ed ai prodotti editoriali. L'intenzione è quella di realizzare uno strumento utile e aggiornato in primis per gli operatori del settore contenente le disposizioni vigenti che regolano, fra l'altro, l'intervento pubblico nell'editoria.

La selezione delle norme è stata effettuata essenzialmente in riferimento alle attività istituzionali del Dipartimento, riportando solo quelle vigenti con l'eccezione di talune disposizioni ritenute degne di menzione pur se abrogate (ed in tal caso evidenziate in corsivo) citate al fine di dare un quadro il più possibile esaustivo dell'evoluzione giuridica della materia.

È stato altresì compiuto un particolare sforzo per inserire all'inizio della pubblicazione un dettagliato "**Indice per argomenti**" che vuole costituire una guida al lettore con minore dimestichezza delle tecniche giuridiche e del percorso, a volte tortuoso, della normativa di settore.

Il sistema normativo che regola l'intervento dello Stato nel settore dell'editoria e dei prodotti editoriali risulta infatti caratterizzato da una serie di provvedimenti legislativi stratificati nel tempo che traggono origine dalla legge sulla stampa del 1948. Così come allo Statuto Albertino aveva immediatamente fatto seguito l'Editto sulla stampa, nello stesso modo, all'indomani dell'approvazione della Costituzione repubblicana, la stessa Assemblea costituente aveva prontamente definito e approvato la legge sulla stampa n. 47 del 1948.

Ma è tuttavia solo negli anni successivi che, sulla scorta del principio di libertà di informazione contenuto nell'articolo 21 della Costituzione inteso non solo come libertà di informare ma anche come diritto ad essere informati, si è progressivamente fatta strada, grazie anche al rilevante contributo della giurisprudenza costituzionale in materia, l'idea della necessità di interventi eco-

nomici finalizzati a favorire una informazione pluralistica e differenziata, a tutela dello stesso ordinamento democratico.

Per decenni, l'unico rilevante strumento di intervento economico del settore fu comunque rappresentato unicamente dal contributo sul prezzo della carta, operato dall'Ente nazionale cellulosa e carta. È dunque solo con la legge n. 416 del 1981 che il Legislatore affronta, per la prima volta, in modo strutturale la materia. Tale legge, nata per contrastare la profonda crisi economica che aveva investito il mercato editoriale agli inizi degli anni '80, cerca di ridefinire l'intervento statale: il sistema, che appare ancora incentrato sulla previsione di considerevoli contributi diretti di natura "assistenziale", vede infatti la nascita dei primi interventi di sostegno indiretto - credito agevolato, riduzioni tariffarie, esenzioni - maggiormente finalizzati a favorire i processi di modernizzazione tecnologica del settore editoriale allora in atto. Ma la legge n. 416 del 1981 è anche e forse soprattutto la prima "legge antitrust" che sia entrata a far parte del nostro ordinamento: il Legislatore ha, infatti, previsto una serie di norme di garanzia atte ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle imprese, prevedendo il sostegno economico per quelle che fossero in regola con il sistema individuato. Si può affermare che tale legislazione rappresenta il primo serio tentativo di conciliare due interessi entrambi costituzionalmente protetti, quello della libera iniziativa economica contenuto nell'articolo 41 della Costituzione e quello della libera manifestazione del pensiero di cui al ricordato articolo 21 della Costituzione.

Dal 1981 e sino alla fine degli anni '90, il sistema dell'intervento pubblico in favore dell'editoria è stato più volte modificato, specialmente per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi diretti, ma sempre con interventi che possono essere qualificati come frammentari e disorganici.

Con la fine del decennio, inizia ad attuarsi il primo vero disegno organico di razionalizzazione e riqualificazione dell'intervento pubblico nell'editoria; un intervento basato su alcuni principi guida, e cioè:

a) l'assunto che i problemi del settore (in primis la ristrettezza del mercato con copie vendute molto al di sotto della media europea e, soprattutto, più o meno le stesse negli ultimi 50 anni) siano individuabili sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda;

b) che il lato dell'offerta evidenzia un rilevante problema di arretratezza e scarsa efficienza della struttura della distribuzione;

c) che il lato della domanda è caratterizzato da una bassa (talvolta molto bassa) propensione alla lettura;

d) che l'intervento pubblico debba privilegiare strumenti indiretti (crediti agevolati, d'imposta, riduzioni tariffarie) piuttosto che interventi diretti (provvidenze dirette e a fondo perduto) e ciò perché i primi sono "market friendly", più rispettosi dei principi fondamentali del mercato. Sulla base di queste premesse sono state approvate dal Legislatore (tra l'altro con un lodevole spirito "bipartisan") due leggi che segnano una autentica svolta:

– la legge delega n. 108 del 1999 e il relativo decreto legislativo di attuazione n. 170 del 2001 che ha permesso, dopo un periodo di sperimentazione, di poter vendere i prodotti editoriali cartacei anche al di fuori del tradizionale circuito delle edicole;

– la legge n. 62 del 2001 che partendo da una innovativa definizione di prodotto editoriale, (comprensiva sia dei prodotti cartacei che di quelli telematici e informatici "on e off line"), attua una completa ridefinizione degli strumenti di intervento indiretto, in particolare del credito agevolato e del credito di imposta e tenta un esperimento di outplacig della forza del lavoro. Per effetto delle due riforme sopra citate il sistema del mercato editoriale è stato messo in movimento ed ha ora strumenti che possono favorire il salto verso la multimedialità ponendo al centro del processo di sviluppo l'impresa editoriale quale gestore di contenuti che può traslare indifferentemente in diversi media secondo le proprie convenienze economiche e l'andamento del mercato.

Per effetto di quella che può definirsi una vera e propria riforma le imprese possono dunque contare su una normativa sì complessa, ma sostanzialmente omogenea e rispondente all'obiettivo di fondo di aiutare le imprese medesime a stare sul mercato "con le proprie gambe". Tuttavia il potenziale innovativo della riforma non si è ancora sviluppato interamente. La sfida che ci attende è complessa e richiede il massimo dell'impegno sia da parte del mondo editoriale sia da parte dello Stato: da un lato occorrono ulteriori innovazioni nei prodotti, nei processi produttivi, nelle strategie imprenditoriali, nei piani di marketing e nelle politiche distributive, dall'altro è quasi superfluo sottolineare che nessuna innovazione sarà sufficiente se non sarà delineato un quadro chiaro della normativa di settore. Il processo di riforma non potrà, dunque, considerarsi concluso fino a quando non si provvederà a riunire, in un unico testo le molteplici disposizioni che nel corso degli anni si sono susseguite, stratificandosi nel tempo. Infatti, solo un'ampia opera di riorganizzazione e razionalizzazione delle norme di rango legislativo e regolamentare disciplinanti la materia potranno realmente consentire a coloro che tali norme sono chiamati ad attuare, siano essi imprese o soggetti pubblici, di ottenere un continuo miglioramento dei risultati. Così

come resta da valutare se una disciplina così articolata non imponga anche una riorganizzazione delle strutture che quell'intervento sono chiamate ad attuare, fermo restando la centralità del ruolo di coordinamento spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Mentre questo volume va in stampa, sono all'esame del Parlamento due ultime norme che vanno peraltro pienamente nel senso prima indicato: la cosiddetta "**legge Bonaiuti**" che meglio qualifica i criteri d'intervento indiretto sul sistema e, tra l'altro, estende ai siti editoriali su Internet la normativa sulla responsabilità per i reati a mezzo stampa e una legge che riforma proprio queste ultime norme sulla diffamazione a mezzo stampa.*

Per completezza di informazione anche di questi due disegni di legge si è tenuto conto nella raccolta.

Prof. MAURO MASI

Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria

LEGGI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA¹

Art. 21

Artt. 1-20 *omissis*

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Artt. 22-139 *omissis*

¹ La Costituzione è stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord. e sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1948.

LEGGE 8 FEBBRAIO 1948 - N. 47¹

Disposizioni sulla stampa

Art. 1

(Definizione di stampa o stampato)

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione².

Art. 2

(Indicazioni obbligatorie sugli stampati)

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

del luogo e della data della pubblicazione;

del nome e del domicilio dello stampatore;

del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

Art. 3

(Direttore responsabile)

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano³ e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente⁴.

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1948, n. 43.

² Si veda anche la definizione di prodotto editoriale introdotta dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

³ Si veda l'articolo 9, comma 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea, per cui "agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 8 febbraio 1947, n. 48, riguardanti rispettivamente il direttore responsabile ed il proprietario di giornali o altri periodici, i cittadini degli stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani", nonché l'articolo 1, comma 1 del Ddl AC 4163 "Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica, volto ad estendere le disposizioni della presente legge ai siti internet.

⁴ Sulla direzione dei giornali si vedano anche gli articoli 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, "Ordinamento della professione di giornalista", che rispettivamente recitano: "Art. 46 (*Direzione dei giornali*). Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'articolo 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo articolo 47. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico". - "Art. 47 (*Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo*). La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti. Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti

richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articoli 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge. Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo".

Si veda, altresì, la sentenza della Corte costituzionale 2-10 luglio 1968, n. 98 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1968, n. 177, che ha dichiarato in parte l'incostituzionalità degli articoli soprariportati.

⁵ Si veda nota 2.

⁶ Si veda, altresì, in allegato il testo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4163, che attualmente in discussione presso la VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati, che prevede l'obbligo, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249 per i siti aventi natura editoriale e per gli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale.

La medesima disposizione prevede, altresì, che per i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, degli Organi costituzionali e delle Autorità indipendenti si considera direttore responsabile il direttore protempore dell'Ufficio competente ad autorizzare la pubblicazione delle informazioni.

Art. 4 *(Proprietario)*

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico⁵, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.

I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

Art. 6⁶ *(Registrazione)*

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

- 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
- 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;
- 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
- 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.

Art. 6

(Dichiarazione dei mutamenti)

Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.

L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

Art. 7

(Decadenza della registrazione)

L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

Art. 8⁷

(Risposte e rettifiche)

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in vio-

⁷ L'articolo è stato così sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Si veda, altresì, l'articolo 1 del Ddl AS 3176 "Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante", volto a modificare il presente articolo.

- ⁸ La competenza del pretore è stata soppressa, con decorrenza 30 aprile 1995, dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353 che ha modificato l'art. 8 del c.p.c.. Successivamente il suddetto articolo 8 è stato abrogato a decorrere dal 2 giugno 1999, dall'art. 49 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1998, n. 66. Attualmente, le competenze di cui all'articolo 700 c.p.c. sono demandate al tribunale.
- ⁹ L'articolo 42, comma sesto, della legge 5 agosto 1981, n. 416 ha soppresso la pena detentiva prima prevista dal presente comma. Il predetto articolo 42 ha contestualmente elevato la sanzione pecuniaria indicata nel testo. Successivamente detta sanzione è stata depenalizzata dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329.
- ¹⁰ Si ritiene che in seguito alla predetta depenalizzazione ed alla conseguente introduzione della sanzione amministrativa abbia perso efficacia l'obbligo di pubblicazione della sentenza di condanna.
- ¹¹ Si veda ora l'articolo 694, comma 1 del nuovo codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.
- ¹² Si veda l'articolo 1, comma 3 del Ddl AS 3176 "Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante", volto a modificare il presente articolo.

lazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile⁸, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 [1549 euro] a lire 5.000.000 [2582 euro]⁹.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata¹⁰.

Art. 9¹⁰

(Pubblicazione obbligatoria di sentenze)

Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'articolo 615¹¹, primo comma, del Codice di procedura penale.

Art. 10

(Giornali murali)

Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza.

L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.

Art. 11¹²

(Responsabilità civile)

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Art. 12

(Riparazione pecuniaria)

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi del-

l'articolo 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

Art. 13

(Pene per la diffamazione)

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000 [258 euro]¹³.

Art. 14

(Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza)

Le disposizioni dell'articolo 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.

Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale¹⁴.

Art. 15

(Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante)

Le disposizioni dell'articolo 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti¹⁵.

Art. 16

(Stampa clandestina)

Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000 [258 euro]¹⁶.

La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

¹³ L'entità della multa è stata così elevata dall'articolo 113, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 che ha moltiplicato per 5 le pene pecuniarie comminate per i reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603. La sanzione così modificata è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'articolo 32, comma secondo, della medesima legge 24 novembre 1981, n. 689. Sulla diffamazione si vedano anche gli articoli 595 e seguenti del codice penale.

Si veda, altresì, l'articolo 1, comma 5 del Ddl AS 3176 "Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante", volto a modificare il presente articolo.

¹⁴ Si veda, altresì, la legge 17 luglio 1975, n. 355 concernente, tra l'altro, l'esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e di libri e pubblicazioni non periodiche dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della presente legge.

¹⁵ Si veda nota 13.

¹⁶ L'entità della multa è stata così elevata dall'art. 113, comma secondo della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sanzione esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'articolo 32 della medesima legge.

¹⁷ L'articolo 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 ha sostituito l'originaria sanzione dell'ammenda con la sanzione amministrativa poi elevata dall'articolo 114, comma primo della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'articolo 113, comma secondo, della stessa legge.

¹⁸ Sanzione depenalizzata. Si veda nota 16.

¹⁹ Si riporta l'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 in materia di stampati elettorali nella versione sostituita dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130: "Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 [52 euro] a lire 1.000.000 [516 euro]. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 [52 euro] a lire 1.000.000 [516 euro]. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1".

Art. 17

(Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati)

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000 52 euro¹⁷.

Art. 18

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6)

Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000 129 euro¹⁸.

Art. 19

(False dichiarazioni nella registrazione di periodici)

Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del Codice penale.

Art. 20¹⁹

(Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati)

Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.

Per i reati suddetti si procede per direttissima.

Art. 21²⁰

(Competenza e forme del giudizio)

La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.

Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore²¹.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.

È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.

La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.

Al giudizio si procede con il rito direttissimo.

È fatto obbligo:

- a) *al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;*
- b) *al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;*
- c) *alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.*

I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.

In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni.

Art. 22

(Periodici già autorizzati)

Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta dall'articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23

(Abrogazioni)

Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Si veda altresì l'articolo 15, comma 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 che, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel medesimo comma (articoli 6, 8 e 9 della citata legge 212/56), ha disposto che si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila [103 euro] a lire due milioni [1033 euro].

Con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1996, n. 10 – Serie speciale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 [103 euro] a lire 2.000.000 [1033 euro].

Si veda anche l'articolo 664 del codice penale (articolo depenalizzato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, articolo 48 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento Ordinario n. 233).

²⁰ I commi quinto e seguenti del presente articolo, riportati in corsivo, introdotti dall'articolo 43 della legge 5 agosto 1981, n. 416 devono ritenersi tacitamente abrogati con l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689 che ha depenalizzato il reato originariamente previsto dall'art. 8, comma sesto della legge 8 febbraio 1948, n. 47. In conseguenza della trasformazione in illecito amministrativo della mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di pubblicazione della rettifica, trovano applicazione le norme di cui alle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche. Si veda nota 9.

²¹ Con l'articolo 49 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 recante "Istituzione del Giudice Unico di primo grado" come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 188, è stato abrogato l'articolo 8 del codice di procedura civile.

²² Le norme di attuazione non sono state, ad oggi, emanate.

Art. 24

(Norme di attuazione)

Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge²².

Art. 25

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

LEGGE 5 AGOSTO 1981 - N. 416¹

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

TITOLO I
DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Art. 1
(Titolarità delle imprese)

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime².

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249³.

Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

- a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti mora-

1 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215.

2 Il comma è stato così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3 Il comma è stato così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 7 marzo 2001, n. 62.

- 4 Il comma è stato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119 in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- 5 La lettera è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
- 6 Il comma è stato così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 7 marzo 2001, n. 62. Il comma originario era già stato sostituito dall'articolo 1 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- 7 Il registro citato dal presente comma è il Registro Nazionale della Stampa, per il quale si veda la nota n. 37.
- 8 La lettera c) è stata così sostituita dall'articolo 1, comma 2 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

li che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprietà o il controllo;

- b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci⁴;
- c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma⁵.

È vietata l'intestazione a società fiduciarie della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani⁶.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11⁷:

- a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
- b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
- c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa⁸;
- d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle

azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

- a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
- c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
- d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero
- e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate editte⁹.

I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici e di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici¹⁰.

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modifi-

⁹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 2 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

¹⁰ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

- ¹¹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 1, comma secondo della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- ¹² Il comma è stato abrogato dall'articolo 1, comma terzo della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- ¹³ Il comma è stato introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 7 marzo 2001, n. 62.
- ¹⁴ Si veda ora Registro operatori comunicazione, Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 236/01/CONS.
- ¹⁵ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 2, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
- ¹⁶ 16 Il comma è stato così sostituito dall'articolo 2, comma 2 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2359 c.c. come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6: "*(Società controllate e società collegate)* Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

cazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci¹¹.

*omissis*¹².

A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.

I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attività d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali¹³.

Art. 2

(Trasferimento di azioni)

Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni, nel registro di cui all'articolo 11¹⁴, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o della proprietà. Tale limite è ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprietà, qualora il trasferimento riguardi azioni di società editrici di giornali quotidiani quotate in borsa¹⁵.

La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate editte dalle imprese danti ed aventi causa.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo¹⁶.

Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra i soci di società titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il

controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà delle società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani.

L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, nonché i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.

Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni o quote di società editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo¹⁷.

Art. 3¹⁸

(Intestazione a società con azioni quotate in borsa)

Le società con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile è parificata all'intestazione a persone fisiche.

Le società con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi più del due per cento del capitale sociale¹⁹.

Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle società che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa."

¹⁷ Il comma è stato dapprima introdotto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119 e successivamente sostituito dall'articolo 2 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹⁸ L'articolo è stato dapprima modificato, al comma secondo, dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1983, n. 137 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119; successivamente è stato sostituito dall'articolo 3 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹⁹ Il comma è stato così modificato dall'articolo 2, comma 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, limitatamente alla sostituzione delle parole "del cinque per cento" con le parole "del due per cento".

²⁰ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 3, comma 14 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Lo stesso articolo 3 ha contestualmente ridisciplinato la materia delle concentrazioni nella stampa quotidiana.

Art. 4²⁰

(Concentrazioni nella stampa quotidiana)

(abrogato)

Art. 5

(Cessazione di testata giornalistica)

Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell'editoria, e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà dell'editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo comma del successivo articolo 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni più vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle più vantaggiose, purché il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata è ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita è determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.

Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà di un soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma, hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni già praticate con il precedente editore.

Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della

cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni già praticate con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni.

Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all'articolo 6 hanno facoltà di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali già praticate con il precedente editore.

Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non è regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, è determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.

Art. 6

(Cooperative giornalistiche)

Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche²¹ si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Ai fini della presente legge si intendono altresì per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa.

Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonché limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.

²¹ Tra queste sono da ricomprendere anche le piccole Società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266.

²² Il comma è stato così sostituito dall'articolo 4, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

²³ Si veda nota 22.

Ai fini della presente legge le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonché i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi²².

Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta²³.

Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalità fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione è favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata.

Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una società cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione

ne della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.

Art. 7²⁴

(Bilanci delle imprese)

(abrogato)

Art. 8

(Garante dell'attuazione della legge)²⁵

Al fine di consentire la continuità dell'azione di vigilanza del Parlamento sull'attuazione della presente legge, è istituito un organo di garanzia²⁶.

Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta per il tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonché dei dati di cui al primo comma dell'articolo 12; riferisce, sulle materie affidategli, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge²⁷.

Il Garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti²⁸.

Il Garante dura in carica un quinquennio e non può esercitare per la durata del suo mandato alcuna attività professionale né essere amministratore di enti pubblici e privati né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se professore universitario di ruolo, viene collocato in aspettativa; se magistrato in attività di servizio viene collocato fuori ruolo. Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale²⁹.

Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro³⁰.

²⁴ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 1, comma 46 della legge 23 dicembre 1996 n. 650, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996 n. 300 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545. Già l'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 541, non convertito, prevedeva l'abrogazione dell'art. 7.

²⁵ Le funzioni già attribuite al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria sono state trasferite dall'articolo 6, comma 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223 al Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Il suddetto articolo 6 a sua volta è stato successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 22, della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si riporta in corsivo l'articolo abrogato, con le note di riferimento.

²⁶ Il primo comma del presente articolo, pur se non espressamente abrogato dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 249 del 1997, è da ritenersi ricompreso nel trasferimento delle competenze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

²⁷ Il comma è stato abrogato dall'articolo 1, comma 22 della legge 31 luglio 1997, n. 249, a decorrere dal 23 luglio 1998, data di entrata in vigore del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, adottato con delibera dell'Autorità Garante del 16 giugno 1998, n. 17/98, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169.

²⁸ Il comma è stato abrogato dall'articolo 6, comma 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dal 24 agosto 1990. La suddetta legge aveva contestualmente trasferito al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le funzioni già attribuite al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria.

²⁹ Si veda nota 28.

³⁰ Il comma è stato abrogato dall'articolo 6, comma 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dal 16 agosto 1991 secondo quanto disposto dall'articolo 44, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1991, n. 179.

³¹ Si veda nota 30.

³² Si veda nota 30.

³³ Si veda nota 30.

³⁴ L'articolo è stato dapprima modificato dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137 e successivamente dall'articolo 1, comma 4 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Infine, al primo comma, le parole riportate in corsivo sono state soppresse dall'articolo 21, comma 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62. In tal modo viene soppresso l'obbligo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l'espressione di un parere su tali tirature da parte della Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 5 della legge 416 del 1981. Tale Commissione continua, invece, ad esprimere pareri sui requisiti di ammissione, tra i quali l'accertamento della diffusione, previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per le competenze del Garante si veda altresì la nota 25.

³⁵ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119.

Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto a controllo della Corte dei conti³¹.

Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso³².

Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti³³.

Art. 9³⁴

(Funzioni del Garante)

Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto dell'articolo 2, dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto comma dell'articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione *delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani*, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'articolo 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.

Il Garante dà inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo dell'articolo 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo, e all'articolo 2, commi primo, quinto e sesto.

Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di società editrici di quotidiani o periodici³⁵.

Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla Magistratura di

svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle imprese editoriali e della proprietà delle testate, nonché la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1³⁶.

Il garante esercita altresì dinanzi al giudice competente l'azione di nullità degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge.

Art. 10

(Servizio dell'editoria)

È istituito il servizio dell'editoria. Fino a quando non si provvede all'ordinamento previsto dall'articolo 95 della Costituzione, detto servizio costituisce, con il servizio dell'informazione e con l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri³⁷.

I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono integrati da un numero di posti pari a quelli previsti nel contingente stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1973, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 170. Il predetto contingente viene soppresso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 30 settembre 1978, n. 583.

La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma è determinata aumentando nella misura del trenta per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui alla tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti delle qualifiche dirigenziali, nonché le dotazioni organiche per ogni qualifica funzionale.

Alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvede in base alle norme di cui ai DD.PP.RR. 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077 tenuto conto della riserva di posti di cui all'articolo 14, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

³⁶ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137, e così sostituito dall'articolo 1, comma 4 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

³⁷ L'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 ha istituito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria sostituendo la direzione generale dell'informazione, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Per le competenze e le funzioni attuali del Dipartimento si veda l'articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002, n. 207. Per l'articolazione interna del Dipartimento si veda, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2002, n. 136.

³⁸ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1983, n. 137 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

³⁹ Il Registro nazionale della Stampa, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, lettera a) della legge 6 agosto 1990, n. 223, è passato alle competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Successivamente le disposizioni sulla tenuta e l'organizzazione del predetto Registro, contenute nella presente legge, sono state abrogate dall'articolo 1, comma sesto, lettera a), numero 6) della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". Si veda, inoltre, l'articolo 38 della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 maggio 2001, n. 236/01/ CONS, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata sul Supplemento Ordinario, n. 170 alla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001, n. 150.

Il capo del servizio dell'editoria fa parte del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, e successive modificazioni³⁸.

Art. 11³⁹

(Registro nazionale della stampa)

È istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta è affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di:

- 1) giornali quotidiani;*
- 2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'articolo 18;*
- 3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'articolo 18.*

I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare:

- a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprietà della testata edita, nonché di chi esercita l'attività editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata;*
- b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali, in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di società;*
- c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate editate e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.*

Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità sui giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

- a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;*

- b) *copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;*
- c) *una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite*⁴⁰.

Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni.

Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non richiedano l'iscrizione al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa è disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne dà immediata comunicazione al Garante.

Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'articolo 5, legge 8 febbraio 1948, n. 47, e periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'articolo 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47.

*Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'articolo 5 del D. legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'articolo 1 e di cui all'articolo 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori della società titolari di azioni o quote di società editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, società editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria*⁴¹.

Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.

Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'articolo 8, legge 6 giugno 1975, n. 172.

⁴⁰ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 7, comma primo, della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119.

⁴¹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 4, comma primo della legge 10 gennaio 1985, n. 1 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 12

(Imprese concessionarie di pubblicità)

Le imprese concessionarie di pubblicità, ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato è compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13⁴².

Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità⁴³.

Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale.

La concessionaria di pubblicità che, a norma dell'articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente⁴⁴.

È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.

Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell'articolo 1.

È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità di concedere, e agli editori di giornali di accettare, i minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del quindici per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente. Ai fini del com-

⁴² Il comma è stato precedentemente sostituito dall'articolo 7, comma 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996, 545. Già l'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, non convertito, prevedeva l'abrogazione dell'articolo 12, comma 1.

⁴³ Il comma in precedenza è stato sostituito dall'articolo 5, comma 1 della legge 10 gennaio 1985, n. 1 e così riformulato dall'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996, n. 300, in vigore dal giorno della sua pubblicazione,

⁴⁴ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 5, comma 2, della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10.

puto di tale aumento, non viene tenuto conto delle variazioni del gettito pubblicitario derivanti dalle variazioni delle tariffe praticate dai giornali. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria è punita con la sanzione amministrativa pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire⁴⁵.

Art. 13⁴⁶

(Pubblicità di amministrazioni pubbliche)

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicità previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.

Per la pubblicità delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione è dovuta alla impresa concessionaria di pubblicità avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica⁴⁷.

La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinché la destinazione della pubblicità, delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equità, di obiettività e di economicità.

La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicità finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonché sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicità tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.

Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti⁴⁸.

⁴⁵ Il comma, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 5, comma 1, della legge 10 gennaio 1985, n. 1.

⁴⁶ L'articolo non risulta mai espressamente abrogato. Tuttavia la materia è stata ridisciplinata dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, a sua volta modificato dall'articolo 16 della legge 7 giugno 2000, n. 150 e dall'articolo 91 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. I vincoli sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche sono poi stati ripresi dalla legge 112 del 2004.

⁴⁷ Il comma è stato così modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁴⁸ Il comma è stato così riformulato dall'articolo 8, comma 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137.

⁴⁹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 aprile 1983, n. 137.

⁵⁰ L'articolo è stato dapprima sostituito dall'articolo 7, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successivamente modificato dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, che aggiungeva la lettera d-bis. Infine, il presente articolo e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 sono stati abrogati dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2001, n. 110.

⁵¹ Per l'attuazione del presente articolo, si veda il decreto ministeriale 10 febbraio 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1982, n. 56.

⁵² Sul principio di parità di trattamento per i punti vendita esclusivi e non esclusivi, si veda invece l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170. Sulle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica si veda invece l'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 170 del 2001.

Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo⁴⁹.

Art. 14⁵⁰

(Autorizzazioni per la vendita)

(abrogato)

Art. 15

(Diffusione di giornali nelle scuole)

In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonché un locale per la loro lettura.

Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per l'attuazione di quanto stabilito dal comma precedente, assicurando comunque criteri di imparzialità⁵¹.

Art. 16⁵²

(Distribuzione)

Le imprese di distribuzione devono garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di sostegno.

Art. 17

(Prezzo dei giornali quotidiani)

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.

Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1° gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22 e successive modifiche, salvo che abbia-

no adottato o adottino un prezzo non superiore al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per non più di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per cento per testate che contengono in media non più di sedici pagine riportate al formato di centimetri 43 per 59⁵³.

A partire dal 1° gennaio 1988 il prezzo del giornale è libero⁵⁴.

Art. 18

(Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa)

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.

Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 27 nonché le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo articolo 27.

Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili⁵⁵.

Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo è stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'articolo 7⁵⁶.

L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo è condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 19

(Esclusioni dall'applicazione della normativa)

I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonché le riviste con periodicità mensile o che pubblichino meno di dodici numeri all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

⁵³ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 15, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1987, n. 56. Tuttavia il primo ed il secondo comma sono da ritenere superati dalle disposizioni di cui al terzo comma.

⁵⁴ Si veda nota 53.

⁵⁵ Il comma, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 1 comma 46 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545. L'abrogazione era peraltro già stata disposta dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 541, non convertito per scadenza dei termini costituzionali.

⁵⁶ Si veda nota 55.

⁵⁷ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 9, comma primo della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁵⁸ L'interpretazione autentica del presente comma è contenuta nell'articolo 32 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

⁵⁹ Le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 pur non essendo state espressamente abrogate, hanno esaurito la loro efficacia essendo state disposte per un quinquennio a decorrere dal 1 gennaio 1981. In materia di agevolazioni sull'acquisto della carta si veda l'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed alle imprese editrici di libri un credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta nell'anno 2004 per l'acquisto della carta.

Per le testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte degli editori degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge le provvidenze previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Art. 20

(Organi di partiti, sindacati e comunità religiose)

I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunità religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'articolo 5.

Art. 21

(Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione)

L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo⁵⁷⁻⁵⁸.

Qualora la inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessionaria di pubblicità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.

TITOLO II

PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

Art. 22⁵⁹

(Contributi sul prezzo della carta da quotidiani)

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:

- a) lire 48 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;
- b) lire 44 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornalieri comprese tra cinquantamila e centomila;
- c) lire 29 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornalieri comprese tra centomila e duecentomila;
- d) lire 24 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornalieri eccedenti le duecentomila.

Tali contributi sono proporzionalmente ridotti, corrispondentemente al relativo scaglione di tirature, nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliera fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliera fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliera fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliera eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59⁶⁰.

I contributi di cui al primo comma sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.

Le tirature medie giornaliera, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali.

I contributi di cui al primo comma sono aumentati del quindici per cento per le testate editate dalle cooperative di cui all'articolo 6, nonché per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.

I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno, e di cui siano stati pubblicati almeno centotrenta numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Spettano altresì alle pubblicazioni di nuova edizione. A queste ultime i contributi sono corrisposti al termine del primo semestre dalla data di inizio della pubblicazione, a condizione che nel semestre siano stati editi non meno di centotrenta numeri.

I contributi di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché la percentuale dello spazio pubblicitario, e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, con le copie delle relative fatture. Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

⁶⁰ Il comma è stato così modificato dall'articolo 9, comma 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁶¹ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 7 della legge 10 gennaio 1985, n. 1.

⁶² Il comma è stato sostituito dall'articolo 7 della legge 10 gennaio 1985, n. 1.

⁶³ Si veda nota 62.

⁶⁴ Si veda nota 62.

- 1) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande, viene erogato l'80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;
- 2) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo⁶¹.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l'anno successivo⁶².

Art. 23⁶³

(Condizioni per la concessione delle integrazioni)

I contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti a condizione che venga utilizzata, da parte di ciascuna azienda editoriale, carta di produzione comunitaria in misura non inferiore al settanta per cento del consumo complessivo nel biennio 1981-1982, al sessanta per cento nel biennio 1983-1984, al cinquanta per cento nell'anno 1985.

Il prezzo della carta per giornali quotidiani di tipo standard di 48,8 grammi al metro quadrato è determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi sulla base dei costi globali di produzione comunque non superando di oltre il sette per cento la media dei prezzi praticati per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea.

Art. 24⁶⁴

(Contributi ai periodici)

Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione, alle imprese editrici di giornali periodici, di contributi in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa. I contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti misure:

- a) lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata, fino ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile;
- b) lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali;
- c) lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali.

I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all'articolo 6 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento.

Sono ammesse a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi di carta direttamente fatturati da fornitori agli editori, i giornali periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54, carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale.

Ai benefici di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 11.

Dal computo per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.

Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

- 1) dopo l'accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, vengono erogati i due terzi dell'importo calcolato tenendo presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie dichiarate dall'impresa editrice;
- 2) dopo l'accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate viene erogato il saldo⁶⁵.

La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste è dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. L'impresa perde il diritto al saldo di cui al n. 2) del precedente comma qualora risulti non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le

⁶⁵ I commi 8 e 9 sono stati introdotti dall'articolo 8 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, in sostituzione dell'originario comma 8.

⁶⁶ Si veda nota 65.

⁶⁷ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

⁶⁸ Si veda il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, recante il regolamento di attuazione relativo ai contributi di cui al presente articolo, nonché, da ultimo, la Circolare 10 maggio 2004, n. 76 del Ministero per i beni e le attività culturali pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2004, n. 112.

⁶⁹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per un ulteriore aumento dei contributi di cui al presente comma, si veda l'articolo 3, comma 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha portato lo stanziamento a 4 miliardi di lire.

percentuali di contenuto pubblicitario. In tal caso l'impresa incorre nella ulteriore riduzione del venti per cento sull'intero contributo spettante per l'anno successivo⁶⁶.

Art. 25

(Pubblicazioni di elevato valore culturale)

A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno⁶⁷.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione⁶⁸.

Art. 26

(Contributi per la stampa italiana all'estero)

A decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero⁶⁹.

La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma è determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, della loro natura e consistenza informativa, nonché del loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una

commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione⁷⁰.

Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero.

La carta destinata alla stampa dei periodici non è assoggettata al pari di quella dei quotidiani, al contributo a favore dell'Ente nazionale cellulosa e carta di cui alla legge 13 giugno 1940, n. 868 e successive modificazioni, purché il consumo per testata non superi i 100 quintali l'anno⁷¹.

Art. 27⁷²

(Contributi alle agenzie di stampa)

Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.

Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telecrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo1, decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo1, legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo2, legge 5 agosto 1978, n. 502, degli artt. 1 e 2, decreto legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo1, decreto legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92 e dell'articolo1, legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione.

⁷⁰ Per le norme di attuazione per i contributi di cui al presente articolo, si veda il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.

⁷¹ Il comma, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 19, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

⁷² L'articolo ha esaurito i suoi effetti essendo agevolazioni disposte per un quinquennio a decorrere dal 1 gennaio 1981. Tuttavia in esso è ricompresa la definizione di agenzie di stampa nazionali rilevante ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4,7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per i contributi di cui al presente articolo si vedano anche gli articoli 16 e 17 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

⁷³ Si veda anche il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1982, n. 169, recante il termine di presentazione, da parte delle agenzie di stampa, delle domande di ammissione all'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

⁷⁴ Si veda il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1983, n. 49, recante le norme di attuazione di cui al presente articolo.

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica «agenzia di informazioni per la stampa» o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.

L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo è effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto:

- a) del numero dei collegamenti per telescriventi ed altri analoghi;
- b) dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri;
- c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.

Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultino eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa⁷³.

Art. 28⁷⁴

(Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti)

A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla

stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali⁷⁵.

La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati⁷⁶, per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo articolo. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale*⁷⁷.

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione dell'Associazione della stampa estera in Italia un'ideale sede e proprio personale.

⁷⁵ Il comma è stato così modificato dall'articolo 55, comma 16, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

⁷⁶ Le parole "e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati" sono state introdotte dall'articolo 4, comma 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299 - legge finanziaria 2004. Lo stesso comma 6 prevede, inoltre, che "all'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8".

⁷⁷ Il comma è stato dapprima così sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65. Successivamente, l'articolo 4 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 ha soppresso il secondo e il terzo periodo del presente comma e il successivo comma settimo, riportati in corsivo. A sua volta il suddetto articolo 4 è stato abrogato dall'articolo 2, comma 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La disciplina delle tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali è ora contenuta nel decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

⁷⁸ Si veda nota 70.

⁷⁹ Il secondo periodo del presente articolo è stato aggiunto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65.

⁸⁰ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 21, comma 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 della stessa legge che riporta testualmente: "il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate".

⁸¹ Si veda nota 80. Le disposizioni di cui al presente articolo erano state oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 45, comma 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 11, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54*⁷⁸.

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi⁷⁹.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.

Art. 29⁸⁰

(Programmi ammessi al finanziamento agevolato)

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi. I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:

- 1) *la situazione patrimoniale dell'impresa;*
- 2) *la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalità;*
- 3) *i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto.*

Art. 30⁸¹

(Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva)

I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti:

- a) *l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammmodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora, nonché l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno;*
- b) *introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaborati ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;*
- c) *riqualificazione del personale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie;*
- d) *costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarità e continuità di questa;*
- e) *realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione.*

I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa dei giornali quotidiani e periodici.

I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri nonché alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma.

I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e connesse all'attività delle imprese beneficiarie, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto. È data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.

La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo comma assistita da contributo in conto interessi non può superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.

Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative assistita da contributo in conto interessi è elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'articolo 6.

Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi è stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione.

Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attività esclusiva o prevalente consista nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

La durata massima dei finanziamenti è fissata in anni dieci.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i compiti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo.

Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29.

I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono.

I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al secondo comma dell'articolo 17, legge 2 maggio 1976, n. 183

Art. 31⁸²

(Durata e modalità dei finanziamenti)

Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6 della presente legge.

La durata dei finanziamenti non può superare i dieci anni, di cui non più di due di utilizzo o preammortamento. La durata del finanziamento, le modalità di ammortamento e le altre condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione dei contributi.

Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

Gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti e delle aziende di credito, nonché le modalità di esecuzione sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro

Art. 32

(Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato)

Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

*omissis*⁸³;

Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 33⁸⁴

(Fondo centrale di garanzia)

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tal fine è autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.

La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

⁸³ I commi secondo e terzo prevedevano un Comitato – soppresso dall'art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2002 – con funzioni deliberanti per la concessione di agevolazioni di credito per il finanziamento agevolato di cui all'articolo 29 della presente legge. Il predetto comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, era composto da un Sottosegretario di Stato per il tesoro, un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, tre esperti in materia di editoria nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri sentite le competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato, dal direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del tesoro, o da un rappresentante degli editori di giornali quotidiani, da un rappresentante degli editori dei giornali periodici, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti un rappresentante dei lavoratori poligrafici, da un rappresentante degli editori radiofonici. Il nuovo Comitato per il credito agevolato all'editoria, istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2002, ha competenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142, recante "Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6, e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62", anche sulle eventuali variazioni inerenti a pratiche agevolative concesse ai sensi delle precedenti normative di settore.

⁸⁴ Si veda nota 80.

⁸⁵ Si veda la Circolare 12 febbraio 2002, n. 23 sui "Contributi in conto interessi sui mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2002, n. 41

La dotazione finanziaria del fondo è costituita:

- 1) *dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta è dello 0,50 per cento;*
- 2) *da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, numero 675, modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91;*
- 3) *da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;*
- 4) *dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo*

Art. 34⁸⁵

(Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale)

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 30 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 1.000 milioni di lire e della durata massima di dieci anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.

Tra i costi ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni, all'acquisizione dei diritti di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.

Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non può superare il cinquanta per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere.

Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo è autorizzato con decreto del Ministro per i beni culturali, sentita la commissione istituita ai sensi dell'articolo 25.

Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito, presso il

Ministero per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di 2.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di 4.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi, di 2.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio.

Art. 35

(Trattamento straordinario di integrazione salariale)

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicitari e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata⁸⁶.

L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento⁸⁷.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164⁸⁸.

Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI)⁸⁹.

Art. 36⁹⁰

(Risoluzione del rapporto di lavoro)

1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento

⁸⁶ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 2001, n. 62.

⁸⁷ Per l'interpretazione autentica del comma, si veda l'articolo 4, comma 14 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 1983, n. 638, che recita: "L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell'attività l'efficacia dei licenziamenti è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge medesima".

⁸⁸ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge 7 marzo 2001, n. 62.

⁸⁹ Si vedano anche, l'articolo 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, l'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 e l'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318.

⁹⁰ L'articolo, in precedenza modificato dall'articolo 10 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, è stato così sostituito dall'articolo 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

⁹¹ L'articolo, in precedenza modificato dall'articolo 11 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, e dall'articolo 59, comma 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente alla lettera b), è stato successivamente sostituito dall'articolo 14, comma 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62. Si veda altresì il comma 2 del medesimo articolo 14 che prevede una disciplina transitoria per i poligrafici dipendenti da aziende individuate dal presente articolo.

⁹² La parola "giornalisti" è stata aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito con legge 9 maggio 2001, n. 198.

⁹³ I contributi mensili, originariamente previsti nel numero di "360", sono stati elevati a "384" dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 5 aprile 2001, n. 99.

al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.

Art. 37⁹¹

(Esodo e prepensionamento)

1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei giornalisti⁹² dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
 - a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384⁹³ contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;
 - b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.

2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 38⁹⁴
(INPGI)

1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

⁹⁴ L'articolo, dapprima modificato dall'articolo 12 della legge 10 gennaio 1985, n. 1 e dall'articolo 26, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1987, n. 56, è stato così sostituito dall'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302.

⁹⁵ Il contributo previsto dal presente articolo è stato integrato dall'articolo 10, comma quinto della legge 26 aprile 1983, n. 130, dall'articolo 35, comma primo della legge 27 dicembre 1989, n. 730 e dall'articolo 14, comma quattordicesimo della legge 22 dicembre 1984, n. 887. L'ente è stato successivamente messo in liquidazione dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595. I contributi di cui all'articolo 25 sono oggi erogati direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, mentre quelli di cui all'articolo 26 sono erogati direttamente dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio. Per i contributi relativi agli articoli 22, 24 e 27 si vedano le rispettive note.

⁹⁶ La materia dei contributi ai giornali organi di partiti politici è attualmente disciplinata dall'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si vedano anche i commi 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250.

2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
 - a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
 - b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.

Art. 39⁹⁵

(Ente nazionale per la cellulosa e per la carta)

Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.

L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno in cui si riferisce il bilancio stesso.

La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.

Art. 40⁹⁶

(Divieto di cumulo di provvidenze)

I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti pubblici espressamente destinati dalla legge ad attività di informazione dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radiotelevisivi, se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute a norma degli articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, così come definiti dall'articolo 20.

Art. 41
(Copertura finanziaria)

All'onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante l'organo di garanzia e il servizio dell'editoria di cui agli articoli 8 e 10, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1 luglio 1979-31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire 103 miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SULLA STAMPA

Art. 42⁹⁷
(Diritto di rettifica)

Omissis

Art. 43⁹⁸
(Norme processuali)

Omissis

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44
(Sanatoria)

Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti, restano validi i provvedimenti adottati e continuano ad avere efficacia gli atti amministrativi posti in essere in applicazione delle norme del decreto legge 15 febbraio 1980, n. 27 e del decreto legge 7 maggio 1980, n. 167.

Si conferma l'autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato impegnato alla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri stabiliti nei provvedimenti e negli atti amministrativi

⁹⁷ L'articolo sostituisce l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

⁹⁸ L'articolo introduce i commi dal quinto al decimo dell'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

⁹⁹ Si ritiene utile ricordare che il comma primo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1981, n. 343, ha prorogato al 31 gennaio 1982 il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici di giornali periodici, delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta stabilite dal presente articolo.

¹⁰⁰ Il comma secondo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1981, n. 343, ha confermato alla data del 15 ottobre 1981 il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie nazionali di stampa, delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta e ai contributi previsti dal presente articolo. Tale termine è stato ulteriormente prorogato di trenta giorni dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, n. 63, dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

di cui al primo comma del presente articolo, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici le integrazioni sul prezzo della carta utilizzata fino al 30 giugno 1979 ed alle agenzie di stampa i contributi per il periodo 1 luglio 1978-30 giugno 1979⁹⁹.

Art 45

(Proroga delle provvidenze)

Per consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta l'erogazione in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale nonché dei periodici editi da cooperative costituite a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 52 delle integrazioni e dei contributi di cui al precedente articolo per il periodo 1 luglio 1979-31 dicembre 1980, è autorizzata, in favore dello stesso Ente, la corresponsione di un contributo straordinario dello Stato di lire 91 miliardi.

Le integrazioni e i contributi di cui al comma precedente sono corrisposti agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure seguite, per le analoghe erogazioni relative al periodo fino al 30 giugno 1979, dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma precedente¹⁰⁰.

Le imprese editrici di giornali quotidiani hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 22 e alle integrazioni di cui al precedente comma, anche nel caso che, durante il periodo intercorrente dal 1 luglio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato prezzi di vendita diversi da quelli stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

È autorizzata la corresponsione di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero per il periodo 1 gennaio 1978-31 dicembre 1980. L'importo complessivo di tali contributi è pari all'ammontare dell'importo annuo di cui al precedente articolo 26 ed è posto a carico del fondo di cui al precedente primo comma. La corresponsione dei suddetti contributi è effettuata in conformità ai criteri, alle modalità e alle procedure previsti dal precedente articolo 26 per le analoghe erogazioni relative al quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 ed è autorizzata soltanto in favore dei giornali, riviste e pubblicazioni che siano stati continuativamente editi durante l'anno 1980.

Art. 46

(Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale)

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma

della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al precedente articolo, contributi per l'importo di 1.000 milioni di lire per ciascuna delle annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale, secondo i criteri e le procedure seguiti per analoghe erogazioni effettuate in applicazione della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 47

*(Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa)*¹⁰¹

Le comunicazioni di cui al settimo comma dell'articolo 1 relative a situazioni verificatesi prima della istituzione, del registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermo quanto disposto dal comma precedente, le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 54 fissano i termini entro i quali gli editori e gli imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed al quarto comma dell'articolo 11 devono provvedere, in sede di prima applicazione della presente legge, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di comunicazione al registro nazionale della stampa previsti dalla legge stessa.

Art. 48¹⁰²

(Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani)

Le imprese editrici di giornali quotidiani non in regola con le disposizioni di cui ai primi sei commi dell'articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa. Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine di cui sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali.

Art. 49

(Concentrazioni nella stampa quotidiana)

Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testa-

¹⁰¹Per il registro nazionale della stampa si veda nota 37.

¹⁰²L'articolo è stato così sostituito dall'articolo 10, della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹⁰³Il comma è stato così sostituito dall'articolo 13 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

te la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di società o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite società controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario¹⁰³.

Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente, il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprietà a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.

Art. 50

(Rilascio delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici)

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 14, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 è emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

Art. 51

(Mutui agevolati)

Sono trasferite al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 le somme che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5, legge 6 giugno 1975, n. 172, e all'art. 2, legge 1° agosto 1978, n. 428.

Art. 52

(Cooperative nel settore giornalistico)

Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.

Art. 53

(Sanzioni amministrative)

Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'autorità e con la procedura stabilita dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706¹⁰⁴.

Art. 54

(Disposizioni di attuazione)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed è istituita una commissione tecnica consultiva,¹⁰⁵ rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

¹⁰⁴La legge 24 dicembre 1975, n. 706 è stata abrogata dall'articolo 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale".

¹⁰⁵ Per la composizione della Commissione tecnica consultiva si veda l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268. Sulle competenze si veda altresì la nota 34.

LEGGE 25 FEBBRAIO 1987 - N. 67¹

*Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.*

Art. 1

(Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

1.² *Omissis*

2.³ *Omissis*

3.⁴ *Omissis*

4.⁵ *Omissis*

Art. 2

(Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

1.⁶ *Omissis*

2.⁷ *Omissis*

3.⁸ *Omissis*

Art. 3

(Concentrazioni nella stampa quotidiana)

1. Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo:
 - a) giunga ad editare o a controllare società che editano testate quotidiane la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; ovvero
 - b) *giunga ad editare o a controllare società che editano un numero di testate superiore al 50 per cento di quelle editate nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata; ovvero*⁹
 - c) giunga ad editare o a controllare società che editano un numero di testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini della presente disposizione si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1987, n. 56.

² Il comma inserisce la lettera c) al comma quinto dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

³ Il comma sostituisce il comma ottavo dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁴ Il comma sostituisce il comma nono dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁵ Il comma sostituisce il comma quarto dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁶ Il comma sostituisce il comma primo dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁷ Il comma sostituisce il comma quarto dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁸ Il comma modifica il comma terzo dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁹ La lettera, riportata in corsivo, è stata soppressa dall'articolo 28, comma 1, lettera b) della legge 3 maggio 2004, n. 112.

¹⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 19 marzo - 4 aprile 1990, n. 155 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1990, n. 15 - Serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. Secondo la Corte la norma presenta carattere meramente innovativo e non interpretativo delle nuove nozioni di controllo e di collegamento contenute nel medesimo articolo 3, rispetto all'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Di conseguenza non è legittimo attribuire effetto retroattivo alla nuova disposizione.

e Abruzzo; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni; ovvero

- d) diventi titolare di collegamenti con società editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata superiore, nell'anno solare precedente, al 30 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia.
2. Il controllo è definito ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla presente legge. I rapporti di cui al richiamato ottavo comma dell'articolo 1 sono rilevanti ai fini della individuazione della posizione di controllo, anche quando sono posti in essere nei confronti della società editrice da parte di società direttamente o indirettamente controllate. Il collegamento è definito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile. Ai fini della individuazione della posizione di collegamento, è rapporto di collegamento anche quello che si realizza attraverso una società direttamente o indirettamente controllata.
 3. *Le disposizioni del precedente comma 2 costituiscono interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano alle operazioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416¹⁰.*
 4. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di testate, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società editrici sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto raggiunge la posizione dominante di cui al comma 1.
 5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma.
 6. Alla scadenza del termine fissato, il Garante richiede al tribunale competente la adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione della situazione di posizione dominante, com-

presi, se necessari, l'annullamento degli atti in questione e la vendita forzata di azioni, partecipazioni, quote o testate. Quando il Garante richiede la vendita forzata di testate, il cancelliere deve darne immediata comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell'impresa editrice. Deve successivamente comunicare l'avvenuta aggiudicazione e le relative condizioni alle suddette rappresentanze sindacali ovvero alla cooperativa o al consorzio costituiti a norma del primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416. La cooperativa o il consorzio hanno diritto di prelazione sull'acquisto delle testate a parità di condizioni. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

¹¹ Si veda la nota 24 alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

7. Quando per effetto di trasferimento a causa di morte uno stesso soggetto raggiunga la posizione dominante di cui al primo comma si applicano le disposizioni dei precedenti commi 4, 5 e 6.
8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze ed agevolazioni previste dalla presente legge per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante.
9. L'impresa che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative, giunga ad editare o controllare società editrici che editino giornali quotidiani, la cui tiratura annua superi un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia, perde per l'anno solare successivo a quello in cui abbia superato tale limite il diritto a tutte le provvidenze ed agevolazioni di cui alla presente legge.
10. Il Garante di cui all'articolo 8¹¹ della legge 5 agosto 1981, n. 416, deve presentare domanda al tribunale competente:
 - a) ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al precedente comma 4;
 - b) domanda di adozione dei provvedimenti necessari quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al precedente comma 5.
11. L'azione di nullità di cui al precedente comma 10 può essere altresì proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica.
12. Su richiesta motivata del Garante il tribunale decide entro 15 giorni sull'adozione dei provvedimenti di urgenza che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

¹² l'articolo sostituisce i commi quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

13. È competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo o il collegamento. In caso di più giornali è competente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dell'avvenuta proposizione delle azioni di cui al comma 10 del presente articolo.
14. L'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.

Art. 4¹²

(Cooperative giornalistiche)

1. *Omissis*

Art. 5

(Pubblicità di amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.
3. È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40 mila abitanti.
6. *Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della Proprietà letteraria, artistica e scientifica, è istituita una commissione, nominata con*

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell'editoria e della pubblicità, che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e della loro applicazione e alla promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche sui servizi, le strutture. La ripartizione di tale pubblicità deve avvenire senza discriminazioni e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i soggetti specificatamente interessati¹³.

7. A tal fine le amministrazioni statali interessate dovranno presentare entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con l'illustrazione della pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonché dei soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827¹³.
8. La commissione istituita ai sensi del precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo istituito presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio finanziario 1987 e dal 20 per cento delle somme complessivamente stanziata da tutte le amministrazioni statali nel capitolo di bilancio, di cui al precedente comma 1, negli anni successivi¹³.
9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila¹⁴.

Art. 6

(Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici)

1. Le regioni, le province, i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono

¹³ I commi 6, 7, 8 del presente articolo, riportati in corsivo, sono stati abrogati dall'articolo 16, comma 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136. Si veda altresì l'articolo 7, comma 10, della legge n. 112 del 2004 che ha disposto che le somme che le amministrazioni pubbliche destinano all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale devono rispettare, con riferimento alla somma complessiva stanziata in bilancio, le seguenti proporzioni tra risorse destinate alla carta stampata e risorse indirizzate ad altri mezzi di comunicazione: 50% in favore di quotidiani e periodici; 15% ad emittenti radio locali e ad emittenti private televisive locali; 35% libero.

¹⁴ La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma è stata introdotta dall'articolo 91 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1999, n. 306.

¹⁵ Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1989 n. 61, ha approvato i modelli degli estratti di bilancio da compilare, ai sensi del presente articolo. Si veda altresì l'articolo 3 del disegno di legge AC 4163 recante "Disposizioni in materia di stampa quotidiana e periodica" che ha disposto per l'attuazione del presente articolo la nomina di un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza salvo che per motivi a lui non imputabili, è tenuto ad effettuare a proprie spese, le medesime forme di pubblicità previste dal presente articolo.

¹⁶ L'articolo è stato, abrogato dall'articolo 9, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

¹⁷ I contributi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 hanno esaurito la loro efficacia essendo stati previsti quelli dell'articolo 8 fino al 31 dicembre 1987 e quelli degli articoli 9 e 10 per il quinquennio 1986-1990. La materia relativa ai contributi ai giornali quotidiani e periodici è ora disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n.250 e successive modificazioni.

servizi per più di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci.

2. L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare il massimo di comprensibilità e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sarà effettuata entro tre mesi dalla approvazione del bilancio da parte degli organi competenti¹⁵.
3. Le norme in materia di pubblicità degli appalti pubblici si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo che si proceda a trattativa privata.

Art. 7¹⁶

(Autorizzazioni per la vendita)

1. *Omissis*

Art. 8¹⁷

(Contributi ai quotidiani)

1. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9, i contributi di cui all'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati fino al 31 dicembre 1987 con le modalità che seguono.
2. Per l'anno 1986 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani anche se la loro stampa avviene in tutto o in parte all'estero, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:
 - a) lire 55 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;
 - b) lire 51 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliera comprese tra cinquantamila e centomila;
 - c) lire 33 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliera comprese tra centomila e duecentomila;
 - d) lire 28 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliera eccedenti le duecentomila.

3. Per l'anno 1987 i contributi di cui al precedente comma 2 sono ridotti del 30 per cento.
4. I suddetti contributi sono proporzionalmente ridotti corrispondentemente al relativo scaglione di tiratura nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59.
5. I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.
6. Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali.
7. I contributi sono aumentati del 15 per cento per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.
8. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni.
9. Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché la percentuale dello spazio pubblicitario e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, documentati con le copie delle relative fatture, anche nell'ipotesi di acquisto di carta mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
10. I contributi di cui al presente articolo sono così erogati:
 - a) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate, ma non oltre un semestre dal termine di presentazione delle

domande e purché sia stata verificata l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, viene erogato il 60 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dall'impresa;

- b) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo.
11. Qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un anno. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarato risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui alla lettera b) del comma 10 del presente articolo.
 12. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a trattenere sui contributi determinati ai sensi dei commi precedenti una somma non superiore al 30 per cento degli stessi ed a fornire alle imprese editrici in sostituzione di tale somma quantitativi di carta del tipo e del formato utilizzato per la stampa delle singole testate, calcolati sulla base del prezzo minimo vigente per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea.
 13. Il Comitato interministeriale per i prezzi accerta il prezzo minimo di cui al comma precedente, al 1° luglio ed al 1° gennaio di ciascun anno, in relazione alla fornitura del quantitativo di carta in conto contributi rispettivamente per il primo ed il secondo semestre.
 14. È fatto obbligo alle società che, sulla base dell'ultimo bilancio depositato, redatto ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano conseguito utili, di reinvestire le provvidenze di cui al presente articolo nell'impresa editoriale, in favore dello sviluppo dell'impresa. La violazione del suddetto obbligo comporta la decadenza dal diritto a tutte le provvidenze e alle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 9¹⁸

(Contributi ad imprese editrici di particolare valore)

1. Alle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, nonché dell'articolo 52 della medesima legge n. 416 sono concessi per il quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui al successivo comma 5.

2. La disposizione del precedente comma 1 si applica altresì alle imprese editrici di giornali quotidiani che si pubblichino da almeno tre anni, le quali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica - la decisione irrevocabile di non procedere a distribuzione o assegnazione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma, e, nella ipotesi di imprese individuali, di non procedere a destinazione di beni o somme a finalità estranee a quelle dell'impresa, nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi e nei cinque esercizi successivi alla riscossione dell'ultimo contributo. La decisione deve essere assunta nelle società di persone dai soci all'unanimità, e nelle società di capitali dall'assemblea, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.
3. Ove nei cinque anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o l'imprenditore individuale operi il conferimento di azienda in società che non abbia assunto o assuma analogo impegno, la società o l'imprenditore dovranno versare somma pari ai contributi riscossi aumentati degli interessi al tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, calcolati a partire dalla data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente, in conto entrate al Ministero del tesoro; ove nello stesso periodo la società o l'impresa individuale siano posti in liquidazione, la società o l'imprenditore dovranno versare in conto entrate al Ministero del tesoro somma parimenti calcolata, nei limiti però del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione o assegnazione. Somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società o dall'imprenditore quando, nello stesso periodo di tempo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea risulti violato l'impegno assunto.
4. I contributi di cui ai commi precedenti sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente non superino complessivamente il 40 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo risultanti da bilancio.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nella seguente misura:
 - a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, avendo riferimento per la prima applicazione agli

esercizi 1985-1986, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni di lire, nonché:

- b) contributi variabili nelle seguenti misure:
 - 1) lire 400 milioni da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e 200.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie;
 - 2) 100.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie;
 - 3) 50.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura oltre le 250.000 copie.
- 6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento è corrisposto:
 - a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici;
 - b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
- 7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano di quelli di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 né direttamente né indirettamente ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.
- 8. I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti nel quinquennio 1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno tre anni, da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
- 9. I contributi di cui al comma 6 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 11 sono corrisposti alternativamente per

un quotidiano, o un periodico, o una impresa radiofonica, qualora espressione dello stesso partito politico¹⁹.

10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui all'articolo 7, quinto comma, legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 4, legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11.

Art. 10¹⁹

(Contributi ad altri periodici)

1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'articolo 8 sono corrisposti altresì alle imprese editrici di giornali plurisettemanali, settimanali o quindicinali a condizione che:
 - a) abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di cui al comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 9;
 - b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
 - c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all'articolo 8;
 - d) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettemanali e settimanali e 18 per i quindicinali.
2. La Commissione di cui all'articolo 54, legge 5 agosto 1981, n. 416, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 9 e 17, oltre che dal presente articolo.

Art. 11

(Contributi ad imprese radiofoniche di informazione)

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente²⁰ propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per

¹⁹ Si veda nota 17.

²⁰ Per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario indicato con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Per "propri programmi informativi" si intendono quelli indicati nell'articolo 45, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

²¹ Il comma, che prevedeva l'attribuzione dei contributi per il quinquennio 1986-1990, è stato dapprima modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successivamente, dall'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che ha ulteriormente sostituito nella alinea le parole "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi" con le seguenti "tribunale e".

cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991.

- a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
 - b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale²¹.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:
- a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
 - b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
 - c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9;

viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.

3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo articolo 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvi-

denze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza²².

Art. 12

(Mutui agevolati)

1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli 9, 10 e 11 comma 2 - mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.
2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passività aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalità di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428.
3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica - apposito fondo la cui dotazione finanziaria è costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006²³.

Art. 13²⁴

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. In base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, le domande di contributi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Servizio Editoria, per ogni anno entro il mese di marzo dell'anno successivo²⁵.
2. Sono comunque considerate nei termini le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

(Obblighi per le imprese editrici)

1. Le imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla presente legge, nonché le imprese editrici di agenzie di stampa aventi i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge continuano ad essere soggette agli obblighi stabiliti nel titolo I della legge 5 agosto 1981, n. 416, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della medesima legge.

²² Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, riporta le norme di attuazione del presente articolo. Si veda, altresì, l'articolo 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

²³ La dotazione finanziaria del Fondo è stata incrementata di lire 10 miliardi l'anno dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1988, n. 338.

²⁴ Si vedano le note relative ai rispettivi articoli.

²⁵ L'articolo 1 della legge 8 maggio 1989, n. 177 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1989, n. 113, ha prorogato il termine di cui al presente comma a tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Il comma 2 del suddetto articolo 1 estende la proroga anche per le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della presente legge. La norma è da considerarsi in vigore per l'erogazione delle rate non ancora scadute.

²⁶ L'articolo sostituisce i commi secondo e terzo dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

²⁷ Il termine di presentazione da parte delle Agenzie di stampa delle domande di ammissione ai contributi di cui agli articoli 16 e 17 è stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1987. I predetti contributi sono comunque cessati a decorrere dal 31 dicembre 1987.

Art. 15²⁶

(Prezzo dei giornali quotidiani)

1. *Omissis*

Art. 16²⁷

(Contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale)

1. I contributi di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi e ottocento milioni, in ragione di anno, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.
3. Ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per teleseccrittore con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.
4. Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.
5. L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo tra gli aventi diritto due quinti dell'importo complessivo in parti uguali e i restanti tre quinti in proporzione al parametro rilevato per ciascuna impresa come somma dei prodotti tra il numero dei giornali collegati a ciascuna rete e il numero delle parole trasmesse sulla rete stessa.
6. Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese risultanti in bilancio per il personale e per le strutture.

Art. 17²⁸

(Contributi alle altre agenzie di stampa)

1. Per il biennio decorrente dal 1 gennaio 1986, nello stanziamento di cui all'articolo 16, comma 2, viene riservata una quota di lire 500 milioni in ragione di anno alle agenzie di stampa non provviste dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
2. L'erogazione dei contributi viene effettuata ripartendo in parti uguali la somma di lire 200 milioni alle agenzie di stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica di agenzia di informazione per la stampa o analoga da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente. Il residuo contributo di lire 300 milioni è ripartito fra le agenzie di stampa quotidiane che abbiano alle proprie dipendenze almeno un direttore e un redattore fisso a tempo pieno, che siano registrate da almeno tre anni e che abbiano pubblicato nei cinque anni precedenti almeno cinquemila notizie e nell'anno precedente almeno duecento notiziari.
3. Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate sostenute per il personale e per le strutture.

Art. 18

(Pubblicazioni di elevato valore culturale)

1.²⁹ *Omissis*

Art. 19

(Contributi per la stampa italiana all'estero)

1.³⁰ *Omissis*

2. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.

Art. 20

(Finanziamenti agevolati)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1986-1990.³¹

²⁸ Si veda nota precedente.

²⁹ L'articolo sostituisce il comma primo dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

³⁰ Il comma sostituisce il comma primo dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

³¹ Si tratta di una proroga, per un quinquennio fino al 1990, dei finanziamenti agevolati previsti dalla legge n. 416 del 1981. Si ricorda che gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge 416 del 1981 sono stati abrogati dall'articolo 21 della legge 62 del 2001.

- ³² Il comma sostituisce il comma secondo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, successivamente abrogato dall'articolo 21, comma 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62, salvo quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 della stessa legge.
- ³³ Il comma sostituisce il comma undicesimo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Si veda inoltre nota 24.
- ³⁴ Il comma aggiunge le lettere h), i), l) e m) al comma secondo dell'articolo 32 legge 5 agosto 1981, n. 416. Si veda anche la nota 75 della legge 416/81.
- ³⁵ Il comma modifica l'articolo 30, comma terzo della legge 5 agosto 1981, n. 416. Si veda anche nota 24.

2. Le disposizioni richiamate dal comma precedente possono trovare applicazione a favore di imprese editrici di giornali quotidiani, di imprese editrici di periodici, e di agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche in relazione alle spese per l'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni.
 3. Nel caso di formazione di consorzi tra imprese ai fini dell'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni, le agevolazioni di cui alle disposizioni richiamate dal comma 1 si applicano nella misura stabilita per le cooperative giornalistiche al sesto comma dell'articolo 30 e al primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.
 4. È autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 e di 25 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i contributi in conto interessi a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica.
 5. La gestione del fondo di cui al presente articolo, nonché di quello istituito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla legge 4 agosto 1984, n. 428, sarà effettuata con l'applicazione delle norme generali della contabilità di Stato, emanate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
- 6.³² *Omissis*
7. È data precedenza nella valutazione delle domande di finanziamento di cui al presente articolo, alle imprese costituite in forma cooperativa e ai consorzi fra cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della presente legge.
 8. Il limite massimo di finanziamento assistibile, di cui al settimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aumentato a 15 miliardi.

9.³³ *Omissis*

10.³⁴ *Omissis*

11.³⁵ *Omissis*

Art. 21

(Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale)

1. È autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 22

(Agevolazioni fiscali)

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni relative alle cessioni e importazioni dei giornali quotidiani, nonché quelle relative alle prestazioni di servizi di composizione e stampa di tali giornali e alle cessioni e importazioni della carta destinata alla stampa degli stessi, sono estese alle corrispondenti operazioni concernenti i giornali periodici e i libri, ivi comprese le operazioni di legatoria, a far data, per questi ultimi, dal 1 gennaio 1988.

Art. 23³⁶

(Contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta)

1. La carta destinata alla stampa dei periodici e dei libri non è assoggettata al contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, limitatamente al consumo relativo alla tiratura di ciascun periodico o libro.
2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i periodici registrati come tali presso il tribunale competente per territorio, con esclusione comunque degli annuari, dei volumi costituiti da meri elenchi e dei cataloghi.

Art. 24

(Misure in favore dei dipendenti di imprese editrici)

1. Per cinque anni a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di periodici con le modalità ivi previste.
2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per i casi indicati al terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché i trattamenti straordinari di cui agli articoli 36 e 37 della stessa legge come modificati dalla legge 10 gennaio 1985, n. 1, possono essere erogati anche agli operai

³⁶ Per i contributi erogati dall'Ente per la cellulosa e la carta si veda la nota 95 alla legge n. 416 del 1981

³⁷ Il comma sostituisce i commi primo e secondo dell'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

³⁸ Il comma aggiunge il comma 4 all'articolo 38, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

ed impiegati dipendenti dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici; ove le imprese non producano esclusivamente giornali periodici, i trattamenti straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente al personale nei confronti del quale, nel corso dell'anno precedente la richiesta, abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di periodici previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

3. L'indennità di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sarà corrisposta per il triennio 1986-1988 ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali, delle agenzie di stampa di cui all'articolo 27 della medesima legge, nonché ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di periodici di cui al presente articolo.

Art. 25

(Assunzioni in deroga)

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, le imprese che abbiano fatto ricorso ai trattamenti straordinari di cui agli articoli 35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dell'articolo 24 della presente legge possono assumere lavoratori in attuazione di contratti di formazione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 863, nei limiti del venti per cento dei lavoratori che hanno usufruito dei trattamenti di cui all'articolo 24.

Art. 26

(Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)

1.³⁷ *Omissis*

2.³⁸ *Omissis*

Art. 27

(Estensione ai tele-cineoperatori)

1. Le disposizioni della presente legge concernenti i giornalisti professionisti, nonché le altre disposizioni normative in materia, si applicano anche ai telecineoperatori di testate giornalistiche televisive, iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti.

Art. 28³⁹

(Ente nazionale per la cellulosa e la carta)

1. Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 19 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.
2. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 75 miliardi per l'anno 1987, in lire 25 miliardi per l'anno 1988, in lire 25 miliardi per l'anno 1989 e in lire 25 miliardi per l'anno 1990.
3. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal precedente comma 2, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.
4. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui agli articoli citati al comma 1, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.
5. A valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo è riservato un contributo straordinario di 500 milioni annui da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e braille⁴⁰.

Art. 29

*(Commissione paritetica)*⁴¹

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica una commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione.

³⁹ L'Ente nazionale per la cellulosa e la carta è stato messo in liquidazione dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 1994, n.595. Per i contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, 16 e 17 si vedano le rispettive note. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19 si vedano le note relative agli articoli 25 e 26 della legge n. 416 del 1981.

⁴⁰ Il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78, riporta il regolamento di attuazione del presente articolo.

⁴¹ Per la composizione della Commissione paritetica si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 1987. Si vedano altresì l'articolo 3bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, che integra la predetta Commissione con i rappresentanti di Poste italiane spa, per la formulazione di proposte sulla qualità del Servizio postale agevolato, nonché l'articolo 1, comma 4 della legge 13 aprile 1999, n.108 sulla sperimentazione dei nuovi punti vendita di giornali quotidiani e periodici.

2. La commissione sarà integrata dai rappresentanti delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e potrà servirsi della collaborazione di esperti.
3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presenterà le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei ministri, che le trasmetterà con proprie osservazioni e proposte al Parlamento.

Art. 30

(Dotazione organica della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica)

1. La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è rideterminata aumentando nella misura del 10 per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui al decreto interministeriale 21 luglio 1982.
2. La dotazione organica di ogni qualifica funzionale e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica sarà determinata con uno o più provvedimenti, secondo la procedura di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
3. Alla copertura dei posti comunque disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvederà immediatamente con l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso espletato per ogni qualifica funzionale o, in mancanza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 10 della legge n. 416.
4. I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, integrati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, 9 ottobre 1981, sono aumentati di due posti di livello di funzione D, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono rideterminate le funzioni corrispondenti ai già esistenti posti delle qualifiche dirigenziali.
5. Il consiglio di amministrazione della predetta direzione generale è composto secondo le disposizioni di cui all'ottavo comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 31

(Ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica)

1. È autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 con istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Provveditorato Generale dello Stato - per l'acquisto di mobili, di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi e supporti necessari per le esigenze di automazione col sistema elettronico e quant'altro possa occorrere per l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.
2. Gli acquisti di cui al precedente comma sono effettuati dal Provveditorato generale dello Stato a trattativa privata, in deroga alle norme previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni previo parere favorevole di una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e costituita dal direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e dal Provveditore generale dello Stato.

Art. 32

(Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416).

1. L'applicazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come modificato dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1983, n. 137, deve essere effettuata secondo il criterio interpretativo in base al quale non comporta decadenza dalle provvidenze il tardivo invio di atti compiuti nei termini di legge in conformità alla normativa generale sulle società.

Art. 33

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 123.300 milioni per l'anno 1986, 145.300 milioni per l'anno 1987, 121.000 milioni per l'anno 1988 e 114.000 milioni per l'anno 1989, si provvede: a) per l'anno 1986 quanto a lire 120 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento e quanto a lire 3 miliardi e 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento

iscritto al medesimo capitolo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Riordinamento del Ministero degli affari esteri»; b) per l'anno 1987, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando l'accantonamento «Norme per il personale tecnico-amministrativo delle Università»; quanto a lire 8 miliardi mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo utilizzando l'accantonamento «Fondo speciale per l'immigrazione»; quanto a lire 3 miliardi e 700 milioni, mediante riduzione del medesimo capitolo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Riordinamento del Ministero affari esteri»; quanto a lire 83 miliardi e 600 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parte della quota 1987 dello specifico accantonamento; c) per l'anno 1988 quanto a lire 73,4 miliardi mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando la quota residua per il 1987 dello specifico accantonamento, quanto a lire 47,6 miliardi con riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al medesimo capitolo utilizzando parte della quota per il 1988 dello specifico accantonamento; d) per l'anno 1989 quanto a lire 74,4 miliardi con riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al medesimo capitolo utilizzando la quota residua per il 1988 dello specifico accantonamento e quanto a lire 51 miliardi con riduzione del medesimo capitolo utilizzando la quota 1989 dello specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEGGE 8 MAGGIO 1989 - N. 177¹

*Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per
le imprese radiofoniche per accedere a contributi.*

Articolo 1

1. Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è differito a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende prorogato anche per le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Articolo 2

1. Per le imprese di cui all'articolo 9, comma 6, ed all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1989, n. 113.

LEGGE 6 AGOSTO 1990 - N. 223¹

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

TITOLO I
DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI

Art. 1²
(Principi generali)

(abrogato)

TITOLO II
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2³
(Servizio pubblico e radiodiffusione)

1. *Omissis*
2. *Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad una società per azioni [a totale partecipazione pubblica]³. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale.*
3. *Omissis*
4. *Omissis*

Art. 3
(Pianificazione delle radiofrequenze)

1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1990, n. 185.

² L'articolo è stato abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della legge 3 maggio 2004, n. 112.

³ L'articolo, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 2, è stato abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della legge 3 maggio 2004, n. 112. Si riportano in corsivo i primi due periodi del suddetto comma 2, precisando che le parole "a totale partecipazione pubblica" sono state già abrogate, a seguito di specifico referendum, a decorrere dal 31 luglio 1995.

3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico interessate, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
4. Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile ed all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza.
5. Il piano di ripartizione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei commi 3, 4 e 5 ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.
7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione possibilmente comune degli impianti ed i parametri radioelettrici, degli stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione dovrà considerare la possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi.
8. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.

9. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralità di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresì comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purché contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.
10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere più province, parti di esse o parti di province diverse purché contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio pro capite degli abitanti.
11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, individua il numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi nazionali e locali in ciascun bacino di utenza. Potranno essere previsti anche impianti che operano su parti limitate dei bacini di utenza. I criteri per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione nazionale o locale sono quelli stabiliti dall'articolo 16. Per esercizio in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri la diffusione in almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per esercizio in ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il 70 per cento del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente ad una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi.
12. Il piano di assegnazione riserva alla radiodiffusione televisiva in ambito locale, in ogni bacino di utenza, il 30 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.
13. Il piano di assegnazione riserva comunque alla radiodiffusione sonora in ambito locale, in ogni bacino di utenza, l'emissione contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.
14. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all'11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 gennaio 1991, n. 21 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1991, n. 5 - Serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui non prevede l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato e le Province autonome di Bolzano e di Trento relativamente alla localizzazione degli impianti di cui al settimo comma dello stesso articolo 3".

⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 gennaio 1991, n. 21, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1991, n. 5 - Serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle Province autonome di Bolzano e di Trento in ordine all'esercizio di poteri sostitutivi ivi previsti".

di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza, e la sottopone al parere delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano⁴.

15. Le Regioni e le province autonome, nell'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti. Decorso sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.
16. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni, redige un nuovo schema di piano di assegnazione che è sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorso sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.
17. Il piano di assegnazione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
18. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.
19. Le Regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nomina commissari ad acta per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione regionale preventiva⁵.

20. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all'attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere.
21. Le misure necessarie per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la soppressione e la modificazione di impianti, purché non modifichino l'equilibrio delle strutture del piano di assegnazione, sono adottate, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che ne dà comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 20.

Art. 4⁶

(Norme urbanistiche)

(abrogato)

Art. 5

(Collegamenti di telecomunicazione)

1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni.
2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 6⁷

(Garante per la radiodiffusione e l'editoria)

1. È istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonché tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa.
3. Il Garante dura in carica un quinquennio e non può essere confermato; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore⁸.

⁶ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 58 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2002, indicata nell'articolo 59 dello stesso decreto.

⁷ I commi 1, 2, 3, 4, 5, 12, e 13 del presente articolo, sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 22 della legge 31 luglio 1997, n. 249, a decorrere dal 23 luglio 1998. Lo stesso articolo 1, ai commi 11 e 12 ha abrogato i commi 7 e 8 del presente articolo, sempre a decorrere dal 23 luglio 1998. Si riporta in corsivo il testo dei commi abrogati.

⁸ Il comma era stato dapprima modificato dall'articolo 4 bis, comma 2 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con legge 17 dicembre 1992, n. 483.

⁹ Si veda nota 7.

¹⁰ Si veda nota 7.

¹¹ L'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha abrogato le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella presente legge. Si veda anche l'articolo 38, Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS,

4. *All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa.*
5. *Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.*
6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nella forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto è emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
7. *Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti⁹.*
8. *Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso¹⁰.*
9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.
10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede:
 - a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della presente legge e il registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni¹¹;
 - b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessio-

naria pubblica, nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità;

- c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'articolo 12 della presente legge, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;
 - d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 31;
 - e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati.
11. Sono trasferite al Garante le funzioni già attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
12. *Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale è soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416¹².*
13. *Il Garante predispose annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce¹².*

Art. 7

(Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi)

- 1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di con-

sulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.

2. La concessione di cui all'articolo 2, comma 2, prevede forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della Regione.
3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni.
6. È abrogato l'articolo 5, legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 8

(Disposizioni sulla pubblicità)

1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievole per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.
 2. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.
- 2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di tra-

smettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi¹³.

3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
5. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva¹⁴.
7. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di program-

¹³ Il comma è stato inserito dall'articolo 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995, n. 254.

¹⁴ Le disposizioni di cui al presente comma sono state applicate fino al 31 dicembre 1993, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1992, n. 297.

¹⁵ Il comma è stato dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 18 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 e, da ultimo, così modificato dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 7, comma 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

¹⁶ Il comma è stato dapprima modificato dall'articolo 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483 e successivamente dall'articolo 7, comma 15 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

¹⁷ Il comma è stato inserito dall'articolo 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, e da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 7, lettera b) della legge 3 maggio 2004, n. 112.

¹⁸ Il comma è stato inserito dall'articolo 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, e successivamente sostituito dall'articolo 9 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e da ultimo così modificato dall'articolo 7, comma 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Si veda, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 7.

¹⁹ Il comma è stato inserito dall'articolo 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.

mazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 15 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva¹⁵.

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva¹⁶.

9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 25 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno¹⁷.

9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 40 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9¹⁸.

9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993¹⁹.

10. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con l'identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all'articolo 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.

11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
 - a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
 - b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
- b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi²⁰.
14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
15. *I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del 2 per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nel limite di affollamento giornaliero²⁵. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati²¹.*
16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle tele-

²⁰ La lettera è stata inserita dall'articolo 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.

²¹ Il comma è stato così modificato dall'articolo 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 dicembre 1992, n. 483, che ha soppresso il primo periodo che si riporta in corsivo.

²² L'articolo, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 16 della legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136.

²³ Il comma era stato dapprima sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e successivamente dall'articolo 1, comma 10 della legge 29 dicembre 1996, n. 650, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545.

comunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.

17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 13, articolo 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative.
18. L'articolo 21, legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 9²²

*(Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici.
Messaggi di utilità sociale)*

1. *Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea²³.*
2. *La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.*

Art. 10

(Telegiornali e giornali radio - Rettifica Comunicati di organi pubblici)

1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6, legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 11

(Azioni positive per la pari opportunità)

1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono

²⁴ L'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha abrogato le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nel presente articolo riportato in corsivo. Si veda anche l'articolo 38, Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS.

tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.

2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164.

Art. 12²⁴

(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive)

1. *È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al Garante.*
2. *Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.*
3. *Le modalità per l'iscrizione nel registro, nonché le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 36.*
4. *Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalità italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.*
5. *Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la società soggetta all'obbligo di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese società, dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o quote della società che esercita l'impresa, nonché dei soci delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della società che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle società alle quali sono intestate azioni o quote della società che esercita l'impresa ovvero della società che comunque la controllano direttamente o indirettamente.*

6. *Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo 17.*

Art. 13

(Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni)

1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite è ridotto al 2 per cento per le società per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento.
2. Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento è effettuato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di azioni o quote delle società intestatarie di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2.
5. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche tra le parti, è subordinata alla iscrizione nel registro di cui all'articolo 12.
6. Le persone fisiche e le società che controllano una società soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, anche attraverso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonché attraverso società direttamente o indirettamente controllate o collegate, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al Garante entro dieci giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo.

²⁵ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 1, comma 46 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545. Già l'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, non convertito, prevedeva l'abrogazione dell'articolo 14.

²⁶ I commi da 1 a 7 del presente articolo, riportati in corsivo, sono stati abrogati dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della legge 3 maggio 2004, n. 112.

7. Deve essere data altresì comunicazione scritta, nei termini di cui al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di società operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonché di ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazioni devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla istituzione del sindacato.

Art. 14²⁵

(Bilanci dei concessionari)

(abrogato)

Art. 15²⁶

(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari)

1. *Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:*
 - a) *di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;*
 - b) *di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia;*
 - c) *di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b).*
2. *Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati realizzi più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi.*
3. *Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla*

vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo.

4. *Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre²⁷.*
5. *Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale.*
6. *Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 14, e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge²⁸.*
7. *Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da*

²⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 5-7 dicembre 1994, n. 420 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1994, n. 51 - Serie speciale, aveva in precedenza dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva.

²⁸ Si veda nota 25.

²⁹ Per l'applicazione del presente comma, si veda anche l'articolo 10, comma 4 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli.

8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.
9. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere sublimale.
10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità²⁹.
11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto²⁹.
12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto²⁹.
13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7²⁹.
14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.
15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo.

16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990.

CAPO II

Norme per la radiodiffusione privata

Art. 16

(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)

1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.
2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.
3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obbligano

³⁰ Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, si veda anche l'articolo 1, comma 17 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545.

a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36³⁰.

6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.
8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a:
 - a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
 - b) enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
 - c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni.
9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.
10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.

11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.
12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
13. La concessione non può, altresì essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.
14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.
17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con regolamento di cui all'articolo 36, sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.

³¹ Il comma è stato sostituito dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545.

18. È comunque requisito essenziale per il rilascio delle concessioni in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale³¹.
19. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.
21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per rinuncia del concessionario;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingue;
 - d) per dichiarazione di fallimento.
22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.
23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo.

Art. 17

(Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti)

1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle società concessionarie private costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle società stesse o il loro collegamento, non può appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, società, con o senza personalità giuridica, di cittadi-

nanza o nazionalità estera, né a società fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle società estere non si applicano nei confronti di società costituite in Stati appartenenti alla Comunità economica europea o in Stati che praticino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. I titolari di quote di partecipazione a società concessionarie private non aventi personalità giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalità italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea.

2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata purché siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 le società con azioni quotate in borsa che esercitino le imprese soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano le imprese anzidette, sono equiparate alle persone fisiche.
4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 16 o dall'articolo 12, comma 2, è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2.
5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di società concessionarie private che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o più del 2 per cento se trattasi di società quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento del capitale della società concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante.

Art. 18

(Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari)

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potrà, in considerazione delle finalità di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per la costituzione di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza.
2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresì un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate.
3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità.

Art. 19

(Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata)

1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali acini, che possono essere contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, è consentita anche la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui può essere esteso fino a quattro nell'area meridionale.

2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti; è consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata.
3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha già ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne può ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale.
4. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti.

Art. 20

(Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari)

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.
3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.
4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle

³² Il comma è stato così modificato dall'articolo 8, comma 1 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione.

5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.
6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.

Art. 21

(Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea)

1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36.
2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle Comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36³².
3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.

Art. 22

(Canoni e tasse)

1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:
 - a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni;

- b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni;
 - c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni;
 - d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione;
 - e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti;
 - f) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento.
 3. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente.
 4. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
 5. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell'anno il canone dovuto è determinato in proporzione dei mesi dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il canone non è dovuto per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo.
 6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata.
 7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.

³³ Il comma aggiunge la lettera c-bis) al comma 2 dell'articolo 65 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

³⁴ Per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario indicato, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre, ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

³⁵ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 7, comma 1 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Si ricorda altresì che gli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono stati abrogati dall'articolo 21, comma 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Art. 23

(Misure di sostegno della radiodiffusione)

- 1.³³ *Omissis*
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente³⁴, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi auto-prodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni³⁵.

Art. 24

(Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicità)

1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari.
2. Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.
3. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell'articolo 15, il controllo di imprese concessionarie di pubblicità che raccolgano in esclusiva o comunque abbiano raccolto nell'anno precedente oltre il 50 per cento del fatturato pubblicitario di una emittente radiofonica o televisiva nazionale si considera, agli effetti delle norme della presente legge, equivalente alla titolarità della concessione di cui all'articolo 16.

CAPO III
Norme per la concessionaria del servizio pubblico

Art. 25³⁶

(Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica)

(abrogato)

Art. 26³⁷

(Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali)

1. *A decorrere dalla data di rilascio della concessione, la concessionaria pubblica e i concessionari privati nazionali devono riservare, in relazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), alle opere europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di film cinematografici, le seguenti percentuali:*
 - a) *non meno del 40 per cento per il primo triennio;*
 - b) *non meno del 51 per cento per gli anni successivi.*
2. *La percentuale per il primo biennio, qualora non possa essere raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione europea, non dovrà comunque essere inferiore a quella risultante nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge.*
3. *Alle opere di origine italiana deve essere riservato non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni.*
4. *Sono considerati film cinematografici quelli riconosciuti tali dagli organi competenti in materia di cinematografia di ciascuno Stato della Comunità economica europea.*
5. *Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, la riserva di cui al comma 1 comprende altresì produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria e della Jugoslavia.*

Art. 27

(Norme sul canone di abbonamento)

1. *A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.*

³⁶ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 5 della legge 25 giugno 1993, n. 206, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1993, n. 148.

³⁷ L'articolo, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1998, n. 99.

2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.

Art. 28

(Consiglio consultivo degli utenti)

1. È istituito presso l'Ufficio del Garante un Consiglio consultivo degli utenti composto da membri nominati dal Garante tra le associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi e tra esperti scelti in base alle competenze in materia di difesa degli interessi degli utenti.
2. Il Garante è tenuto ad emanare un regolamento che detti i criteri attraverso cui procedere alla nomina dei rappresentanti di cui al comma 1 fissando il numero dei consiglieri e le norme di funzionamento.

TITOLO III

DIFFUSIONE VIA CAVO

Art. 29

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernenti gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
 - a) la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo mono o pluricanale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
 - b) la durata dell'autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli obblighi dei soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di quelli previsti per le concessioni disciplinate dalla presente legge;
 - c) i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico; nel caso in cui non vi sia disponibilità dei mezzi pubblici l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti sono oggetto di apposite concessioni;

- d) allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni devono essere disciplinati i rapporti con i gestori di reti e servizi di telecomunicazione, nonché le modalità di distribuzione dei programmi agli utenti;
 - e) il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare è da determinare in correlazione a quelli stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione.
2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono equiparate alle concessioni ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e 19 della presente legge.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 30

(Disposizioni penali)

1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.
2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.
4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, numero 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.

³⁸ Il comma sostituisce l'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante sanzioni nei casi di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione o autorizzazione.

³⁹ Il comma è stato così modificato dall'articolo 8, comma 1 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

⁴⁰ Il comma è stato modificato dall'articolo 8, comma 2 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Per l'entità delle sanzioni pecuniarie di cui al presente comma, si veda l'articolo 10, comma 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci.

7³⁸. *Omissis*

Art. 31

(Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, escluso il comma 10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni³⁹.
2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'articolo 15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi⁴⁰.
4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell'articolo 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.
7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante.
8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 36 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.
9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.
11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.

13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;
 - b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;
 - c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7.
14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.
15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 12.
16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.
17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32

(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)

1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione stessa ovvero fino

alla reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.

3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984.
4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente, articolo ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri.

Art. 33

(Norme per i soggetti autorizzati)

1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 13, anche se non finalizzate all'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive; all'articolo 14; ai commi 6 e da 8 a 15 dell'articolo 15; al comma 3 dell'articolo 20 nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in

⁴¹ L'articolo 4 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, ha prorogato il termine di cui al presente comma fino al 1 ottobre 1994.

ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21.

2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal comma 16 dell'articolo 15); 9; ai commi 7 e 15 dell'articolo 15; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 20; all'articolo 26, nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 31, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21. Fino al 31 dicembre 1994⁴¹, la percentuale di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche emittenti televisive locali.
3. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 15 comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione è revocata di diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni medesime.
4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dismissione forzata di società o di partecipazioni o di quote, ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma.

Art. 34

(Disposizioni transitorie)

1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle radiofrequenze stesse è regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio, 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parità di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'articolo 16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo delle società.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora nello stesso bacino esercisca e abbia esercito continuativamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali è stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modi-

ficazioni, dalla predetta legge n. 10 del 1985, e purché rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della presente legge.

5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione.
6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 36.
7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l'editoria. È esclusa la facoltà di conferma di cui al comma 3 dell'articolo 6.

Art. 35

(Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia)

1. Le disposizioni intese a disciplinare l'emissione radiotelevisiva proveniente da Campione d'Italia sono adottate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in conformità alle norme di cui alla presente legge.

Art. 36

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonché le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Con lo stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento.

Art. 37

(Norme sulle società - Società controllate e società collegate)

1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazio-

ne fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività:

- a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
 - c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
 - d) attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
 - e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse.
2. Ai fini della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Art. 38

(Equiparazione per la ripetizione dei canali esteri)

1. Ai fini della applicazione delle norme della presente legge, ai concessionari privati in ambito nazionale sono equiparati i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 39

(Attuazione di direttiva)

1. Con la presente legge è data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).

Art. 40

(Disposizioni transitorie a favore della radiodiffusione sonora)

1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvidenze previste, per la radiodiffusione sonora, dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 41

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1990, in lire 5.100 milioni per l'anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate previste dall'articolo 22.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 7 AGOSTO 1990 - N. 250¹

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

Art. 1

1. Le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in società cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.

Art. 2

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, è riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.
- 2.² A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
 - a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
 - b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
 - c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

1 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1990, n. 199.

2 Il presente comma, è stato così sostituito dall'articolo 18, comma 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 che ha tra l'altro introdotto anche i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Per la corretta attuazione dei suddetti commi si veda, inoltre, l'articolo 20, comma 1 della stessa legge 62/2001 che mantiene l'applicazione dell'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 3 della presente legge nel testo precedentemente in vigore che disponeva: "Tali contributi sono concessi limitatamente a una sola testata per ciascuna impresa". Lo stesso comma 2 precedentemente era stato modificato dall'articolo 2, commi 29 e 30 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 1 comma 39 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 e, infine, dall'articolo 55, comma 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

³ Si veda nota 2.

⁴ Per i quotidiani in lingua slovena, si vedano anche l'articolo 14, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278 e l'art. 3 della legge 11 luglio 1998, n. 224.

- d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
- e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;
- f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate;
- g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
- h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi.

2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo³.

2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena⁴ e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli stessi contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quo-

tidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa⁵.

2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416⁶.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

- a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
- b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
- c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili⁷.

3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale⁸.

4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

⁵ Si veda nota 2.

⁶ Si veda la nota 2 ed anche l'articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466.

⁷ Si veda l'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 278, recante l'interpretazione autentica del presente comma.

⁸ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 5, comma 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

⁹ Gli ultimi due periodi del presente comma, riportati in corsivo, sono stati soppressi dal successivo comma 11 ter, a decorrere dall'anno 1991.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. *Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale*⁹.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento.

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:
- a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;
 - b) contributi variabili nelle seguenti misure:
 - 1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;
 - 2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
 - 3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie¹⁰.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto¹¹:
- a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

¹⁰ Per l'ammontare dei contributi di cui al presente comma si veda anche l'articolo 2, comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

¹¹ L'alinea risulta così modificato dall'articolo 41, comma 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Dapprima era stato sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278, poi modificato dall'articolo 29 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ancora sostituito dall'articolo 1, comma 35 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 e di nuovo dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224. Successivamente si veda l'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, al comma 2, dispone nuovi criteri per l'applicazione del comma 10 dell'articolo 3. Si veda altresì il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 460.

¹² Per la corretta applicazione del presente comma si vedano anche, l'articolo 2, comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

¹³ Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si vedano, anche l'articolo 2, comma 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278 e l'articolo 2, comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

¹⁴ Il comma è stato dapprima aggiunto dall'articolo 1, comma 36 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, e poi abrogato dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224. Già i commi 11-bis e 11-ter furono introdotti dal decreto legge 23 ottobre 1996, n. 541 non convertito.

¹⁵ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 1, comma 37 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545.

¹⁶ Il comma è stato così modificato dall'articolo 2, comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278. Precedentemente il contributo non poteva superare il 60% dei costi.

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie¹².

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10¹³.

11-bis. *Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti¹⁴.*

11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano¹⁵.

12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11¹⁶.

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscono, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7, legge 5 ago-

sto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4, legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11, legge 25 febbraio 1987, n. 67¹⁷.

15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio¹⁸.

Art. 4

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:
 - a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
 - b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20¹⁹;
 - c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67²⁰.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque supe-

¹⁷ Il comma è stato così modificato dall'articolo 3 della legge 15 novembre 1993, n. 466.

¹⁸ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 53, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successivamente così modificato dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

¹⁹ Per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario indicato con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre, ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

²⁰ Si veda anche l'articolo 1, comma 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

²¹ Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si veda anche l'articolo 2, comma 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

²² Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si consultino, anche, l'articolo 2, comma 36 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 45, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e l'articolo 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

rare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1²¹.

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987²².

Art. 5

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono prorogate per il quinquennio 1991-1995. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.

Art. 6

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l'importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all'ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991.
3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno.

Art. 7²³

1. *omissis*.

Art. 8²⁴

1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente²⁵ propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991²⁶:
 - a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;
 - b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

Art. 9

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l'accesso ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, e all'articolo 8 sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

Art. 10

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani.
2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo la parola: «teletrasmissione» sono aggiunte le seguenti: «e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora».

- 3.²⁷ *omissis*

²³ L'articolo sostituisce il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Si veda anche l'articolo 2, comma 36 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

²⁴ Si veda nota 21.

²⁵ Si veda nota 19.

²⁶ Il comma è stato così modificato dall'articolo 7, comma 3 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che, dopo la parola "tribunale" ha soppresso le parole "pubblichino notizie da almeno tre anni".

²⁷ Il comma aggiunge la lettera n) al comma secondo dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416 integrando il Comitato con "un rappresentante degli editori radiofonici".

Art. 11

1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorché:
 - a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;
 - b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;
 - c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;
 - d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille.
2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

Art. 12

12. 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi, nel 1990, l'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, quanto a lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».
2. All'onere derivante dall'applicazione dello articolo 5, valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Fondo per lo sviluppo economico e sociale».

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, nonché dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando, rispettivamente, le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)» e l'accantonamento «Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987, in materia di editoria (contributi negli interessi)».
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 9 GENNAIO 1991 - N. 19¹

Art. 14, comma 3

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

Artt. 1-13 *Omissis.*

Art. 14

1. *(omissis).*
2. *(omissis).*
3. I contributi di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in favore di quotidiani in lingua slovena sono aumentati del 50 per cento, nei limiti delle disponibilità finanziarie della legge stessa².

Artt. 15-16 *Omissis.*

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1991, n. 17.

² Si veda altresì la nota 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

LEGGE 14 AGOSTO 1991 - N. 278¹

*Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67,
e 7 agosto 1990, n. 250,
concernenti provvidenze a favore dell'editoria.*

Art. 1

1. Per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2 e 10, e all'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le disposizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono prorogate per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990, regolarmente approvato e depositato. Per le imprese che abbiano già beneficiato dei contributi per l'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1986, dovranno essere presi in considerazione solo i debiti sorti successivamente a tale data.

2.² *(omissis)*.

3. Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere destinati dalle imprese beneficiarie alla estinzione delle passività richiamate nel medesimo comma, si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177.

Art. 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall'articolo 3, comma 11, e dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è raddoppiato.

2.³ *(omissis)*.

Art. 3

1. È stanziata la somma di lire due miliardi annui per la corresponsione di contributi in favore di quotidiani in lingua slovena, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250. All'onere relativo, per gli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma della dirigenza statale»⁴.

Art. 4

1. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui all'articolo 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2010, come ulteriore contributo al fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. In ogni caso tale somma è ripartita in misura proporzionale tra gli aventi diritto.

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1991, n. 201.

² Il comma sostituisce l'alinea all'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

³ Il comma sostituisce all'articolo 3, comma 12 della legge 7 agosto 1990, n. 250 le parole: "60 per cento dei costi" con le parole: "70 per cento dei costi".

⁴ Si veda l'articolo 3 della legge 11 luglio 1998, n. 224 che, in via di interpretazione autentica, ha precisato che i contributi di cui al presente articolo sono da considerarsi aggiuntivi ed integrativi dei contributi già previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria.

⁵ Il comma aggiunge il comma 3-bis all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».
3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Incremento dei contributi sostitutivi delle entrate pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 11, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 3, comma 10 e all'articolo 4, comma 1, della citata legge».
4. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti».
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. L'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a ciascun numero del periodico.
2. I contributi disposti dall'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno.

3.⁵ *omissis*.

Art. 6

1. La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dagli articoli 4 e 8 della citata legge n. 250 del 1990 e dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalle domande relative all'anno 1988, è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le imprese devono dare libero accesso agli incaricati del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l'esame e la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 223 del 1990.
3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno per il quale è stata fatta richiesta e per il seguente oltre alla sospensione per un mese dalla concessione di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
4. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987, n. 557.

DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1993 - N. 155¹

Art. 4, comma 2, lettere a) - b)

Misure urgenti per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 78 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di finanza pubblica al fine di far fronte al fabbisogno per il corrente anno, anche rispetto agli impegni assunti con la Comunità europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

Artt. 1-3bis Omissis.

Art. 4²

(Revisione agevolazioni tariffarie postali)

1. *Omissis.*
2. *Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare:*
 - a) *il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 3, decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;*
 - b) *il settimo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416;*
 - c) *Omissis.*
3. *Omissis.*

Artt. 5-19bis Omissis.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1993, n. 118 e convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1993, n. 169.

² L'articolo è stato abrogato dall'articolo 2, comma 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993 - N. 323¹

Art. 7

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 78 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione da parte di soggetti privati;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto-legge:

Artt. 1-6bis *Omissis.*

Art. 7

1,2-3

2,2-4

3,2-5

Artt. 8-12 *Omissis.*

- 1 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1993, n. 202 e convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1993, n. 253.
- 2 Per la corretta applicazione si veda l'articolo 2, comma 36 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che subordina le provvidenze di cui al precedente articolo al regolare versamento degli oneri previdenziali, nonché l'articolo 7, comma 13 della legge 7 maggio 2004, n. 112 che estende le provvidenze anche ai canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite.
- 3 Il comma sostituisce il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
- 4 Il comma modifica l'articolo 11, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
- 5 Il comma modifica l'articolo 8, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

LEGGE 15 NOVEMBRE 1993 - N. 466¹

Artt. 2, 3, 4

*Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
recante provvidenze per l'editoria.*

Art. 1 *Omissis*

Art. 2

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle cooperative femminili di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980 ed alle cooperative di giornalisti, si applica interamente la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), della medesima legge n. 250 del 1990, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 1 della presente legge².

Art. 3

- 1.³ *Omissis*.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1993, n. 273.

² Il comma è stato così modificato dall'articolo 2, comma 31 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha inserito l'inciso "e alle cooperative di giornalisti".

³ L'articolo modifica l'articolo 3, comma 15 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

LEGGE 28 DICEMBRE 1995 - N. 549¹

Art. 2, commi 25 - 29 - 30 - 31 - 36

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Art. 1 *Omissis*

Art. 2

1.-24. *Omissis*.

25. L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

26.-28. *Omissis*.

29. *Omissis*. L'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 4, comma 2, della stessa legge, non può comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi².

30. *Omissis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, il comma 2 dello stesso articolo 3 della medesima legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane³.

31.⁴ *Omissis*.

32.-35. *Omissis*.

36. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è subordinata al regolare versamento per tutti i dipendenti dei contributi di legge ai rispettivi competenti enti previdenziali.

37.-59. *Omissis*.

Art. 3 *Omissis*

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995, n. 302.

² I primi due periodi del comma modificano l'articolo 3, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per la corretta applicazione dell'ultimo periodo del comma si veda l'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224.

³ Il primo periodo del presente comma modifica l'articolo 3, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per la corretta applicazione del secondo periodo del presente comma si veda l'interpretazione autentica contenuta nel comma 187 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299.

⁴ Il comma modifica l'articolo 2, comma 1 della legge 15 novembre, n. 466.

DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996 - N. 542¹

Art. 8

*Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
in materia di interventi in campo economico e sociale.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità;

Emana il seguente decreto-legge:

Artt. 1-7 *Omissis.*

Art. 8

(Editoria speciale periodica per i non vedenti)

1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in braille, è riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995 ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Artt. 9-13 *Omissis.*

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1996, n. 249 e convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996, n. 300.

DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996 - N. 545¹

Art. 1, commi da 35 a 40 - da 46 a 47

*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva
e delle telecomunicazioni.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dell'attività di radiodiffusione da parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle direttive comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

1.-34. *Omissis.*

35². *Omissis.*

36³. *Omissis.*

37⁴. *Omissis.*

38. All'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

39⁵. *Omissis.*

40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.

41.-45. *Omissis.*

- ¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1996, n. 249 e convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996, n. 300.
- ² Il comma sostituisce l'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278.
- ³ Il comma inserisce il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
- ⁴ Il comma inserisce il comma 11-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
- ⁵ Il comma modifica l'articolo 3, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e ne sopprime l'ultimo periodo.

46. Sono abrogati:

- a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;
- d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
- f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
- g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";
- h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).

47. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.

48.-71. *Omissis.*

Artt. 2-4 *Omissis.*

LEGGE 23 DICEMBRE 1996 - N. 662¹

Artt. 2, comma 20

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Art. 1

Omissis.

Art. 2

1.-19. Omissis.

20. *Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni².*

21.-224. Omissis.

Art. 3

Omissis.

¹ Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303.

² Il comma, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2004, n. 48. Per la disciplina delle tariffe postali agevolate si veda ora il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. La predetta legge, per quanto concerne specificamente l'ammontare delle tariffe, mantiene in vigore per il 2004 quanto fissato con i decreti del Ministro delle Comunicazioni in data 13 novembre 2002, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2002, n. 290.

DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1996 - N. 669¹

Art. 17

*Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile
a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta e indiretta, di riscossione dei tributi, nonché in materia di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative della manovra di finanza pubblica per il 1997, dirette ad assicurare il più efficace controllo dei flussi di spesa, nonché a completare la manovra stessa con le opportune disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

Artt. 1-16 *Omissis.*

Art. 17

(Credito agevolato all'editoria)

1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio².

1-bis. Un quinto del fondo di cui al comma 1 è riservato alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre imprese editoriali³.

1-ter.⁴ *Omissis.*

Artt. 18-30 *Omissis.*

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1996, n. 305 e convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1997, n. 50.

² Si ricorda che gli articoli 29, 30, 31 e 33 sono stati abrogati dall'articolo 21, comma 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della medesima legge al Fondo istituito dal medesimo articolo 5, comma 1 affluiscono "...le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul Fondo di cui all'articolo 29 della legge n. 416 del 1981.

Il Fondo è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto intereressi per le concessioni già effettuate".

³ Il comma è stato introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, di cui alla precedente nota.

⁴ Il comma modifica l'articolo 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

LEGGE 31 LUGLIO 1997 - N. 249¹

*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.*

Art. 1

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero delle comunicazioni».
3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentra quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1997, n. 177.

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
- a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
 - 1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
 - 2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;
 - 3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
 - 4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;
 - 5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e

televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge²;

- 6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);
- 7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
- 8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
- 9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;
- 10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

² Si vedano l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e l'articolo 15, comma 2 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è stato approvato con Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS.

³ Il numero è stato così modificato dall'articolo 3, comma 5-ter del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1999, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

- 11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
 - 12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
 - 13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;
 - 14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
 - 15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie³;
- b) la commissione per i servizi e i prodotti:
- 1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
 - 2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;
 - 3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione

europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

- 4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori; 4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni⁴;
- 5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;
- 6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto⁵.
- 7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
- 8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;
- 9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

⁴ Il numero 4, è stato inserito dall'articolo 11 della legge 18 agosto 2000, n. 248, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000, n. 206.

⁵ Il numero 6 è stato così modificato dall'articolo 10, comma 4 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

- ⁶ Il regolamento di cui al presente numero è stato approvato con Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 25 luglio 2002, n. 153/02/CSP, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2002, n. 185.
- ⁷ Il numero 13 è stato così modificato dall'articolo 3, comma 5 quater del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15. Si veda nota 3.

- 10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radio-televisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;
- 11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;
- 12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare⁶;
- 13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni⁷;
- 14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- 15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;
- c) il consiglio:
- 1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

- 2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
- 3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
- 4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
- 5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
- 6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
- 7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;
- 8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
- 9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;
- 10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

- 11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;
 - 12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
 - 13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;
 - 14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.
 8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti⁸.

10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunciare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.

11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione⁹.

12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

⁸ Per il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità si veda la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 9 ottobre 2002, n. 316/02/CONS.

⁹ Il regolamento di cui al presente comma è stato adottato con Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS.

¹⁰ Si vedano le Delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 52/1999 e 28 aprile 1999, n. 53/1999 in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse¹⁰.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle

dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

¹¹ Il comma è stato abrogato dall'articolo 218, comma 3, lettera t) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214.

16. *Omissis*¹¹.
17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.
18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria pur-

¹² Il Forum permanente per le comunicazioni è stato soppresso dall'articolo 41, comma 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003, n. 15, che ha trasferito le relative funzioni al Consiglio superiore delle Comunicazioni.

ché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. È abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato¹².
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla

presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radio-diffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
27. *Omissis*¹³.
28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici¹⁴. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguar-

¹³ Il comma è stato abrogato dall'articolo 4, comma 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2000, n. 173.

¹⁴ In attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si veda la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 5 maggio 1999, n. 54/1999 .

¹⁵ Il comma è stato abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera f) della legge 3 maggio 2004, n. 112.

¹⁶ Si veda la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 23 marzo 1999, n. 26/1999, in attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

da provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.

Art. 2

(Divieto di posizioni dominanti)

1¹⁵. *Omissis*

2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.
5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali¹⁶.

6. *Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri¹⁷:*

- a) localizzazione comune degli impianti;
- b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
- c) segnali ricevibili senza disturbi;
- d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
- e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia¹⁸;
- f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

¹⁷ I primi tre periodi del presente comma, riportati in corsivo, sono stati soppressi dall'articolo 28, comma 1, lettera f) della legge 3 maggio 2004, n. 112. Per le disposizioni di cui al presente comma si veda anche l'art. 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1998, n. 99.

¹⁸ Si veda l'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1999, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

¹⁹ Il comma è stato così modificato dall'articolo 15, comma 5 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

²⁰ I commi 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19 del presente articolo riportati in corsivo sono stati abrogati dall'articolo 28, comma 1, lettera f) della legge 3 maggio 2004, n. 112.

g) riserve per la diffusione dei canali irradiaibili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.

7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni¹⁹.

8²⁰. *Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:*

a) *i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;*

b) *i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi deri-*

vanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse economiche maggiori di quella prevista nella presente lettera;

- c) *i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;*
 - d) *i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. È fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;*
 - e) *le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, nei limiti previsti dal primo periodo della presente lettera ed a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato.*
9. *Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante né elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della verifica,*

- 21 Si veda nota 20.
22 Si veda nota 20.
23 Si veda nota 20.
24 Si veda nota 20.
25 Si veda nota 20.

da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata perché la quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero perché, pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in essere²¹.

10. *I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale²².*
11. *Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi²³.*
12. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.
13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.
14. *Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite²⁴.*
15. *Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite²⁵.*

16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistono accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate²⁶.

²⁶ Il comma è stato così modificato dall'articolo 14, comma 5 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
- b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - 1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
 - 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
 - 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;
- c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

19. *In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c), la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazione destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della presente legge. La piattaforma è aperta alla utilizzazione di chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione. L'Autorità vigila sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e 32 dell'articolo 1, l'osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa piattaforma²⁷.*
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

Art. 3

(Norme sull'emittenza televisiva)

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.
2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o

nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati praticino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:
 - a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
 - 1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;
 - 2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale;
 - b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:
 - 1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;
 - 2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge,

²⁸ Il numero è stato così modificato dall'articolo 1 del decreto legge 18 novembre 1999, n. 433, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1999, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

- 3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonché la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;
- 4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza²⁸;
- 5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite;
- 6) in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo;
- 7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalle norme vigenti.

4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria.
5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:
 - a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;
 - b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.
6. *Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite²⁹.*
7. *L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo²⁹⁻³⁰.*

²⁹ I commi 6, 7 e 9 del presente articolo, riportati in corsivo, sono stati abrogati dall'articolo 28, comma 1, lett. f) della legge 3 maggio 2004, n. 112.

³⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 466 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma 7 nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso articolo devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. Si veda il decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2004, n. 47.

8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal Ministero delle comunicazioni.
9. *Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7³¹.*
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.
11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino

al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorità adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge³².

12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.
13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.
14. *Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti*³³.

³² Il comma è stato così modificato dall'articolo 2-bis del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2001, n. 19 e convertito con modificazioni dalla legge del 20 marzo 2001, n. 66.

³³ Il comma, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1997, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge del 29 novembre 1997, n. 410.

³⁴ Il comma modifica l'articolo 1, comma 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

³⁵ Il comma aggiunge l'art. 43-bis alla legge 14 aprile 1975, n. 103, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1975, n. 102.

³⁶ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 8 della legge 30 aprile 1998, n. 122. Si vedano anche l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 e l'articolo 7, comma 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

³⁷ Gli ultimi due periodi del presente comma sono stati aggiunti dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legge 18 novembre 1999, n. 433.

15.³⁴ *Omissis*.

16.³⁵ *Omissis*.

17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere dati e informazioni all'utenza³⁶.

18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in società cooperative a responsabilità limitata.

19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attività televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di società cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria³⁷.

20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'inte-

ressato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone è dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso.

21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.
22. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive.
- 23.³⁸ *Omissis*.
24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni.

Art. 3-bis³⁹

(Principi generali sulle trasmissioni transfrontaliere)

1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:
 - a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo

³⁸ Il comma sostituisce l'articolo 1, comma 45 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545.

³⁹ L'articolo è stato aggiunto dall'articolo 51 della legge 1 marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, n. 72.

⁴⁰ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 218, comma 3, lettera t) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214.

⁴¹ Si veda nota 40.

fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

- b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
 - c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorità intende adottare.
5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Art. 4⁴⁰

(Reti e servizi di telecomunicazioni)

(Abrogato).

Art. 5⁴¹

(Interconnessione, accesso e servizio universale)

(Abrogato).

Art. 6

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:

- a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
 - b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGE 27 DICEMBRE 1997 - N. 449¹

Artt. 53, commi 14-15-16; 55, commi 16 - 27; 59, comma 27

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Artt. 1-52 *Omissis.*

Art. 53

(Ente poste italiane)

1.-13. *Omissis.*

14. I contributi previsti dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore delle imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane, decorrono dall'anno 1994 nei limiti dell'apposito stanziamento previsto nella unità previsionale di base 17.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998.

15. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1° gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.

16.² *Omissis.*

Art. 54 *Omissis.*

Art. 55

(Disposizioni varie)

1.-15. *Omissis.*

16³. *Omissis.*

17.-26. *Omissis.*

27.⁴ *Omissis.*

Artt. 56-58 *Omissis.*

Art. 59

(Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità)

1.-26. *Omissis.*

27.⁵ *Omissis.*

28.-59. *Omissis.*

Artt. 60-65 *Omissis.*

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302.

² Il comma aggiunge il comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

³ Il comma modifica l'articolo 28 comma primo della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁴ Il comma sostituisce il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

⁵ Il comma sostituisce la lettera b) del comma primo dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, successivamente sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62.

LEGGE 11 LUGLIO 1998 - N. 224¹

*Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e
agevolazioni per l'editoria.*

Art. 1

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1998, n. 161.

1. Allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, è rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore triennio, intendendosi rivalutato in L. 11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, non può essere ampliata. Sono fatte salve, comunque, le acquisizioni di impianti conseguenti all'esercizio di opzioni già concordate alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni da tale data, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero delle comunicazioni la relativa documentazione.
3. All'inizio e al termine di ciascuna delle trasmissioni di cui al comma 1, il Centro di produzione S.p.a. è tenuto ad evidenziare, mediante appositi messaggi, rispettivamente il termine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente organo di informazione di partito.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati in L. 11.500.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utiliz-

² Il comma sostituisce l'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

zando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

1. Il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è abrogato.

2.² Omissis

3. Il comma 29, ultimo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere interpretato nel senso che il limite del 50 per cento ivi previsto è riferito unicamente all'ammontare dei contributi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, fatto salvo l'ulteriore aumento previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, stabilito nel limite del 70 per cento dei costi per le imprese editrici di giornali dall'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e nell'80 per cento dei costi per le imprese radiofoniche dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Art. 3

1. In via di interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria, i contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi già previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui si sommano a tutti gli effetti contabili.

Art. 4

1. La corresponsione delle rate di ammortamento per i mutui agevolati concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, può essere effettuata anche da soggetti diversi dalle imprese editrici concessionarie, eventualmente attraverso la modifica dei piani di ammortamento già presentati dalle banche concessionarie, purché l'estinzione dei debiti oggetto della domanda risulti già avvenuta alla data della stessa e comunque prima dell'intervento del soggetto diverso. In tale evenienza, ferma restando la trasferibilità della garanzia primaria dello Stato già concessa ai sensi dell'articolo 2

della legge 8 maggio 1989, n. 177, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 278, viene parimenti modificata in conformità la corresponsione delle rate di contributo in conto interessi a carico dello Stato.

2. La garanzia concessa a carico dello Stato applicata per capitale, interessi anche di mora ed indennizzi contrattuali, è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali. Gli interessi di mora, se dovuti, sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento cui è commisurato il tasso di interesse del finanziamento fino alla data della richiesta di perfezionamento della documentazione necessaria alla liquidazione e al tasso di interesse legale per il periodo successivo.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGE 30 LUGLIO 1998 - N. 281¹

Artt. 5, 6, 7

Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Artt. 1-4 Omissis.

Art. 5

(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale².
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
 - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
 - b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
 - c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
 - d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
 - e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
 - f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1998, n. 189.

² Per l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentativi a livello nazionale si veda, da ultimo, il decreto direttoriale 6 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2003, n. 266, come rettificato dal decreto direttoriale 16 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299 ed integrato dal decreto direttoriale 19 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2004, n. 139.

³ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 3, decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137.

⁴ Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 1999, n. 218, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1999, n. 155.

oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
- 5-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori³.

Art. 6⁴

(Agevolazioni e contributi)

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa massima di 3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'articolo 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 6.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8 *Omissis.*

LEGGE 23 DICEMBRE 1998 - N. 448¹

Artt. 41, commi 6 - 7; 45, commi 4 - 19

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Artt. 1-40 *Omissis.*

Art. 41²

(Tariffe postali agevolate)

1.-5.³ *Omissis.*

6.⁴ *Omissis.*

7.⁵ *Omissis.*

Artt. 42-44 *Omissis.*

Art. 45

(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione)

1.-3. *Omissis.*

4. Nei limiti degli stanziamenti già previsti ai fini dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi informativi e per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive anche mediante l'utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di informazione.

5.-18. *Omissis.*

19. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si interpretano nel senso che sono ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito.

20.-34. *Omissis.*

Artt. 46-83 *Omissis.*

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 302.

² L'articolo sopprimeva, a decorrere dal 1 gennaio 2000, le agevolazioni tariffarie postali di cui all'articolo 2, comma 20 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituendole con un regime di contribuzione diretta alle imprese. Tale sistema, mai entrato in vigore, è stato dapprima differito dall'articolo 27, comma 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, poi dall'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, come modificato dalla relativa legge di conversione e da ultimo dall'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, quindi sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 353.

³ I commi sono stati abrogati dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46

⁴ Il comma modifica l'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 2 comma 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224.

⁵ Il comma modifica l'articolo 3, comma 15-bis della legge 7 agosto 1990, n. 250.

LEGGE 13 APRILE 1999 - N. 108¹

*Nuove norme in materia di punti vendita
per la stampa quotidiana e periodica.*

Art. 1

(Sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali)

1.² *Omissis*

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi che intendono partecipare alla sperimentazione di cui alla lettera d-bis) dell'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , introdotta dal comma 1 del presente articolo, devono darne comunicazione al comune territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella comunicazione deve essere indicata quale tipologia di vendita, tra quelle di cui al numero 4) della citata lettera d-bis), si intende sperimentare. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il comune può escludere dalla sperimentazione il singolo esercizio qualora individui violazioni dei criteri per l'insediamento delle attività commerciali adottati sul territorio. I comuni sono tenuti a trasmettere alle regioni gli elenchi degli esercizi che partecipano alla sperimentazione.
3. I punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto in essa stabilito, sono soggetti alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. La commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, nonché dal rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , procederà almeno trimestralmente ad un esame periodico dell'andamento della sperimentazione. La commissione sarà altresì integrata, a seconda degli ambiti territoriali esaminati, dai rappresentanti delle regioni interessate e delle associazioni e sindacati territoriali di categoria. La commissione formula anche indicazioni e pareri sulla congruità, rispetto alla finalità della sperimentazione, della dislocazione sul territorio degli esercizi complementari e sulla loro sovrapposizione rispetto alla rete dedicata. Pareri ed indicazioni possono essere richiesti dalle stesse regioni sulla base degli elenchi ad esse trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui la commissione non sia in grado di esprimere il parere, sulle questioni in esame decide comunque il presidente della commissione paritetica.

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1999, n. 94.

² Il comma aggiunge la lettera d-bis al comma undicesimo dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

³ Si tratta del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

Art. 2
(Valutazione e criteri)

1. Entro nove mesi dall'avvio della sperimentazione, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, riferisce alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento della sperimentazione, anche al fine di proporre al Governo eventuali iniziative legislative ed amministrative di modifica della sperimentazione.
2. Entro trenta giorni dal termine della fase di sperimentazione, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri riferisce alle competenti commissioni parlamentari sui risultati accertati congiuntamente dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di una struttura professionalmente esercente l'attività di ricerche di mercato nel settore del commercio individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori.
3. La valutazione sulla fase di sperimentazione deve essere basata sui seguenti criteri: parametri quantitativi, incremento complessivo delle vendite dei prodotti editoriali e per settori di intervento e qualitativi, analisi dei flussi di vendita e variazioni della composizione dell'offerta. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il loro parere sull'efficacia della fase di sperimentazione entro quindici giorni dalla relazione di cui al comma 2.

Art. 3
(Delega al Governo)

1. Sulla base del parere di cui all'articolo 2, comma 3, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché la commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, è delegato ad emanare un decreto legislativo³ diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della

stampa quotidiana e periodica, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) definizione della disciplina cui le regioni devono uniformarsi per la parte relativa alla vendita dei giornali e delle riviste, tenuto conto dell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 52, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- b) definizione dei criteri cui devono attenersi le regioni nell'elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita;
- c) definizione di un nuovo sistema di vendita dei prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale, articolato in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi quali quelli di cui alla lettera d), mediante il rilascio di autorizzazioni, anche a carattere stagionale, in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi;
- d) previsione che i soggetti di cui al numero 3) della lettera d-bis) dell'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, introdotta dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presentando al comune territorialmente competente una dichiarazione di ottemperanza alle previsioni di cui alla medesima lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7), e di cui al comma 2 del citato articolo 1, siano autorizzati a vendere anche quotidiani e/o periodici; previsione che tale disciplina si applichi agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita limitatamente alle riviste di identica specializzazione;
- e) previsione che i piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, o la loro riformulazione, debbano essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e che in assenza di tali piani, qualora nel territorio non esistano punti vendita esclusivi o aggiuntivi, il sindaco possa rilasciare l'autorizzazione alla vendita anche ad esercizi diversi;
- f) individuazione dei casi in cui non è necessaria alcuna autorizzazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- g) previsione che tutti i soggetti autorizzati alla vendita assicurino parità di trattamento alle testate; per i circuiti alternativi

⁴ Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 è entrato in vigore il 31 maggio 2001.

alle edicole la parità di trattamento deve essere assicurata nell'ambito della tipologia prescelta.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per la formulazione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.

Art. 4

(Disposizioni transitorie – Abrogazione)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3³, gli esercizi commerciali in cui è stata effettuata la sperimentazione possono continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti. Ai medesimi esercizi l'autorizzazione alla vendita dei giornali, quotidiani e periodici, è rilasciata, qualora richiesta, di diritto.
2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGE 23 DICEMBRE 2000 - N. 388¹

Artt. 76, comma 2; 153

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).*

Artt. 1-75 *Omissis.*

Art. 76

(Previdenza giornalisti)

12. *Omissis*

2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Artt. 77-152 *Omissis.*

Art. 153

(Imprese editrici di quotidiani e periodici)

1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.
2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze³ nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.
3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo è pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.
4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302.

² Il comma riformula l'articolo 38 della legge 5 agosto, n. 416.

³ Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1999, n. 34, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 460, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4, la norma si interpreta nel senso che i rappresentanti nel Parlamento europeo devono essere almeno due, eletti nelle liste del movimento.

⁴ Per le disposizioni attuative del presente articolo si vedano gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1999, n. 34, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 460, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4.

contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
 - a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
 - b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva è concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;
 - c) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi⁴.

Artt. 154-158 *Omissis.*

LEGGE 7 MARZO 2001 - N. 62¹

*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali
e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.*

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1

(Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)²

1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radio-diffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948³.

Art. 2⁴

*(Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici
ed in materia di trasparenza)*

Omissis.

Art. 3

(Modalità di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di 2 miliardi di lire previsto per i contributi di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire.

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2001, n. 67.

² Per la definizione di stampa e stampato, si veda l'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

³ Per quanto riguarda l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si veda il comma 1, lettera a) dell'articolo 31 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

⁴ L'articolo introduce modifiche all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁵ Le misure contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge sono state ritenute compatibili con la normativa comunitaria con decisione della Commissione C(2004)2215 fin del 30 giugno 2004.

2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello dell'edizione diffusa nella città italiana presso il cui tribunale sono registrate. L'ammontare complessivo del contributo di cui al presente comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.

CAPO II

Interventi per lo sviluppo del settore editoriale

Art. 4

(Tipologie di interventi nel settore editoriale)

1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché il credito di imposta di cui all'articolo 8⁵.

Art. 5

(Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge

esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate.

3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell'articolo 6, o valutativa, ai sensi dell'articolo 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9

⁶ In attuazione del presente comma si veda il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142 recante "Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge".

novembre 1976, n. 902, nonché le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.
10. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento⁶ emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefici, le modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonché dell'inerenza degli investimenti stessi alle finalità del progetto.
14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede,

fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei ministri.

15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

(Procedura automatica)

1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
 - a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;
 - b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefici. Sono altresì ammesse le spese sostenute nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande⁷.
3. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla base della sola verifica della completezza e regolarità delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente. La concessione del contributo è integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente le domande, la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, è dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

⁷ In attuazione del presente comma si veda l'avviso relativo alla procedura automatica adottato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 13 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2002.

⁸ In attuazione del presente comma si veda l'avviso relativo alla procedura valutativa adottato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 13 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2002.

5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché la perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.

Art. 7

(Procedura valutativa)

1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
 - a) finanziamento, eccedente l'importo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell'istituto finanziatore; il finanziamento può, comunque, essere ammesso a contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi;
 - b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefici. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo⁸.
3. I requisiti dell'iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.

4. L'ammissione al contributo di cui al presente articolo è disposta sulla base della deliberazione di un Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 13. La composizione del Comitato è effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui al presente comma è soppresso il Comitato di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni⁹.
5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, con sconto degli interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al comma 5. È, in ogni caso, consentita l'erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.

Art. 8

(Credito di imposta)

1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.
2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

⁹ Il presente Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 220, del 19 settembre 2002.

- a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali;
- b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:
 - 1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;
 - 2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;
 - 3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
 - 4) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
 - 5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
 - 6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in com-

pensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni¹⁰.

Art. 9

(Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale)

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché per la loro diffusione all'estero.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:
 - a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;
 - b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani all'estero.
3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del medesimo comma:

¹⁰ In attuazione del presente comma si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2002, n. 143 concernente "Regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62". Si veda, altresì, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003 che ha disposto il monitoraggio dei crediti di imposta da adottare ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158 e convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

¹¹ Per la attività di promozione del libro e della lettura da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro, si veda la Circolare 13 novembre 2003 del Ministero per i beni e le attività culturali pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2003, n. 270.

¹² L'articolo è stato così riformulato dall'articolo 15, comma 8 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

¹³ L'articolo è stato dapprima modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, successivamente dal decreto legge 2 settembre 2002, n. 192 e poi dall'articolo 13-duodecies del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236. Si riporta in corsivo il comma 6, abrogato dal suddetto decreto legge 5 aprile 2001, n. 99. Si veda poi, in particolare l'articolo 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 99 del 2001 che ha stabilito che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in via sperimentale, a decorrere dal 1 settembre 2001. Detto periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri è stato prorogato fino all'attuazione della riforma organica della normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, dall'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 2003, n. 271 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 335.

- a) per l'apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione residente;
 - b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione di librerie o per l'apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative.
5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa annua massima di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali¹¹.

Art. 10¹²

(Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura)

1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 11¹³

(Disciplina del prezzo dei libri)

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 15 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
 - a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
 - b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
 - c) libri antichi e di edizioni esaurite;
 - d) libri usati;
 - e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
 - f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
 - g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
 - h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;
 - i) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;
 - i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici¹¹;
4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l'80 e il 100 per cento:
 - a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;
 - c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

¹⁴ L'articolo modifica l'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

¹⁵ L'articolo sostituisce l'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

¹⁶ Il comma sostituisce l'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

6. *Salva l'applicazione dell'articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può superare il 5 per cento.*
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:
 - a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4;
 - b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.

CAPO III

Ulteriori interventi a sostegno del settore editoriale

Art. 12¹⁴

(Trattamento straordinario di integrazione salariale)

Omissis.

Art. 13¹⁵

(Risoluzione del rapporto di lavoro)

Omissis.

Art. 14

(Esodo e prepensionamento)

1. *Omissis.*¹⁶

2. La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo, dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continua a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981.

Art. 15¹⁷

(Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti)

1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:
 - a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;
 - b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straor-

¹⁷ Per l'attuazione del presente articolo si veda il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n. 20 concernente "Regolamento di attuazione del Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti".

dinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al pre-pensionamento ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza;

- c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell'ambito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2005, è autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.

CAPO IV

Semplificazione amministrativa

Art. 16

(Semplificazioni)

1. I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 17

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32,7 miliardi per l'anno 2001, in lire 62,1 miliardi per l'anno 2002 e in lire 89,5 miliardi per l'anno 2003, si provvede, quanto a lire 23,2 miliardi per l'anno 2001, lire 41,6 miliardi per l'anno 2002 e lire 36 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e quanto a lire 9,5 miliardi per l'anno 2001, lire 20,5 miliardi per l'anno

2002 e lire 53,5 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18¹⁸

(Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. *Omissis.*

Art. 19¹⁹

(Interventi a sostegno dell'editoria)

1. *Omissis.*

Art. 20

(Disposizione finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. In particolare si applicano l'ultimo periodo del comma 2²⁰, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'articolo 18 della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell'articolo 3 della medesima legge.

Art. 21

(Disposizione transitoria e abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in cui dispongono rispettivamente l'obbligo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l'espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sull'accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge n. 416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.

¹⁸ L'articolo sostituisce il comma 2 ed introduce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250

¹⁹ L'articolo introduce la lettera e-bis) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

²⁰ L'ultimo periodo del comma 2, nella versione precedente alle modifiche apportate dalla presente legge, recitava: "Tali contributi sono connessi limitatamente a una sola testata per ciascuna impresa".

DECRETO-LEGGE 5 APRILE 2001 - N. 99¹

Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzo dei libri, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, per consentire un'adeguata e opportuna sperimentazione in materia e per evitare turbative al mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Differimento della disciplina del prezzo dei libri)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al 30 settembre 2003².
 2. *Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*³.
 3. Trenta giorni prima della scadenza del termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto⁴.
- 3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro 6 mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2001, n. 80, entrato in vigore nella stessa data, e convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2001, n. 122.

² Il termine contenuto nel presente comma, relativo alla proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri è stato dapprima prorogato al 31 dicembre 2002 dall'articolo 1 del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2002, n. 205, convertito dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2002, n. 251, e successivamente al 30 settembre 2003 dall'articolo 13-duodecies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2002, n. 254, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2002, n. 303. Infine, il suddetto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2004, dall'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 335.

³ Il comma, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 1 del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192. L'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 concerne la disciplina delle vendite straordinarie. In seguito all'abrogazione del presente comma è da ritenersi, pertanto, che la disciplina delle vendite straordinarie si applica, da tale data, anche durante il periodo di sperimentazione.

⁴ Il comma è stato così modificato dall'articolo 1 del decreto legge 2 settembre 2002, n. 192, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2002,

n. 205 convertito con legge 23 ottobre 2002, n. 234, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2002, n. 251. Il Comitato citato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.

⁵ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 335. Il termine ivi indicato è da intendersi come decorrente dalla conclusione dei lavori del Comitato di cui al comma 3.

⁶ L'articolo modifica l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

⁷ L'articolo modifica l'articolo 37, comma 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

predetta sperimentazione, che è trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri⁵.

Art. 2⁶

(Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62)

Omissis.

Art. 3⁷

(Modificazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416)

Omissis.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2001 - N. 170¹

*Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica,
a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21, 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 52, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 13 aprile 1999, n. 108, ed in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica;

Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 dicembre 2000;

Visto il parere della VII Commissione parlamentare della Camera dei deputati, in data 1° febbraio 2001 sulla sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sentita la Commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificata dalla legge 13 aprile 1999, n. 108, e dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato nella seduta del 22 febbraio 2001;

Visto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero²;

Emana il seguente decreto legislativo:

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2001, n. 110.

² Sulla questione della distribuzione si vedano i numerosi pareri dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, tra i quali da ultimo la decisione in data 14 aprile 2003, pubblicata sul Bollettino n. 16-17/2003 che annovera tra i positivi risultati della sperimentazione, l'opportunità di un'ampia liberalizzazione del settore e chiede l'abolizione di vincoli che vanificano la liberalizzazione.

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
 - b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

Art. 2

(Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 3. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all'articolo 6.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto.
 5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.
 6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

Art. 3

(Esenzione dall'autorizzazione)

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
 - a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 4

(Parità di trattamento)

- 1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
- 2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Art. 5

(Modalità di vendita)

- 1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 6

(Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita)

- 1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;

- b) valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.
2. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Gli stessi comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione, da parte delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1.
3. In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.

Art. 7

(Stampa estera)

1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Art. 8

(Monitoraggio del mercato editoriale)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri³, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate.

Art. 9

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

³ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2004 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale con il compito di assicurare il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici, per adeguarne la crescita al reale andamento del mercato.

DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 411¹

Art. 4

Proroghe e differimenti di termini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, al fine di consentire alle amministrazioni interessate di dotarsi della organizzazione indispensabile a fare fronte alle nuove procedure ivi previste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la funzione pubblica e per gli italiani nel mondo;

Emana il seguente decreto-legge:

Artt. 1-3bis *Omissis.*

Art. 4

(Tariffe postali agevolate)

1. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003². Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri³. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2001, n. 275, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2002, n. 7.

² Il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003 dall'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, come introdotto dalla legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284. Per la disciplina in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2004 si veda il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2004, n. 48.

³ Si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2003, n. 1, successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2003 n. 265, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2003, n. 217.

⁴ Il comma è stato aggiunto dalla legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463.

1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziato con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni⁴.

Artt. 5-9 *Omissis*.

LEGGE 28 DICEMBRE 2001 - N. 448¹

Art. 52, comma 75

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2002.*

Artt. 1-51 *Omissis.*

Art. 52
(Interventi vari)

1.-74. *Omissis.*

75. All'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni".

76.-88. *Omissis.*

Artt. 53-79 *Omissis.*

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001, n. 301.

LEGGE 1 MARZO 2002 - N. 39¹

Artt. 31, comma 1, lettera a); 51

*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2001.*

Artt. 1-30 *Omissis.*

Art. 31

(Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta³;
 - b) - m) *Omissis.*

Artt. 32-50 *Omissis.*

Art. 51⁴

(Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere)

1. *Omissis.*

Artt. 52-56 *Omissis.*

- ¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, n. 72.
- ² Alla direttiva 2000/31/CE è stata data attuazione con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n. 87.
- ³ Si veda il comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
- ⁴ L'articolo aggiunge l'art. 3-bis, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1997, n. 177.

DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2002 - N. 138¹

Art. 5

*Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni,
di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate.*

Artt. 1-4 Omissis.

Art. 5

(Monitoraggio dei crediti di imposta)

1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie².
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonché le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati³⁻⁴.
3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria sono ridefiniti i limiti di cui al comma 1.

Artt. 6-16 Omissis.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2002, n. 187, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

² Il comma è stato così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178.

³ Si veda nota 2. 4 Si veda, in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2003 n. 35, con il quale è stato individuato, tra l'altro, all'articolo 2, il limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 2002 - N. 192¹

Proroga di termini nel settore dell'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;

Visto il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione in materia, anche in merito alla praticabilità di interventi promozionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. *Omissis*².

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2002, n. 205, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 2002, n. 234 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2002, n. 251.

² Il comma modifica l'articolo 1, commi 1 e 3 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, ed abroga, altresì, il comma 2 del medesimo articolo.

DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002 - N. 236¹

Artt. 13-quinquies; 13-duodecies

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga ed il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interrim, Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto-legge:

Artt. 1-13 quater *Omissis.*

Art. 13 quinquies²

(Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate)

1. *Omissis.*

Artt. 13 sexies - 13 undecies *Omissis.*

Art. 13 - duodecies³

(Proroga di un termine relativo alla disciplina del prezzo dei libri)

1. *Omissis.*

Art. 14 *Omissis.*

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2002, n. 254, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2002, n. 303.

² L'articolo, aggiunto dalla legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284, e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 1, lett. d) del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, differiva al 31 dicembre 2003 l'entrata in vigore del regime agevolato di contribuzione diretta alle imprese di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per la disciplina delle tariffe postali agevolate, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2004, si veda lo stesso decreto-legge n. 353 del 2003.

³ L'articolo modifica l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99.

DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 2003 - N. 271¹

Proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la proposta del Comitato sulla disciplina del prezzo dei libri, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001, formulata nella riunione del 25 settembre 2003;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, al fine di consentire l'acquisizione di più precisi elementi di valutazione in materia, nonché di evitare turbative al mercato anche in vista di una riforma organica della normativa sul libro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato fino all'attuazione della riforma organica della normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

Art. 1-bis²

- 1.³ *Omissis.*

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2003, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 335.

² L'articolo è stato aggiunto dalla legge di conversione 25 novembre 2003, n. 335.

³ Il comma aggiunge il comma 3-bis all'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99 convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198.

LEGGE 24 DICEMBRE 2003 - N. 350¹

Art. 4, commi 6 - da 181 a 187 - 189

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2004.*

Artt. 1-3 *Omissis.*

Art. 4

1.-5. *Omissis.*

6.² *Omissis.*

7.-180. *Omissis.*

181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 95 milioni di euro.

182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

- a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;
- b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
- c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
- d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
- e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299.

² Il comma modifica l'articolo 28, comma secondo della legge 5 agosto 1981, n. 416, estendendo le agevolazioni tariffarie telefoniche di cui al predetto articolo ai circuiti a larga banda, punto a punto e multi-punto in ambito nazionale per fonìa e trasmissione dati.

- f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
- g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
- h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
- i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
- l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- m) i prodotti editoriali pornografici.

184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.

186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste ita-

liane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione.

188. *Omissis.*

189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 è subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità europee".

190.-252. *Omissis.*

DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003 - N. 353¹

*Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate
per i prodotti editoriali.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, che differisce al 31 dicembre 2003 l'entrata in vigore del sistema di contribuzione diretta alle imprese editoriali, di cui al citato articolo 41 della legge n. 448 del 1998, in sostituzione di quello delle riduzioni tariffarie direttamente applicate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare la materia delle agevolazioni tariffarie postali, in considerazione della situazione di incertezza del mercato determinata dal succedersi delle norme sopraindicate e della situazione di crisi in cui si è venuto a trovare il canale della distribuzione postale dei prodotti editoriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004 l'entità dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2004, n. 48.

² Il comma è stato così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 46. I decreti in data 13 novembre 2002, contenenti la determinazione delle tariffe, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2002, n. 290.

³ Si veda nota 2.

⁴ Il comma è stato aggiunto dalla legge di conversione indicata alla nota 2. Si veda il comunicato 12 agosto 2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2004, n. 188, che ha stabilito che "gli editori di testate quotidiane e periodiche che intendono avvalersi nell'anno 2006 delle agevolazioni tariffarie per la spedizione in abbonamento postale previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della stessa legge devono presentare una domanda, entro il termine del 30 settembre 2005".

resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002².

2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani, e dalmati³.

3-bis. A decorrere dall'anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell'anno precedente⁴.

Art. 2

(Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni)

1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:
 - a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;
 - b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;
 - c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
 - d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;

- e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;
- f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
- g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;
- h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
- i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
- l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;
- m) i prodotti editoriali pornografici.

Art. 3

(Modalità di corresponsione dei rimborsi)

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo;

⁵ Si veda nota 4.

⁶ L'articolo è stato aggiunto dalla legge di conversione indicata alla nota 2.

1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo⁵.

Art. 3-bis⁶

(Qualità del servizio postale agevolato)

1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti della società Poste italiane S.p.a., formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualità del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure di invio di quotidiani e periodici.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, in particolare:
 - a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 - c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 - d) l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGGE 3 MAGGIO 2004 - N. 112¹

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

CAPO I
Principi generali

Art. 1
(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;
 - b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
 - c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
 - d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o

radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

- e) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
- f) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
- g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
- h) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;
- i) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;
- l) «ambito locale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e

ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

- m) «opere europee» le opere originarie:
- 1) di Stati membri dell'Unione europea;
 - 2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
 - 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

Art. 3

(Principi fondamentali)

1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

Art. 4

(Principi a garanzia degli utenti)

1. La disciplina del sistemi radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
 - a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
 - b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
 - c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
 - d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attività dello sponsor o all'oggetto della trasmissione;
 - e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga lesa nei suoi interessi morali o materiali da trasmis-

sioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;

- f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;
 - g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
 3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia

Art. 5

*(Principi a salvaguardia del pluralismo
e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)*

1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti principi:
 - a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
 - b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di

operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;

- c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
- d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;
- e) obbligo per gli operatori di rete:
 - 1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
 - 2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;

- 3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
- f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione fra le parti;
- g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
 - 1) Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
 - 2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;
- h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate;
- i) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
- l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «il 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento».

Art. 6

(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)

1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
 - a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
 - b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
 - c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
 - d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
 - e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

Art. 7

(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)

1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermo restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.

4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulità popolare anche in considerazione dell'attività del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del «Codice di autorregolamentazione in materia di televendite e spot di televen-

dita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.

6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, del Consiglio del 3 ottobre 1989 e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti:
«, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali». All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti:
«, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali».
9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; per le emittenti

² Il regolamento di cui al presente comma definisce quale canale tematico il canale che dedica almeno il 70 per cento della produzione ad un tema specifico.

radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».

10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999², che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.

14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole:
«il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale».
15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole:
«il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 8

(Diffusioni interconnesse)

1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «sei ore» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni».
2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonomia e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: «sei ore di durata giornaliera» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive».
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21, della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.

Art. 9

(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo».

Art. 10

(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)

1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle poli-

tiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto».
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela

dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni».
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 11

(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)

1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.

Art. 12

(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di

radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:

- a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;
 - b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
 - c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
 - d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;
 - e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
 - f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.
 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
 4. L'assegnazione delle audiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
 5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e

Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1998, n. 122.

³ A tale proposito si veda l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.

Art. 13

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge³, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

CAPO II

Tutela della concorrenza e del mercato

Art. 14

(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dall'articolo 15.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.
5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel sistema integrato delle comunicazioni»; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: «, ai fini della presente legge,» sono soppresse.

Art. 15

(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria)

1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,

non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiali su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono nè direttamente, nè attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
4. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8» sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove

imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE, del Consiglio del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 7, la parola: «messaggi» è sostituita dalla seguente: «spot»;
 - b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: «se comprende forme di pubblicità» sono inserite le seguenti: «diverse dagli spot pubblicitari» e le parole: «le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli spot pubblicitari» e, al secondo periodo, la parola: «offerte» è sostituita dalle seguenti: «pubblicità diverse dagli spot pubblicitari».
8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente:

«articolo 10. - (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura). - 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni».

CAPO III

Principi e criteri direttivi per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione

Art. 16

*(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico
della radiotelevisione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato «testo unico della radiotelevisione», coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.

2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti principi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:
 - a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
 - b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
 - c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
 - d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di

trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi auto-prodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata,

- e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;
 - f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia

CAPO IV

Compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e riforma della Rai Radiotelevisione italiana Spa

Art. 17

(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:
 - a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
 - b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
 - c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
 - d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti

e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

- e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
- f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
- h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
- i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
- l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
- m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
- n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità
- o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

- q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;
 - r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.
 - s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
 4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
 5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

Art. 18

(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispose il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustifica-

ti e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengono utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, è trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.

2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Art. 19

(Verifica dell'adempimento dei compiti)

1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusioni, è affidato

all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuata al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.
9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

Art. 20

(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzione di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma,

della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengono la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.

7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.

Art. 21

*(Dimissione della partecipazione dello Stato
nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana Spa» e il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione di fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1 è avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testa unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata

alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.

6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 7.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni

Art. 22

(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 23

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.

6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più eminenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attività di operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 10 marzo 2000, n. 127/OO/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25.

Art. 24

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;
 - b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;
 - c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica,

- d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;
 - e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato;
 - f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo;
 - g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici.
2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
 3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 23.
 4. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, ti. 66, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti».

Art. 25

*(Accelerazione e agevolazione della conversione
alla trasmissione in tecnica digitale)*

1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffu-

sione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

- a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
 - b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:
- a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;
 - b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;
 - c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma concidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbo-

nati, l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.
8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.
9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

10. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8.
11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 35 della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell'impegno suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.
12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete.

13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»;
 - b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma.

Art. 26

(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 27

(Sanatoria di impianti esistenti)

1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:
- a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
 - b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;
- d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti
- e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;
- f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.

Art. 28
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;
 - b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
 - c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
 - d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
 - e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;
 - f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

Art. 29
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALTRA NORMATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 APRILE 1982 - N. 268¹

*Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416,
concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto:

Art. 1²

(Tenuta del registro nazionale della stampa)

Il servizio dell'editoria di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - nei successivi articoli designata «la legge» senza ulteriori specificazioni provvede, sotto la vigilanza del garante, alla tenuta del registro nazionale della stampa.

Presso il servizio devono essere depositati senza eccezioni tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge.

Art. 2³

(Organizzazione del registro)

Il registro nazionale della stampa consta di:

- 1) un registro cronologico nel quale debbono essere annotati progressivamente, giorno per giorno, mittente, oggetto e data di spedizione di ciascun atto, comunicazione o documento pervenuto;*
- 2) un registro-repertorio degli editori di pubblicazioni quotidiane e periodiche, incluse le agenzie di stampa, e delle imprese concessionarie di pubblicità, nel quale sono annotati gli estremi degli atti, delle comunicazioni e dei documenti relativi agli adempimenti di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge. Tali*

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1982, n. 139.

² Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, lettera a), della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Registro nazionale della stampa è passato alle competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Successivamente le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa contenute nel presente regolamento sono state abrogate dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". Si veda anche l'articolo 38 della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 170 alla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001, n. 150.

³ Si veda nota 2.

⁴ Si veda nota 2. 5 Il decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27 e il decreto legge 7 maggio 1980, n. 167 non sono stati convertiti in legge. Gli effetti eventualmente prodottisi sono stati sanati dall'articolo 44 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁶ Si veda nota 2.

atti, comunicazioni e documenti sono separatamente conservati in fascicoli a numerazione progressiva che costituiscono parte integrante del registro-repertorio. In esso sono altresì inseriti i dati relativi alle imprese iscritte d'ufficio, per le quali sono del pari istituiti appositi fascicoli, a norma dell'articolo 11, sesto comma, della legge.

Art. 3⁴

(Obbligo di iscrizione)

Gli editori di giornali iscritti come quotidiani nei registri di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonché gli editori di periodici e riviste i quali abbiano alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti iscritti all'albo professionale, che prestino la loro attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza, a norma del contratto collettivo di lavoro, con contratto a tempo pieno, sempre che pubblichino non meno di tredici numeri l'anno, e gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo e quinto comma dell'articolo 27 della legge, sono tenuti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, a presentare domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa.

La domanda deve essere indirizzata al servizio della editoria, corredata degli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'articolo 11 della legge, sempre che questi ultimi non siano già stati depositati a norma del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, o del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167⁵, e non siano intervenute variazioni rispetto a quanto in essi attestato. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta espressa menzione nella domanda.

Accertate la regolarità della domanda e la completezza dei relativi allegati, l'impresa viene iscritta nel registro-repertorio. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data della domanda.

Art. 4⁶

(Dichiarazioni dell'editore)

Ai fini degli adempimenti di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 11 della legge, gli editori sono tenuti a dichiarare le testate delle quali sia stato pubblicato almeno un numero e delle quali siano proprietari o abbiano la disponibilità per effetto di contratti d'affitto, di affidamento in gestione o di cessione in uso a qualsiasi titolo.

L'elencazione delle testate edite deve essere corredata dall'indicazione per ciascuna di esse del luogo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Art. 5⁷

(Trasmissione di documenti)

In sede di prima applicazione della legge, a norma del secondo comma dell'articolo 47 della stessa, i documenti di cui al sesto comma, lettere b), c) e d), dell'articolo 1 della legge dovranno essere trasmessi al servizio dell'editoria entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

A decorrere dal decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, le comunicazioni di cui al sesto comma lettera a), dell'articolo 1 della legge devono essere effettuate entro le 24 ore successive alla avvenuta cessazione delle pubblicazioni ovvero al trasferimento della testata.

Le comunicazioni di cui al sesto comma, lettere c) e d), dell'articolo 1 della legge devono essere effettuate nel termine di cui al precedente primo comma ovvero entro trenta giorni dalla assemblea che approva il bilancio della società, se successiva alla data di pubblicazione del presente decreto. Le comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma debbono essere effettuate dal legale rappresentante dell'impresa editrice. Per quanto riguarda le comunicazioni della lettera d) dello stesso comma, i legali rappresentanti delle società di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge hanno l'obbligo di richiedere alle società intestatarie di azioni o quote della società editrice o alle società che comunque direttamente o indirettamente la controllino, l'elenco dei soci e di trasmettere entro trenta giorni le comunicazioni ricevute. I legali rappresentanti delle società intestatarie di azioni o quote delle società editrici ovvero delle società che comunque direttamente o indirettamente la controllino sono tenuti entro trenta giorni dalla richiesta a fornire l'elenco dei propri soci.

Art. 6

(Disciplina dell'intestazione di azioni o quote)

I titolari di azioni o quote di società editrici diversi da quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 1 della legge, i cui diritti siano anteriori alla data di entrata in vigore della legge non possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee sociali.

Gli obblighi di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge si riferiscono alle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

Il divieto di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge si riferisce alle azioni o quote delle società editrici nonché delle società che direttamente o indirettamente ne abbiano il controllo o siano collegate con le società editrici medesime ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

⁷ Si veda nota 2.

⁸ Si veda nota 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge si applicano alle società per azioni quotate in borsa che abbiano assolto agli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nei modi e nei termini stabiliti dallo stesso decreto e successive disposizioni.

Le imprese editrici costituite in forma di società per azioni e non quotate in borsa sono sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, ai sensi dell'articolo 1, dodicesimo comma, della legge limitatamente agli adempimenti non collegati alla quotazione in borsa.

Art. 7

(Collegamenti di carattere finanziario e organizzativo)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 1 della legge, per collegamenti di carattere finanziario ed organizzativo si intendono quei collegamenti i quali determinino una distribuzione degli utili o una imputazione delle perdite, derivanti dall'attività delle imprese editrici, diverse, quanto ai soggetti ed alla misura, da quelle che sarebbero avvenute, in base all'assetto della proprietà, in assenza di quei collegamenti, nonché quei collegamenti in virtù dei quali vengono attribuiti poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni possedute.

Art. 8⁸

(Dichiarazioni ulteriori)

Gli editori di cui al precedente articolo 3 devono comunicare al servizio dell'editoria, entro trenta giorni dal perfezionamento formale, ogni variazione in ordine a quanto attestato dai documenti allegati alla domanda di iscrizione nel registro nazionale della stampa.

I trasferimenti di azioni, partecipazioni o quote di cui al primo, quarto e sesto comma dell'articolo 2 della legge, nonché i trasferimenti di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 3 della legge, devono essere comunicati dagli aventi causa, con apposita dichiarazione scritta, al servizio dell'editoria entro trenta giorni dall'avvenuta iscrizione nel libro dei soci della società cui si riferiscono. Nel caso di trasferimento di azioni delle società editrici di cui al terzo comma dell'articolo 1 e di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 18 della legge, l'efficacia della girata è subordinata all'iscrizione nel libro dei soci, che deve avvenire entro i trenta giorni ad essa successivi.

L'iscrizione può essere effettuata anche a cura del dante causa.

Art. 9⁹

(Esclusione dall'obbligo di comunicazione)

Le comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1° e quelle dell'articolo 3, comma 1° della legge, sono obbligatorie quando vengono superate le percentuali ivi previste, sia che l'acquisto sia avvenuto con un unico atto, sia quando, a seguito di successivi acquisti, uno stesso soggetto diventi intestatario di un numero di azioni o quote eccedenti il limite suddetto.

Art. 10¹⁰

(Intestazioni fiduciarie)

I partiti politici rappresentati almeno in un ramo del Parlamento o in una assemblea o consiglio legislativo regionale o provinciale, nonché le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i quali intendono avvalersi della facoltà di intestare fiduciarmente azioni o quote di società editrici di quotidiani e periodici, devono trasmettere al registro nazionale della stampa:

- a) il testo della relativa deliberazione;
- b) la dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione viene effettuata, corredata dagli estremi anagrafici nel caso di persone fisiche o dalla denominazione e dall'indicazione della sede nel caso di società;
- c) copia dello statuto del partito o associazione sindacale in vigore al momento della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata.

La deliberazione di cui al precedente comma può essere adottata anche da un organo territoriale del partito o associazione sindacale ovvero da una associazione ad essi direttamente aderente, a condizione che gli statuti del partito o associazione sindacale contemplino tale organo o prevedano tale possibilità di adesione.

Nelle ipotesi previste dal comma che precede devono essere trasmessi al servizio dell'editoria lo statuto del partito o associazione sindacale, con indicazione specifica delle norme da cui risulti la posizione dell'organo territoriale, nonché l'eventuale statuto di questo, ovvero lo statuto dell'associazione aderente e quello del partito o associazione sindacale cui essa aderisce, sottoscritti con firma autenticata dai rispettivi legali rappresentanti.

Ove venga per qualsiasi motivo a cessare il rapporto di adesione di cui al precedente secondo comma, sia il partito politico o

⁹ Si veda nota 2.

¹⁰ Si veda nota 2.

¹¹ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 1, comma 46 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996, n. 300 di conversione con modificazioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545.

¹² Si veda nota 2.

la associazione sindacale rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sia l'associazione ad essi aderente, sono tenuti a comunicare al registro nazionale della stampa l'avvenuta cessazione del rapporto entro trenta giorni dalla data in cui questa sia intervenuta. Trascorsi, comunque, centottanta giorni dalla data in cui, in conformità con gli statuti rispettivi, essa sia divenuta definitiva, l'associazione già aderente deve comunicare al registro nazionale della stampa il nuovo proprietario delle azioni o quote, ovvero depositare le azioni presso la Banca d'Italia, restando in ogni caso precluso l'intervento e il voto nelle assemblee.

Art. 11

(Bilanci di impresa)

(abrogato)¹¹.

Art. 12¹²

(Violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione)

Le cancellerie dei Tribunali trasmettono al servizio dell'editoria, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, copia dei fogli del registro di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che contengono registrazioni relative a testate quotidiane, periodiche e di agenzia di stampa, per le quali non sia stata accertata la decadenza. Le nuove iscrizioni nel predetto registro nonché ogni mutamento negli elementi di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge devono essere del pari comunicati entro il 31 dicembre dell'anno in cui siano intervenuti.

Allorché il servizio dell'editoria, sulla base delle comunicazioni ad esso trasmesse ai sensi del comma precedente dalle cancellerie dei Tribunali, constati che un editore non ha adempiuto all'obbligo di iscrizione nel registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge, provvede ad inviare formale diffida.

Trascorsi centoventi giorni dalla ricezione della diffida senza che l'editore abbia ottemperato all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il servizio procede alla loro acquisizione, per il tramite dei competenti organi dello Stato, e alla conseguente iscrizione d'ufficio. Analogamente si procede in caso di omesse o incomplete trasmissioni degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini della iscrizione.

Il servizio dell'editoria comunica al garante ogni violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge. Il garante è responsabile della denuncia alla autorità giudiziaria e delle segnalazioni all'autorità amministrati-

va ai fini della applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dalla legge.

Resta salvo l'obbligo di rapporto previsto dagli articoli 331 e 332 del codice procedura penale, sanzionato penalmente dagli articoli 361 e 362 del codice penale a carico di tutti i pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, i quali vengano a conoscenza di reati concernenti la materia dell'editoria.

Art. 13¹³
(Certificazioni)

Le domande tendenti ad ottenere la certificazione prevista dal nono comma dell'articolo 11 della legge in ordine all'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione a carico dell'editore durante l'anno finanziario precedente dovranno essere inoltrate in duplice copia al servizio dell'editoria compilate conformemente all'allegato modello A.

Nella domanda l'editore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver omesso alcuna delle dichiarazioni alle quali è tenuto e che nessuna variazione rispetto al loro contenuto è intervenuta successivamente.

Il servizio dell'editoria restituirà al richiedente una delle due copie apponendovi il proprio visto per conformità.

Gli editori di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge e gli imprenditori di cui al quarto comma del medesimo articolo, hanno diritto di ottenere, presentando apposita domanda, certificazioni comprovanti la posizione nel registro nazionale della stampa delle testate da essi pubblicate o servite.

Le certificazioni possono esclusivamente riguardare la proprietà, l'editore della testata e l'esistenza di eventuali contratti di affitto, di cessione in uso della stessa o di esclusiva pubblicitaria.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 25 della legge a favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale, il servizio dell'editoria potrà rilasciare a seguito di specifica richiesta alla competente divisione dell'editoria libraria e diffusione della cultura del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1975, n. 5, le attestazioni atte ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 18 e 19 della legge.

Le certificazioni di cui ai commi che precedono possono essere del pari richieste, a proprie spese, da ogni cittadino.

¹³ Si veda nota 2.

¹⁴ Si veda nota 2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno esaurito la loro efficacia con la cessazione dei contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416.

¹⁵ Si veda nota 2.

Art. 14¹⁴

(Requisiti per l'accesso alle provvidenze)

Hanno diritto alle provvidenze previste dalla legge solo le imprese che, decorso un anno dalla sua entrata in vigore, risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione di contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, agli impegni assunti.

Gli editori di cui al secondo comma dell'articolo 18 e quelli di cui al primo comma dell'articolo 19 della legge, i quali intendano partecipare alle provvidenze dalla stessa disposte, devono trasmettere al servizio dell'editoria domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e dai documenti di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), dell'articolo 11 della legge. Ogni variazione al riguardo deve essere comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria, ai fini dell'annotazione nel registro nazionale della stampa.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche allorché le testate siano editate da pubbliche amministrazioni, ovvero da associazioni non riconosciute o da istituzioni culturali, scientifiche o religiose, che non esercitano professionalmente attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. In tal caso l'obbligo dell'iscrizione spetta al legale rappresentante della pubblica amministrazione, dell'associazione o dell'istituzione.

Art. 15¹⁵

(Imprese concessionarie di pubblicità)

I titolari o i legali rappresentanti delle imprese concessionarie di pubblicità giornalistica sono tenuti a presentare al servizio dell'editoria, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda di iscrizione nel registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e documenti di cui alle lettere a), b), e c) del quarto comma dell'articolo 11 della legge.

I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti altresì a comunicare contestualmente al servizio dell'editoria, qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote ad essi intestate. Qualora si tratti di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, deve essere trasmesso altresì l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che eserciti l'impresa concessionaria di pubblicità e delle società che comunque le controllino direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da ciascuno di essi possedute.

I soggetti di cui al comma precedente debbono inoltre provvedere a comunicare al servizio dell'editoria, entro trenta giorni dalla circostanza, ogni variazione in ordine a quanto attestato negli atti e documenti di cui ai precedenti commi. Per quanto riguarda il trasferimento di azioni, il termine di cui sopra decorre dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

I legali rappresentanti delle società intestatarie di azioni o quote di imprese concessionarie di pubblicità, ovvero delle società che comunque direttamente o indirettamente le controllino, sono tenuti entro trenta giorni dalla richiesta a fornire l'elenco dei propri soci, nonché a comunicare ogni variazione in ordine a quanto attestato in precedenza.

I soggetti di cui al primo comma del presente articolo sono altresì tenuti a comunicare entro 24 ore la cessazione del contratto di esclusiva, ovvero l'effettuata cessione del medesimo.

L'avvenuta stipula di contratti di affitto o di gestione dell'azienda deve essere dei pari comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria da parte dell'affittuario o del gestore.

Art. 16

(Limitazioni alle esclusive pubblicitarie)

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 della legge nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 30 per cento di quella nazionale nell'anno solare precedente a quello nel quale viene esercitata l'esclusiva.

La concessionaria di pubblicità che controlli una società editrice ovvero che sia controllata da una società editrice o da società che controlli una società editrice non può esercitare l'esclusiva per quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 20 per cento della tiratura nazionale globale dei quotidiani nell'anno solare precedente.

Art. 17

(Limitazioni dei minimi garantiti)

Nel caso di violazione del divieto, previsto per gli editori dal settimo comma dell'articolo 12 della legge, di accettare minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del 15 per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente, la decadenza dai benefici previsti dagli articoli 22, 28 e 29 della legge opera con riferimento alla testata e al periodo per il quale sia garantito un minimo pubblicitario superiore al limite di cui sopra.

Art. 18

(Cooperative giornalistiche)

Gli statuti delle cooperative di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge possono prevedere la partecipazione di giornalisti professionisti o pubblicitari non dipendenti dall'impresa. In ogni caso deve essere associato alla cooperativa almeno il 50 per cento dei giornalisti professionisti dipendenti dalla stessa.

Gli statuti delle società cooperative composte di lavoratori non giornalisti del settore, che facciano parte dei consorzi di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge, possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore anche non dipendenti dall'impresa, fermo restando in ogni caso che deve essere associato almeno il 50 per cento dei lavoratori non giornalisti da esse dipendenti.

Agli effetti di cui all'articolo 52 della legge sono equiparate alle cooperative di giornalisti le cooperative tra giornalisti e poligrafici editrici di giornali quotidiani e periodici già costituite alla data del 31 dicembre 1980 e le cooperative editrici di giornali quotidiani e periodici che trattino esclusivamente o con prevalenza problemi connessi con la condizione femminile e i cui soci siano in maggioranza donne, sempre che entro la stessa data tali cooperative risultino costituite e titolari di testate regolarmente registrate presso la cancelleria del tribunale.

Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 19

(Prezzo di cessione dei giornali quotidiani)

Per il periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge e il 1° gennaio 1986 il Comitato interministeriale dei prezzi accerta almeno una volta all'anno, a seguito di richiesta degli editori secondo le procedure vigenti o, in difetto di questa, anche di ufficio, i costi di produzione dei giornali quotidiani, determinando gli eventuali adeguamenti del prezzo di cessione al pubblico.

Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22 della legge per tutto il periodo durante il quale non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi, tranne che si avvalgano di una o più delle facoltà di deroga espressamente previste dal secondo comma dell'articolo 17 della legge.

Art. 20¹⁶

(Contributi ai giornali quotidiani)

Le imprese editrici di giornali quotidiani che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 22¹⁷ della legge devono farne richiesta, a firma del loro legale rappresentante, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, servizio dell'editoria entro il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno solare. Per il primo semestre del 1981 tale termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La richiesta, per ciascun semestre del quinquennio 1981-85, dovrà recare:

- l'indicazione della testata cui si riferisce;
- la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto a tutti gli obblighi cui essa è tenuta ai sensi della legge;
- la dichiarazione che alla data della richiesta l'impresa editrice ha già provveduto a comunicare al registro nazionale della stampa ogni variazione eventualmente intervenuta nella composizione societaria, rispetto a quanto risulta dai documenti presentati a corredo della domanda di iscrizione nel registro stesso.

Nella richiesta dovranno infine essere indicati il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa editrice e precisate le modalità prescelte per la corresponsione dei contributi.

Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla richiesta, fornire per ciascun numero pubblicato nel semestre solare i dati necessari per il calcolo dei contributi relativamente alla tiratura, alle pagine stampate, al numero medio di pagine per copia ed alla percentuale di contenuto pubblicitario, calcolata tenendo conto di ogni testo pubblicato dietro corrispettivo. Dovranno inoltre essere indicati il formato e il prezzo di vendita, nonché le giacenze, gli acquisti e i consumi semestrali di carta, precisandone la grammatura e la provenienza.

Le suddette dichiarazioni, a firma del legale rappresentante dell'impresa editrice, dovranno essere rese mediante la compilazione di appositi moduli conformi all'allegato B al presente decreto.

La certificazione degli acquisti di carta corrispondenti alle prenotazioni mensili che saranno notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sarà acquisita d'ufficio a cura del servizio dell'editoria, al quale l'Ente trasmetterà elenchi analitici dai quali risultino i quantitativi consegnati dai produttori relativamente a

¹⁶ Si veda nota 2.

¹⁷ Le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, pur non essendo state espressamente abrogate, hanno esaurito la loro efficacia essendo state disposte per un quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 1981.

ciascuna testata in ogni periodo semestrale, secondo l'anno civile. Nel caso di forniture effettuate da intermediari non produttori, anche se inseriti nel sistema delle prenotazioni mensili dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, le imprese editrici interessate dovranno richiedere a tali intermediari, ed allegare alle dichiarazioni semestrali, idoneo certificato di origine della carta acquistata.

Nel caso di acquisti avvenuti al di fuori delle prenotazioni tramite l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, le imprese editrici dovranno allegare in copia le fatture di acquisto, nonché le bolle doganali nel caso di importazioni dall'estero.

Le imprese editrici dovranno inoltre tenere a disposizione del servizio dell'editoria la collezione completa di ciascun quotidiano, incluse le eventuali edizioni locali, con riferimento al periodo per il quale si richiedono i contributi. Tale obbligo cessa dopo un anno dalla relativa liquidazione.

Ai fini dell'applicazione del settimo comma dell'articolo 22 della legge, ove la variazione dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente e da accertarsi dall'ISTAT non sia tempestivamente disponibile, alla rivalutazione dei contributi procede il servizio dell'editoria notificando all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta i relativi accrediti supplementari in sede di comunicazione del piano di ripartizione dei contributi.

In sede di prima applicazione per le testate che abbiano iniziato le pubblicazioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, la condizione di cui al sesto comma dell'articolo 22 della legge si considera assolta qualora siano stati pubblicati almeno 260 numeri nel corso del 1981 ovvero nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni per le testate che hanno iniziato le pubblicazioni durante il medesimo anno 1981 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

La percentuale di contenuto pubblicitario dovrà essere calcolata imputando a pubblicità ogni testo comunque pubblicato a pagamento.

Art. 21

(Limiti ai consumi di carta di produzione extra-comunitaria)

Al termine del biennio 1981-82, del biennio 1983-84 e dell'anno 1985, le imprese dovranno documentare di aver rispettato il rapporto tra consumi di carta di produzione comunitaria e consumi di carta di produzione extra-comunitaria stabilito dal primo comma dell'articolo 23 della legge. Nel caso in cui i consumi di carta di produzione extra-comunitaria abbiano superato i limiti fissati, le imprese

decadono dal diritto alla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 22 della legge per i periodi semestrali nei quali non è stata rispettata la condizione prevista nel detto comma dell'articolo 23 della legge e dovranno restituire le somme eventualmente già percepite a tale titolo, maggiorate degli interessi legali. È ammessa la compensazione con le provvidenze spettanti per periodi successivi.

¹⁸ Si veda nota 2.

¹⁹ Si veda nota 17.

In sede di prima applicazione del primo comma dell'articolo 23 della legge, la sussistenza del rapporto tra il consumo di carta di produzione comunitaria e il consumo di carta di produzione extra-comunitaria fissato per il biennio 1981-82 dovrà essere comprovata per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 1982.

Art. 22¹⁸

(Contributi ai giornali periodici)

Le imprese editrici di giornali periodici e riviste che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 24¹⁹ della legge devono farne richiesta, a firma del loro legale rappresentante, mediante domanda inviata a mezzo raccomandata postale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - servizio dell'editoria, entro i termini fissati dalla medesima.

Tale domanda, per ciascun periodo semestrale secondo l'anno civile del quinquennio 1981-85, dovrà contenere:

- l'indicazione della testata cui essa si riferisce;
- la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto a tutti gli obblighi cui essa è tenuta ai sensi della legge;
- la dichiarazione che l'impresa editrice ha provveduto a comunicare al registro nazionale della stampa ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto a quanto risulta nei documenti depositati per l'iscrizione.

Nella domanda dovranno infine essere indicati il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa editrice e dovranno essere precisate le modalità prescelte per il pagamento dei contributi.

Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla domanda, fornire, per ciascun numero pubblicato in ogni periodo semestrale, secondo l'anno civile, i dati necessari per il calcolo dei contributi relativamente alla tiratura, al numero di pagine e al peso della copia finita nonché alla percentuale di contenuto pubblicitario. Inoltre dovranno essere indicati il formato della pubblicazione, le giacenze, gli acquisti e i consumi semestrali di carta, precisandone le rispettive grammature.

Le suddette dichiarazioni, a firma del legale rappresentante dell'impresa editrice, dovranno essere rese mediante la compilazione di appositi moduli conformi all'allegato C al presente decreto.

La certificazione degli acquisti di carta approvvigionamento dalle imprese editrici mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sarà effettuata direttamente da tale Ente al servizio dell'editoria mediante la tempestiva trasmissione di elenchi dai quali risultino i quantitativi consegnati dai produttori a ciascuna testata in ogni semestre solare.

Gli acquisti di carta non prenotata tramite l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dovranno essere documentati allegando in fotocopia, firmata per autentica dal legale rappresentante dell'impresa editrice, le fatture accompagnate da una dichiarazione dello stampatore relativa agli acquisti di carta utilizzata per la stampa del periodico da lui fatturati all'editore. Le importazioni di carta dovranno altresì essere documentate con l'invio di copie delle bolle doganali e delle fatture di acquisto, firmate per autentica dal rappresentante legale dell'impresa.

Gli inserti e i supplementi sono valutabili solo se non hanno autonoma destinazione commerciale e se, nel caso in cui non siano spillati o legati con il resto del periodico, rechino la dizione «supplemento (o simili) al n. ... del periodico ...».

La percentuale di contenuto pubblicitario dovrà essere calcolata imputando a pubblicità ogni testo comunque pubblicato a pagamento.

Art. 23

(Esclusione dai benefici spettanti ai periodici)

Sono considerati giornali periodici o riviste le pubblicazioni le cui testate sono depositate presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, che abbiano periodicità effettiva nell'arco di ogni anno, siano poste effettivamente in vendita al pubblico anche per abbonamento e includano elaborazioni redazionali ovvero informazioni sugli argomenti trattati o su fatti di attualità.

Sono pertanto da non considerarsi ai fini della legge giornali periodici o riviste, ancorché pubblicati a fascicoli periodici, le opere letterarie pubblicate come tali, anche se corredate da note, illustrazioni e commentari, i volumi costituiti da meri elenchi, i cataloghi di imprese, soggetti, prodotti, spettacoli e simili.

Il riconoscimento del carattere politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuato dal Comitato interministeriale di cui al decre-

to del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 15 luglio 1960, al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 30 dicembre 1972, non costituisce di per sé titolo al riconoscimento della natura di giornale periodico o rivista ai sensi della legge.

Art. 24

(Contributi alle agenzie di stampa)

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 27²⁰ della legge è effettuata annualmente, a favore degli aventi diritto, ripartendo l'importo complessivo per un terzo in parti uguali e per i restanti due terzi in proporzione al parametro ricavato per ciascuna azienda come somma dei prodotti del numero di giornali collegati a ciascuna rete per le rispettive ore di trasmissione sulla rete stessa.

In caso di utilizzo di differenti velocità di trasmissione da parte delle agenzie aventi diritto al contributo, fermo restando il requisito del minimo di ore di trasmissione richiesto dalla legge, si procederà alle riparametrazioni necessarie per tener conto del numero delle parole trasmesso per effetto delle diverse velocità sulle diverse reti delle singole agenzie.

L'erogazione dei contributi di cui al quinto comma dell'articolo 27 della legge è effettuata, annualmente, a favore degli aventi diritto ripartendo l'importo complessivo di 500 milioni di lire per il 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento in proporzione al parametro ricavato per ciascuna agenzia quale somma dei rapporti tra le spese di trasmissione ed il numero dei rispettivi collegamenti, tra le spese di emissione di bollettini giornalieri e il rispettivo numero, tra le spese del personale di redazione e il rispettivo numero di redattori fissi.

Ai fini del presente decreto, per bollettino giornaliero si intende un notiziario che venga pubblicato almeno 250 volte all'anno.

Art. 25²¹

(Contabilità speciale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta)

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in applicazione del terzo e quarto comma dell'articolo 39 della legge, terrà una contabilità speciale ed autonoma relativamente alle provvidenze di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 della legge erogabili nei singoli esercizi, nonché alle quote del contributo dello Stato di cui al secondo comma del richiamato articolo 39 ed ai fondi tratti dai contributi dovuti all'Ente a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, acquisibili nell'esercizio stesso.

²⁰ Si veda nota 17.

²¹ Si veda la nota 17. Si veda, inoltre, la nota n. 95 all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

²² L'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 è stato abrogato dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 che ha riordinato il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

²³ Si veda la nota precedente.

Tale contabilità dovrà essere allegata al bilancio dell'Ente ad illustrazione dell'apposito capitolo relativo alle provvidenze per l'editoria previste dalla legge, da uniformare ai criteri di cui al comma precedente, sia per quanto riguarda il comparto attivo sia per quanto riguarda il comparto passivo.

Art. 26

(Autorizzazioni comunali per la rivendita di quotidiani e periodici nella fase transitoria)

Le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici di cui all'articolo 50 della legge sono rilasciate senza indugio dai sindaci con l'osservanza dei criteri indicati dal comma terzo dell'articolo 14²² della legge e sentite le rappresentanze comunali o, ove queste difettino, provinciali o regionali delle associazioni e organizzazioni sindacali di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge, le quali devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dal sindaco in ordine ai criteri da seguire nel territorio comunale o anche in casi singoli. Trascorso tale termine, si intende che il parere sia favorevole. Le consultazioni di cui all'articolo 14, secondo comma, e i pareri di cui all'articolo 50, primo comma della legge, non sono comunque richiesti per il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale, o in assenza di domande per la gestione dei punti ottimali di vendita di cui al settimo comma, articolo 14 della legge.

La licenza non è trasferibile e decade ove il titolare non la eserciti per un periodo di oltre sei mesi. È ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare o altro sostituto nel caso di impedimento per malattia o infortunio ovvero di superamento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 27²³

(Vendita di pubblicazioni a contenuto particolare)

Per vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori delle sedi medesime e non è soggetta ad autorizzazioni di sorta.

Art. 28

(Iscrizioni nel registro esercenti il commercio)

Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono titolari di una rivendita di giornali e riviste hanno diritto ad ottenere

l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426²⁴, previa istanza da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, nonché l'autorizzazione comunale, previa istanza da presentare al comune.

Tali istanze devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio delle rivendite è subordinato alla previa iscrizione del richiedente nel registro esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426²⁵.

Art. 29²⁶

(Commissione tecnica consultiva)

La commissione tecnica consultiva per l'editoria di cui all'articolo 54²⁷ della legge è presieduta da un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è così composta:

- a) due rappresentanti degli editori di giornali quotidiani;
- b) due rappresentanti degli editori di periodici;
- c) un rappresentante delle agenzie nazionali di stampa;
- d) un rappresentante delle riviste di elevato valore culturale;
- e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
- f) un rappresentante dell'ordine nazionale dei giornalisti;
- g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori poligrafici;
- h) un rappresentante dei rivenditori di quotidiani e di periodici;
- i) un rappresentante delle aziende di distribuzione di quotidiani e di periodici;
- l) un rappresentante degli editori di libri;
- m) un rappresentante delle industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, la cui attività prevalente od esclusiva consista nella stampa di giornali quotidiani, pubblicazioni periodiche o libri;
- n) quattro funzionari designati rispettivamente dai Ministri del tesoro, per i beni culturali e ambientali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;

²⁴ La legge 11 giugno 1971, n. 426 è stata abrogata, a decorrere dal 24 aprile 1999, dall'articolo 26, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1998, n. 95.

²⁵ Si veda nota 24.

²⁶ Si tratta di una Commissione di natura consultiva che esprime pareri obbligatori sul possesso dei requisiti e sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e periodici che richiedono i contributi attualmente previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni. I pareri della suddetta Commissione sono stati ridefiniti dall'articolo 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

²⁷ Si veda l'articolo 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

²⁸ Ora Capo del Dipartimento.

²⁹ Ora Direttore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali.

³⁰ Si veda nota 2.

- o) tre esperti in materie giuridiche ed economiche connesse con l'editoria giornalistica, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- p) il direttore generale²⁸ delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il capo del servizio dell'editoria²⁹, il quale assicura altresì i servizi di segreteria della Commissione.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso di vacanza o sostituzione, si procede nella medesima forma. Per la validità delle deliberazioni si richiede, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattrore dalla precedente, di almeno un terzo di essi. Le deliberazioni, le quali hanno valore consultivo, sono rimesse al Garante di cui all'articolo 8 della legge ed all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per i provvedimenti di propria competenza, con la sottoscrizione del presidente e del segretario della Commissione.

Art. 30³⁰
(Norme finali)

I documenti devono essere prodotti nell'originale o in copia autentica.

Per la tenuta del registro nazionale della stampa e di ogni altro registro di sua competenza, la direzione generale dell'informazione, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, di cui all'articolo 10 della legge, può avvalersi di mezzi di meccanizzazione elettronica.

Art. 31
(Disposizioni relative al periodo transitorio)

Le imprese editrici di giornali quotidiani nonché le imprese editrici di periodici e riviste che abbiano alle proprie dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno, organizzate in forme diverse da quelle indicate nei primi cinque commi dell'articolo 1 della legge, possono essere ammesse alle provvidenze relative ai periodi a decorrere dal 1° gennaio 1981, a condizione che si siano preventivamente adeguate alle disposizioni contenute nei primi cinque commi dell'articolo 1 della legge, nonché alle disposizioni del presente decreto. Se l'adeguamento interviene entro il 21 agosto 1983 l'impresa è ammessa alle provvidenze, qualora ne abbia titolo, a decorrere dal 1° gennaio 1981; se l'adeguamento interviene dopo il 21 agosto 1983 l'impresa è ammessa alle provvidenze, qualora ne abbia titolo, dalla data della regolarizzazione.

Le integrazioni ed i contributi relativi ai periodi precedenti il 31 dicembre 1980 sono corrisposti agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure previste dagli atti amministrativi posti in essere in applicazione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

La competenza all'accertamento dei requisiti per la ammissione alle provvidenze previste dalla legge e dal presente decreto appartiene al servizio dell'editoria, sentita la Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 54 della legge. La competenza all'accertamento dei requisiti per l'ammissione alle provvidenze di cui al secondo comma del presente articolo appartiene alla Commissione tecnica per l'editoria, prevista dall'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 32

(Disposizioni in favore del personale dipendente delle imprese in crisi)

L'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, prevista dall'articolo 36 della legge, deve essere corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale, per le quali sia stata dichiarata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIP³¹ la situazione di crisi occupazionale, in relazione alle necessità di riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, ed il cui rapporto di lavoro sia risolto per dimissioni ovvero per licenziamento conseguente al termine del periodo di integrazione salariale, previsto dall'articolo 35, quarto comma, della legge. Per i giornalisti l'indennità è determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro.

L'indennità aggiuntiva non compete ai lavoratori, impiegati, operai e giornalisti, che esercitano la facoltà di opzione per i benefici previsti dall'articolo 37, primo comma, lettere a), b), c), d), della legge, ovvero che presentino la domanda ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 37 della legge.

Le imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione alla Cassa di integrazione straordinaria guadagni ovvero all'equipollente trattamento posto a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» - INPGI, ai sensi del quarto comma dell'articolo 35 della legge, possono chiedere alle gestioni competenti l'applicazione della lettera b) del quinto comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675³², ed il rimborso delle quote di anzianità maturate durante il periodo di anticipazione salariale dai lavoratori che non vengono rioccupati.

(Si omettono gli allegati).

³¹ Il Comitato è stato soppresso dall'articolo 1, comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1998, n. 303.

³² Il comma quinto dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675 è stato abrogato dall'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1988, n. 68, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 20 maggio 1988, n. 160, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1988, n. 119.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 FEBBRAIO 1983 - N. 48¹

*Norme di attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria,
in materia di contributi per la stampa italiana all'estero.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 26, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Emana il seguente decreto:

Art. 1

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - nei successivi articoli designata «la legge» senza ulteriori specificazioni - presso il Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero, previsti dagli articoli 26 e 45 della legge, nonché di predisporre i relativi piani di ripartizione. La commissione è composta da:

- il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per i problemi dell'editoria, il quale la presiede;
- il Sottosegretario di Stato agli affari esteri con delega per l'emigrazione o da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, da lui delegato;
- il direttore generale² delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un funzionario del Servizio editoria da lui delegato;
- il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri o da un funzionario da lui delegato;
- il capo del Servizio³ dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- tre funzionari del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1983, n. 55.

² Ora Capo del Dipartimento.

³ Ora Direttore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali.

⁴ Rettifica apportata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1983, n. 75.

- due funzionari della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;
- un funzionario del Servizio stampa del Ministero degli affari esteri;
- un rappresentante della Federazione mondiale della stampa italiana all'estero (FMSIE)⁴;
- un rappresentante della Confederazione della stampa democratica per l'emigrazione (CISDE);
- un rappresentante della Federeuropa;
- un rappresentante dell'Unione nazionale delle associazioni degli immigrati e degli emigrati (UNAIE);
- un rappresentante dell'Associazione nazionale delle famiglie degli emigrati (ANFE);
- un rappresentante del Centro studi emigrazione Roma (CSER);
- un rappresentante dell'Associazione cristiana dei lavoratori italiani (ACLI);
- un rappresentante dell'Istituto Fernando Santi;
- un rappresentante della Federazione italiana dei lavoratori emigrati e famiglie (FILEF);
- un rappresentante dell'Ufficio centrale per l'emigrazione italiana (UCEI);
- un rappresentante dell'Associazione italiana per la tutela degli emigrati e famiglie (AITEF);
- un rappresentante del Comitato tricolore degli italiani nel mondo (CTIM);
- un esperto in materia di editoria, il quale abbia già ricoperto incarichi dirigenziali in organismi operanti nel settore;
- un rappresentante designato unitariamente dalle Confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e di un terzo dei suoi componenti in seconda convocazione.

L'ufficio di segreteria è composto da un funzionario del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri e da un funzionario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 2

I contributi di cui al primo comma dell'articolo 26 e al quarto comma dell'articolo 45 della legge sono destinati:

- 1) a giornali e riviste, pubblicati e diffusi all'estero, che trattino, con testi scritti prevalentemente in lingua italiana, argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dei lavoratori italiani all'estero;
- 2) a pubblicazioni che siano effettivamente uscite con almeno quattro numeri nel corso dell'anno solare di riferimento, edite in Italia, diffuse prevalentemente all'estero, che trattino argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dell'emigrazione e la cui impresa editrice sia iscritta al Registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge⁵.

Art. 3

La misura dei contributi previsti per i giornali e per le riviste di cui al punto 1) del precedente articolo 2 è stabilita dalla commissione di cui all'articolo 1 del presente decreto mediante la seguente ripartizione annuale:

- 100 milioni in parti eguali tra tutti gli aventi titolo;
- 150 milioni in proporzione al numero di effettive uscite nel corso dell'anno;
- 150 milioni in proporzione al numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno, rapportate al formato tipo di cm 43 ´ 59, con esclusione dello spazio pubblicitario;
- 150 milioni in proporzione alla tiratura complessiva annua;
- 150 milioni da ripartire tra gli aventi titolo in proporzione alla natura informativa e all'apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.

Art. 4

La misura dei contributi previsti per le pubblicazioni di cui al punto 2) del precedente articolo 2 è stabilita dalla commissione di

⁵ Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, lettera a), della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Registro nazionale della stampa è passato alle competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Successivamente le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa contenute nella presente legge sono state abrogate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". Si veda anche l'articolo 38 della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 170 alla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001, n. 150.

cui all'articolo 1 del presente decreto mediante la seguente ripartizione annuale:

- 50 milioni in parti eguali tra tutti gli aventi titolo;
- 50 milioni in proporzione al numero di effettive uscite nel corso dell'anno;
- 50 milioni in proporzione al numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno, rapportate al formato tipo di cm 43 ´ 59, con esclusione dello spazio pubblicitario;
- 100 milioni in proporzione al numero delle copie inviate all'estero;
- 50 milioni da ripartire tra gli aventi titolo, in proporzione alla natura informativa e all'apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiani all'estero.

Art. 5

I contributi per la stampa italiana all'estero di cui al quarto comma dell'articolo 45 della legge, relativi al triennio 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980, saranno corrisposti in una unica soluzione. Le relative domande devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I contributi per la stampa italiana all'estero di cui all'articolo 26 della legge, relativi al quinquennio 1° gennaio 1981-31 dicembre 1985, saranno erogati in cinque corrispondenti soluzioni annuali. Le relative domande devono essere presentate, distintamente per i contributi relativi agli anni 1981 e 1982, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e per i contributi relativi agli anni dal 1983 al 1985 entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 6

Le domande di concessione dei contributi di cui al n. 1) del precedente articolo 2 devono essere trasmesse in regola con la legge sul bollo, a firma dell'editore di ciascuna testata, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nella cui giurisdizione viene pubblicato il giornale o la rivista. La rappresentanza diplomatica o il consolato sono tenuti a trasmettere le domande entro trenta giorni dalla data di ricevimento alla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri per il successivo inoltro all'ufficio di segreteria della commissione di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Nelle domande deve essere indicato il periodo di riferimento cui si intende partecipare, secondo quanto indicato nel precedente articolo 5, e devono essere altresì specificati: la denominazione e la sede della testata; il direttore; l'editore e il proprietario; il numero di effettive uscite; la tiratura e il numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno. Le domande devono essere redatte secondo lo schema dell'allegato 1/A, e corredate dei moduli di cui all'allegato 2/A e 2/B⁶, compilati in ogni loro parte. Alla domanda devono essere allegati i numeri pubblicati nel periodo per il quale si richiede il contributo.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero sono tenute a fornire per ciascuna testata pubblicata nella giurisdizione di loro competenza e che faccia richiesta dei contributi previsti dalla legge indicazioni relative alla tiratura.

Art. 7

Gli editori delle pubblicazioni di cui al punto 2) del precedente articolo 2 devono presentare per ciascuna testata domanda in bollo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio dell'editoria - Via Boncompagni 15 - 00187 Roma.

Nelle domande deve essere indicato il periodo di riferimento cui si intende partecipare secondo quanto indicato nel precedente articolo 5 e, per quanto riguarda i contributi relativi al quinquennio 1° gennaio 1981-31 dicembre 1985, esplicita dichiarazione che l'editore ha provveduto a comunicare al Registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto a quanto risulta dai documenti depositati per l'iscrizione.

Nelle domande devono essere specificati: la denominazione e la sede della testata; il direttore; l'editore e il proprietario; il numero effettivo delle uscite nel periodo di riferimento; la tiratura e il numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno. Le domande devono essere redatte secondo lo schema dell'allegato 1/B e corredate dei moduli di cui all'allegato 2/A e 2/B, compilati in ogni loro parte. Alla domanda deve essere allegata la collezione completa della pubblicazione e atto di notorietà, o una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il numero delle copie inviate all'estero, anche sotto forma di abbonamento.

(Si omettono gli allegati).

⁶ Rettifica apportata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1983, n. 75.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 FEBBRAIO 1983 - N. 49¹

*Norme di attuazione dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria,
in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.*

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i vigenti provvedimenti tariffari riguardanti i servizi postali nonché i servizi di telecomunicazioni relativi a utenze telefoniche di qualsiasi tipo, utenze telex, utenze fototelegrafiche, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di competenza italiana;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, recante le norme di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 28 della stessa legge 5 agosto 1981, n. 416;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto:

Art. 1

Le riduzioni previste dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si applicano, a domanda e con le decorrenze fissate dal cita-

to articolo 28, alle tariffe stabilite nei rispettivi provvedimenti ed a beneficio delle imprese editrici di testate periodiche, nonché delle agenzie di stampa di cui all'articolo 27 della medesima legge.

Art. 2

Le riduzioni relative alle tariffe telefoniche di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si applicano alle testate che abbiano periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno; le riduzioni relative alle tariffe di telecomunicazione e postali di cui al secondo comma del medesimo articolo 28 si applicano ai periodici appartenenti ai quattro gruppi previsti dall'articolo 71 del regolamento dei servizi postali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano a condizione che nel corso dell'anno siano pubblicati almeno i tre quarti dei numeri che comporterebbero la periodicità dichiarata.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i numeri cumulati vengono considerati come un numero singolo.

Art. 3

Le agevolazioni tariffarie concernenti i servizi di telecomunicazione si applicano solo ai servizi utilizzati attraverso le apparecchiature in uso esclusivo delle imprese editrici delle testate di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Dette riduzioni riguardano: la tassazione per il traffico, i contributi e i canoni, forfettari o pari alle spese vive anche concernenti le apparecchiature terminali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 27 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1981, relativi a:

- utenze telefoniche di qualsiasi tipo, utilizzate per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico su rete pubblica commutata;
- utenze telex;
- utenze fototelegrafiche;
- uso di circuiti telefonici punto a punto o multipunto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico;
- uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di competenza italiana;
- uso di circuiti a larga banda per trasmissioni in fac-simile di pagine di giornali in ambito nazionale.

Le riduzioni si applicano alle tariffe per i telegrammi ordinari e di stampa inoltrati all'amministrazione direttamente dalle testate tramite i posti di utente in uso alle stesse e per i fototelegrammi inoltrati su collegamento diretto ai posti dell'amministrazione o presentati dalle testate ove le medesime risiedono ai posti pubblici dell'amministrazione stessa. Tali riduzioni vengono altresì applicate alle tariffe dei servizi telegrafici resi dalla società concessionaria Radiostampa alle predette testate e dalla medesima fatturate.

Non sono soggetti alle riduzioni previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416:

- a) i contributi ed i canoni non contemplati dai provvedimenti tariffari;
- b) i contributi ed i canoni per l'uso di circuiti telegrafici comunque realizzati;
- c) le indennità di mora e le somme corrisposte per rifusione danni e simili;
- d) le aliquote delle tasse e delle soprattasse relative ai servizi telefonici, telegrafici, telex e fototelegrafici riscosse in Italia su conti trasferiti per servizi richiesti e/o forniti all'estero.

Art. 4

Le imprese editrici delle testate, la cui periodicità sia compresa fra quelle indicate nell'articolo 2 del presente decreto, debbono inoltrare apposita domanda indirizzata ai gestori competenti, indicando la denominazione, la sede e l'indirizzo della testata nonché il tipo di utenza e il relativo numero qualora esista.

La domanda, su carta legale, deve essere corredata da apposita certificazione rilasciata dal Servizio della editoria, attestante la data di iscrizione nel Registro nazionale della stampa, la denominazione della testata e la periodicità dichiarata dall'impresa editrice².

Art. 5

Nel caso in cui l'impresa editrice, che richiede l'agevolazione, editi anche testate con periodicità diversa da quella prevista dall'articolo 2 del presente decreto e/o svolga anche attività diversa da quella concernente l'edizione di testate giornalistiche e non sia possibile distinguere l'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione da parte dei diversi comparti dell'impresa, la stessa deve dichiarare sulla base degli ultimi bilanci approvati, il fatturato riferibile all'attività di edizione delle testate di cui al primo comma dell'articolo 2 del presente decreto e quello riferibile alle altre attività svolte negli impianti che utilizzano gli stessi servizi di telecomunicazione.

² Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, lettera a), della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Registro nazionale della stampa è passato alle competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Successivamente le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa contenute nella presente legge sono state abrogate dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". Si veda anche l'articolo 38 della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 170 alla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001, n. 150.

³ Si veda nota 2.

Le agevolazioni tariffarie sono accordate, per l'anno successivo a quello cui si riferisce il fatturato, su una quota percentuale dell'ammontare delle voci ammesse a riduzione ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, pari alla quota percentuale del fatturato riferibile alle attività agevolate rispetto al fatturato totale dell'impresa.

L'impresa è tenuta a comunicare ai gestori interessati la ripartizione del fatturato tra le diverse attività risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello per il quale è stata richiesta l'agevolazione, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Sulla base di tale dichiarazione le aziende postelegrafoniche, ognuna per i servizi di competenza, fissano in via definitiva la quota delle voci ammesse a riduzione.

Art. 6

La constatazione che i servizi non risultano utilizzati esclusivamente per le testate indicate nella domanda, fatti salvi i casi di cui all'articolo 5 del presente decreto, o l'accertamento, a fine anno, di una periodicità effettiva inferiore a quella richiesta dall'articolo 2 del presente decreto, comporta, ferma l'applicabilità delle altre sanzioni previste dalle vigenti norme, la decadenza dalle agevolazioni con l'obbligo del pagamento di quanto dovuto ai sensi dei vigenti provvedimenti tariffari.

L'impresa editrice deve dare immediata comunicazione al Servizio dell'editoria ed ai gestori di qualsiasi variazione che comporti la perdita del diritto alle agevolazioni.

Art. 7

Il Servizio dell'editoria comunica ai gestori interessati ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle testate, con l'indicazione delle relative imprese editrici, che non risultino più iscritte nel Registro nazionale della stampa³.

Art. 8

In sede di prima applicazione del presente decreto le imprese editrici sono tenute a presentare la domanda di cui al precedente articolo 4 entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le imprese che non hanno ancora ottenuto la certificazione relativa all'iscrizione nel Registro nazionale della stampa, devono allegare alla domanda intesa ad ottenere le agevolazioni di

cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, copia della richiesta di iscrizione al citato Registro, con riserva di esibire la predetta certificazione entro il termine di trenta giorni dal suo rilascio.

In tal caso i gestori interessati, non appena in possesso della documentazione richiesta, accordano le agevolazioni con le decorrenze previste dal citato articolo 28 o dalla data successiva di inizio delle pubblicazioni⁴.

⁴ Si veda nota 2.

DECRETO MINISTERIALE 23 MARZO 1983¹⁻²

*Determinazione delle modalità per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante:
«Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria».*

Art. 1

(Presentazione della domanda)

La domanda per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, deve essere inoltrata in regola con le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice di libri, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria, compilata conformemente al modello di cui all'allegato A e corredata dalla documentazione di cui all'allegato B, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno.

Copia della stessa domanda deve essere contemporaneamente inoltrata alla banca, ai fini della concessione del finanziamento.

Art. 2

(Adempimenti della commissione)

La Commissione di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che nel prosieguo del presente decreto verrà definita con il termine Commissione senza ulteriori specificazioni, ricevuta la domanda di finanziamento, esprime il proprio parere sul contenuto culturale e scientifico dei programmi editoriali prospettati, dandone comunicazione alla banca.

Ai fini dell'accertamento del requisito del valore culturale e scientifico dei programmi editoriali, la Commissione si atterrà ai seguenti criteri:

- a) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, desunto dalla struttura metodologica, dalla originalità degli apporti e dalla capacità di approfondimento e di ricerca, dall'autorità culturale degli autori, dei collaboratori, del direttore del comitato scientifico e dall'ampiezza del corredo bibliografico;
- b) qualità e impegno editoriale con riferimento alla composizione e stampa dei testi, al corredo iconografico, all'eventuale presenza di testi tradotti in lingue classiche e straniere.

Art. 3

(Adempimenti delle banche)

La banca, ricevuto il parere di cui al primo comma dell'articolo 2 del presente decreto, procede all'istruttoria, ai fini della concessione del finanziamento, entro e non oltre il

1 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1983, n. 140.

2 Le disposizioni contenute nel presente decreto sono state completamente sostituite dal decreto ministeriale 14 febbraio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1997, n. 78.

³ L'articolo era già stato sostituito dal decreto ministeriale 11 marzo 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1985, n. 100; si veda altresì la nota 2.

termine di centoventi giorni dall'avvenuta comunicazione del suddetto parere.

I risultati dell'istruttoria vengono trasmessi alla Commissione di cui al precedente articolo, unitamente alla delibera di concessione del finanziamento.

Nella relazione istruttoria devono in particolare risultare:

- a) la situazione patrimoniale dell'impresa, secondo l'unito allegato A;
- b) la descrizione dei costi ammessi al finanziamento agevolato di cui all'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 4

(Ammissione al contributo in conto interessi)

La concessione del contributo in conto interessi è deliberata dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere di cui all'articolo 2, ed è comunicata contestualmente sia alla banca che all'impresa.

La banca, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, stipula con l'impresa il contratto di finanziamento entro e non oltre un periodo di centottanta giorni dalla suddetta comunicazione.

Il contributo in conto interessi, nel periodo di utilizzo e preammortamento, la cui durata non può essere comunque superiore a due anni, è concesso sulle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato e, nel periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

La liquidazione e il pagamento del contributo in conto interessi verranno effettuati a semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre). Per la prima liquidazione dovrà essere trasmessa copia del contratto di finanziamento.

Art. 5³

(Documentazione di spesa)

Le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere alle banche idonea documentazione di spesa, consistente in fattu-

re e/o documenti fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autentica, relativa ai programmi editoriali approvati.

È consentito altresì documentare le spese con:

- a) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa, sempre che siano precisate le componenti tecniche ed economiche che concorrono alla specifica imputazione delle spese ai programmi editoriali approvati, e che la conformità ai documenti originali, regolarmente saldati, e la registrazione degli stessi nei libri contabili obbligatori, risulti da attestato notarile o da dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista;
- b) elaborati di contabilità industriale o aziendale, anche ottenuti con mezzi meccanografici, sempre che contengano precisi riferimenti idonei a risalire alla natura delle spese ed alle componenti tecniche ed economiche che concorrono alla specifica imputazione delle stesse ai programmi editoriali approvati. In tal caso gli elaborati debbono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista, attestante che le spese e i costi esposti riguardano effettivamente ed esclusivamente i programmi editoriali approvati e che delle forniture è stato effettuato il saldo.

Per i costi interni, la relativa configurazione è effettuata avuto riguardo alle spese di produzione e di distribuzione. Le imprese beneficiarie debbono presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista, dalla quale risultino le spese effettivamente sostenute, riferite alle opere oggetto dei programmi approvati, desumibili da elementi di contabilità aziendale rapportata alle registrazioni effettuate sui libri contabili obbligatori, nonché i criteri seguiti per la loro determinazione;

- c) i costi di distribuzione sono determinati nella misura del 30% del prezzo di vendita e il calcolo è effettuato con riferimento alle tirature accertate al netto della resa forfettizzata nella misura del 15%. Per le vendite rateali sono determinati nella misura del 60% del prezzo di vendita ed il calcolo è effettuato con riferimento alle copie cedute dall'editore debitamente documentate.

Le spese che, in base alla documentazione di cui al presente articolo, risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni stesse.

La documentazione di cui al presente articolo è conservata in copia presso gli archivi delle banche ed è trasmessa al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria, su richiesta dello stesso.

Le banche trasmettono al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria, dichiarazioni sullo stato di realizzazione dei programmi editoriali sulla base della relativa documentazione di spesa esibita dalle imprese a fronte delle erogazioni effettuate, nonché sulla entità delle erogazioni medesime.

Art. 6⁴

(Modalità di erogazione del finanziamento)

L'erogazione del finanziamento viene effettuata sulla base dello stato di avanzamento dei programmi editoriali approvati in proporzione all'ammontare delle spese previste.

La banca ha facoltà di effettuare l'erogazione nella proporzione del 50% delle spese sostenute, anche se la stessa è superiore alla proporzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi in cui il completamento dell'erogazione avviene prima della realizzazione dei suddetti programmi, l'impresa finanziata è tenuta a comprovare la suddetta realizzazione entro i termini previsti.

Art. 7

(Variazioni o mancata realizzazione del programma)

I programmi editoriali debbono essere attuati con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento di concessione del contributo, fatti salvi gli eventuali scostamenti indicati nel provvedimento stesso.

Le variazioni ai programmi, oltre i limiti preventivamente indicati nel suddetto provvedimento, debbono essere autorizzate dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere della Commissione.

La domanda di variazione di detti programmi deve essere inoltrata dall'impresa per il tramite della banca che ha effettuato l'istruttoria. Le variazioni comunque intervenute debbono essere adeguate al programma originario, senza alterarne gli obiettivi e le finalità.

Nell'ipotesi di mancata realizzazione totale o parziale dei programmi editoriali nel termine previsto dal provvedimento di concessione, l'impresa deve comprovare entro i successivi tre mesi che l'inosservanza è stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni culturali e ambientali dispone la decadenza, in tutto o in parte, dai benefici concessi, sentito il parere della Commissione.

Qualora l'impresa provi che l'inosservanza è stata determinata da causa ad essa non imputabile, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere della Commissione, assegna all'impresa un ulteriore termine, che in ogni caso non potrà essere superiore al periodo di un anno, entro il quale il programma deve essere completato e, ove occorra, approva le variazioni intervenute allo stesso.

Qualora l'inosservanza sia invece dovuta a causa imputabile all'impresa o l'impresa non abbia, nel termine assegnato, completato il programma conformemente a quanto previsto, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere della Commissione, dispone la decadenza dai benefici concessi.

Art. 8

(Estinzione anticipata e fallimento dell'impresa)

Nei casi di estinzione anticipata del finanziamento, di cessazione totale dell'attività dell'impresa, di fallimento e di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, l'erogazione dei contributi cessa a decorrere, rispettivamente, dalla data di estinzione, di cessazione totale dell'attività, di dichiarazione del fallimento e di assoggettamento a procedura concorsuale.

Nei casi di parziale estinzione anticipata del finanziamento, l'ulteriore erogazione del contributo sugli interessi è commisurata alla parte residua del finanziamento.

5 Si veda nota 2.

[¹] Indicare la situazione aggiornata al momento della domanda.

[²] Indicare le quote relative.

[³] Alla data della domanda.

[⁴] Indicare quali.

Modello per la richiesta delle agevolazioni di credito di cui all'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, da compilare su carta bollata a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice di libri

(L'impresa è tenuta a fornire tutti gli elementi richiesti nel presente modello; nel caso di mancata o incompleta risposta non si potrà dar corso all'istruttoria).

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria - Via del Collegio Romano, 27 - Roma.

(Da inviare in copia alla banca cui viene presentata la richiesta di finanziamento).

Importo del finanziamento (non superiore al 50% dei costi accertati per la pubblicazione delle opere di elevato valore culturale o scientifico).

I

- a) Ragione sociale dell'impresa.
- b) Forma giuridica.
- c) Estremi dell'atto costitutivo.
- d) Composizione degli organi sociali in carica.
- e) Durata della società.
- f) Capitale sociale[¹].
- g) Soci [²].
- h) Amministratori legali ed effettivi preposti alla gestione [³].
- i) Produzione effettuata; descrizione del prodotto editoriale dal punto di vista qualitativo e suo collocamento o diffusione finale; tendenze evolutive; tipo dei destinatari; situazione concorrenziale.
- l) Partecipazione dell'impresa richiedente e dei suoi soci in altre imprese [⁴] ed eventuali rapporti tecnico-commerciali in atto con dette imprese.

- m) Situazione attuale e previsioni sull'andamento del settore, specificatamente per quanto riguarda quello in cui opera l'impresa richiedente.
- n) Notizie sulle vicende tecniche, organizzative, commerciali, ecc., dell'impresa richiedente.

II

- a) Capitale investito alla data di presentazione della domanda (immobilizzi di bilancio, al netto degli ammortamenti e della eventuale rivalutazione per conguaglio monetario).
- b) Capitale investito per dipendente alla data di presentazione della domanda.

III

Bilancio e relativo conto economico riferiti alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anteriore alla data della domanda e riepilogati secondo lo schema seguente:

ATTIVO	PASSIVO
Fabbricati	Debiti a medio e lungo termine
Terreni	Debiti a breve verso banche
Macchinari	Debiti verso istit. previdenziali
Attrezzature varie	Debiti verso fornitori
Crediti	Altri debiti
Prodotti finiti	Fondo ammortamento
Prodotti in lavorazione	Fondo liquidazione
Materie prime	Altri eventuali fondi (fondo tasse, ecc.)
Altre eventuali voci	(Titoli, ecc.)
Capitale netto	Altre voci

CONTO ECONOMICO

Dare	Avere
Rimanenze iniziali	Rimanenze
Acquisti materie prime	Vendite
Costi del personale poligrafico	Proventi diversi
Costi del personale impiegatizio	Totale
Altri costi industriali (energia, carburanti, manutenzione, accessori, ecc.)	
Costi commerciali	
Spese generali	
Oneri finanziari	
Ammortamenti	
Totale	

IV

Descrizione degli stabilimenti e di altre proprietà aziendali nella loro consistenza alla data di presentazione della domanda e relativa separata valutazione.

V

Programma editoriale da realizzare con il finanziamento richiesto.

Dettagliata descrizione del programma editoriale con particolare riferimento ai tempi di attuazione, ai costi di produzione e di distribuzione e a quelli previsti nel secondo comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

VI

Notizie sui finanziamenti a medio e a lungo termine in essere, relativo debito attuale, garanzie reali gravanti sui beni aziendali ed extraziendali.

Notizie su eventuali domande di finanziamento ordinario e agevolato in corso.

(Timbro dell'impresa e firma del titolare o legale rappresentante).

Allegato B

Documentazione da allegare in duplice copia alla domanda diretta al Ministero per i beni culturali e ambientali

- 1) Copia, in bollo e autenticata da un pubblico ufficiale, dell'atto costitutivo e dello statuto o patti sociali vigenti della società.
- 2) Copia, in bollo e autenticata da un pubblico ufficiale, dei verbali dell'assemblea che ha nominato gli organi sociali in carica.
- 3) Certificato di iscrizione alla camera di commercio competente - Ufficio registro delle imprese - attestante anche il pieno e libero esercizio dei diritti della richiedente.
- 4) Situazione patrimoniale finanziaria e conto economico alla data di presentazione della domanda.

-
- 5) Dichiarazione del titolare o legale rappresentante della società sul regolare versamento dei contributi previdenziali per il personale dipendente.
 - 6) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Ministero o dalla Banca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 MAGGIO 1983, N. 254¹

*Regolamento di attuazione dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, relativo ai contributi per le pubblicazioni periodiche
di elevato valore culturale.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1983, n. 151.

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Sentito il parere espresso dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1983;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

Emana il seguente decreto:

Art. 1

Concorrono ai contributi previsti dal primo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale che abbiano adempiuto agli obblighi previsti negli articoli 18 e 19 della stessa legge e che siano state registrate come tali ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Per l'accertamento del possesso di tale requisito da parte delle riviste che presentino richiesta dei contributi stessi e per la predisposizione dei piani di riparto, la commissione, di cui al successivo articolo 5, si atterrà ai seguenti criteri:

- a) esclusività del carattere culturale con riferimento al contenuto;
- b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalità degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell'autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonché della ampiezza del corredo bibliografico.

Art. 2

La commissione, agli effetti della concessione del contributo, terrà conto:

- a) della qualità e dell'impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico;
- b) della continuità e della regolarità delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;
- c) del carattere nazionale o regionale, particolarmente significativo, del contenuto, della diffusione e della varietà dei collaboratori;
- d) di eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue, anche classiche.

Art. 3

Sono escluse dai contributi le pubblicazioni periodiche, ancorché di elevato valore culturale, che dedichino alla pubblicità a pagamento uno spazio medio annuo superiore al 20 per cento, nonché quelle edite dallo Stato, enti pubblici, istituti finanziari o di credito o da imprese non editoriali ovvero a cura dei medesimi.

Art. 4

Per concorrere ai contributi di cui all'articolo 1 del presente decreto le imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque i proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni debbono presentare domanda scritta, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero per i beni culturali e ambientali.

La domanda, in regola con le norme sul bollo, dovrà essere accompagnata dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, eventualmente dal programma di cui all'articolo 2, lettera b), e dovrà essere corredata da una dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti della pubblicazione nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti per lo stesso anno.

Per l'anno 1981 la domanda deve essere presentata entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, restando valide le domande presentate anteriormente alla data medesima.

Art. 5

È istituita la commissione di cui all'articolo 25, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, numero 416.

A comporre la commissione, presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sono chiamati, oltre al direttore generale competente per l'editoria ed al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, quindici esperti qualificati, nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, scelti tra coloro che svolgano o abbiano svolto attività di ricerca o didattica nelle università per almeno cinque anni, tra coloro che svolgano o che abbiano svolto attività nella pubblica amministrazione e nelle magistrature amministrative, nonché tra coloro che abbiano svolto attività editoriale per almeno cinque anni.

Per lo svolgimento dei compiti connessi al funzionamento della commissione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali è costituito, nell'ambito delle strutture amministrative e delle attribuzioni della divisione per l'editoria libraria di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 29 gennaio 1975, n. 5, un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario in servizio da almeno due anni presso la divisione stessa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
10 MAGGIO 1985¹

Regolamentazione dell'assegnazione di premi e sovvenzioni a favore di scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera ed associazioni culturali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Visto l'articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212;

Visto l'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 231, contenente la regolamentazione di premi e sovvenzioni a scrittori, editori, grafici, librai, traduttori del libro italiano in lingua straniera e associazioni culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1981, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 325, con il quale è stato modificato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1980;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, tra gli altri compiti di istituto, provvede all'assegnazione di premi e sovvenzioni a scrittori, editori, grafici, librai, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali;

Considerata l'opportunità di procedere ad una nuova regolamentazione dell'assegnazione dei premi suddetti che risponda ad una più dettagliata articolazione dei criteri da applicare;

Decreta:

Art. 1

La commissione incaricata di esprimere pareri in merito all'assegnazione di premi e sovvenzioni a favore di scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera ed associazioni culturali è così costituita:

Presidente:

il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Vice presidente:

il direttore generale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri².

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1985, n. 126.

² Ora il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

³ Ora Ufficio per il Sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali.

Membri:

- due funzionari della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri³ ;
- otto esperti, scelti nell'ambito delle categorie interessate di cui:
- uno su designazione dell'Associazione italiana editori;
- uno su designazione dell'Associazione librai italiani;
- uno su designazione dell'Associazione nazionale italiana delle industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici;
- uno su designazione del sindacato nazionale scrittori;
- uno su designazione del sindacato libero scrittori;
- i restanti tre membri sono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri fra esperti dei settori per i quali vengono attribuiti i premi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore al sesto livello.

La nomina dei componenti la commissione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il medesimo decreto prevederà anche la nomina di un membro supplente per ogni membro effettivo, designato secondo gli stessi criteri dei membri effettivi.

Art. 2

I premi della cultura vengono assegnati a:

- a) scrittori, le cui opere siano di particolare valore nelle varie aree culturali, fino ad un massimo di lire 2 milioni ciascuno;
- b) traduttori del libro italiano in lingua straniera, cittadini italiani o cittadini stranieri, come riconoscimento del valido contributo apportato per la diffusione della cultura italiana, fino ad un massimo di lire 2 milioni ciascuno;
- c) editori, come riconoscimento di iniziative culturali di particolare rilievo, soprattutto in relazione alle condizioni in cui operano, fino ad un massimo di lire 5 milioni ciascuno;

- d) librai, che svolgano una attività di rilievo in favore della diffusione della lettura, fino ad un massimo di lire 5 milioni ciascuno;
- e) aziende grafiche, con particolare riguardo a quelle di minori dimensioni, che contribuiscano alla diffusione del libro con una attività tecnologicamente o artisticamente meritevole di riconoscimento, fino ad un massimo di lire 5 milioni ciascuna;
- f) associazioni, fondazioni e organizzazioni di categoria, che svolgano attività per la diffusione della cultura e della lettura, o nel campo delle informazioni, in relazione all'importanza delle iniziative e alle condizioni in cui operano, fino ad un massimo di lire 15 milioni ciascuna.

Art. 3

Per concorrere all'assegnazione dei premi gli interessati devono presentare domanda in carta legale, con allegata documentazione dell'attività culturale svolta, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5.

La commissione può proporre, anche in assenza di domanda, l'attribuzione di premi speciali fino ad un massimo di lire 10 milioni ciascuno, anche alla memoria, a scrittori e traduttori del libro italiano in lingua straniera di notorietà nazionale e internazionale, come riconoscimento del particolare contributo dato alla cultura italiana.

La commissione può proporre, anche in assenza di domanda, l'attribuzione di premi speciali fino ad un massimo di lire 20 milioni ciascuno, ad editori che abbiano svolto attività di particolare rilievo per la diffusione della cultura in campo nazionale o internazionale.

La commissione può proporre, anche in assenza di domanda, l'attribuzione di premi speciali dell'importo di lire 10 milioni ciascuno a librai, aziende grafiche, associazioni culturali, fondazioni e organizzazioni di categoria, come riconoscimento della particolare rilevanza dell'attività svolta per la diffusione della cultura e della lettura.

La commissione può proporre, anche in assenza di domanda, l'attribuzione di premi dell'importo di lire 10 milioni ciascuno a scrittori che si siano particolarmente distinti ed abbiano portato un valido contributo in aree culturali, da determinare annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'articolo 1, tenendo anche conto delle tematiche prescelte dal Consiglio d'Europa; di tale decreto sarà data comunicazione a mezzo stampa.

Art. 4

Gli scrittori e i traduttori del libro italiano in lingua straniera, le cui opere siano state premiate, possono ripresentare domanda solo per documentata attività svolta successivamente e non prima che sia trascorso un biennio dalla precedente istanza.

In caso di mancanza di concorrenti per una o più delle categorie indicate o nel caso che la commissione non ritenga, a seguito dell'esame delle domande pervenute, di poter proporre l'assegnazione dei premi previsti per ciascuna categoria, le somme residue potranno essere ripartite tra le altre categorie.

La commissione si riunisce non oltre il mese di novembre di ogni anno per esaminare tutte le domande regolarmente pervenute entro il mese precedente alla data della riunione.

La commissione dopo aver esaminato l'opportunità di proporre i premi di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 3, prima di procedere all'esame delle restanti domande e accertata la disponibilità residua di bilancio, provvederà a proporre la ripartizione dei fondi fra le categorie indicate secondo le seguenti suddivisioni:

- a) scrittori:
 - per opere dell'area scientifica: fino al 10% della disponibilità residua;
 - scrittori - per opere dell'area umanistica:
 - poesia: fino al 4 per cento della disponibilità residua;
 - narrativa: fino al 10 per cento della disponibilità residua;
 - critica letteraria: fino al 3 per cento della disponibilità residua;
 - storia locale: fino all'8 per cento della disponibilità residua;
 - saggistica: fino all'8 per cento della disponibilità residua;
- b) traduttori del libro italiano in lingua straniera: fino al 2 per cento della disponibilità residua;
- c) editori: fino al 12 per cento della disponibilità residua;
- d) librai: fino al 10 per cento della disponibilità residua;
- e) aziende grafiche: fino al 3 per cento della disponibilità residua;
- f) associazioni culturali e fondazioni: fino al 30 per cento della disponibilità residua.

Art. 5

I requisiti richiesti per l'ammissione, per le varie categorie sono i seguenti:

- a) scrittori: sono ammesse opere di varie aree culturali. L'opera deve essere pubblicata a carattere di stampa;
- b) traduttori del libro italiano in lingua straniera: sono gli stessi che per gli scrittori di cui al punto a). Sono ammessi concorrenti residenti all'estero, anche di cittadinanza straniera, purché indichino un domicilio in Italia;
- c) editori: sono ammesse le case editrici che inviino, a documentazione della domanda, il certificato di iscrizione alla camera di commercio e un certo numero di esemplari di opere pubblicate, ovvero il relativo catalogo; non sono ammesse le editrici che pubblichino esclusivamente giornali o riviste;
- d) librai: sono ammessi a concorrere i titolari o i direttori di librerie, regolarmente iscritte alla camera di commercio, che dimostrino di aver svolto una attività meritoria in favore della lettura;
- e) aziende grafiche: sono ammessi a concorrere gli stampatori del libro che diano adeguata documentazione dell'attività grafica svolta concretata in opere pubblicate;
- f) associazioni, fondazioni e organizzazioni di categoria: sono ammesse le associazioni, fondazioni e organizzazioni di categoria le quali devono inviare, unitamente alla domanda, l'atto costitutivo e lo statuto. È richiesto altresì materiale esplicativo vario (quali atti di convegni, pubblicazioni, ritagli di stampa che attestino l'attività svolta). Non sono ammessi a concorrere gli enti pubblici.

Art. 6

La commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime validamente i pareri a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto prevale quello del presidente.

La delibera del premio deve contenere la motivazione circostanziata dell'attribuzione.

Del presente decreto, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sarà data pubblicità attraverso le prefetture, le regioni e le associazioni di categoria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
15 SETTEMBRE 1987 - N. 410¹

Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'articolo 11, comma 4, della stessa legge, che prevede la emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui allo stesso articolo e per la verifica periodica della persistenza dei requisiti stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, recante norme di attuazione dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1

(Presentazione delle domande)

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che, avendone i requisiti, intendono usufruire dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 - nei successivi articoli indicata «la legge» senza ulteriori specificazioni - devono presentare apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'impresa stessa, al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, a mezzo posta mediante invio raccomandato, specificando le provvidenze richieste. Nel caso che la richiesta riguardi le riduzioni tariffarie previste alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge, copia della domanda deve essere trasmessa dalle imprese interessate ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe.
2. Le domande devono essere spedite entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi².

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1987, n. 234.

² Il comma è stato così sostituito dall'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987, n. 557 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1988, n. 16, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all'anno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalità indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere l'esplicita dichiarazione di volontà di produrre la domanda prescritta.

Art. 2

(Documentazione)

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
 - 1) la sede legale dell'impresa, l'ubicazione degli impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonché l'ambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni;
 - 2) la testata radiofonica giornalistica che contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione emittente e il tribunale presso il quale è stata effettuata la registrazione;
 - 3) il giornalista professionista o pubblicista direttore responsabile della testata;
 - 4) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa radiofonica;
 - 5) le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in ciascun giorno dell'anno di riferimento dei contributi, tra le ore 7 e le ore 20;
 - 6) le ore di trasmissione dei propri programmi informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione di cui al n. 5);
 - 7) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
 - b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto nonché del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercenti l'impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;

- c) nel caso che la società esercente l'impresa di radiodiffusione sia costituita in forma cooperativa, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della cooperativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l'elenco dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei contributi, con la qualifica professionale, nonché, nel caso delle cooperative di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, così come sostituito dall'articolo 4 della legge, l'elenco dei dipendenti dell'impresa aventi rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con la cooperativa medesima;
- d) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa all'anno 1988, nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione sonora non abbia effettuato la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell'articolo 1, devono essere allegati i dischi o nastri contenenti, per ciascun anno, la registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al n. 5) della lettera a). Ai fini della comunicazione del palinsesto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, presso le imprese di radiodiffusione sonora deve essere istituito apposito registro, con pagine numerate e vidimate da notaio, sul quale devono essere indicati contenuto e durata di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto a disposizione del Servizio dell'editoria.
2. Per le domande successive alla prima, è consentito far riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento a completamento e corredo della stessa, ai sensi dell'articolo 7, sempreché non siano intervenute variazioni.
3. Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partito politico, in aggiunta ai documenti suindicati, devono altresì essere allegati alla domanda:
- a) i bilanci dell'anno di riferimento dei contributi e dell'anno precedente (redatti ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile);
- b) la certificazione degli stessi da parte della società di revisione aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ed iscritte nell'albo speciale di cui all'articolo 9 dello stesso decreto, ovvero, nel caso vengano richiesti i contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge per l'anno 1986, una speciale relazione per gli anni 1985 e 1986, con particolareggiata evidenziazione dei costi, redatta da società di revisione aventi i requisiti suddetti;

³ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 6, comma 4 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

⁴ Ora Ufficio per il Sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali.

⁵ Ora Ministero dell'economia e delle finanze.

⁶ Ora Ministero delle comunicazioni.

⁷ Ora Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

c) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il soggetto esercente l'impresa di radiodiffusione sonora non sia editore ovvero non controlli, direttamente o indirettamente, organi di informazione che usufruiscano dei contributi di cui all'articolo 9, comma 6, della legge.

4. I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge sono quelli effettivamente ed esclusivamente concernenti l'attività caratteristica e propria dell'impresa di radiodiffusione sonora. Analogo criterio vale anche per gli ammortamenti.

5. L'utilizzazione della frequenza, indicata dall'impresa di radiodiffusione sonora nella domanda, non costituisce titolo prioritario in sede di futura regolamentazione del settore dell'emittenza radiotelevisiva privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi.

Art. 3³

(Controlli)

(Abrogato)

Art. 4

(Modalità di erogazione delle provvidenze)

1. Il Servizio dell'editoria⁴ della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare annualmente ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione sonora aventi diritto alle riduzioni previste; ad erogare le somme relative al rimborso di cui alla lettera b) dello stesso comma 1; ad erogare altresì i contributi di cui al comma 2 del citato articolo 11, previo parere di una commissione così composta:

- un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;
- un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro⁵;
- un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni⁶;
- il direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica⁷;

- il capo del Servizio editoria della predetta Direzione generale⁸;
 - quattro esperti del settore od operatori delle imprese private di radiodiffusione sonora, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - un esperto od operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
 - un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
 - due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione radiofonica, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - un esperto del settore radioelettrico, designato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
 3. A cura del Servizio dell'editoria⁹ verrà data notizia delle domande di contributo pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dalla Direzione generale delle informazioni, della editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.

⁸ Ora il Direttore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali.

⁹ Si veda nota 4.

Art. 5

(Agenzie di informazione)

1. Il rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione sonora di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di stampa indicate negli articoli 16 e 17 della stessa legge, ovvero delle agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale da almeno un anno alla data di entra-

¹⁰ Si veda l'errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1988, n. 43 che prevede che nel testo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, come sostituito dall'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987, n. 557 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1988, n. 16, dove è scritto: "mediante abbonamento con meno di cinque emittenti", si legga: "mediante abbonamento con non meno di cinque emittenti".

¹¹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987, n. 557 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1988, n. 16.

ta in vigore della legge medesima con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, che siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire l'autonoma raccolta, l'elaborazione e la comunicazione di notizie e che siano altresì collegate mediante abbonamento con *non*¹⁰ meno di cinque emittenti. Il rimborso può essere altresì effettuato in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di informazione radiofonica al compimento dell'anno di registrazione della relativa testata presso il competente tribunale¹¹.

2. I servizi informativi dovranno consistere esclusivamente in notizie comunicate per telescrivente, per bollettino o attraverso gli strumenti tipici del settore (cassetta, disco o trasmissione via etere con ponte radio da punto a punto o via cavo).

Art. 6

(Accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67)

1. Qualora le imprese richiedenti le provvidenze di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge abbiano iniziato l'attività relativa alla testata radiofonica trasmessa in data posteriore al 1° gennaio 1986, si provvede all'erogazione del contributo ivi previsto a decorrere dal compimento dei due anni di attività.
2. Qualora la società o l'imprenditore individuale, per i quali sussistano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, i presupposti e le condizioni per l'ammissione alle provvidenze di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge, procedano, rispettivamente, alla fusione con altra società o al conferimento dell'azienda in società, le provvidenze anzidette sono erogate alla società incorporante o alla società cui l'azienda sia stata conferita sulla base dei costi risultanti dai bilanci delle imprese cessate.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Per la domanda relativa alle provvidenze riferite all'anno 1986, le imprese di radiodiffusione sonora possono riservarsi di presentare in un secondo momento, ma non oltre il 31 marzo 1988, i documenti di cui all'articolo 2. La domanda si intende validamente presentata anche se la registrazione della testata radiofonica presso il competente tribunale è in corso.
2. L'erogazione delle provvidenze previste dall'articolo 11 della legge è comunque subordinata alla presentazione dei documenti indicati dall'articolo 2 e alla registrazione della testata presso il competente tribunale.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
14 DICEMBRE 1987 - N. 557¹

*Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 settembre 1987, n. 410, recante disciplina dei metodi e delle procedure per
l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese
radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'articolo 11, comma 4, della stessa legge, che prevede la emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui allo stesso articolo e per la verifica periodica della persistenza dei requisiti stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, recante norme di attuazione dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1987, n. 410, del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, recante disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza;

Considerato che la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 15 settembre 1987, n. 410, del Presidente del Consiglio dei Ministri per la parte relativa al requisito della registrazione della testata delle agenzie di informazione radiofonica presso il competente tribunale «da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge», si traduce nell'impossibilità dell'accesso al previsto rimborso delle spese di abbonamento per le imprese radiofoniche che abbiano contratto abbonamenti con agenzie di informazione radiofonica che registrino la testata successivamente e che tale limitazione non risulta nella legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Ritenuta, di conseguenza, la necessità di estendere la disposizione di cui al citato comma 1 anche alle spese di abbonamento con le

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1988, n. 16.

- ² L'articolo sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.
- ³ L'articolo sostituisce il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.
- ⁴ L'articolo sostituisce il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.

agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale successivamente alla predetta data, ma comunque da almeno un anno;

Considerata, altresì, l'esigenza di procedere ad alcune rettifiche del testo del citato decreto ministeriale 15 settembre 1987, n. 410, del Presidente del Consiglio dei Ministri segnatamente all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3, comma 1;

Decreta:

Art. 1²

Omissis.

Art. 2³

Omissis.

Art. 3⁴

Omissis.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 APRILE 1990 - N. 78¹

*Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge
25 febbraio 1987, n. 67, concernente contributi straordinari all'editoria
speciale periodica per non vedenti.*

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 28, comma 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

1. Possono accedere alla ripartizione del contributo straordinario di lire 500 milioni annui di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese editrici di periodici per non vedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e braille.

Art. 2

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1 è effettuata annualmente ripartendo tra gli aventi diritto un quinto dell'importo complessivo in parti uguali e la somma restante in proporzione al numero delle uscite, nonché alla diffusione di ciascuna testata.

Art. 3

1. Le domande annuali di ammissione ai contributi, da compiersi su carta da bollo a firma del legale rappresentante, dovranno essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Via Boncompagni, n. 15 - c.a.p. 00187 Roma, a mezzo raccomandata postale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale i contributi vengono richiesti. Per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 le domande dovranno essere inviate entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- ² Si tratta della Commissione tecnico-consultiva per l'editoria speciale periodica per non vedenti.
- ³ Ora il Direttore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali.
- ⁴ Ora il Dirigente del Servizio per le provvidenze all'editoria e ai prodotti editoriali.
- ⁵ Ora Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

2. Alle domande devono essere allegati:
 - a) per le società e gli enti morali: copia autentica in bollo dell'atto costitutivo, dello statuto e dei verbali di assemblea contenenti le nomine degli organi sociali in carica alla data della domanda; per le imprese individuali: certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - b) elenco delle testate edite, ivi comprese quelle su nastro magnetico, corredato dai certificati di registrazione delle medesime presso il tribunale competente, nonché da un prospetto indicante per ciascuna testata i giorni di uscita e le copie diffuse di ciascun numero. Tali dati dovranno essere comprovati mediante l'invio di dichiarazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni circa il numero delle copie spedite, ovvero di altra documentazione utile a dimostrarne la veridicità;
 - c) un numero di ciascuna testata edita nell'anno di riferimento dei contributi;
 - d) l'indicazione del codice fiscale/partita I.V.A. dell'impresa, nonché del mezzo di pagamento prescelto.
3. Le imprese editrici dovranno tenere a disposizione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria la collezione completa delle testate edite con riferimento al periodo per il quale si chiedono i contributi. Tale obbligo cessa dopo due anni dalla relativa liquidazione.

Art. 4

1. Presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituita una commissione consultiva² avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione al contributo previsto dal comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché di predisporre la ripartizione del contributo stesso fra gli aventi diritto.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:
 - a) un Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale la presiede;
 - b) il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
 - c) il consigliere coordinatore dell'Ufficio per l'editoria e la stampa³;
 - d) il consigliere coordinatore del Servizio per le provvidenze all'editoria, alla radiofonia ed alla stampa italiana all'estero⁴;

- e) un rappresentante designato dal Ministro per gli affari sociali⁵;
 - f) un rappresentante del Ministero del tesoro⁶;
 - g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione⁷;
 - h) un rappresentante del Ministero della sanità⁸;
 - i) tre rappresentanti designati dalle tre associazioni aventi il maggior numero di iscritti fra quelle che hanno come proprio compito istituzionale la tutela dei non vedenti e che ne facciano domanda, documentando i requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'ufficio di segreteria è composto da due funzionari del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

⁶ Ora Ministero dell'Economia e delle Finanze.

⁷ Ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

⁸ Ora Ministero della Salute.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 SETTEMBRE 1996 - N. 680¹

*Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze
alle emittenti televisive locali.*

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Ritenuta la necessità di regolare i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, da parte delle imprese di radiodiffusione televisiva, alle provvidenze previste dalle norme citate, nonché la modalità di erogazione delle stesse;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che debbano essere emanati due distinti regolamenti per i contributi alle emittenti radiofoniche e per i contributi alle emittenti televisive dal momento che la previsione legislativa per l'emanazione del regolamento, di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si limita a quello per le emittenti radiofoniche nella forma di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, mentre, in assenza di previsioni specifiche per le emittenti televisive, occorre applicare la norma di carattere generale di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull'emanazione dei regolamenti;

Ritenuta la necessità di adeguarsi al suddetto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

² Ora Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali.

³ Si veda nota 2.

Art. 1

(Presentazione della domanda)

1. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa² del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, apposita domanda, in regola con le disposizioni sul bollo, con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa stessa specificando le provvidenze richieste. Copia della domanda deve essere inviata a ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.
2. Le domande devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi insieme ai documenti di cui al successivo articolo 2, comma 1, salva la possibilità di completare la documentazione successivamente.
3. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni da quando iniziano l'attività necessaria per ottenere le provvidenze, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa³ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione di volontà di produrre le domande prescritte nonché l'impegno ad effettuare propri programmi informativi come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Nel preavviso deve contestualmente essere contenuta l'esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, con l'indicazione delle relative utenze. In sede di prima applicazione del presente regolamento il suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo e con firma autenticata, può essere inviato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Copia del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe. Qualora successivamente all'invio del preavviso l'impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stes-

se a mezzo posta, mediante plico raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo con firma autentica all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze. La comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda.

4. Qualora nel corso dell'anno l'impresa intenda rinunciare ad effettuare propri programmi informativi autoprodotti nei limiti sopra indicati, o vengano meno o si modifichino i requisiti di ammissione, l'impresa stessa deve effettuare comunicazione immediata all'Ufficio per l'editoria e la stampa⁴ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a ciascuno dei gestori competenti all'applicazione delle tariffe dei servizi interessati, per la cessazione immediata delle riduzioni tariffarie praticate in bolletta o diversamente fatturate. Ove dalla verifica degli uffici sulle domande di ciascun anno risulti il venire meno dei requisiti di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, o le modifiche degli stessi ovvero che l'impegno ad effettuare programmi informativi autoprodotti non sia stato rispettato, l'impresa deve restituire le somme percepite agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si intende equivalente l'espressione «programmi informativi autoprodotti», contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a quella «propri programmi informativi» contenuta nell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per tali espressioni si intendono quei programmi prodotti utilizzando anche segmenti informativi acquisiti, composti o integrati con il significativo lavoro informativo di una propria redazione, tale da configurare la specifica identità di ogni programma.

Art. 2

(Documentazione)

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

- 1) la sede legale e operativa dell'impresa;
 - 2) il giornalista direttore responsabile della testata con l'indicazione della qualifica rivestita;
 - 3) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa;
 - 4) le ore di trasmissione quotidiane effettuate in media nell'anno di riferimento dei contributi tra le ore 7 e le ore 23;
 - 5) estremi di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e della concessione per la radiodiffusione televisiva da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
 - 6) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
 - 7) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva prevista dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
 - 8) il periodo di tempo dell'eventuale disattivazione da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni durante il quale l'emittente ha trasmesso immagini fisse o ripetitive;
- b) copia autentica in regola con le disposizioni sul bollo dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercente l'impresa in carica nell'anno oggetto della domanda, ovvero certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;
 - c) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale palinsesto deve indicare l'ora di inizio e l'ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di propri programmi informativi;
 - d) certificato in regola con le disposizioni sul bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica che contraddistingue le trasmissioni dell'emittente;
 - e) per le imprese che richiedono il rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale, copia autentica delle fatture relative a tali spese con la documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. Le imprese devono inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla lettera a) del comma 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali effettuate in media tra le ore 7 e le ore 23 di ogni giorno con l'indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo.
3. Per le domande successive alla prima, sempre che non siano intervenute variazioni, è consentito far riferimento ai documenti presentati precedentemente.

Art. 3
(Controlli)

1. Oltre gli eventuali controlli previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 278, l'Ufficio per l'editoria e la stampa⁵ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri può richiedere l'esibizione o la copia del registro di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed ogni altro atto o documento ritenuto rilevante ai fini del controllo. (Seguiva un'alea non ammessa al «Visto» della Corte dei conti).

Art. 4
(Modalità di erogazione delle provvidenze)

1. L'Ufficio per l'editoria e la stampa⁶ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle domande pervenute, agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative al rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale così come definite dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 5 del presente regolamento.
2. L'Ufficio per l'editoria e la stampa⁷ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso che l'impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle domande, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, che intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai cano-

⁵ Si veda nota 2.

⁶ Si veda nota 2.

⁷ Si veda nota 2.

⁸ Si veda nota 2.

⁹ Ora Ministero dell'Economia e delle finanze.

¹⁰ Ora Ministero delle Comunicazioni.

¹¹ Ora il Direttore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali.

¹² Si veda nota 10.

ni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni successivi, provvede altresì a comunicare agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, l'elenco delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni, affinché le riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa relativamente alle emittenti, risultanti nell'elenco, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine del procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento è fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si conclude con l'emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione.

3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa⁸ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge i compiti di cui ai commi 1 e 2, previo parere di una commissione così composta:
- a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;
 - b) un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro⁹;
 - c) un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e telecomunicazioni¹⁰;
 - d) il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - e) il capo dell'Ufficio per l'editoria e la stampa¹¹ del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - f) un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato;
 - g) un dirigente generale del Ministero delle poste e telecomunicazioni¹²;
 - h) il capo del Servizio per le provvidenze alle emittenti radiotelevisive della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - i) un membro designato da ognuna delle più rappresentative associazioni nazionali di categoria delle imprese televisive locali private per un totale di non più di otto membri;
 - l) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

- m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
 - n) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri¹³.
4. La commissione è nominata con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
5. A cura dell'Ufficio per l'editoria e la stampa¹⁴ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene data notizia delle domande pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5

(Agenzie di informazione)

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatte salve le norme previste per le agenzie di stampa, le agenzie di informazione a diffusione nazionale sono equiparate alle agenzie di informazione radiofonica nazionale di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
- 2. Il rimborso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione televisiva in relazione all'importo delle spese di abbonamento ad agenzie di informazione a diffusione regionale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari su avvenimenti di ambito locale e regionale relativamente al territorio servito dalle emittenti abbonate e comunque per un bacino di utenza non inferiore a quello regionale;
 - b) siano collegate in abbonamento con non meno di sette emittenti operanti nella stessa regione o in regioni limitrofe per le agenzie che effettuano servizi informativi televisivi;

¹³ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1997, n. 186.

¹⁴ Si veda nota 2.

¹⁵ Si veda nota 2.

- c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;
- d) emettano notiziari quotidiani o servizi televisivi su avvenimenti di ambito locale e regionale, annualmente in numero non inferiore a 700;
- e) operino da almeno un anno con le caratteristiche descritte alle lettere c) e d).

Art. 6

(Comunicazioni delle agenzie di informazione)

1. Le agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale e regionale debbono presentare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno presso l'Ufficio per l'editoria e la stampa¹⁵ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri la seguente documentazione:
 - a) certificati previdenziali comprovanti il numero dei giornalisti e degli altri dipendenti occupati nell'anno precedente con un rapporto continuativo di lavoro subordinato e in applicazione di contratti nazionali collettivi di lavoro;
 - b) copia autentica dei contratti di abbonamento con le imprese di radiodiffusione televisiva relativi all'anno di riferimento dei contributi;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti il numero di notiziari quotidiani o dei servizi televisivi emessi nell'anno precedente con l'indicazione della durata complessiva degli stessi;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le tariffe di abbonamento praticate nell'anno precedente;
 - e) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
 - f) certificato in bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica.
2. I rimborsi sono effettuati solo per gli abbonamenti contratti con le agenzie che abbiano depositato la documentazione sopra indicata.

Art. 7

(Rimborso riduzioni tariffarie)

1. A cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è corrisposto ai gestori

competenti all'applicazione delle tariffe, il rimborso delle riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica e sui canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo compresi i sistemi via satellite, concesse alle imprese televisive. Nella domanda di rimborso, riferita alle riduzioni applicate a ciascuna impresa televisiva, devono essere specificate le voci dei consumi da rimborsare, sia a tariffa intera che al 50 per cento, relative all'energia attiva, al corrispettivo di potenza compreso il sovrapprezzo termico e alla quota fissa, con esclusione delle imposte.

2. Alle domande degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe riguardanti gli anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere allegate per ciascuna impresa le copie autenticate dal responsabile della società erogante delle note di liquidazione alla singola impresa nella quale devono essere indicate:
 - a) il numero d'utenza ed eventuali variazioni intervenute;
 - b) la somma rimborsata.
3. Per le richieste degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe che si riferiscono alle domande redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento, che prevede che le riduzioni possano essere direttamente applicate in bolletta, deve essere allegato per ciascuna impresa televisiva il riepilogo dei minori introiti per l'anno di riferimento con le relative bollette.
4. I rimborsi devono essere effettuati dagli organismi competenti all'applicazione delle tariffe per l'intero anno previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concessione e per tutte le utenze indicate nella domanda presentata dalle imprese televisive. Gli organismi competenti all'applicazione delle tariffe sono tenuti a comunicare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali variazioni di utenza intervenute nel corso dell'anno.
5. Le imprese televisive devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvenuto rimborso specificando l'anno, la somma ricevuta e le utenze alle quali il rimborso si riferisce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 LUGLIO 1997 - N. 269¹

*Regolamento recante modificazioni ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680,
che disciplina l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, recante regolamento concernente la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali, ed in particolare l'articolo 4, comma 3, che istituisce una commissione composta da rappresentanti della pubblica amministrazione e delle categorie operanti nel settore, nonché di esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva e del settore radioelettrico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Ritenuta la necessità di integrare la rappresentanza pubblica a livello amministrativo e di ricostituire, di conseguenza, un equilibrio nella composizione della commissione tra rappresentanti pubblici e rappresentanti privati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1²

1. *Omissis.*

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1997, n. 186.

² L'articolo sostituisce il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1996, n. 680 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1997, n. 7.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 DICEMBRE 1997 - N. 525¹

*Regolamento recante norme per la concessione dei contributi
e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278;

Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 2, commi 29, 30 e 31;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l'articolo 1, commi da 35 a 40;

Considerata l'opportunità di emanare norme regolamentari per definire modalità di interpretazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dalle citate leggi ad essa successive;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Procedimento per l'erogazione di contributi e provvidenze)

1. Le domande per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, esclusivamente per mezzo di raccomandata postale.
2. La documentazione integrativa, richiesta dall'ufficio, deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa e comunque non oltre il 30 settembre dello stesso anno.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1999, n. 34. Si veda la delibera n. 4/E/99, adottata nell'adunanza del 18 gennaio 1999, dalle sezioni riunite della Corte dei conti, che hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all'articolo 1, commi 1 e 2; all'articolo 6, comma 6; all'articolo 2, commi 3 e 5. Hanno ammesso al visto ed alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.

3. Tutta la documentazione richiesta deve essere trasmessa in originale o copia conforme ed in regola con la normativa sul bollo e accompagnata da due copie semplici di ciascun documento.
4. Il requisito dell'iscrizione al Registro nazionale della stampa deve essere posseduto con decorrenza anteriore al periodo di riferimento dei contributi richiesti.

Art. 2

(Modalità per la determinazione del contributo)

1. Ai fini della quantificazione del contributo si terrà conto esclusivamente dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività editoriale relativa alla testata per cui sono stati richiesti i contributi.
2. A tal fine al bilancio di impresa presentato dalla società editrice deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo lo schema allegato (allegato A), attestante analiticamente i costi afferenti esclusivamente alla testata per la quale sono stati richiesti i contributi.
3. Se l'impresa richiedente i contributi è di nuova costituzione ovvero non ha svolto nell'anno precedente attività editoriale relativa alla testata per la quale è richiesto il contributo, questo è calcolato sulla base dei costi sostenuti per la testata nell'anno di riferimento; analogamente sul bilancio dell'anno stesso è verificato il rapporto introiti pubblicitari-costi di cui alla lettera a) del comma 3 ed al comma 7 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
4. Ai fini della determinazione dei costi sui quali basare il calcolo dei contributi, il limite del 50 per cento dei costi non può essere superato con l'aumento del 50 per cento dei contributi, mentre con il raddoppio previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, non può essere superato, anche in presenza dell'articolo 2, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il limite del 70 per cento dei costi previsti dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge 14 agosto 1991, n. 278, né quello dell'80 per cento previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.
5. Nel caso di superamento dello stanziamento, si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, la riduzione proporzionale dei contributi tra tutti gli aventi titolo.

Art. 3²

(Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche)

1. Per le imprese editrici che editino quotidiani o periodici, anche telematici, organi di partiti o forze politiche, le quali intendono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato ha per oggetto l'esistenza di un gruppo parlamentare della forza politica di riferimento ovvero l'appartenenza del parlamentare ad una forza politica espressione di minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2. Le rappresentanze della forza politica nel Parlamento europeo, consistenti in almeno due deputati eletti nelle liste del movimento stesso, sono comprovate tramite presentazione di un'attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo.
3. L'impresa richiedente è tenuta altresì a presentare un attestato della forza politica comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi è organo del movimento stesso.
4. Possono percepire i contributi anche i giornali telematici registrati autonomamente presso il competente Tribunale, che siano organi di movimento politico ai sensi dell'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riportino in testata l'indicazione del movimento politico di cui sono organi. Nel caso in cui siano presentate due domande di contributi in riferimento ad un giornale diffuso anche per via telematica, è ammesso al contributo solo il giornale telematico.

Art. 3-bis³

(Domande e modalità di accesso ai contributi delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici)

1. Qualora, ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, che risultino già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si costituiscano in società cooperative per la pubblicazione di un giornale organo di movimento politico, i contributi relativi all'anno 2001 sono percepiti dalle Società editrici in proporzione al rispettivo periodo di svolgimento dell'attività editoriale della testata. In tale caso le domande sono presentate da ciascuna impresa che abbia svolto attività editoriale per la medesima testata nel corso dell'anno 2001, in

² L'articolo è stato così sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 460 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2002, n. 4.

³ L'articolo è stato aggiunto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 460 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2002, n. 4.

⁴ Si veda nota 3.

⁵ Si veda nota 3.

relazione al rispettivo periodo di esercizio dell'attività editoriale stessa, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 3.

2. Le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, che non si costituiscono in società cooperative ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 153, della predetta legge n. 388 del 2000, continuano a percepire i contributi ai sensi del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non oltre la data del 30 novembre 2001.

Art. 3-ter⁴

(Documentazione degli ulteriori requisiti per le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative)

1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscono in cooperative ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000, sono tenute altresì a presentare:
 - a) una certificazione della diffusione, anche in rapporto alla percentuale della tiratura complessiva dei quotidiani e periodici editi da cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciata da una società di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.
 - b) una certificazione dell'intero bilancio di esercizio dell'anno al quale si riferiscono i contributi è effettuata da una società di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.
 - c) copia autentica dello statuto.

Art. 3-quater⁵

(Richiamo)

1. Alle società cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Art. 4

(Collegamenti)

1. L'assenza di collegamenti di tipo societario, deve essere comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del rappresentante legale dell'impresa richiedente i contributi. Nel

caso di esistenza di collegamenti con altra società, deve essere presentata, da parte di quest'ultima, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la stessa non ha presentato domanda di contributi.

Art. 5

(Assesti societari)

1. L'erogazione dei contributi è dovuta anche nel caso in cui la maggioranza della partecipazione nell'ambito della società editrice è detenuta da più cooperative, fondazioni o enti morali.

Art. 6

(Modalità per l'erogazione dei contributi per i giornali italiani editi e diffusi all'estero)

1. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dei giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero si applicano i criteri e le procedure di cui all'articolo 19 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, in quanto compatibili.
2. Ai predetti quotidiani si applicano le disposizioni contenute negli ultimi due periodi del comma 2 e il comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. I bilanci devono essere corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.
4. La tiratura del quotidiano deve essere accertata mediante esibizione di fatture per l'acquisto della carta e fatture dello stampatore. Sulla tiratura dovrà essere espressa l'esplicita indicazione dell'autorità diplomatica o consolare competente.
5. Tutta la documentazione occorrente deve essere presentata in regola con le norme italiane sul bollo con relativa traduzione giurata in lingua italiana.
6. Le domande devono essere presentate all'autorità diplomatica o consolare competente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, a pena di decadenza.

Art. 7

(Contributi alle agenzie di stampa che trasmettano mediante canali in concessione esclusiva da parte dell'Ente poste italiane)

1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è riferito esclusivamente ai costi sostenuti per l'attività della agenzia di stampa svolta tramite i

canali di trasmissione indicati dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'individuazione dei detti costi è effettuata tramite la riparametrazione dei costi editoriali complessivi in proporzione al fatturato realizzato con le diverse modalità di trasmissione.

Art. 8

(Decorrenza dell'applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei procedimenti relativi a contributi e provvidenze a partire da quelli aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
25 MAGGIO 1998 - N. 394¹

*Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 20,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la disciplina del
Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le integrazioni tariffarie
da corrispondere alle Poste italiane S.p.a.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le integrazioni tariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a. pari a 300 miliardi di lire per il 1997, per le agevolazioni - mantenute anche a seguito dell'applicazione di nuove tariffe dei servizi postali - relative agli invii attraverso il canale postale, di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché pubblicazioni informative provenienti da enti, enti locali, associazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero;

Vista, in particolare, la medesima disposizione che demanda la disciplina ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 31 marzo 1997;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 366, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Arturo Mario Luigi Parisi è stato delegato l'esercizio delle funzioni relative all'informazione e l'editoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997 e nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al funzionamento del fondo per le agevolazioni previste, a decorrere dal 1° aprile 1997, dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli invii, tramite il canale postale di:
 - a) libri;
 - b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa;

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1998, n. 269. Per l'attuale disciplina delle riduzioni tariffarie postali agevolate per i prodotti editoriali si veda il decreto-legge 353 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Pertanto il presente regolamento ha esaurito i propri effetti.

² Ora Servizio per le provvidenze all'editoria e ai prodotti editoriali.

- c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fine di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero.
2. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto è subordinata all'entrata in vigore delle nuove tariffe dei servizi postali da determinarsi con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Successivamente a tale data l'utilizzazione delle tariffe agevolate indicate dall'articolo 2, comma 20, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incompatibile con il riconoscimento di qualsiasi altra agevolazione tariffaria relativa agli utenti che si avvalgono dei servizi delle Poste italiane S.p.a., con esclusione degli sconti di tipo commerciale praticati dalla medesima società, che rimangono a carico della stessa.

Art. 2

*(Istituzione e amministrazione del Fondo
per le integrazioni tariffarie)*

1. Il Fondo per le integrazioni tariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a. per le agevolazioni tariffarie per gli invii di cui all'articolo 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, servizio per le *provvidenze alla stampa*².
2. La dotazione del Fondo è fissata per l'anno 1997 in complessivi 300 miliardi di lire appostati sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

(Soggetti ammessi ad usufruire delle tariffe postali agevolate)

1. Le imprese editrici che intendano usufruire delle tariffe postali agevolate devono presentare alle Poste italiane S.p.a., all'atto della prima spedizione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la regolarità dell'iscrizione dell'impresa al Registro nazionale della stampa e lo svolgimento degli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché il carattere informativo delle pubblicazioni periodiche inviate, domanda di ammissione a godere delle agevolazioni tariffarie in quanto rientranti tra i soggetti editori di pubblicazioni ammesse dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Alla domanda, che va redatta in bollo secondo lo schema dell'allegato A al presente decreto (che ne forma parte integrante), le stesse imprese devono unire, poi, una ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che le pubblicazioni presentate per la spedizione in abbonamento postale non rientrano tra quelle escluse dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie ed indicate all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 4

(Modalità di funzionamento del Fondo)

1. Il riconoscimento dell'integrazione tariffaria a favore delle Poste italiane S.p.a. è subordinata all'invio da parte della stessa società di un elenco delle imprese e delle testate con l'indicazione analitica dell'ammontare delle riduzioni applicate rispetto alla tariffa ordinaria per la stessa categoria. A fronte dell'invio dell'elenco di cui sopra, che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 31 dicembre di ogni anno, è disposto da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il pagamento dell'integrazione rispetto alla tariffa piena.
2. L'imputazione dei pagamenti effettuati avviene, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento esclusivamente alle dotazioni di bilancio appositamente previste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
15 MARZO 1999 - N. 218¹

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente agevolazioni e contributi in favore delle attività editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 5 della stessa legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, che istituisce agevolazioni e contributi a favore delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 5 della stessa legge;

Considerato che lo stesso articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, demanda la disciplina per l'erogazione dei suddetti contributi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, che stanziava, a decorrere dall'anno 1998, la somma di un miliardo annuo di lire per le finalità di cui al precedente articolo 6;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Considerato che le agevolazioni previste per tutte le imprese editrici sono già disciplinate da altre norme (articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per le riduzioni tariffarie telefoniche e telegrafiche; articoli 29-33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per le agevolazioni di credito; articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le agevolazioni per le spedizioni in abbonamento postale e nei rispettivi regolamenti di attuazione) e che pertanto con il presente decreto è necessario dettare esclusivamente le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi per l'attività editoriale svolta dalle associazioni di cui trattasi;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. Possono accedere alla ripartizione del contributo di un miliardo di lire di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato² dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, che pubblichino periodici attinenti all'attività statutaria.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1999, n. 155.

² Ora Ministero per le Attività produttive. Si veda anche, da ultimo, il decreto ministeriale del direttore generale per l'armonizzazione e tutela del mercato 6 dicembre 2002 "Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentativi a livello nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2002, n. 286.

Art. 2

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1 è effettuato annualmente ripartendo fra gli aventi diritto il venticinque per cento dell'importo complessivo in parti uguali, il venticinque per cento in proporzione al numero delle effettive uscite nel corso dell'anno ed il cinquanta per cento in proporzione al numero delle copie diffuse nel corso dell'anno.

Art. 3

1. Le domande annuali di ammissione ai contributi da compilarsi su carta da bollo a firma del legale rappresentante, dovranno essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, a mezzo raccomandata postale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale i contributi vengono richiesti:
2. In sede di prima applicazione le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Alle domande devono essere allegati:
 - a) statuto dell'associazione;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la data di costituzione dell'associazione, i nominativi dei componenti degli organi sociali in carica alla data della domanda, l'elenco delle testate editate con gli estremi di registrazione delle stesse presso il tribunale competente, l'indicazione per ciascuna testata dei giorni di uscita e del numero delle copie tirate e delle copie diffuse per ciascuna uscita;
 - c) un numero di ciascuna testata edita nell'anno di riferimento dei contributi;
 - d) l'indicazione del codice fiscale/partita I.V.A. dell'impresa, nonché delle modalità di pagamento.
4. Le imprese editrici dovranno tenere a disposizione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria la collezione completa delle testate editate con riferimento al periodo per il quale chiedono i contributi. Tale obbligo cessa dopo due anni dalla relativa liquidazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
8 MARZO 2001

Comitato su analisi e andamento mercato del libro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Vista la legge concernente "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" in corso di pubblicazione ed in particolare, l'articolo 11, comma 9 relativo alla disciplina del prezzo dei libri con il quale si dispone che a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge il Ministro per i beni e le attività culturali sentiti il ministro dell'industria del commercio dell'artigianato e l'Autorità garante della concorrenza ed il mercato nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione della misura massima dello sconto per il consumatore finale dei libri e per i libri scolastici e delle ipotesi ulteriori di formulazione e dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 11 anche con la modifica dell'elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso;

Visto l'ordine del giorno del 21 febbraio 2001 con il quale il Senato della Repubblica ha impegnato il Governo alla costituzione di un Comitato al fine di formulare entro 30 giorni dalla sua costituzione, valutazioni e proposte in ordine alle materie sopra citate, indicando anche la eventuale necessità di provvedere ad una anticipazione del termine per l'eventuale modifica della disciplina relativa all'applicazione dello sconto ed alla deroga sul prezzo fisso;

Emana, il seguente decreto:

Art. 1

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato incaricato di formulare entro 30 giorni dalla costituzione, valutazioni e proposte in ordine alle materie di cui ai punti a) e b) del comma 9 dell'articolo 1 della legge con-

¹ Ora Ministero delle Attività produttive.

² Ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

cernente "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416" in corso di pubblicazione, indicando anche la eventuale necessità di provvedere ad una anticipazione del termine per la modifica della disciplina relativa all'applicazione dello sconto ed alla deroga sul prezzo fisso.

Art. 2

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato ed è altresì composto da:
Il Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Un rappresentante del Ministero dei beni e le attività culturali;
Un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato¹;
Un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione²;
Un rappresentante dell'Associazione italiana editori (AIE);
Un rappresentante della casa editrice Mondadori;
Un rappresentante della casa editrice Feltrinelli;
Un rappresentante dell'Associazione librai italiani (ALI);
Un rappresentante della società di distribuzione Mach 2 ;
Un rappresentante della società di distribuzione messaggerie libri;
Due rappresentanti del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti.
2. Il Comitato, prima di adottare le proprie conclusioni, informa l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato per acquisirne il parere.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

1. Il Comitato di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto opera per un periodo massimo di 30 giorni dalla data della sua costituzione e per il suo funzionamento. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato.

DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI 30 MAGGIO 2001,
N. 236/01/CONS¹

*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro
degli operatori di comunicazione*

L'AUTORITÀ

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 170 alla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001, n. 150.

Nella sua riunione di Consiglio del 30 maggio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

Visti gli articoli 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allegato "A" alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"*;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: *"Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: *"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*;

Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

Delibera:

Art. 1

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione.

² La lettera è stata così modificata dall'articolo 1, comma 1, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell' 8 gennaio 2003, n. 5) ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato "A" alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
4. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Allegato "A"

alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

TITOLO I ISTITUZIONE DEL REGISTRO

Art. 1

(Registro degli operatori di comunicazioni)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il registro degli operatori di comunicazione, alla cui tenuta sovrintende il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Sono obbligati all'iscrizione nel registro:
 - a) i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
 - b) le imprese concessionarie di pubblicità;
 - c) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi²;
 - d) le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
 - e) le agenzie di stampa di carattere nazionale;
 - f) i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale;
 - g) le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Art. 2
(Soggetti obbligati)

I. Ai fini dell'iscrizione nel registro, si intendono per:

- a) *soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione*: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dell'Autorità o del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
- b) *imprese concessionarie di pubblicità*: 1) i soggetti che, in forza di un contratto con una emittente radiotelevisiva, o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera f), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera f);
- c) *imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi*: i soggetti che producono, o distribuiscono alle emittenti, programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva³;
- d) *imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste*: 1) i soggetti editori di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno;
- 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità⁴;
- e) *agenzie di stampa di carattere nazionale*: le imprese editrici di una o più testate con la qualifica di agenzia quoti-

³ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 1, comma 2, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

⁴ Il numero è stato così modificato dall'articolo 1, deliberazione 16 aprile 2003, n. 130/03/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2003, n. 109 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione.

diana di informazione, dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari e collegate in abbonamento almeno con quindici quotidiani in cinque regioni per non meno di dodici ore di trasmissione al giorno, o con trenta emittenti radiofoniche o televisive in dodici regioni per non meno di mille notiziari quotidiani all'anno;

- f) *soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale*: gli editori, ai quali si applica la medesima ripartizione prevista per i soggetti di cui alla precedente lettera d), che pubblicano con regolare periodicità una o più testate giornalistiche in formato elettronico e digitale;
- g) *imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici*: i soggetti che, in base a licenza o autorizzazione installano e forniscono reti di telecomunicazione o forniscono servizi consistenti, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO

Art. 3 *(Struttura del registro)*

1. Il registro consta di un protocollo cronologico per l'annotazione degli estremi della documentazione pervenuta, relativa agli adempimenti di cui al presente regolamento, e di un repertorio degli operatori per l'annotazione delle informazioni contenute nella predetta documentazione.

Art. 4 *(Protocollo)*

1. Il protocollo è gestito in conformità a quanto disposto dall'articolo 53 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Su ogni documento sono apposti numero progressivo e data di protocollazione.
3. Di ogni documento può essere rilasciata, a richiesta, attestazione della data di ricevimento.

Art. 5

(Repertorio degli operatori)

1. Nel repertorio degli operatori sono memorizzate le informazioni contenute nei documenti trasmessi ai sensi degli articoli da 9 a 17, da 21 a 25, 33 e 34, o acquisiti ai sensi degli articoli 20 e 28, e l'annotazione degli atti di cui agli articoli 19, 25 e 26 del presente regolamento.
2. Ad ogni soggetto iscritto è attribuito un numero di posizione univoco e ogni posizione nel repertorio è individuata con riferimento al codice fiscale del relativo soggetto.
3. I documenti relativi ad ogni soggetto iscritto sono riuniti in un fascicolo che deve riportare, all'esterno, il numero di posizione, la denominazione del soggetto e l'indicazione dell'attività da questo svolta.
4. Il repertorio è suddiviso in quattro parti:
 - a) dati anagrafici generali;
 - b) assetti proprietari;
 - c) organi amministrativi e rappresentanza legale;
 - d) attività rilevante: testate gestite/servite o emittenti gestite/servite o servizi di telecomunicazione forniti.

Art. 6

(Archiviazione ottica degli atti)

1. La documentazione pervenuta all'Autorità a norma del presente regolamento può essere archiviata otticamente secondo tecniche informatiche ed essere distrutta dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti.
2. La conformità all'originale è attestata su ogni immagine del documento archiviato otticamente, che sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo.

Art. 7

(Sistema informativo automatizzato)

1. Protocollo e repertorio degli operatori sono gestiti attraverso un sistema informativo automatizzato unico.

2. Il sistema informativo automatizzato deve consentire la selezione, per ogni soggetto presente nel repertorio, della documentazione i cui estremi sono annotati in ordine cronologico nel protocollo.
3. Il sistema informativo automatizzato deve assicurare l'integrità dei dati e consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di protezione nel trattamento dei dati personali.
4. Per garantire la conservazione dei dati ne è effettuata la duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea, custoditi con idonei criteri di sicurezza.
5. Il Consiglio determinerà con successiva deliberazione le specifiche tecniche e le misure di sicurezza relative agli atti trasmessi per via telematica.

Art. 8

(Collegamenti telematici con altre amministrazioni)

1. Al fine di agevolare le attività di tenuta del registro, l'Autorità può attivare collegamenti telematici con il registro delle imprese, con i registri di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con il sistema informativo del Ministero delle comunicazioni o di altre amministrazioni, per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari alla tenuta del registro degli operatori della comunicazione.
2. Con apposite convenzioni vengono determinati l'oggetto del collegamento telematico, le relative modalità e gli eventuali costi.

TITOLO III
ISCRIZIONE AL REGISTRO

Art. 9

(Domanda di iscrizione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al registro, indirizzata "All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Registro degli operatori di comunicazione", redatta secondo il modello "1/REG" e corredata dalle dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento all'attività esercitata.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "2/REG", contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto.
3. I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell'iscrizione nel registro presentano un'unica domanda, redatta secondo il modello "1/REG", corredata dalla dichiarazione, redatta secondo il modello "2/REG", nonché dalle dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento a ciascuna attività esercitata.
4. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro sessanta giorni decorrenti:
 - I) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), dal ricevimento della concessione, autorizzazione o licenza, o dalla formazione del silenzio-assenso;
 - II) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dalla data di conclusione del primo contratto relativo alle attività per cui è previsto l'obbligo di iscrizione.

Ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), l'iscrizione al registro è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

6. In fase di prima attuazione del presente regolamento, i termini di presentazione delle domande di iscrizione sono quelli di cui all'articolo 32.

Art. 10

(Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni o associazioni, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione:
 - a) una dichiarazione, redatta secondo il modello "3/REG", contenente l'indicazione dell'oggetto sociale o associativo;
 - b) una dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG", contenente l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori.

⁵ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di ente pubblico, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, la sola dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG".
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di impresa individuale, non producono le dichiarazioni, redatte secondo i modelli "3/REG" e "4/REG".

Art. 11

(Dichiarazioni dei soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:
 - a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/REG - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)⁵;
 - b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
 - c) ove la maggioranza delle azioni o quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello di cui alla precedente lettera b), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società della catena partecipativa fino all'indivi-

duazione delle persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o quote di ciascuna di dette società;

- d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere⁶;
 - e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.
 3. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "6.1/REG" e "6.2/REG", che riportino l'indicazione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per l'esercizio delle attività di radiodiffusione o ripetizione, nonché delle denominazioni delle emittenti, delle eventuali autorizzazioni a trasmettere in contemporanea e delle informazioni relative a testate giornalistiche.

Art. 12

(Dichiarazioni delle imprese concessionarie di pubblicità)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi, in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani, periodici o riviste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera dl), o su testate in formato elettronico con le medesime caratteristiche, in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiara-

⁶ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

⁷ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera a), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

⁸ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera b), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

⁹ La lettera è stata aggiunta dall'articolo 2, comma 2, lettera c), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

zione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

- a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/REG - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)⁷;
 - b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
 - c) per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), l'indicazione del capitale sociale e dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di società quotate in borsa dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;
 - d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere ⁸;
 - e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d)⁹.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2), o su testate in formato elettronico con le medesime carat-

teristiche, in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.4/REG", contenente¹⁰:

- a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
 - b) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.
5. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "7.1/REG" e/o "7.2/REG", che riporti l'elenco degli editori e/o delle emittenti radiotelevisive serviti, con l'indicazione degli eventuali diritti di esclusiva.

Art. 13

(Dichiarazioni delle imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi)¹¹.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.
2. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "8/REG", che riporti l'elenco delle emittenti radiotelevisive servite.

Art. 14

(Dichiarazioni delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre

¹⁰ L'alinea è stata così modificata dall'articolo 2, comma 3, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

¹¹ La rubrica è stata così modificata dall'articolo 1, comma 1, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

¹² La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 4, lettera a), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

¹³ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 4, lettera b), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

re, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

- a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/REG - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)¹²;
 - b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
 - c) ove la partecipazione di controllo delle società cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per il livello successivo a quello della lettera b), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%;
 - d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere¹³;
 - e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all'atto della presentazione della domanda di iscri-

zione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.4/REG", contenente:

- a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
 - b) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.
 4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "9/REG", che riporti l'indicazione delle testate edite, con la relativa periodicità.

Art. 15

(Dichiarazioni delle agenzie di stampa di carattere nazionale)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14, commi 1 e 3.
2. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "10.1/REG" e "10.2/REG", con l'indicazione dei collegamenti con i quotidiani o le emittenti, nonché degli elementi relativi alla struttura e all'attività di agenzia.

Art. 16

(Dichiarazioni dei soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14.

¹⁴ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 5, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

¹⁴ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 5, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

Art. 17

(Dichiarazioni delle imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:
 - a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/REG - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applica la successiva lettera b)¹⁴;
 - b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
 - c) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a) e b).
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.
3. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "11/REG", che riporti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per la fornitura di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Art. 18

(Istruttoria per l'iscrizione)

1. Al fine di istruire la richiesta d'iscrizione, è accertata:
 - a) la regolarità della compilazione della domanda di iscrizione e l'autenticità della sua sottoscrizione;
 - b) la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei precedenti articoli, la regolarità della loro compilazione e l'autenticità della loro sottoscrizione;
 - c) l'esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 19

(Conclusioni del procedimento d'iscrizione)

1. Le attività preparatorie e istruttorie relative al procedimento d'iscrizione devono concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvo che il richiedente sia invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione, con assegnazione di un congruo termine.
2. Il provvedimento conclusivo è adottato dal Direttore del Dipartimento competente e ne viene data comunicazione all'interessato. Gli effetti del provvedimento di iscrizione retroagiscono alla data della domanda.
3. Trascorso inutilmente il termine per il completamento, la rettifica della domanda o l'integrazione della documentazione di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 2, comma 1, si procede a norma degli articoli 20 e 30.

Art. 20

(Iscrizione d'ufficio)

1. I soggetti obbligati che non richiedono l'iscrizione nei termini o prima dell'inizio delle pubblicazioni sono diffidati a presentare la necessaria domanda, entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricezione della diffida.
2. Se nel termine assegnato viene presentata regolare domanda, l'iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 19; altrimenti si procede all'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari,

¹⁵ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 3, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2).

tramite il competente nucleo della Guardia di Finanza, e all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Acquisite le informazioni necessarie, i risultati dell'istruttoria svolta d'ufficio sono trasmessi al Direttore del Dipartimento competente, che provvede secondo le modalità di cui all'articolo 19.
4. A fini di controllo, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), il Ministero delle comunicazioni trasmette all'Autorità copia dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o licenza, nonché delle istanze su cui si è formato il silenzio-assenso.

TITOLO IV COMUNICAZIONI E CANCELLAZIONI

Art. 21

(Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti)

1. I soggetti che controllano al momento dell'iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa generale e speciale, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo i modelli «12.1/REG» e «12.2/REG», contenenti l'indicazione del fatto o del negozio che determina l'acquisizione del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto¹⁵.
2. I soci delle società per le quali è stato presentato l'elenco all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, tra i quali siano stati conclusi accordi per l'esercizio concertato del voto o la gestione dell'impresa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello «13/REG».
3. Gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano ad ogni modificazione dei fatti, negozi, accordi oggetto di dichiarazione.

4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con riferimento al controllo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2), f) con le medesime caratteristiche e g), nonché all'articolo 12, comma 3.
5. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30.

Art. 22

(Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni)

1. Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli «14.1/REG» e «14.2/REG», di ogni trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni sottoscrizione che interessi più del 10%, o del 2% per le società quotate, in borsa, del capitale relativi alle azioni o quote:
 - a) della società iscritta al registro. Se la società iscritta al registro è quotata in borsa non si applica la successiva lettera b)¹⁶;
 - b) delle società a cui sono intestate azioni o quote della società iscritta in misura superiore al 2% del capitale sociale.
- 1-bis Qualora la società iscritta al registro sia quotata in borsa, essa dovrà dare comunicazione dei trasferimenti che comportano variazioni del controllante di cui agli articoli 11, comma 1, lettera a), 12, comma 2, lettera a), 14, comma 1, lettera a) e 17 comma 1, lettera a)¹⁷.
2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste anche quando successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entità inferiore al 10%, o al 2% per le società quotate in borsa, abbiano superato tali limiti.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2 devono essere date dall'acquirente o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia¹⁸.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti e alle sottoscrizioni per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi della normativa vigente vengono a disporre di una quota di capitale superiore al 20% della società iscritta.

¹⁶ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera a), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

¹⁷ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 6, lettera c), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2).

¹⁸ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 2, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2).

¹⁹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 4, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2).

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2) e f) con le medesime caratteristiche e g), nonché all'articolo 12, comma 3.
6. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30.

Art. 23

(Comunicazioni di variazione)

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al registro, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24.
2. Ai fini delle predette comunicazioni deve essere inviata una apposita dichiarazione, redatta secondo il modello «15/REG», che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte secondo i diversi modelli utilizzati per l'iscrizione al registro, contenenti l'indicazione della specifica variazione intervenuta.
3. Fatta eccezione per le variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate, che vanno sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2) ed f) con le medesime caratteristiche, nonché all'articolo 12, comma 3¹⁹.
4. Restano fermi i termini per le comunicazioni al registro di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 24

(Comunicazione annuale)

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli «2/REG», «5.1/REG», «5.2/REG», «5.3/REG», «5.4/REG», contenente l'aggiornamento - alla data dell'assemblea - dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci delle società iscritte al registro e di quelle

per le quali deve essere indicato al registro l'elenco dei soci ai sensi del presente regolamento, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote. Le società quotate in borsa effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione redatta secondo i modelli 5.1/REG e 5.5/REG²⁰.

2. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di persone, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo i modelli «2/REG» e «5.3/REG» - compilati facendo riferimento ad una stessa data -, contenente l'aggiornamento dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci della società iscritta al registro, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote²¹.
3. I restanti soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno una dichiarazione annuale contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto, redatta secondo il modello «2/REG».
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed e) sono tenuti a comunicare, entro i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 ciascuno con riferimento alla propria forma giuridica, una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli «7.1/REG», «7.2/REG», «8/REG», «10.2/REG» ciascuno con riferimento all'attività svolta.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed f), sono tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, una dichiarazione redatta secondo i modelli 4/REG e 9.1/REG, contenente l'aggiornamento alla stessa data dei dati relativi all'organo amministrativo del soggetto ed alle testate edite²².
- 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, una dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in conformità al modello «20/REG». Tale obbligo decorre dal termine previsto per la comunicazione annuale da effettuarsi nell'anno 2004²³.

²⁰ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2).

²¹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2).

²² Il comma è stato aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2). Si veda anche l'articolo 2, deliberazione 16 aprile 2003, n. 129/03/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2003, n. 100.

²³ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 2, deliberazione 16 aprile 2003, n. 130/03/CONS, (si veda nota 4)

²⁴ Il comma è stato abrogato dall'articolo 4, deliberazione 16 aprile 2003, n. 130/03/CONS, (si veda nota 4).

Art. 25

(Cancellazione dal registro)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di cancellazione, redatta secondo il modello "16/REG", ove siano venuti meno i presupposti di iscrizione al registro.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione dal registro.
3. La cancellazione si ha con provvedimento del Direttore del Dipartimento competente, che deve essere annotato nel repertorio degli operatori.
4. Qualora in ogni caso sia rilevato il venire meno dei presupposti per l'iscrizione nel registro, ne viene data comunicazione al soggetto interessato e, in caso di mancata contestazione pervenuta entro quindici giorni decorrenti dalla ricezione, il Direttore del Dipartimento competente provvede alla cancellazione dal registro.
5. In caso di tempestiva contestazione, sono espletati i relativi accertamenti, anche tramite il competente nucleo della Guardia di Finanza, per le conseguenti determinazioni di cancellazione o conferma dell'iscrizione.

6.²⁴

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI

Art. 26

(Certificazioni)

1. I certificati inerenti alla regolare iscrizione nel registro alla data della richiesta sono rilasciati sulla base del modello «17/REG».
2. Il rilascio di ogni certificazione è annotato nel repertorio degli operatori.
3. L'attribuzione del numero di registrazione al repertorio degli operatori può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge.

Art. 27

(Contributi alle imprese e iscrizione al registro)

1. L'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituisce requisito per l'accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Art. 28

(Trasmissione di ulteriori atti o documenti)

1. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.

Art. 29

(Modelli)

1. I modelli allegati al presente regolamento ne costituiscono parte sostanziale e integrante.

Art. 30

(Sanzioni)

1. Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, l'inservanza da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, degli obblighi prescritti dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31

(Infrastrutture di diffusione)

1. Le infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale sono censite in una sezione speciale del registro, disciplinata con successivo regolamento integrativo del presente.

Art. 32

*(Domanda di iscrizione in fase
di prima attuazione del regolamento)*

1. In fase di prima attuazione del presente regolamento, i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al registro entro e non oltre il 31 dicembre 2001.

Art. 33

*(Iscrizione nel registro dei soggetti già iscritti
nel R.N.S. e nel R.N.I.R.)*

1. I soggetti già iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, o comunque registrati con assegnazione di una posizione, sono iscritti automaticamente nel registro degli operatori di comunicazione.
2. Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, possono essere acquisiti al registro i dati e le informazioni mancanti, integrative o comunque utili di cui alla comunicazione inviata all'Autorità, riferite all'ultima annualità, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, 29, 30, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. In fase di prima attuazione del presente regolamento, per i soggetti iscritti al registro ai sensi del comma 1:
 - I) è sospeso, fino al 31 dicembre 2001, l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 23.
 - II) deve essere prodotta, entro il 31 gennaio 2002, una dichiarazione, redatta secondo il modello «18/REG», da cui risultino alla data del 31 dicembre 2001 gli elementi identificativi del soggetto, l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori, nonché le informazioni relative all'attività esercitata.
4. L'Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità e l'attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto utile.

Art. 34

(Soggetti iscrivendi nel R.N.S. e nel R.N.I.R.)

1. I soggetti che hanno già presentato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, domanda di iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, sono tenuti ad inviare una dichiarazione, redatta secondo il modello «19/REG», da cui risultino gli elementi identificativi del soggetto, l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori nonché le informazioni relative all'attività esercitata. La dichiarazione deve riportare ciascuna variazione occorsa nel periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della dichiarazione medesima. Gli stessi soggetti sono tenuti altresì a presentare, unitamente alla dichiarazione di cui al modello «19/REG», l'elenco dei propri soci secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento²⁵.
2. Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'istruttoria, si tiene conto dei dati e delle informazioni utili contenute nella comunicazione inviata all'Autorità, riferita all'ultima annualità, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, 29, 30, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. Ove il soggetto, ai sensi del precedente comma 1, dichiara di essere titolare di un provvedimento abilitativo allo svolgimento dell'attività, per il rilascio del quale l'Amministrazione nell'ambito del relativo procedimento sia tenuta ad acquisire la certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, l'Autorità non procede ad una ulteriore acquisizione.
4. L'Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità e l'attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto utile.
5. Ove i soggetti di cui al comma 1 non abbiano usufruito della facoltà ivi prevista, per l'istruttoria delle relative domande di iscrizione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è comunque sufficiente, in via di semplificazione, produrre la documentazione prevista nello stesso regolamento, con riguardo al periodo intercorren-

²⁵ Il comma dapprima è stato così modificato dall'articolo 1, deliberazione 10 ottobre 2001, n. 403/01/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2001, n. 259 e dall'articolo 1, comma 1, deliberazione 30 gennaio 2002, n. 25/02/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2002, n. 47; successivamente è stato così sostituito dall'articolo 3, deliberazione 16 aprile 2003, n. 130/03/CONS, (si veda nota 4).

²⁶ Per l'attuazione di quanto disposto nel presente comma, si veda la deliberazione 24 aprile 2002, n. 129/02/CONS, pubblicata sul Supplemento Ordinario del 30 aprile 2002, n. 96 Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2002, n. 100.

te tra la data della domanda e quella della produzione stessa.

6. L'iscrizione o la registrazione della posizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, ai sensi dei precedenti commi, deve considerarsi avvenuta alla data della domanda di iscrizione; segue, ai sensi dell'articolo 33, l'iscrizione automatica del soggetto al registro degli operatori di comunicazione.

Art. 35

(Archivi del R.N.S. e del R.N.I.R.)

1. Gli atti relativi al Registro nazionale della stampa e al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, pervenuti dall'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono acquisiti all'archivio del registro degli operatori di comunicazione.

Art. 36

(Raccordo dell'informativa di sistema)

1. Con apposita deliberazione il Consiglio provvederà, entro il 30 aprile 2002, a riformare le disposizioni attuative dell'informativa di sistema di cui all'articolo 1, comma 28, 29, 30 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, in modo da renderla pienamente conforme all'impianto del nuovo registro²⁶.
2. Il sistema informativo automatizzato che gestisce il registro degli operatori è posto al servizio della informativa di sistema, onde consentire lo scambio, l'incrocio e l'esame congiunto delle rispettive basi di dati e informazioni.

Art. 37

(Oneri contributivi)

1. È fatta salva la facoltà dell'Autorità di istituire con apposita deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla tenuta del registro, come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 38
(Abrogazione)

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento relative all'organizzazione e alla tenuta del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive.

Si omettono i modelli allegati²⁷.

²⁷ Con deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2) sono stati sostituiti i modelli 1/Reg e 8/Reg. e aggiunti i modelli 5.5/Reg, 5.5/Reg/Est, 9/1/Reg, 12.1/Reg e 12.2/Reg. Con deliberazione 10 ottobre 2001, n. 403/01/CONS (si veda nota 25) è stato sostituito il modello 17/REG.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 NOVEMBRE 2001 - N. 460¹

*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1997, n. 525, concernente norme per la concessione
dei contributi e delle provvidenze all'editoria.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525;

Visto l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerata la necessità di adeguare il citato regolamento n. 525 del 1997 alle innovazioni introdotte dal predetto articolo 153 della citata legge n. 388 del 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1²

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525)

1. *Omissis.*

Art. 2³

(Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525)

2. *Omissis.*

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2002, n. 4.

² L'articolo sostituisce l'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525.

³ L'articolo aggiunge gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 GENNAIO 2002 - N. 20¹

*Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
istitutivo del Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale
dei giornalisti.*

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

Considerata la necessità di emanare le norme regolamentari di attuazione del citato articolo 15 della legge n. 62 del 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Funzioni del Fondo)

1. Il Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti, istituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, effettua gli interventi di sostegno previsti dalle lettere a), b), e c), del comma 4 del medesimo articolo 15 a favore dei giornalisti professionisti e delle imprese editrici di giornali quotidiani, delle imprese editrici di periodici nonché delle agenzie di stampa a diffusione nazionale dalle quali essi dipendono, nei limiti di spesa massima autorizzata di 4.389.883,64 euro annui.
2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il quale è istituito il Fondo, svolge l'attività istruttoria delle richieste d'intervento presentate dai giornalisti o dalle imprese interessate, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni a suo carico, in riferimento ai progetti individuali e a quelli concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, emette i conseguenti provvedimenti definendo l'entità dei finanziamenti e delle indennità per i singoli progetti, nonché i tempi e le modalità di erogazione delle relative somme. I progetti sono accolti in ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 2

(Condizioni per gli interventi di sostegno del Fondo)

1. Gli interventi di sostegno del Fondo sono effettuati soddisfatte le seguenti condizioni generali:
 - a) esistenza dello stato di crisi occupazionale per ristrutturazione, riorganizzazione, crisi economica delle imprese interessate, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ovvero, qualora lo stato di crisi sia successivo al 5 aprile 2001, ai sensi degli stessi articoli come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
 - b) impegno, risultante dai progetti presentati, dei giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese di cui sopra a presentare al momento dell'approvazione del progetto le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro in atto;
 - c) sussistenza, per i giornalisti professionisti interessati agli interventi di sostegno, dell'anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni al momento delle dimissioni esecutive certificata da dichiarazione conforme dell'impresa.

Art. 3

(Contenuto dei progetti)

1. I progetti individuali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15, della legge 7 marzo 2001, n. 62, devono contenere specifiche indicazioni del tipo di riqualificazione professionale che s'intende svolgere nonché degli strumenti operativi, didattici ed organizzativi che verranno utilizzati. Il settore dei nuovi mass media, verso i quali il giornalista deve indirizzare la propria attività informativa, esercitabile anche su base autonoma, ricomprende tutti i sistemi informativi che utilizzino strumenti elettronici od altri di avanzata tecnologia, siano essi collegati o meno con i tradizionali settori dell'informazione. I progetti in questione devono altresì indicare i preventivi di costo, regolarmente documentati, con indicazione dei tempi di sviluppo e realizzazione della riqualificazione proposta.
2. I progetti, di cui alla lettera b) del comma 4 del richiamato articolo 15 della predetta legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi all'esodo volontario dei giornalisti collocati o collocabili in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento, devono essere concordati dalle imprese da cui i giornalisti dipendono con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, e contenere l'indicazione del numero dei giornalisti interessati, dell'o-

nere previsto, dei criteri e dei tempi di realizzazione dell'esodo volontario. I progetti concordati possono essere parte di accordi generali relativi alle procedure legali e contrattuali per l'accertamento e la dichiarazione dello stato di crisi delle imprese in questione.

3. I progetti, di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 15 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi al collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti da imprese in stato di crisi devono essere concordati con il sindacato di categoria, anche al livello aziendale, e contenere l'indicazione delle iniziative che l'impresa intende attuare, anche con ricorso a strutture specializzate, degli eventuali interventi di riqualificazione specifica ritenuti necessari, dei settori verso i quali s'indirizza il collocamento stesso nonché dei tempi di realizzazione. Il costo complessivo del progetto deve essere, in sede di presentazione, certificato con i preventivi di spesa allegati all'accordo sindacale, contenenti l'analisi specifica delle voci sulle quali esso si articola. Ad esso si aggiunge l'indicazione dell'onere dell'indennità prevista nell'ultimo periodo della lettera c) del comma 4 dell'articolo 15 della citata legge n. 62 del 2001.

Art. 4

(Presentazione dei progetti e delle domande di intervento del Fondo)

1. I progetti e le domande di intervento del Fondo devono essere presentati su carta semplice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dai seguenti soggetti e con le seguenti modalità:
 - a) i progetti individuali di riqualificazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 devono essere presentati dai giornalisti interessati che provvederanno a darne comunicazione alle imprese di appartenenza. Al progetto devono essere allegati, oltre la documentazione di spesa, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi delle imprese di appartenenza e le dichiarazioni dei giornalisti relative alla disponibilità a presentare le dimissioni dal rapporto di lavoro in atto in caso di accoglimento dei progetti;
 - b) i progetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 devono essere presentati dalle imprese interessate, allegando i previsti accordi sindacali, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi e gli elenchi nominativi dei giornalisti che potranno essere interessati a percepire l'indennità di esodo;
 - c) i progetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 devono essere presentati dalle imprese interessate, allegando gli accordi sinda-

cali richiesti, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi e l'elenco nominativo dei giornalisti che potranno essere interessati a percepire l'indennità di esodo in caso di accettazione delle nuove occasioni di lavoro proposte.

2. I progetti non completi della documentazione indicata non sono presi in considerazione, ove non venga inviata in tempo utile la documentazione mancante richiesta dall'Amministrazione.

Art. 5

(Cumulabilità degli interventi di sostegno)

1. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell'articolo 15 sono tra loro cumulabili, qualora ricorrano per ciascuno di essi le condizioni di erogabilità stabilite dagli articoli 2 e 4.

Art. 6

(Erogazione dei finanziamenti e delle indennità)

1. Assolte le condizioni di cui ai precedenti articoli il Fondo procede all'erogazione dei finanziamenti e delle indennità di sua pertinenza secondo i seguenti criteri e modalità:
 - a) i finanziamenti dei progetti individuali dei giornalisti di cui alla lettera a), del comma 4 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ed ammessi agli interventi di sostegno del Fondo, sono liquidati, in una unica soluzione e per un importo massimo di euro 10.329,14 per ciascun progetto, a favore del giornalista che abbia presentato la relativa domanda e successivamente la certificazione della impresa relativa alle dimissioni dal rapporto di lavoro;
 - b) i finanziamenti dei progetti concordati di cui alla lettera c), del comma 4 dell'articolo 15, legge 7 marzo 2001, n. 62, ed ammessi agli interventi di sostegno del Fondo, sono liquidati a favore dell'impresa che abbia presentato la relativa domanda nei limiti del 50 per cento del costo complessivo documentato dei progetti.

Per favorire l'avvio e lo sviluppo dei progetti il 40 per cento del finanziamento verrà liquidato in coincidenza con la fase iniziale dei progetti medesimi, mentre il saldo verrà corrisposto alla conclusione degli stessi, al momento della presentazione dei costi certificati complessivamente sostenuti. L'erogazione dei finanziamenti avrà esecuzione anche nel caso in cui nessun giornalista accetti le nuove occasioni di lavoro proposte;

- c) l'indennità di diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza prevista dalla lettera b) del

comma 4 dell'articolo 15 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62, e quella di dodici mensilità prevista dalla lettera c) del comma 4 del medesimo articolo 15, sono liquidate, relativamente ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, così come sostituito dall'articolo 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62, a favore dei giornalisti indicati negli elenchi nominativi previsti dall'articolo 4. La liquidazione delle indennità verrà effettuata previa presentazione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della certificazione dell'impresa relativa alle dimissioni dal rapporto di lavoro. Per trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza deve intendersi il trattamento contrattuale minimo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, comprensivo dei minimi di stipendio e dei valori dell'indennità di contingenza, in vigore al momento della erogazione delle indennità da parte del Fondo.

2. Si procede alla revoca dei finanziamenti in caso di mancata realizzazione dei progetti ammessi.

Art. 7

(Stati di crisi)

1. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concessi in presenza degli stati di crisi delle imprese di cui al comma 2 del citato articolo 15, dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero preesistenti a tale data e per i quali siano intervenuti accordi sindacali successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 MAGGIO 2002 - N. 142¹

*Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti
nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7
della legge 7 marzo 2001, n. 62.*

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che disciplinano le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, ed in particolare il comma 13 del citato articolo 5 il quale stabilisce che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate le disposizioni attuative delle predette agevolazioni di credito;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;

Ritenuto tuttavia di non poter recepire quanto suggerito dal Consiglio di Stato al punto 11 del citato parere circa la richiesta di sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: «breve istruttoria» con le parole: «idonea documentazione» in quanto tale locuzione porrebbe in capo all'impresa beneficiaria l'onere di produrre la predetta documentazione mentre con tale disposizione si intendeva porre in capo alla società locataria l'onere di effettuare una breve istruttoria;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare comunque il testo del citato comma 1 dell'articolo 5, al fine di evitare equivoci interpretativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

² Il primo Avviso relativo alla procedura automatica è stato adottato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 13 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2002, n. 297.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Presentazione delle domande)

1. La domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, di seguito denominata: «legge», è inoltrata, in bollo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. L'impresa può presentare domanda, limitatamente ad una sola per quanto riguarda la procedura automatica, per ogni avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, entro i termini iniziale e finale stabiliti nello stesso.
3. La domanda è compilata conformemente al modulo di cui all'allegato A), è corredata dagli allegati B) e C), ed è accompagnata dalla delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta secondo i criteri indicati nell'allegato D), unitamente al relativo contratto, ove già stipulato.
4. La delibera bancaria di cui al comma 3, può essere altresì prodotta anche separatamente dalla domanda di cui al citato comma 3, purché nei termini di presentazione della domanda previsti dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.

Art. 2

(Procedura automatica². Ammissione al contributo a carico dello Stato)

1. L'Amministrazione notifica all'impresa richiedente ed alla banca il provvedimento di concessione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, ovvero il provvedimento di reiezione della domanda medesima, entro otto mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nell'avviso di cui all'articolo 6, comma 2, della legge, motivando in entrambi i casi. In caso di accoglimento della domanda la notifica contiene altresì il termine per l'effettivo pagamento del contributo, secondo quanto previsto dal comma 8.
2. In caso di accoglimento della domanda, ricevuto il provvedimento di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria, ove non sia già stato stipulato, stipula entro sei mesi con la banca il contratto di mutuo finalizzato al programma, ad un tasso liberamente concordato tra le parti così come le altre condizioni economiche.

3. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
4. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine di cui al comma 2, l'impresa perde il diritto al contributo già deliberato.
5. Il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento sono inviati entro tre mesi dalla data della stipula all'Amministrazione concedente dalla banca, corredati dalla richiesta bancaria del contributo a carico dello Stato e da un piano di ammortamento, ad uso amministrativo, sviluppato con le stesse modalità e scadenze del mutuo ordinario, al tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo stesso, nonché dal piano di raffronto delle rate in scadenza sviluppate al tasso di riferimento con le rate sviluppate al 50 per cento dello stesso, con l'evidenziazione della quota di contributo a carico dello Stato.
6. Il contributo, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo, è accordato per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni con decorrenza dalla data della prima erogazione in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il 50 per cento dello stesso, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula.
7. Per il periodo di ammortamento il contributo è accordato in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.
8. La liquidazione dei contributi si effettua entro sei mesi dalle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria alla banca, a condizione della completezza della documentazione.
9. Ricevuto il contributo, la banca lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria e ne dà comunicazione all'Amministrazione concedente.
10. La banca comunica l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa delle rate di preammortamento e di ammortamento alla loro regolare scadenza. L'impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti delle rate del mutuo agevolato.

³ Il primo Avviso relativo alla procedura valutativa è stato adottato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 13 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2002, n. 297.

11. Qualora l'impresa richieda l'erogazione del contributo dello Stato in un'unica soluzione, il contributo viene erogato in unica soluzione direttamente alla banca, attualizzando detto importo al tasso di riferimento vigente al momento della erogazione stessa.
12. La banca eroga all'impresa beneficiaria il contributo statale, ferma restando la realizzazione del programma degli investimenti e la regolarità della documentazione finale di spesa, seguendo le medesime modalità indicate nel comma 9.
13. Il contributo in conto interessi è comunque rideterminato dopo la realizzazione del programma investimenti, tenendo conto degli effettivi importi erogati e delle relative date di erogazione ed è liquidato tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto all'impresa.

Art. 3

(Procedura valutativa³. Ammissione al contributo a carico dello Stato)

1. Il Comitato previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge, di seguito denominato: «Comitato», esaminata la domanda dell'impresa richiedente, nonché la delibera e la relazione istruttoria della banca, approva o rigetta il programma, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione del contributo in conto interessi a carico dello Stato secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro otto mesi dal termine finale per la presentazione delle domande previsto dall'avviso di cui all'articolo 7 della legge ed è comunicato entro tre mesi dall'adozione sia all'impresa sia alla banca.
3. Ricevuto il provvedimento, l'impresa beneficiaria, ove non sia già stato stipulato, stipula entro sei mesi con la banca il contratto di mutuo finalizzato al programma, ad un tasso liberamente concordato tra le parti così come le altre condizioni economiche.
4. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
5. Il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento sono trasmessi, entro tre mesi dalla data di stipula, all'Ammini-

strazione concedente dalla banca, corredati dalla richiesta bancaria del contributo a carico dello Stato e da un piano di ammortamento, ad uso amministrativo, sviluppato con le stesse modalità e scadenze del mutuo ordinario, nonché da un piano di raffronto delle rate in scadenza sviluppate al tasso di riferimento con le rate sviluppate al 50 per cento dello stesso, con l'evindicazione della quota di contributo a carico dello Stato.

6. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine indicato al comma 3, l'impresa perde il diritto al contributo già deliberato.
7. Il contributo, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo, è accordato per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni con decorrenza dalla data della prima erogazione in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il 50 per cento dello stesso, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula.
8. Per il periodo di ammortamento il contributo è accordato in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.
9. La liquidazione dei contributi si effettua entro sei mesi dalle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria alla banca, a condizione della completezza della documentazione.
10. Ricevuto il contributo, la banca lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria e ne dà comunicazione all'Amministrazione concedente.
11. La banca comunica l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa delle rate di preammortamento e di ammortamento alla loro regolare scadenza. L'impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti delle rate del mutuo agevolato.
12. Qualora l'impresa richieda l'erogazione del contributo dello Stato in un'unica soluzione, il contributo viene erogato direttamente alla banca, aggiornando detto importo al tasso di riferimento vigente al momento della erogazione stessa.
13. La banca eroga all'impresa beneficiaria il contributo statale, ferma restando la realizzazione del programma degli investimenti e la regolarità della documentazione di spesa, seguendo le medesime modalità indicate nel comma 10.

14. Qualora l'impresa richieda l'anticipazione del contributo prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della legge, l'importo è liquidato direttamente alla banca che lo mette a disposizione dell'impresa beneficiaria, a stato di avanzamento degli investimenti, ferme restando le medesime modalità di cui ai commi 10, 12 e 15. Dalla prima quota è trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa la cui erogazione è subordinata alla verifica di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge.
15. Il contributo in conto interessi è comunque rideterminato dopo la realizzazione del programma investimenti, tenendo conto degli effettivi importi erogati e delle relative date di erogazione ed è liquidato tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto all'impresa.

Art. 4

(Procedura valutativa - Documentazione di spesa)

1. Entro due mesi dalla data di realizzazione del progetto, il soggetto beneficiario produce alla banca finanziatrice la documentazione di spesa; in particolare le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere alle banche documentazione idonea a comprovare l'utilizzo delle somme ricevute in conformità al programma.
2. La documentazione di spesa consiste in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme.
3. È consentito, altresì, documentare le spese con elenchi di fatture o di altri titoli di spesa sempre che siano precisate le componenti tecniche ed economiche delle spese e che la conformità ai documenti originali risulti da attestato notarile o da dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa.
4. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:
 - a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all'impresa;
 - b) elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.
5. Copia di tutti i documenti è trasmessa al Comitato a cura delle banche che possono, in sostituzione, far pervenire una dichiarazione dalla quale risulti che il programma di investimento

approvato è stato effettivamente attuato e che la documentazione relativa è conservata presso i propri archivi.

Art. 5

(Locazione finanziaria)

1. La domanda di cui all'articolo 1, in caso di investimenti realizzati con la locazione finanziaria, è corredata da una breve istruttoria redatta dalla società locataria secondo i criteri di cui all'allegato E) consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto, nonché dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante della società locataria da cui risulti che è stato dato l'assenso a che la medesima operazione sia assistita dal contributo dello Stato secondo le procedure indicate nel presente regolamento.
2. La domanda è corredata altresì, ove già stipulato, dal contratto di locazione finanziaria debitamente registrato presso l'ufficio del registro competente.
3. Qualora il contratto non sia stato ancora registrato, l'impresa lo deposita comunque, salvo provvedere successivamente alla registrazione e alla trasmissione all'Amministrazione concedente dell'originale o di copia autenticata.
4. La documentazione di cui al comma 1 può essere prodotta anche separatamente dalla domanda, purché nei termini previsti dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.
5. Ricevuto il provvedimento di concessione, l'impresa beneficiaria, ove non sia già stato stipulato, stipula entro sei mesi con la società di locazione finanziaria il contratto finalizzato al programma.
6. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine di cui al comma 5, l'impresa perde il diritto al contributo già deliberato.
7. Il contratto, corredato dalla documentazione comprovante l'acquisto dei macchinari, nonché da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria, deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di registrazione del contratto all'Amministrazione concedente.

⁴ Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2002, n. 220.

8. La liquidazione del contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data di registrazione del contratto ed in riferimento al valore d'acquisto dei beni oggetto del medesimo contratto, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone, è effettuata per annualità posticipate al 31 dicembre di ogni anno alla società esercente la locazione finanziaria che lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria.
9. A cura della società esercente la locazione finanziaria la ricevuta del versamento di cui al comma 8, a firma del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, è immediatamente trasmessa all'Amministrazione concedente.
10. La società esercente la locazione finanziaria comunica altresì l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa dei canoni previsti dal contratto alla loro scadenza. L'impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti dei canoni.
11. L'erogazione del contributo in unica soluzione o a titolo di anticipazione segue le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.
12. Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 6

(Comitato deliberante - Organizzazione e funzionamento)

1. I componenti del Comitato di cui all'articolo 7, comma 4, della legge, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri⁴, in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici.
2. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi ai sensi del comma 14 dell'articolo 5 della legge.
4. Il Comitato ha competenza anche sulle eventuali variazioni inerenti a pratiche agevolative concesse ai sensi delle precedenti normative di settore.

Art. 7

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 le imprese operanti nel settore editoriale ed in particolare le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici e distributrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico od elettronico, nonché le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva.
2. Possono presentare domanda le imprese che effettuano, in modo esclusivo o prevalente, la commercializzazione dei prodotti editoriali di cui al comma 1.
3. Possono presentare domanda anche le imprese editrici dei giornali italiani all'estero ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 della legge.

Art. 8

(Divieto di cumulo)

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non sono cumulabili con le altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge.

Art. 9

(Variazioni o mancata realizzazione del programma)

1. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del programma di investimenti agevolati sono comunicate per la relativa autorizzazione, all'Amministrazione concedente, in caso di procedura automatica di cui all'articolo 6 della legge o al Comitato in caso di procedura valutativa di cui all'articolo 7 della legge, entro sei mesi dall'effettuazione delle stesse e comunque non oltre sei mesi dalla data di erogazione del saldo del finanziamento bancario.
2. Le variazioni sono ammesse fino alla realizzazione completa del piano di investimenti agevolato.
3. La domanda di variazione è inoltrata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria per il tramite della banca finanziaria e corredata dal relativo parere.
4. Nell'ipotesi di mancata realizzazione totale o parziale del programma nel termine previsto dalla legge si dispone la deca-

⁵ Per la pubblicazione dei primi Avvisi delle procedure automatica e valutativa si vedano, rispettivamente, le note 2 e 3.

denza totale o parziale dai benefici concessi in relazione alla quota di investimenti già effettuati.

5. Nei casi di estinzione anticipata del mutuo, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, ovvero di commissariamento dell'impresa, l'erogazione dei contributi, nell'ambito della procedura di erogazione pluriennale del contributo statale, cessa rispettivamente a decorrere dalla data di estinzione, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale, o di nomina del commissario.
6. Qualora l'impresa intenda alienare o distogliere dall'uso previsto i beni agevolati chiede l'autorizzazione preventiva, motivandone le ragioni.

Art. 10

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Gli allegati A), B), C), D) ed E) costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le agevolazioni di credito di cui al presente regolamento sono riconosciute nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3, dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3. In occasione del primo avviso⁵ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, le domande, presentate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e non ammesse alle agevolazioni di credito a causa del trasferimento degli stanziamenti residui al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge, possono essere ripresentate con le modalità e le procedure indicate nel presente regolamento. Possono essere ammessi al contributo gli investimenti già realizzati nell'anno o nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, rispettivamente nel caso di procedura automatica o di procedura valutativa.

Si omettono gli allegati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
6 GIUGNO 2002 - N. 143¹

*Regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore
delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8
della legge 7 marzo 2001, n. 62.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» ed in particolare l'articolo 8, ai sensi del quale le imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 investimenti nei beni strumentali di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 possono usufruire di un credito d'imposta pari al 3 per cento dei costi sostenuti;

Visto il comma 4 del citato articolo 8 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2001, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito d'imposta e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, gli articoli 2, 23 e 55;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;

Sentito il Ministro per le attività produttive;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

(Modalità di utilizzo del credito d'imposta)

1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che, entro il 31 dicembre 2004, effettuano investimenti previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche mediante contratti di locazione finanziaria, è riconosciuto un credito d'imposta rapportato al costo sostenuto nella misura del 3 per cento per il periodo d'imposta in cui gli investimenti sono effettuati nonché, nella medesima misura, per i quattro periodi successivi.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2002, n. 169. Si veda altresì il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003 che ha disposto il monitoraggio dei crediti di imposta da adottare ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158 e convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

2. L'ammontare del costo complessivo sostenuto per gli investimenti agevolabili e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1 maturato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale gli investimenti sono stati effettuati e nelle dichiarazioni dei quattro periodi successivi.
3. Il credito d'imposta non è rimborsabile e può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui è stato effettuato ogni singolo investimento.
4. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione, e contenzioso, nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 2

(Procedure di controllo e di monitoraggio)

1. Entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale, ai sensi dell'articolo 1, è indicato il credito d'imposta, le imprese inviano al Ministero delle attività produttive una relazione illustrativa dei programmi degli investimenti nella quale sono individuati i singoli beni ed interventi che compongono l'investimento, il relativo costo sostenuto e gli estremi del documento giustificativo del costo stesso.
2. Il Ministero delle attività produttive trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese di cui al comma 1 con l'indicazione del costo dell'investimento sostenuto e dell'anno in cui l'investimento è stato effettuato.
3. Ai fini del controllo dell'attendibilità e della trasparenza dei programmi degli investimenti, il Ministero delle attività produttive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, verifica, sulla base della relazione illustrativa di cui al comma 1 e, ove necessario, mediante le ispezioni e i controlli previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
 - a) il possesso dei requisiti soggettivi, ivi compreso quello della lingua italiana e delle minoranze linguistiche a queste equiparate dalla normativa vigente;
 - b) la rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti richiesti dal comma 2 del citato articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001;

- c) che l'investimento sia effettuato entro i limiti temporali indicati dalla medesima legge n. 62 del 2001.
4. L'esito dei controlli, da cui risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, è comunicato all'Agenzia delle entrate, che provvede al recupero del credito d'imposta.
5. Con provvedimento² dell'Agenzia delle entrate, sentiti i competenti uffici del Ministero delle attività produttive, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione delle comunicazioni e dei dati di cui ai precedenti commi.
6. Il Ministero delle attività produttive provvede, sentita l'Agenzia delle entrate, al monitoraggio del beneficio in questione, al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche finanziario. A tal fine, trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione in cui sono indicati:
 - a) lo stato di attuazione finanziaria;
 - b) l'efficacia, in termini quantitativi, dell'intervento;
 - c) l'eventuale fabbisogno finanziario.

Art. 3

(Revoca totale e parziale dell'agevolazione)

1. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti, il credito d'imposta, proporzionalmente al costo sostenuto per la loro acquisizione, è revocato.
2. Il credito d'imposta eventualmente già utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di revoca dell'agevolazione, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale.
3. Nel caso in cui le ipotesi del comma 1 si verificano a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui i beni sono acquisiti, il credito d'imposta è revocato solo per la parte non ancora maturata. È fatta salva la possibilità di usufruire del residuo credito già maturato fino al periodo d'imposta precedente e non ancora utilizzato.

² Si tratta del provvedimento 8 aprile 2003 recante: "Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche previsto dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli investimenti delle imprese produttrici di prodotti editoriali previsto all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, da presentare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 febbraio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2003, n. 86.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
3 SETTEMBRE 2002¹

Istituzione del Comitato per il credito agevolato, di cui all'art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416".

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» ed in particolare gli articoli 5 e 7, che prevedono la concessione, alle imprese operanti nel settore editoriale, di contributi in conto interessi sui finanziamenti da attribuire mediante procedura valutativa;

Visto altresì, in particolare, l'art. 7, comma 4, che stabilisce che la concessione dei predetti contributi è disposta «sulla base della deliberazione di un comitato, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142, recante il regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, ed in particolare l'art. 6, con il quale sono state previste le modalità di organizzazione e funzionamento del sopra citato Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002 / Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 23 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Paolo Bonaiuti sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;

Considerata la necessità di istituire il predetto Comitato definendone, altresì, la composizione in modo da assicurare, ai sensi del citato art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62 e dell'art. 6 del citato regolamento n. 142 del 6 giugno 2002, la presenza delle amministrazioni statali interessate, nonché degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori, dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici;

Ritenuta altresì l'opportunità di integrare la composizione del predetto Comitato con un esperto, nonché da un rappresentante delle imprese la cui attività consiste nella produzione e stampa dei prodotti editoriali;

Decreta:

Art. 1

(Comitato per il credito agevolato)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione ed editoria, è istituito il Comitato per il

credito agevolato all'editoria, di seguito denominato Comitato, con il compito di deliberare, l'ammissione al contributo in conto interessi sui finanziamenti da attribuire alle imprese operanti nel settore editoriale mediante procedura valutativa.

Art. 2
(Composizione)

1. Il Comitato, di cui al comma 1, è presieduto dal Sottosegretario di Stato all'editoria ed è così composto:
 - a) dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Vicepresidente;
 - b) dal Capo dell'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) dal Capo dell'Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dei prodotti editoriali del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;
 - e) da un rappresentante del Ministero delle attività produttive;
 - f) da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
 - g) da un rappresentante degli editori di giornali quotidiani e da un rappresentante degli editori di giornali periodici designati dalla Federazione italiana editori giornali (FIEG);
 - h) da un rappresentante degli editori di giornali periodici designato dall'Unione stampa periodica italiana (USPI);
 - i) da un rappresentante degli editori di libri designato dall'Associazione italiana editori (AIE);
 - l) da un rappresentante degli editori radiofonici e radiotelevisivi designato unitariamente dalla Federazione radio televisioni (FRT) e dall'Associazione radio e televisioni locali (AERANTI);
 - m) da un rappresentante della editoria elettronica designato dall'Associazione nazionale editoria elettronica (ANEE);
 - n) da un rappresentante dei distributori designato unitariamente dall'Associazione distributori nazionali (ADN) e dall'Associazione nazionale distributori (ANADIS);

- o) da un rappresentante dei rivenditori designato unitariamente dalle associazioni di categoria;
 - p) da un rappresentante dei giornalisti designato dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI);
 - q) da un rappresentante dei lavoratori tipografici designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - r) da un rappresentante delle imprese la cui attività consiste nella produzione e stampa dei prodotti editoriali designato dall'Associazione nazionale industrie grafiche e cartotecniche e trasformatrice (ASSOGRAFICI) e da un rappresentante delle imprese stampatrici di giornali quotidiani designato dall'Associazione stampatori italiana giornali (ASIG);
 - s) da un esperto designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. In caso di assenza del Sottosegretario il Capo del Dipartimento assume le funzioni di Presidente.
 3. I componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere da d) a s) sono nominati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

(Segreteria del comitato)

1. Per l'istruttoria dei provvedimenti di concessione di contributi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142, il Comitato si avvale di una apposita segreteria, nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4

(Suppressione del Comitato di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62, il Comitato di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni è soppresso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
27 NOVEMBRE 2002 - N. 294¹

*Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4
del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che differisce al 1° gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione diretta volta ad agevolare le spedizioni postali di prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Considerato che lo stesso articolo 4 del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, prevede che i destinatari delle agevolazioni, siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002 e nell'adunanza del 29 luglio 2002;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

(Destinatari delle agevolazioni)

1. Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al Registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonché le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonché gli enti ecclesiastici².
2. Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonché le pubblicazioni informative a carattere politico editte da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro³.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2003, n. 1. Per l'attuale disciplina delle riduzioni tariffarie postali agevolate per i prodotti editoriali si veda il decreto-legge 353 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Pertanto il presente regolamento ha esaurito i propri effetti.

² Il comma è stato così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2003, n. 265, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2003, n. 217.

³ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2003, n. 265.

Art. 2

(Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla tariffa agevolata)

1. Sono esclusi dalla tariffa agevolata:
 - a) i giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti sono stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti;
 - b) i giornali di pubblicità;
 - c) i giornali di promozione delle vendite di beni o servizi;
 - d) i giornali di vendita per corrispondenza;
 - e) i cataloghi;
 - f) i giornali non posti in vendita, ivi compresi quelli a carattere postulatorio, ad eccezione delle pubblicazioni informative delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e dei giornali postulatori utilizzati dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
 - g) i giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali, o che svolgano una pubblica funzione;
 - h) i giornali contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 - i) i giornali pornografici.
2. Per giornali e periodici di pubblicità si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali e periodici posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Sono considerati giornali e periodici a carattere postulatorio quelli finalizzati all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
27 NOVEMBRE 2002¹

Istituzione del Comitato interministeriale per il libro.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, recante la “Disciplina delle imprese e delle provvidenze per l’editoria”;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “Nuove norme sull’editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”;

Considerato che le competenze in materia di editoria libraria sono suddivise tra diverse amministrazioni;

Valutata la necessità di istituire un Comitato interministeriale per l’esame congiunto delle principali problematiche inerenti l’editoria libraria, al fine di consentire di attuare le relative politiche in maniera coordinata;

Decreta:

Art. 1

(Comitato per il libro)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato per il libro, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato di cui al comma 1 procede all’esame congiunto delle principali problematiche attinenti il settore dell’editoria libraria, attualmente suddivise tra diverse amministrazioni, in modo da favorire un organico sviluppo del settore. A tal fine il Comitato acquisisce, anche attraverso specifiche audizioni, tutte le necessarie informazioni da operatori ed esperti qualificati del settore, nonché dalle parti sociali e dalle organizzazioni di categoria.
3. I membri del Comitato sono vincolati a mantenere riservate le informazioni acquisite e a non utilizzarle per fini estranei a quelli propri della loro attività istituzionale.

Art. 2

(Composizione)

1. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato con delega per l’informazione, la comunicazione, e l’editoria.

2. Del Comitato fanno parte:
 - a) un Sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali all'uopo delegato;
 - b) il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
 - d) un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;
 - e) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;
 - f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
 - g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - h) un rappresentante della Conferenza unificata.
- 3 I componenti del Comitato di cui al comma 1, lettera da c) a h) sono nominati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Dal presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo.

DECRETO MINISTERIALE 7 FEBBRAIO 2003¹

*Monitoraggio dei crediti d'imposta, da adottare ai sensi dell'articolo 5
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138.*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

¹ Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 2 febbraio
2003, n. 35.

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che prevede l'integrale conferma dei crediti d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché la possibilità della loro fruizione entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle relative disposizioni;

Visto il comma 2 del citato articolo 5, con il quale è previsto che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite, per ciascun credito d'imposta, la data di decorrenza delle disposizioni previste dal comma 1, nonché le modalità di controllo dei relativi flussi;

Visto l'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è previsto un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, per l'acquisto di specifica apparecchiatura informatica;

Visto l'articolo 14, comma 8, della stessa legge n. 388 del 2000, con il quale è previsto un credito d'imposta, a favore di talune persone fisiche che esercitano attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, per l'acquisto di specifica apparecchiatura informatica;

Visto l'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, con il quale è riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, per la realizzazione di taluni investimenti;

Visto il regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2002, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, gli articoli 23, 57 e 62 relativi all'istituzione e all'attribuzione delle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate;

Ritenuto di dare attuazione al citato comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 138 del 2002, relativamente ai suddetti crediti d'imposta previsti dagli articoli 13 e 14 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 8 della legge n. 62 del 2001;

Decreta:

Art. 1

1. Il limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 13, comma 5, e all'articolo 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Al fine di fruire dei crediti d'imposta di cui al comma 1, i soggetti interessati inoltrano in via telematica un'istanza al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate successivamente all'acquisto delle apparecchiature informatiche di cui ai punti 3.6 dei provvedimenti 14 marzo 2001 del direttore della stessa Agenzia, concernenti il regime fiscale agevolato, rispettivamente, per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le modalità previste dall'articolo 8, commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
4. In caso di diniego per esaurimento dei fondi stanziati, per fruire del credito d'imposta di cui al comma 2, può essere presentata una nuova istanza negli anni successivi; non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-ter, della citata legge n. 388 del 2000, in merito alla precedenza delle istanze presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi.

Art. 2

1. Il limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è di euro 28.405.129 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Al fine di fruire del credito di cui al comma 1, i soggetti interessati inoltrano in via telematica un'istanza al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, prima dell'effettuazione dell'investimento che dà diritto al medesimo credito, fatto salvo quanto disposto all'articolo 3, comma 3, quarto periodo.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le modalità previste dall'articolo 8, commi 1-bis, 1-ter, e 1-sexies, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

4. In caso di diniego per esaurimento dei fondi stanziati, può essere inoltrata negli anni successivi una nuova istanza prima dell'effettuazione dell'investimento; non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-ter, della citata legge n. 388 del 2000, in merito alla precedenza delle istanze presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi.

Art. 3

1. L'Agenzia dell'entrate istituisce nuovi codici tributo per i crediti d'imposta di cui agli articoli 1 e 2 i cui presupposti si realizzano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunica al Dipartimento per le politiche fiscali e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati mensili concernenti l'ammontare dei relativi crediti d'imposta, compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
2. Con decreto interdirigenziale del capo del Dipartimento per le politiche fiscali, del capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del direttore dell'Agenzia delle entrate, è comunicato l'avvenuto definitivo esaurimento delle risorse finanziarie previste per la fruizione dei crediti d'impresa di cui agli articoli 1 e 2.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti i cui presupposti si realizzano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione di tali crediti è comunque sospesa per sessanta giorni a decorrere dalla medesima data. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia sono stabiliti i dati da indicare nelle istanze di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione. In sede di prima applicazione, l'istanza prevista dall'articolo 2, comma 2, è presentata anche per gli investimenti effettuati nel periodo di sospensione².

² Con specifica normativa del 8 aprile 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2003, n. 86, sono stati pubblicati sia il modello di richiesta del credito di imposta nei casi di acquisto di apparecchiature informatiche, che il modello per la fruizione del credito d'imposta nei casi in cui si intraprendano nuovi investimenti nel campo dell'editoria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
30 GIUGNO 2003 - N. 265¹

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, riguardante tariffe postali agevolate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che differisce al 1° gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione diretta volta ad agevolare le spedizioni postali di prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, che dispone l'ulteriore proroga di tale termine al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, recante disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4;

Considerata la necessità di apportare talune modifiche a detto regolamento, onde evitare problematiche interpretative in sede di applicazione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2003 e del 9 giugno 2003;

Ritenuto di non poter accedere a quanto rilevato nel suddetto parere del 7 aprile 2003 in merito all'estensione delle agevolazioni ai bollettini delle associazioni di categoria anche non a carattere nazionale, in quanto la relativa spesa, quantificabile in novecentomila euro annui, è già ampiamente compresa nello stanziamento di bilancio;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294)

1.² All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *Omissis*

b)³ *Omissis*

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2003, n. 217. Per l'attuale disciplina delle riduzioni tariffarie postali agevolate per i prodotti editoriali si veda il decreto-legge 353 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Pertanto il presente regolamento ha esaurito i propri effetti.

² La lettera modifica il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294.

³ La lettera sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
26 SETTEMBRE 2003¹

Comitato per la tutela della proprietà intellettuale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

¹ Il presente Comitato era stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2000.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248 recante nuove norme di tutela del diritto d'autore ed in particolare l'articolo 19, comma 1 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale;

Visto altresì l'articolo 19, comma 2 della medesima legge n. 248 del 2000, dove si prevede che il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli Autori ed Editori nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre del 2000, istitutivo del Comitato;

Ritenuto di doversi procedere al rinnovo dei componenti del Comitato;

Decreta:

Art. 1

(Composizione del Comitato)

1. Il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, istituito dall' articolo 19, comma 1 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è così composto:
 - a) on. Paolo Bonaiuti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;
 - b) prof. Mauro Masi in qualità di esperto;

- c) avv. Davide Giulio Rossi, in qualità di esperto;
- d) un esperto indicato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- e) un esperto indicato dalla Società italiana degli Autori ed Editori.

Art. 2

1. Il funzionamento del Comitato non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
23 GIUGNO 2004

Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n.108;

Visto l'articolo 8, dello stesso decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, in base al quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale;

Considerato che il medesimo articolo 8 prevede altresì che "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate";

Rilevato la necessità di provvedere all'individuazione della predetta struttura di monitoraggio;

Decreta:

Art. 1

(Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale)

1. Presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale, con il compito di assicurare il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici, per adeguarne la crescita al reale andamento del mercato.

Art. 2

(Composizione)¹

1. L'Osservatorio è presieduto dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, prof. Mauro Masi, ed è composto da:
 - a) il direttore dell'Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali;

¹ La composizione del Comitato è stata così integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 novembre 2004.

- b) il direttore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali;
 - c) un rappresentante designato dalla Conferenza unificata;
 - d) un rappresentante designato dalla Federazione italiana editori giornali (FIEG);
 - e) un rappresentante designato dall'Unione stampa periodica italiana (USPI);
 - f) un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali distributori stampa (ANADIS - ADN);
 - g)\ un rappresentante designato dalle Associazioni locali distributori stampa;
 - h) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali della categoria dei giornalisti;
 - i) sino a tre esperti del settore indicati con proprio decreto dal Presidente dell' Osservatorio.
 - l) fino a due rappresentanti designati dalle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
2. L'Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi e delle strutture del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dei prodotti editoriali.

Art. 4
(Compiti)

1. L'Osservatorio ha il compito di:
- a) raccogliere e, all'occorrenza, elaborare, i dati forniti dalle strutture ed enti di categoria, relativi all'andamento delle vendite dei prodotti editoriali con particolare rilievo per giornali e periodici;
 - b) procedere ad audizioni di rappresentanti delle categorie di volta in volta interessate;
 - c) ricevere segnalazioni;
 - d) esprimere pareri consultivi non vincolanti e formulare osservazioni e proposte anche al fine di promuovere iniziative legislative e non per l'implementazione e per la razionalizzazione della rete distributiva;

- e) stabilire raccordi con altri organismi istituzionali di livello nazionale, regionale e locale, competenti nella medesima materia;
 - f) promuovere ricerche e studi nelle materie di competenza;
 - g) redigere una relazione, con cadenza annuale, sullo stato della rete distributiva.
2. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1 l'Osservatorio può avvalersi della consulenza di appositi Istituti di ricerca per l'elaborazione dei dati raccolti nell'espletamento delle sue funzioni.

Art.5

(Oneri)

1. Dall'attività dell'Osservatorio non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ALLEGATO

CAMERA DEI DEPUTATI - AC 4163¹

*Disposizioni in materia di editoria e di diffusione
della stampa quotidiana e periodica.*

*Disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
on. Berlusconi.*

Presentato il 16 luglio 2003.

ONOREVOLI DEPUTATI!

Il presente disegno di legge reca una serie di disposizioni in materia di editoria e diffusione della stampa quotidiana e periodica dirette a completare il passaggio – già avviato dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, concernente nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali, e dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica – verso un sistema editoriale maggiormente efficiente ed organico.

Il provvedimento è articolato sulle seguenti direttive principali:

- a) la definizione di una disciplina per la responsabilità dei siti editoriali su INTERNET, estesa anche agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale, con una previsione semplificata per le pubbliche amministrazioni, gli Organi costituzionali e le Autorità indipendenti;
- b) l’introduzione di una serie di disposizioni che sanano errori o imprecisioni contenuti nella normativa vigente volta a sostenere il settore dell’editoria, dal momento che, nella prima fase di operatività della citata legge 7 marzo 2001, n. 62, si sono evidenziate alcune difficoltà applicative tali da rendere opportuna una limitata rivisitazione della predetta legge al fine di evitare faticosi processi interpretativi della volontà del legislatore che potrebbero snaturarne il significato;
- c) l’abolizione del regime transitorio nelle agevolazioni per le spedizioni postali in abbonamento e la contestuale individuazione di una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate;
- d) una maggiore liberalizzazione della disciplina di vendita dei prodotti editoriali al di fuori delle edicole, in linea con il recente parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- e) alcune disposizioni in materia di proprietà delle imprese editrici e di pubblicità obbligatoria degli enti pubblici.

Più in particolare il provvedimento si compone di 11 articoli.

L’articolo 1, ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, impone l’obbligo dell’iscrizione presso il registro degli operatori di comunicazione (ROC) dei siti aventi natura editoriale nonché degli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale. Si applicano altresì le

¹ Il disegno di legge qui riportato è attualmente in fase di discussione presso la VII Commissione Cultura della Camera dei deputati.

disposizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 62 del 2001, che prevedono la possibilità, per coloro che si iscrivono al ROC, di essere esentati dall'obbligo dell'iscrizione presso il registro della stampa tenuto dal tribunale. Per le pubbliche amministrazioni, gli Organi costituzionali e le Autorità indipendenti si prevede che sia da considerare direttore responsabile il direttore pro tempore dell'ufficio che autorizza la pubblicazione delle informazioni.

Il medesimo articolo 1 contiene inoltre la definizione, ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, di sito avente natura editoriale e di testata giornalistica in formato elettronico e digitale.

L'articolo 2 modifica il quarto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di titolarità delle imprese editrici di quotidiani. In particolare la normativa vigente stabilisce che qualora l'impresa sia costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto (o le quote) debbano essere intestate a persone fisiche o a società di persone. Secondo l'attuale disciplina le azioni aventi diritto di voto possono essere altresì intestate a società per azioni, purché queste ultime siano direttamente controllate da persone fisiche. La modifica introdotta, nel caso di azioni detenute da società per azioni, pur mantenendo il vincolo del controllo da parte di persone fisiche delle predette società, elimina tuttavia il limite del controllo «diretto».

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di pubblicità dei bilanci degli enti pubblici.

L'attuale disciplina contenuta nell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevede infatti l'obbligo per gli enti pubblici ivi indicati di pubblicare, in estratto, su almeno due giornali quotidiani locali, nonché su un quotidiano nazionale e su un periodico, il proprio bilancio. Tale obbligo tuttavia, non essendo assistito da alcuna sanzione, è rimasto in larga parte inosservato. Pertanto, in analogia a quanto già previsto dalla legge n. 166 del 2002, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, viene stabilito che le amministrazioni nominino un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza di tale obbligo, e salvo la non attuazione per motivi a lui non imputabili, è tenuto ad effettuare a proprie spese la predetta pubblicazione.

L'articolo 4 apporta modifiche al decreto legislativo n. 170 del 2001 in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. In particolare, in linea con quanto recentemente segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si estende la possibilità di procedere alla vendita in punti non esclusivi a coloro che non abbiano potuto partecipare alla spe-

rimentazione, pur avendone fatto richiesta ed avendone i requisiti. Per i punti vendita non esclusivi viene poi esplicitata la facoltà di vendere sia i quotidiani che i periodici, chiarendo in tal modo così una problematica interpretativa sorta in fase di prima applicazione del decreto legislativo.

Il medesimo articolo 4 ripristina poi le disposizioni contenute nell'articolo 14 della legge n. 416 del 1981, erroneamente abrogate dal decreto legislativo n. 170 del 2001, relativamente all'obbligo, in caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti vendita esclusivi, di affidare ai titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita dei giornali. Viene altresì reintrodotta il trattamento fiscale agevolativo per il personale non dipendente che effettua la consegna di giornali porta a porta per non più di trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e nei limiti di un compenso non superiore a 5.000 euro, prevedendo che sui compensi corrisposti da editori, distributori ed edicolanti sia operata una trattenuta fiscale determinata in base all'aliquota IRPEF prevista per il più basso scaglione di reddito.

L'articolo 5 reca modifiche alla legge n. 250 del 1990, come modificata dalla legge n. 62 del 2001 volte a razionalizzare e semplificare le modalità di calcolo e di erogazione dei contributi, anche in considerazione di dubbi interpretativi sorti in sede di applicazione della normativa.

Il comma 1, in particolare, apporta modifiche all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge n. 62 del 2001:

- le lettere a), g), h), i) e l) permettono di rapportare tutti i parametri di calcolo del contributo inerenti alle voci di bilancio dell'impresa editrice al solo esercizio di riferimento del contributo stesso;
- la lettera b) permette di chiarire che l'esclusione dai benefici prevista per i cosiddetti «giornali-panino», oggetto di vendite abbinata, si applica solo alle testate quotidiane nazionali poste in vendita congiuntamente ad altre testate quotidiane e non con periodici;
- la lettera c) abroga la disposizione introdotta dal comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 62 del 2001 che prevede, per la corresponsione dei contributi, che la testata sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi. Si tratta di un

requisito che si è rivelato di difficilissima applicazione, soprattutto in caso di testate periodiche, che rientrano tra quelle destinatarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990. Inoltre tale requisito appare in contrasto con le regole del mercato, dal momento che il prezzo dei giornali non è più sottoposto a forme di controllo o vigilanza;

- la lettera d) dispone che le imprese editrici di testate quotidiane rivolte alle minoranze linguistiche non usufruiscano della maggiorazione dei contributi previsti dal comma 11 dello stesso articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché degli ulteriori contributi (raddoppio) ad essi automaticamente collegati dalla legge n. 278 del 1991;
- la lettera e) prevede che il raddoppio dei contributi sia attribuito ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero;
- la lettera f) mantiene l'entità dei contributi previsti per le imprese editrici di periodici precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 62 del 2001. In assenza di tale specificazione l'ammontare del contributo spettante aumenterebbe in misura notevole, comportando la necessità di un aumento anche delle somme stanziare in bilancio.

I commi 2 e 3 stabiliscono che per le cooperative di giornalisti e per le società di capitali che abbiano la maggioranza del capitale intestata a cooperative, fondazioni o enti morali, costituite dopo il 31 dicembre 2002, i requisiti di anzianità di testata e di impresa siano elevati da tre a cinque anni quale requisito per l'accesso ai contributi.

Il comma 4 chiarisce cosa si intende per tiratura della testata ai fini dell'ammissione e del calcolo dei contributi.

Il comma 5 stabilisce che le imprese editrici che non provvedano al perfezionamento della documentazione prescritta entro due anni dalla data di presentazione della domanda decadano dal diritto alla percezione dei contributi richiesti. Tale norma si rende necessaria per la perdurante inerzia da parte di alcune imprese nella trasmissione della documentazione istruttoria, tale da determinare una situazione di incertezza sull'effettivo ammontare dei soggetti aventi diritto ai contributi.

Va ricordato che tale diritto è stato qualificato dalla giurisprudenza come diritto soggettivo, e in quanto tale, in assenza della norma proposta, resterebbe soggetto ai termini della prescrizione ordinaria, con conseguenti riflessi negativi sul calcolo degli stanziamenti necessari e sull'operatività degli uffici competenti.

Il comma 6 stabilisce un tetto massimo all'ammontare dei contributi complessivamente spettanti ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 8, 10 e 11, e dell'articolo 4 della legge n. 250 del 1990, nonché dell'articolo 2 della legge n. 278 del 1991, pari al 60 per cento del totale dei costi presi come base per il calcolo dei contributi stessi. La ratio della modifica proposta deriva dalla necessità di apporre limiti all'aumento nell'ammontare dei contributi spettanti, stante il vincolo derivante dagli stanziamenti di bilancio.

Il comma 7 esplicita che la disposizione dell'articolo 10 della legge n. 62 del 2001, in base alla quale i messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, si estende anche alle tipologie tecnologicamente più innovative di prodotto editoriale.

Il comma 8 applica ai giornalisti dipendenti da imprese editrici di giornali organi di forze politiche di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, atteso il particolare carattere fiduciario connesso a tale attività editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 11 maggio 1990, n. 108.

L'articolo 6 reca l'interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che prevede che le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possano, entro e non oltre il 10 dicembre 2001, costituirsi in società cooperative il cui oggetto sociale sia esclusivamente l'edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

La norma interpretativa precisa che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 10 dicembre 2001 che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

L'articolo 7 consente di procedere alla compensazione, in via amministrativa, dei crediti e dei debiti dell'Istituto nazionale di

previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) attraverso il meccanismo di tesoreria unica presso l'Agenzia delle entrate. La normativa proposta dunque, consentendo ad un soggetto terzo di intervenire nel meccanismo della compensazione tra posizioni creditorie e debitorie nei confronti dell'Erario, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, risponde ad un'esigenza di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, venendo altresì incontro alle esigenze operative ed economiche del settore editoriale.

L'articolo 8 chiarisce che la regolarità dei versamenti contributivi previdenziali, che costituisce condizione per il pagamento dei contributi, è soddisfatta anche in caso di ricorsi giurisdizionali pendenti in materia contributiva ed in caso di rateizzazione dei versamenti concordata con gli istituti previdenziali ed onorata dalle imprese alle scadenze previste. La finalità della norma in esame è quella di chiarire che l'esistenza di situazioni di contenzioso tra imprese editrici e istituti previdenziali non configura di per sé una posizione di irregolarità tale da risultare ostativa all'erogazione delle provvidenze previste dalla legge n. 416 del 1981, e successive modificazioni, e dalla legge n. 62 del 2001.

L'articolo 9 detta disposizioni in materia di credito agevolato all'editoria. In particolare il comma 1 apporta modifiche all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62:

- la lettera a), in ossequio a quanto richiesto dalla Commissione europea in sede di notifica della legge n. 62 del 2001, precisa che il Fondo è istituito per la durata di dieci anni;
- la lettera b) chiarisce che le risorse disponibili per il contributo in conto interessi, indicate negli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale sia per quanto concerne la procedura automatica che valutativa, qualora non interamente utilizzate, incrementano le risorse destinate al successivo avviso;
- la lettera c) precisa che non sono comunque da considerare ammissibili alle agevolazioni in conto interessi le spese promozionali e di pubblicità ed ogni altra spesa non destinata alla realizzazione del prodotto editoriale;
- la lettera d) precisa che nel caso di realizzazione dei progetti con il ricorso alla locazione finanziaria, il momento giuridico attestante la data di realizzazione degli investimenti è quello dell'entrata in possesso del bene da parte del beneficiario comprovato da idonea documentazione, che, di norma, è costituita dal verbale di consegna del bene ovvero da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 7 della legge n. 62 del 2001. In particolare con la lettera a) si precisa che, qualora le

risorse indicate nell'avviso non risultassero sufficienti a soddisfare integralmente le domande considerate ammissibili dal Comitato per il credito agevolato, si proceda ad una ripartizione proporzionale al costo dei progetti ammessi.

Con la lettera b) si è ritenuto opportuno modificare le modalità di erogazione del contributo statale, prevedendo un pagamento annuale e posticipato rispetto alle scadenze delle rate di preammortamento e di ammortamento del finanziamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Ciò per la difficoltà di procedere, in considerazione della complessa istruttoria e della documentazione da acquisire anche presso altri organismi (ROC), ad un duplice pagamento semestrale. Tale modalità di pagamento è stata peraltro quella utilizzata dalla previgente normativa in materia di credito agevolato all'editoria.

Il comma 3 introduce l'articolo 7-bis della legge n. 62 del 2001, disponendo il divieto di cumulo delle agevolazioni di credito con altre agevolazioni, corrisposte sotto forma di contributi in conto interessi, statali, regionali, comunitari, mentre sono cumulabili con il credito di imposta.

Il comma 4 precisa che, tra i beni ammissibili al finanziamento agevolato, ci sono anche quelli dati dall'impresa in comodato purché utilizzati prevalentemente per la produzione o per la distribuzione dei prodotti editoriali realizzati dall'impresa ammessa al beneficio. I criteri per l'accertamento del requisito della prevalenza sono individuati con delibera del Comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 62 del 2001.

Il comma 5 precisa che, tra i beni ammissibili al credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 62 del 2001, ci sono anche quelli dati dall'impresa in comodato purché utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione dei prodotti editoriali dell'impresa ammessa al beneficio. I criteri per l'accertamento del requisito della prevalenza sono individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 del citato articolo 8.

L'articolo 10 introduce una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate per l'editoria. Come è noto la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), ha abrogato il sistema previgente di tariffe agevolate all'editoria introducendo, in sostituzione, un meccanismo di contributi diretti ad alcune categorie di imprese specificatamente indicate dalla legge stessa. Tuttavia tale sistema non è mai divenuto operativo in quanto il legislatore ha rinviato ben tre volte la sua entrata in vigore in considerazione del mancato verificarsi del presupposto fondamentale sotteso al meccanismo della contribuzione diretta (e cioè l'esistenza di una pluralità

di vettori in grado di sviluppare un'effettiva concorrenza tra loro). Infatti sia l'Ente poste italiane prima, che la società Poste italiane Spa poi hanno mantenuto una quota elevatissima del mercato nel suo complesso. La disciplina proposta è volta da un lato ad abolire il sistema transitorio, dall'altro a ripristinare, in via definitiva, il sistema delle tariffe agevolate attualmente vigente, individuando tuttavia, nei commi 1 e 2, la platea dei soggetti beneficiari (che ricalca sostanzialmente quella già introdotta in via regolamentare) in modo da rendere compatibili i rimborsi che l'Amministrazione dovrà riversare alla società Poste italiane Spa con gli stanziamenti previsti.

L'articolo 11 stabilisce la data di entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È da aggiungere che l'insieme delle norme proposte non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, mentre anzi è ipotizzata una normativa che riduce, e al tempo stesso pone un vincolo quantitativo, alla crescita dei contributi diretti all'editoria.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

Il presente disegno di legge si propone di operare un intervento di armonizzazione e razionalizzazione delle normative in materia di editoria e diffusione della stampa quotidiana e periodica, riferendosi in particolare ai seguenti ambiti:

- a) definizione di una disciplina per la responsabilità dei siti editoriali su INTERNET;
- b) modifiche della legge 7 marzo 2001, n. 62, al fine di superare le difficoltà emerse in sede di prima applicazione;
- c) nuova disciplina delle tariffe postali agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali;
- d) una maggiore liberalizzazione della disciplina della vendita dei prodotti editoriali al di fuori delle edicole;
- e) disposizioni in materia di proprietà delle imprese editrici e di pubblicità obbligatoria degli enti pubblici.

La necessità dell'intervento normativo deriva:

- a) per la responsabilità dei siti editoriali su INTERNET, dalla mancanza di una disciplina specifica;
- b) per le modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dalla pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha richiesto una maggiore liberalizzazione nel settore della distribuzione e della vendita della stampa quotidiana e periodica;
- c) per le norme in materia di provvidenze e di agevolazioni di credito per l'editoria, dall'opportunità di procedere a modifiche ed interpretazioni della normativa dettata dalla legge n. 62 del 2001, a seguito delle problematiche verificate in sede di prima applicazione;
- d) per la disciplina delle tariffe postali agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali, dall'esigenza di riformulare la materia superando il regime transitorio.

B) Analisi del quadro normativo.

La normativa vigente non contempla una disciplina specifica riguardante i siti INTERNET aventi natura editoriale. Il quadro generale di riferimento è il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno.

La disciplina delle imprese editrici e delle provvidenze per l'editoria è contenuta, principalmente, nelle seguenti leggi:

- legge 5 agosto 1981, n. 416;
- legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- legge 7 agosto 1990, n. 250;
- legge 7 marzo 2001, n. 62.

Per quanto concerne specificatamente i contributi ai giornali organici di movimenti politici, essi sono regolamentati inoltre dal comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

La disciplina in materia di pubblicità dei bilanci degli enti pubblici è prevista nella legge n. 67 del 1987.

La disciplina del riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica è contenuta nel decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.

La disciplina delle tariffe postali agevolate per l'editoria è contenuta nell'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; nell'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; nell'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e nell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, nonché nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n. 294.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il provvedimento prevede che si operino sulle normative vigenti i seguenti interventi:

- l'articolo 1 estende ai siti INTERNET aventi natura editoriale e agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale la normativa di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa;
- l'articolo 2 modifica il quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 416 del 1981 in materia di titolarità delle imprese editrici di quotidiani;
- l'articolo 3 modifica l'articolo 6 della legge n. 67 del 1987 in materia di pubblicità dei bilanci degli enti pubblici;
- l'articolo 4 interviene con modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica;
- l'articolo 5 reca modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250, come da ultimo modificata dalla legge n. 62 del 2001, volte a razionalizzare e semplificare le modalità di calcolo e di erogazione dei contributi. Il medesimo articolo estende inoltre ai giornalisti dipendenti da imprese editrici di giornali organi di forze politiche le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108;
- l'articolo 6 reca l'interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardante contributi ai giornali o periodici organi di movimenti politici;
- l'articolo 8 reca chiarimenti in materia di regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali da parte delle imprese editrici;
- l'articolo 9 apporta modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 62, in tema di credito agevolato all'editoria. Non viene modificato il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;
- l'articolo 10 introduce una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate per l'editoria, abrogando le previgenti disposizioni riguardanti il regime transitorio e in particolare l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; l'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2002, n. 284. A seguito di tali abrogazioni cessa di avere efficacia anche il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n. 294.

L'entrata in vigore del presente provvedimento non comporta ulteriori interventi a livello regolamentare.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La legge n. 416 del 1981 è stata notificata, ed autorizzata, dalla Commissione europea. Le normative in materia di agevolazioni all'editoria di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, sono state regolarmente notificate alla Commissione europea in data 4 dicembre 2002 ed è in corso la relativa procedura. In particolare l'articolo 9, comma 1, è stato inserito per corrispondere ad una specifica richiesta della Commissione. Le modifiche alla legge n. 62 del 2001 hanno comunque natura tecnica e non intaccano il quadro normativo vigente.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali e analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Il provvedimento non presenta profili suscettibili di determinare riflessi sull'assetto normativo delle regioni e degli enti locali, trattandosi di tematiche strettamente connesse ai principi tutelati dall'articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione, rappresentando, perciò, uno dei diritti civili e sociali la cui tutela rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

Le disposizioni normative di sostegno all'editoria, infatti, sono volte a garantire il pluralismo dell'informazione e a tutelare i diritti connessi in modo uniforme sull'intero territorio nazionale e non limitano in alcun modo la potestà delle regioni di attribuire ulteriori incentivi anche ad imprese editrici.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il provvedimento in esame non presenta aspetti di rilegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) *Individuazione di nuove definizioni introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si ravvisano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.

B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi risultano corretti anche riguardo alla loro individuazione.

C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è utilizzata la tecnica della novella quando il tipo di intervento da operare sulla normativa vigente lo ha reso necessario.

D) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Sono state indicate espressamente le abrogazioni previste dal disegno di legge.

3. Ulteriori elementi

A) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia.*

Sui punti specifici toccati dal presente disegno di legge non risultano pronunce della Corte costituzionale.

B) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.*

È attualmente all'esame del Parlamento un progetto di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Siti Internet)

1. I siti aventi natura editoriale sono soggetti, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. Si considerano siti aventi natura editoriale quelli che contengono, in via prevalente, prodotti editoriali come definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
2. Gli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale sono soggetti, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. Si considerano testate giornalistiche in formato elettronico e digitale quelle che sono diffuse al pubblico con regolare periodicità e per le quali è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale.
3. Per i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, degli Organi costituzionali e delle Autorità indipendenti si considera direttore responsabile il direttore pro tempore dell'ufficio competente ad autorizzare la pubblicazione delle informazioni.

Art. 2.

(Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici)

1. All'articolo 1, quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, le parole: «a società direttamente controllate da persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «a società controllate da persone fisiche».

Art. 3.

(Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici)

1. All'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui

non imputabili, è tenuto ad effettuare a proprie spese le medesime forme di pubblicità previste dalla legge senza potersi rivalere sull'amministrazione».

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «vendita di quotidiani ovvero periodici» sono sostituite dalle seguenti: «vendita della stampa quotidiana e periodica»;

b) all'articolo 2, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione è rilasciata altresì di diritto per coloro che hanno richiesto, avendone i requisiti, di partecipare alla sperimentazione, subordinatamente al rilascio della dichiarazione di cui al comma 5»;

c) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti esclusivi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente»;

d) all'articolo 3, comma 1, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui compensi corrisposti da editori, distributori ed edicolanti a personale non dipendente per servizi di consegna porta a porta o di vendita ambulante di prodotti editoriali è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota IRPEF corrispondente al più basso scaglione di reddito qualora si tratti di compensi determinati a favore di coloro che abbiano rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e, comunque, nei limiti di un compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione di 5.000 euro».

Art. 5.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse;

- b) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «altre testate» è aggiunta la seguente: «quotidiane»;
 - c) al comma 2, la lettera h) è abrogata;
 - d) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;
 - e) al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui ai commi 8 e 11»;
 - f) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310 mila euro e di 207 mila euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11»;
 - g) il comma 7 è abrogato;
 - h) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;
 - i) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;
 - l) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».
2. Il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2002.
 3. Le imprese editrici di giornali quotidiani indicate nel comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite dopo il 31 dicembre 2002, possono accedere ai contributi di cui alla medesima legge n. 250 del 1990 a condizione che la maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali da almeno cinque anni e che i medesimi soggetti editino la testata stessa da almeno cinque anni. Restano fermi gli altri requisiti indicati dal medesimo comma 2-bis dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990.
 4. Ai fini della corresponsione dei contributi di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, per tiratura della testata si intende la tira-

tura netta effettivamente disponibile per la diffusione, con esclusione degli scarti di lavorazione.

5. Le imprese richiedenti i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualora non provvedano a perfezionare la documentazione prescritta entro due anni dalla data di presentazione della domanda, decadono dal diritto alla percezione dei contributi stessi.
6. A decorrere dal 1o gennaio 2003, l'ammontare dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni, non può superare il 60 per cento dei costi presi a base per il calcolo dei contributi stessi.
7. All'articolo 10, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: «nei confronti del libro e della lettura,» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti del libro, della lettura e dei prodotti editoriali, con particolare riferimento ai prodotti multimediali e ai processi di innovazione del settore,».
8. Ai giornalisti dipendenti da imprese editrici di giornali o periodici organi di forze politiche di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, atteso il particolare carattere fiduciario connesso a tale attività editoriale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 11 maggio 1990, n. 108.

Art. 6.

(Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. Il comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 1o dicembre 2001, che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Modalità di pagamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)

1. Resta ferma la facoltà di prevedere, ai sensi dell' articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'utilizzo del versamento unitario e della compensazione dei crediti e dei debi-

ti indicati all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, anche con riferimento ai contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Art. 8.

(Regolarità contributiva)

1. Il requisito della regolarità contributiva quale condizione per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni previsti dalle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e 7 marzo 2001, n. 62, si intende soddisfatto anche quando:
 - a) le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali;
 - b) le imprese abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente pagato le rate scadute.

Art. 9.

(Contributi indiretti)

1. All'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È istituito, per la durata di dieci anni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoria, di seguito denominato "Fondo"»;
 - b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse disponibili indicate in ciascun avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e non concesse, incrementano le somme disponibili in occasione del successivo avviso»;
 - c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Non sono comunque ammesse le spese promozionali e di pubblicità, nonché ogni altra spesa non destinata alla realizzazione del prodotto editoriale»;
 - d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso il termine per l'ammissione al contributo delle spese sostenute decorre dall'effettiva entrata in possesso dei beni, comprovata da idonea documentazione».
2. All'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie atte a soddisfare integralmente le domande ritenute ammissibili dal Comitato di cui al comma 4, la disponibilità complessiva delle risorse indicate nell'avviso è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti ammissibili»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in un'unica soluzione per annualità posticipata rispetto alle scadenze delle rate di preammortamento e di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa».

3. Dopo l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – *(Norme in materia di cumulabilità delle agevolazioni)*. – 1. Le agevolazioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 non sono cumulabili con altre agevolazioni, corrisposte sotto forma di contributi in conto interessi, statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitari, o comunque concessi da enti o da istituzioni pubblici, per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all'articolo 8».

4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si interpreta nel senso che sono altresì ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative ivi previste anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Le modalità per l'accertamento del requisito della prevalenza sono determinate, per entrambe le procedure automatica e valutativa, dal Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 62 del 2001.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si interpretano nel senso che il credito di imposta può essere concesso, anche quando i beni oggetto delle iniziative

² Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state interamente recepite dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante la nuova disciplina in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali

di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 8 siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione dei prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2001 realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni. Le modalità per la verifica del requisito della prevalenza sono determinate con il decreto di cui al comma 4 dello stesso articolo 8 della medesima legge n. 62 del 2001.

Art. 10.²

(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), ovvero precedentemente iscritte al Registro nazionale della stampa, e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni di categoria e le associazioni d'arma. Le tariffe agevolate sono determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonché gli enti ecclesiastici.
3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane Spa della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni

effettuate sulla base della presente legge e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.

4. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui al comma 1:
- a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;
 - b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;
 - c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
 - d) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
 - e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
 - f) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
 - g) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
 - h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
 - i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
 - l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-

bre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

m) i prodotti editoriali pornografici.

5. Sono abrogati, in particolare:

- a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- d) l'articolo 13-quinquies del decretolegge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SENATO DELLA REPUBBLICA - N. 3176¹

Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante

*Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2004,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati STEFANI (26); VOLONTÈ (385); SINISCALCHI, BONITO e FINOCCHIARO (539); COLA (588); ANEDDA, SELVA, COLA, STERPA e LISI (1177); PISAPIA (1243); PECORELLA (2084); PISAPIA (2764); GIULIETTI e SINISCALCHI (3021); PISAPIA (4355)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 ottobre 2004*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti INTERNET aventi natura editoriale».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono inserite le seguenti: «senza commento,»;

- b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

- c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

- d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto

¹ Il disegno di legge qui riportato è stato assegnato, in data 28 ottobre 2004 in sede referente, alla II Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Risarcimento del danno*). – 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.

2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di euro 30.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».

4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 10.000.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. L'autore dell'offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche.
4. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*. – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - *(Ingiuria)*. – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».

3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000.

Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi una completa rettificazione del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.

Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro a favore della cassa delle ammende».

Art. 4.

(Norma transitoria)

1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui alla presente legge debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.

APPENDICE

Il Sistema dell'intervento pubblico nel settore dell'editoria e dei prodotti editoriali. Tipologie delle attuali forme di sostegno.

1. La nuova definizione di prodotto editoriale

L'intervento pubblico nel settore dell'editoria, così come si è delineato in seguito alle numerose modifiche normative stratificatesi nel tempo - a partire dalla legge n. 416 del 1981 e fino alla più recente riforma operata dalla legge n. 62 del 2001 - è oggi articolato in un complesso sistema di aiuti alle imprese, di natura sia diretta che indiretta, basati su caratteri di selettività e finalizzati, essenzialmente, al sostegno e allo sviluppo del prodotto editoriale, introdotto nel nostro ordinamento proprio dall'articolo 1 della citata legge n. 62 per assimilare alle componenti tradizionali cartacee (quotidiani, periodici, libri) quelle multimediali *off line* ed *on line*.¹

La novità introdotta dalla legge n. 62 del 2001 appare dunque chiara fin dal primo articolo dove, fra le disposizioni generali viene posta la "definizione e disciplina del prodotto editoriale" a differenza della legge n. 416 del 1981 che aveva ad oggetto, nel capo I, "la disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici". L'aver individuato quale cardine della nuova disciplina il prodotto editoriale - piuttosto che l'impresa - sta a sottolineare la volontà del legislatore di assegnare un ruolo meramente strumentale a quest'ultima rispetto all'effettivo destinatario dell'aiuto che è, invece, il prodotto che quell'impresa pone in essere. Il prodotto editoriale rappresenta infatti un "*unicum*" nel nostro ordinamento così come in quello di tutti gli ordinamenti democratici, del tutto diverso da altre tipologie di beni suscettibili di valutazione economica. Esso è il solo, a differenza di ogni altro bene materiale, ad essere dotato di un "*corpus mechanicum*" (dato dal supporto) unito ad un "*corpus mysticum*" ossia il (libero pensiero) di chi parla, scrive, comunica, informa; le due componenti sono sinergicamente connesse nel senso che il supporto diviene il veicolo di circolazione delle idee, della cultura e del pensiero.

Da ciò si evince il carattere del tutto peculiare dell'attività economica delle imprese operanti nel settore editoriale rispetto ad altre tipologie imprenditoriali e la conseguente particolare natura delle agevolazioni all'editoria rispetto ad altri incentivi industriali in quanto da sempre esse si caratterizzano non soltanto quale mero sostegno all'attività eco-

¹ Così la sentenza della Corte Costituzionale del 24 maggio 1977, n. 94.

nomica imprenditoriale, direttamente riconducibili all'articolo 41 della Costituzione, ma quali interventi finalizzati alla tutela uniforme del diritto di informazione sull'intero territorio nazionale che trova il suo fondamento nel principio pluralistico sancito dall'articolo 21. I mezzi di diffusione del pensiero infatti, come ribadito dalla Corte Costituzionale, "nella più lata accezione comprensiva delle notizie, sono a buon diritto suscettibili di essere considerati, nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse".¹

2. *L'intervento pubblico*

La legge n. 62 del 2001 segna, dunque, una diversa filosofia dell'intervento pubblico nel settore dell'editoria e dei prodotti editoriali. Essa prevede sempre di più il ricorso a strumenti di sostegno indiretti - quali, ad esempio, il credito agevolato, il credito di imposta, il sostegno all'*outplacing* della forza lavoro e alla lettura che non distorcono le condizioni di base del mercato ma anzi ne favoriscono il processo di modernizzazione tecnologica - e limita il ricorso a quelli diretti, di natura sostanzialmente assistenziale, come i contributi a fondo perduto. Nonostante questi ultimi siano stati nel tempo notevolmente circoscritti essi rappresentano ancora un sistema assai articolato e rilevante dal punto di vista quantitativo, caratterizzato dalla necessità di conciliare le esigenze delle grosse imprese editoriali con quelle dello sviluppo dell'editoria minore al fine di mantenere un adeguato, e quanto più elevato, livello di pluralismo.

Più in particolare gli attuali *interventi di sostegno diretto* prevedono:

- a) *contributi alle emittenti radiofoniche (nazionali e locali) e alle emittenti televisive locali* (artt. 7 e 8 della legge n. 250 del 1990 e art. 7 della legge n. 422 del 1993) *nonché per canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite* (art. 7, comma 13, della legge n. 112 del 2004); si tratta di un rimborso pari al 50 per cento dei costi sostenuti per i consumi telefonici ed elettrici nonché dei canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite;
- b) *contributi alle cooperative giornalistiche editrici di agenzie di stampa quotidiane* che trasmettono tramite canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofo-

nica o tramite canali in concessione esclusiva della società Poste Spa, fino alla cessazione del servizio, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione (art. 2, comma 30, legge n. 549 del 1995 e art. 3, comma 187, della legge n. 350 del 2003). A tali imprese viene corrisposto un contributo fisso commisurato ai costi dell'impresa;

- c) *quotidiani editi da società la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative fondazioni od enti morali* (art. 3, comma 2-bis, della legge n. 250 del 1990) *nonché quotidiani e periodici editi da cooperative giornalistiche* (art. 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge n. 250 del 1990) *e periodici editi da cooperative femminili* (art. 52 della legge n. 416 del 1981 e art. 3, comma 2-*quater*, della legge n. 250 del 1990). Il contributo è composto di una parte fissa commisurata ai costi e una variabile commisurata alla tiratura della testata, ed è erogabile per una sola testata per ciascuna impresa;
- d) *contributi per periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali ovvero da società la cui maggioranza sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali* (art. 3, comma 3, legge n. 250 del 1990). Per tali testate è previsto un contributo di lire 200 a copia stampata;
- e) *contributi ad imprese editrici che editino giornali quotidiani di minoranze linguistiche* (art. 3, comma 2-*ter*, della legge n. 250 del 1990). A tali imprese viene corrisposto un contributo non superiore al 50 per cento dei costi. Per i giornali editi in lingua slovena sono previsti contributi aggiuntivi (art. 14, comma 3 della legge n. 19 del 1991 e art. 3 della legge n. 278 del 1991);
- f) *contributi ad imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero* (art. 3, comma 2-*ter*, della legge n. 250 del 1990). A tali imprese viene corrisposto un contributo non superiore al 50 per cento dei costi certificati da società di revisione del Paese di diffusione;
- g) *contributi ad imprese editrici di quotidiani italiani teletrasmessi in paesi diversi da quelli dell'Unione Europea* (art. 3, comma 2, della legge n.62 del 2001). E' concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui relativi alla diffusione delle copie teletrasmesse, nei limiti dello stanziamento previsto dalla stessa norma;
- h) *contributi per giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e per giornali editi in Italia ma diffusi prevalentemente all'este-*

ro (art. 26, legge n. 416 del 1981 come sostituito dall'art. 19, legge n. 67 del 1987). Sono previsti contributi articolati in riferimento al numero delle uscite, alla tiratura, al numero delle pagine e alla natura informativa delle pubblicazioni;

- i) *contributi all'editoria periodica per non vedenti* (art. 8 del decreto-legge n. 542 del 1996, convertito nella legge n. 649 del 1996), commisurati alla tiratura ed alle uscite dei prodotti informativi, anche su supporti informatici;
- l) *contributi a periodici delle associazioni dei consumatori e degli utenti* (art. 6 della legge n. 281 del 1998). Le associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale accedono alla ripartizione del contributo fra tutti gli aventi diritto;
- m) *contributi a pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale* (art. 25 della legge n. 416 del 1981 come modificato dall'art. 18 della legge n. 67 del 1987). Si tratta di un fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di 4 miliardi di lire in ragione d'anno, per pubblicazioni periodiche che vengono riconosciute di elevato valore culturale.

Particolare forma di contribuzione diretta è poi rappresentata dalle provvidenze per i prodotti editoriali che siano *organi di movimenti politici*; in tal caso una forza politica può fruire di contributi per un solo organo (di stampa o radiofonico).

Sono previsti:

- a) *contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, organi di forze politiche* (art. 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e art. 153, comma 2, della legge 388 del 2000). I destinatari di tali contributi sono le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento Europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute con almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi. Il contributo è composto di una parte fissa commisurata ai costi e una variabile commisurata alla tiratura della testata;

- b) *contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici organi di movimenti politici costituitesi in società cooperative entro il 1° dicembre 2001* (art. 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e art. 153, comma 4, della legge 388 del 2000). I destinatari di tali contributi sono le imprese editrici di quotidiani o periodici, organi di movimenti politici, già in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 che si siano costituite in società cooperative entro il 1° dicembre 2001. Il contributo è composto di una parte fissa commisurata ai costi e una variabile commisurata alla tiratura della testata ed è erogabile per una sola testata per ciascuna impresa;
- c) *contributi alle emittenti radiofoniche organi di partiti politici* (art. 4 della legge n. 250 del 1990).

A tali imprese viene corrisposto un contributo commisurato ai costi.

Per quanto concerne invece le *agevolazioni indirette* sono previste:

- a) *agevolazioni di credito in conto interessi*. Si tratta di un Fondo istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese operanti nel settore editoriale (editrici, stampatrici e distributrici) o nel settore della commercializzazione del prodotto editoriale (edicole o librerie), su finanziamenti della durata massima di 10 anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria, per progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva, di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, di miglioramento della distribuzione, di formazione professionale (artt. 4,5,6 e 7 della legge n. 62 del 2001);
- b) *contributi in conto interesse su finanziamenti agevolati in favore dell'editoria libraria per la produzione di opere di elevato valore culturale* (art. 34, della legge n.416 del 1981). Si tratta di un contributo in conto interessi accordato alle imprese editrici di libri di elevato contenuto culturale e scientifico riconosciuti tali da una apposita commissione sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983 n. 254, quali l'esclusività del carattere culturale con riferimento al contenu-

to e il rigore scientifico nella trattazione degli argomenti;

- c) *fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale* (art. 9, della legge n.62 del 2001). Trattasi di un fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali finalizzato ad assegnare contributi per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché per la loro diffusione all'estero;
- d) *credito di imposta* per le imprese produttrici di prodotti editoriali per le spese di investimento che hanno ad oggetto beni strumentali nuovi destinati alla produzione di prodotti editoriali in lingua italiana o programmi di ristrutturazione economica produttiva. Il credito di imposta è pari al 3 per cento del costo sostenuto per gli investimenti, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi (art. 8 legge n. 62 del 2001);
- e) *credito di imposta sulle spese sostenute per l'acquisto della carta*. Si tratta di una misura introdotta dalla legge finanziaria 2004, per ora in via transitoria, per le spese sostenute dalle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al ROC, e dalle imprese editrici di libri per il costo della carta sostenuto nell'anno 2004 (art. 4, commi da 181 a 186 e 189 legge n. 350 del 2003). Il credito d'imposta è pari al 10% della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate editte e dei libri;
- f) *interventi di sostegno per i giornalisti*. Si tratta di un Fondo istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinato ad effettuare interventi di sostegno in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale che presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza (art. 15 legge n. 62 del 2001). Gli interventi di sostegno sono concessi per il finanziamento di tre tipologie di progetti:
 - a) progetti individuali di giornalisti che intendano riquaificare la propria preparazione professionale per

indirizzarsi alla attività informativa nel settore dei nuovi mass-media;

- b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esito volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria;
- c) progetti concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento dei giornalisti anche al di fuori del settore dell'informazione dei giornalisti dipendenti.

Va segnalata infine *l'estensione operata ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale dell'applicazione del meccanismo di integrazione salariale previsto dalla legge n. 675 del 1977* (artt. 35 e 36 della legge n. 416 del 1981).

Accanto ai contributi cosiddetti diretti e indiretti il sistema prevede, inoltre, una serie di *riduzioni tariffarie*, concernenti le *tariffe telefoniche* (abbattimento del 50 per cento di quelle ordinarie), le *tariffe sull'energia elettrica* e la riduzione dei *canoni per l'utilizzo della rete satellitare* (artt. 4, 7 e 8 della legge n. 250 del 1990 e art. 7 della legge n. 422 del 1993).

Sono inoltre previste *tariffe agevolate per la spedizione in abbonamento postale* di prodotti editoriali, destinate ad imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, ad imprese editrici di libri ed alle pubblicazioni di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro (decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004).

3. Conclusioni

L'analisi delle attuali tipologie di intervento pubblico nel settore evidenzia dunque il permanere di un rilevante impegno economico dello Stato in favore del settore dell'editoria e dei prodotti editoriali che testimonia la volontà di conciliare l'esercizio della libertà di stampa con l'esercizio della libertà di iniziativa economica al fine di trovare il necessario punto di incontro tra le esigenze di tutela dei principi sottesi all'articolo 41 e quelli contenuti nell'articolo 21 della Costituzione. L'intervento dello Stato è oggi, infatti, finalizzato a realizzare compiutamente da una parte il "diritto ad informare i cittadini" e contemporaneamente dall'altra "il diritto di ognuno ad essere informato". Il suo ruolo pertan-

² Così la sentenza della Corte Costituzionale dell'11 luglio 1990, n. 348.

to è analogo a quello svolto in relazione ad altri interessi generali costituzionalmente protetti: volto da un lato a tutelare e dall'altro a renderne possibile l'effettivo esercizio.

Resta da evidenziare la rilevanza sempre maggiore degli interventi di sostegno effettuati dalle regioni, alla luce degli statuti regionali che recano, quasi tutti, una serie di disposizioni dirette a favorire le condizioni per lo sviluppo di un sistema informativo in grado di assicurare una effettiva e consapevole partecipazione dei cittadini alle scelte regionali. Occorre anche qui trovare, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, una difficile quanto necessaria conciliazione tra il disposto dell'articolo 117, comma 3, che ha ricondotto nell'ambito dell'ordinamento concorrente la materia "dell'ordinamento della Comunicazione" con la necessità di tutelare quei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" - di competenza esclusiva dello Stato - tra i quali certamente non possono non rientrare i principi tutelati dall'articolo 21 della Costituzione.

Una ricostruzione del riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo, in questo settore, non consente dunque, in linea di principio, alcuna distinzione quanto alla natura e al loro fondamento trattandosi di competenze che trovano la loro "ratio" nella stessa natura umana. L'informazione infatti, come già affermato nel lontano 1990 dalla Corte costituzionale "è attività che per il fatto di ricollegarsi, nel nostro sistema, all'esercizio di una libertà fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) ed alla presenza di un valore essenziale per la democrazia (quale quello del pluralismo) non può che essere collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione"².

Elisa Grande

*Direttore dell'Ufficio studi
e per lo sviluppo e l'innovazione
dell'editoria e dei prodotti editoriali*

LEGGI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA¹

Art. 21

Artt. 1-20 *omissis*

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Artt. 22-139 *omissis*

¹ La Costituzione è stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord. e sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1948.

LEGGE 8 FEBBRAIO 1948 - N. 47¹

Disposizioni sulla stampa

Art. 1

(Definizione di stampa o stampato)

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione².

Art. 2

(Indicazioni obbligatorie sugli stampati)

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

del luogo e della data della pubblicazione;

del nome e del domicilio dello stampatore;

del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

Art. 3

(Direttore responsabile)

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano³ e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente⁴.

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1948, n. 43.

² Si veda anche la definizione di prodotto editoriale introdotta dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

³ Si veda l'articolo 9, comma 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea, per cui "agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 8 febbraio 1947, n. 48, riguardanti rispettivamente il direttore responsabile ed il proprietario di giornali o altri periodici, i cittadini degli stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani", nonché l'articolo 1, comma 1 del Ddl AC 4163 "Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica, volto ad estendere le disposizioni della presente legge ai siti internet.

⁴ Sulla direzione dei giornali si vedano anche gli articoli 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, "Ordinamento della professione di giornalista", che rispettivamente recitano: "Art. 46 (*Direzione dei giornali*). Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'articolo 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo articolo 47. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico". - "Art. 47 (*Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo*). La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti. Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti

richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articoli 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge. Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo".

Si veda, altresì, la sentenza della Corte costituzionale 2-10 luglio 1968, n. 98 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1968, n. 177, che ha dichiarato in parte l'incostituzionalità degli articoli soprariportati.

⁵ Si veda nota 2.

⁶ Si veda, altresì, in allegato il testo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4163, che attualmente in discussione presso la VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati, che prevede l'obbligo, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249 per i siti aventi natura editoriale e per gli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale.

La medesima disposizione prevede, altresì, che per i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, degli Organi costituzionali e delle Autorità indipendenti si considera direttore responsabile il direttore protempore dell'Ufficio competente ad autorizzare la pubblicazione delle informazioni.

Art. 4 *(Proprietario)*

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico⁵, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.

I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

Art. 6⁶ *(Registrazione)*

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

- 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
- 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;
- 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
- 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.

Art. 6

(Dichiarazione dei mutamenti)

Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.

L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

Art. 7

(Decadenza della registrazione)

L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

Art. 8⁷

(Risposte e rettifiche)

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in vio-

⁷ L'articolo è stato così sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Si veda, altresì, l'articolo 1 del Ddl AS 3176 "Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante", volto a modificare il presente articolo.

- ⁸ La competenza del pretore è stata soppressa, con decorrenza 30 aprile 1995, dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353 che ha modificato l'art. 8 del c.p.c.. Successivamente il suddetto articolo 8 è stato abrogato a decorrere dal 2 giugno 1999, dall'art. 49 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1998, n. 66. Attualmente, le competenze di cui all'articolo 700 c.p.c. sono demandate al tribunale.
- ⁹ L'articolo 42, comma sesto, della legge 5 agosto 1981, n. 416 ha soppresso la pena detentiva prima prevista dal presente comma. Il predetto articolo 42 ha contestualmente elevato la sanzione pecuniaria indicata nel testo. Successivamente detta sanzione è stata depenalizzata dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329.
- ¹⁰ Si ritiene che in seguito alla predetta depenalizzazione ed alla conseguente introduzione della sanzione amministrativa abbia perso efficacia l'obbligo di pubblicazione della sentenza di condanna.
- ¹¹ Si veda ora l'articolo 694, comma 1 del nuovo codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.
- ¹² Si veda l'articolo 1, comma 3 del Ddl AS 3176 "Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante", volto a modificare il presente articolo.

lazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile⁸, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 [1549 euro] a lire 5.000.000 [2582 euro]⁹.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata¹⁰.

Art. 9¹⁰

(Pubblicazione obbligatoria di sentenze)

Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'articolo 615¹¹, primo comma, del Codice di procedura penale.

Art. 10

(Giornali murali)

Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza.

L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.

Art. 11¹²

(Responsabilità civile)

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Art. 12

(Riparazione pecuniaria)

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi del-

l'articolo 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

Art. 13

(Pene per la diffamazione)

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000 [258 euro]¹³.

Art. 14

(Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza)

Le disposizioni dell'articolo 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.

Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale¹⁴.

Art. 15

(Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante)

Le disposizioni dell'articolo 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti¹⁵.

Art. 16

(Stampa clandestina)

Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000 [258 euro]¹⁶.

La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

¹³ L'entità della multa è stata così elevata dall'articolo 113, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 che ha moltiplicato per 5 le pene pecuniarie comminate per i reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603. La sanzione così modificata è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'articolo 32, comma secondo, della medesima legge 24 novembre 1981, n. 689. Sulla diffamazione si vedano anche gli articoli 595 e seguenti del codice penale.

Si veda, altresì, l'articolo 1, comma 5 del Ddl AS 3176 "Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante", volto a modificare il presente articolo.

¹⁴ Si veda, altresì, la legge 17 luglio 1975, n. 355 concernente, tra l'altro, l'esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e di libri e pubblicazioni non periodiche dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della presente legge.

¹⁵ Si veda nota 13.

¹⁶ L'entità della multa è stata così elevata dall'art. 113, comma secondo della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sanzione esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'articolo 32 della medesima legge.

¹⁷ L'articolo 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 ha sostituito l'originaria sanzione dell'ammenda con la sanzione amministrativa poi elevata dall'articolo 114, comma primo della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'articolo 113, comma secondo, della stessa legge.

¹⁸ Sanzione depenalizzata. Si veda nota 16.

¹⁹ Si riporta l'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 in materia di stampati elettorali nella versione sostituita dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130: "Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 [52 euro] a lire 1.000.000 [516 euro]. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 [52 euro] a lire 1.000.000 [516 euro]. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1".

Art. 17

(Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati)

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000 52 euro¹⁷.

Art. 18

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6)

Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000 129 euro¹⁸.

Art. 19

(False dichiarazioni nella registrazione di periodici)

Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del Codice penale.

Art. 20¹⁹

(Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati)

Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.

Per i reati suddetti si procede per direttissima.

Art. 21²⁰

(Competenza e forme del giudizio)

La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.

Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore²¹.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.

È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.

La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.

Al giudizio si procede con il rito direttissimo.

È fatto obbligo:

- a) *al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;*
- b) *al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;*
- c) *alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.*

I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.

In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni.

Art. 22

(Periodici già autorizzati)

Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta dall'articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23

(Abrogazioni)

Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Si veda altresì l'articolo 15, comma 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 che, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel medesimo comma (articoli 6, 8 e 9 della citata legge 212/56), ha disposto che si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila [103 euro] a lire due milioni [1033 euro].

Con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1996, n. 10 – Serie speciale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 [103 euro] a lire 2.000.000 [1033 euro].

Si veda anche l'articolo 664 del codice penale (articolo depenalizzato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, articolo 48 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento Ordinario n. 233).

²⁰ I commi quinto e seguenti del presente articolo, riportati in corsivo, introdotti dall'articolo 43 della legge 5 agosto 1981, n. 416 devono ritenersi tacitamente abrogati con l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689 che ha depenalizzato il reato originariamente previsto dall'art. 8, comma sesto della legge 8 febbraio 1948, n. 47. In conseguenza della trasformazione in illecito amministrativo della mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di pubblicazione della rettifica, trovano applicazione le norme di cui alle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche. Si veda nota 9.

²¹ Con l'articolo 49 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 recante "Istituzione del Giudice Unico di primo grado" come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 188, è stato abrogato l'articolo 8 del codice di procedura civile.

²² Le norme di attuazione non sono state, ad oggi, emanate.

Art. 24

(Norme di attuazione)

Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge²².

Art. 25

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

LEGGE 5 AGOSTO 1981 - N. 416¹

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

TITOLO I
DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Art. 1
(Titolarità delle imprese)

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime².

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249³.

Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

- a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti mora-

1 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215.

2 Il comma è stato così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3 Il comma è stato così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 7 marzo 2001, n. 62.

- 4 Il comma è stato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119 in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- 5 La lettera è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
- 6 Il comma è stato così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 7 marzo 2001, n. 62. Il comma originario era già stato sostituito dall'articolo 1 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- 7 Il registro citato dal presente comma è il Registro Nazionale della Stampa, per il quale si veda la nota n. 37.
- 8 La lettera c) è stata così sostituita dall'articolo 1, comma 2 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

li che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprietà o il controllo;

- b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci⁴;
- c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma⁵.

È vietata l'intestazione a società fiduciarie della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani⁶.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11⁷:

- a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
- b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
- c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa⁸;
- d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle

azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

- a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
- c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
- d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero
- e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate editte⁹.

I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici e di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici¹⁰.

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modifi-

⁹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 2 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

¹⁰ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

- ¹¹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 1, comma secondo della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- ¹² Il comma è stato abrogato dall'articolo 1, comma terzo della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- ¹³ Il comma è stato introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 7 marzo 2001, n. 62.
- ¹⁴ Si veda ora Registro operatori comunicazione, Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 236/01/CONS.
- ¹⁵ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 2, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
- ¹⁶ 16 Il comma è stato così sostituito dall'articolo 2, comma 2 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2359 c.c. come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6: "*(Società controllate e società collegate)* Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

cazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci¹¹.

*omissis*¹².

A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.

I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attività d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali¹³.

Art. 2

(Trasferimento di azioni)

Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni, nel registro di cui all'articolo 11¹⁴, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o della proprietà. Tale limite è ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprietà, qualora il trasferimento riguardi azioni di società editrici di giornali quotidiani quotate in borsa¹⁵.

La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate editte dalle imprese danti ed aventi causa.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo¹⁶.

Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra i soci di società titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il

controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà delle società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani.

L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, nonché i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.

Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni o quote di società editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo¹⁷.

Art. 3¹⁸

(Intestazione a società con azioni quotate in borsa)

Le società con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile è parificata all'intestazione a persone fisiche.

Le società con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi più del due per cento del capitale sociale¹⁹.

Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle società che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa."

¹⁷ Il comma è stato dapprima introdotto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119 e successivamente sostituito dall'articolo 2 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹⁸ L'articolo è stato dapprima modificato, al comma secondo, dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1983, n. 137 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119; successivamente è stato sostituito dall'articolo 3 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹⁹ Il comma è stato così modificato dall'articolo 2, comma 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, limitatamente alla sostituzione delle parole "del cinque per cento" con le parole "del due per cento".

²⁰ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 3, comma 14 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Lo stesso articolo 3 ha contestualmente ridisciplinato la materia delle concentrazioni nella stampa quotidiana.

Art. 4²⁰

(Concentrazioni nella stampa quotidiana)

(abrogato)

Art. 5

(Cessazione di testata giornalistica)

Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell'editoria, e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà dell'editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo comma del successivo articolo 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni più vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle più vantaggiose, purché il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata è ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita è determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.

Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà di un soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma, hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni già praticate con il precedente editore.

Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della

cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni già praticate con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni.

Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all'articolo 6 hanno facoltà di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali già praticate con il precedente editore.

Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non è regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, è determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.

Art. 6

(Cooperative giornalistiche)

Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche²¹ si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Ai fini della presente legge si intendono altresì per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa.

Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonché limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.

²¹ Tra queste sono da ricomprendere anche le piccole Società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266.

²² Il comma è stato così sostituito dall'articolo 4, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

²³ Si veda nota 22.

Ai fini della presente legge le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonché i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi²².

Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta²³.

Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalità fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione è favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata.

Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una società cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione

ne della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.

Art. 7²⁴

(Bilanci delle imprese)

(abrogato)

Art. 8

(Garante dell'attuazione della legge)²⁵

Al fine di consentire la continuità dell'azione di vigilanza del Parlamento sull'attuazione della presente legge, è istituito un organo di garanzia²⁶.

Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta per il tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonché dei dati di cui al primo comma dell'articolo 12; riferisce, sulle materie affidategli, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge²⁷.

Il Garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti²⁸.

Il Garante dura in carica un quinquennio e non può esercitare per la durata del suo mandato alcuna attività professionale né essere amministratore di enti pubblici e privati né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se professore universitario di ruolo, viene collocato in aspettativa; se magistrato in attività di servizio viene collocato fuori ruolo. Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale²⁹.

Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro³⁰.

²⁴ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 1, comma 46 della legge 23 dicembre 1996 n. 650, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996 n. 300 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545. Già l'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 541, non convertito, prevedeva l'abrogazione dell'art. 7.

²⁵ Le funzioni già attribuite al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria sono state trasferite dall'articolo 6, comma 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223 al Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Il suddetto articolo 6 a sua volta è stato successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 22, della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si riporta in corsivo l'articolo abrogato, con le note di riferimento.

²⁶ Il primo comma del presente articolo, pur se non espressamente abrogato dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 249 del 1997, è da ritenersi ricompreso nel trasferimento delle competenze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

²⁷ Il comma è stato abrogato dall'articolo 1, comma 22 della legge 31 luglio 1997, n. 249, a decorrere dal 23 luglio 1998, data di entrata in vigore del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, adottato con delibera dell'Autorità Garante del 16 giugno 1998, n. 17/98, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169.

²⁸ Il comma è stato abrogato dall'articolo 6, comma 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dal 24 agosto 1990. La suddetta legge aveva contestualmente trasferito al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le funzioni già attribuite al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria.

²⁹ Si veda nota 28.

³⁰ Il comma è stato abrogato dall'articolo 6, comma 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dal 16 agosto 1991 secondo quanto disposto dall'articolo 44, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1991, n. 179.

³¹ Si veda nota 30.

³² Si veda nota 30.

³³ Si veda nota 30.

³⁴ L'articolo è stato dapprima modificato dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137 e successivamente dall'articolo 1, comma 4 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Infine, al primo comma, le parole riportate in corsivo sono state soppresse dall'articolo 21, comma 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62. In tal modo viene soppresso l'obbligo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l'espressione di un parere su tali tirature da parte della Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 5 della legge 416 del 1981. Tale Commissione continua, invece, ad esprimere pareri sui requisiti di ammissione, tra i quali l'accertamento della diffusione, previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per le competenze del Garante si veda altresì la nota 25.

³⁵ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119.

Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto a controllo della Corte dei conti³¹.

Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso³².

Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti³³.

Art. 9³⁴

(Funzioni del Garante)

Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto dell'articolo 2, dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto comma dell'articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione *delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani*, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'articolo 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.

Il Garante dà inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo dell'articolo 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo, e all'articolo 2, commi primo, quinto e sesto.

Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di società editrici di quotidiani o periodici³⁵.

Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla Magistratura di

svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle imprese editoriali e della proprietà delle testate, nonché la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1³⁶.

Il garante esercita altresì dinanzi al giudice competente l'azione di nullità degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge.

Art. 10

(Servizio dell'editoria)

È istituito il servizio dell'editoria. Fino a quando non si provvede all'ordinamento previsto dall'articolo 95 della Costituzione, detto servizio costituisce, con il servizio dell'informazione e con l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri³⁷.

I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono integrati da un numero di posti pari a quelli previsti nel contingente stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1973, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 170. Il predetto contingente viene soppresso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 30 settembre 1978, n. 583.

La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma è determinata aumentando nella misura del trenta per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui alla tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti delle qualifiche dirigenziali, nonché le dotazioni organiche per ogni qualifica funzionale.

Alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvede in base alle norme di cui ai DD.PP.RR. 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077 tenuto conto della riserva di posti di cui all'articolo 14, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

³⁶ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137, e così sostituito dall'articolo 1, comma 4 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

³⁷ L'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 ha istituito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria sostituendo la direzione generale dell'informazione, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Per le competenze e le funzioni attuali del Dipartimento si veda l'articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002, n. 207. Per l'articolazione interna del Dipartimento si veda, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2002, n. 136.

³⁸ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1983, n. 137 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

³⁹ Il Registro nazionale della Stampa, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, lettera a) della legge 6 agosto 1990, n. 223, è passato alle competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Successivamente le disposizioni sulla tenuta e l'organizzazione del predetto Registro, contenute nella presente legge, sono state abrogate dall'articolo 1, comma sesto, lettera a), numero 6) della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". Si veda, inoltre, l'articolo 38 della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 maggio 2001, n. 236/01/ CONS, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata sul Supplemento Ordinario, n. 170 alla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001, n. 150.

Il capo del servizio dell'editoria fa parte del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, e successive modificazioni³⁸.

Art. 11³⁹

(Registro nazionale della stampa)

È istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta è affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di:

- 1) giornali quotidiani;*
- 2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'articolo 18;*
- 3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'articolo 18.*

I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare:

- a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprietà della testata edita, nonché di chi esercita l'attività editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata;*
- b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali, in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di società;*
- c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate editate e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.*

Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità sui giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

- a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;*

- b) *copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;*
- c) *una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite*⁴⁰.

Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni.

Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non richiedano l'iscrizione al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa è disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne dà immediata comunicazione al Garante.

Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'articolo 5, legge 8 febbraio 1948, n. 47, e periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'articolo 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47.

*Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'articolo 5 del D. legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'articolo 1 e di cui all'articolo 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori della società titolari di azioni o quote di società editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, società editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria*⁴¹.

Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.

Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'articolo 8, legge 6 giugno 1975, n. 172.

⁴⁰ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 7, comma primo, della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119.

⁴¹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 4, comma primo della legge 10 gennaio 1985, n. 1 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 12

(Imprese concessionarie di pubblicità)

Le imprese concessionarie di pubblicità, ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato è compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13⁴².

Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità⁴³.

Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale.

La concessionaria di pubblicità che, a norma dell'articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente⁴⁴.

È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.

Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell'articolo 1.

È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità di concedere, e agli editori di giornali di accettare, i minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del quindici per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente. Ai fini del com-

⁴² Il comma è stato precedentemente sostituito dall'articolo 7, comma 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996, 545. Già l'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, non convertito, prevedeva l'abrogazione dell'articolo 12, comma 1.

⁴³ Il comma in precedenza è stato sostituito dall'articolo 5, comma 1 della legge 10 gennaio 1985, n. 1 e così riformulato dall'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996, n. 300, in vigore dal giorno della sua pubblicazione,

⁴⁴ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 5, comma 2, della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10.

puto di tale aumento, non viene tenuto conto delle variazioni del gettito pubblicitario derivanti dalle variazioni delle tariffe praticate dai giornali. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria è punita con la sanzione amministrativa pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire⁴⁵.

Art. 13⁴⁶

(Pubblicità di amministrazioni pubbliche)

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicità previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.

Per la pubblicità delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione è dovuta alla impresa concessionaria di pubblicità avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica⁴⁷.

La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinché la destinazione della pubblicità, delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equità, di obiettività e di economicità.

La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicità finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonché sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicità tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.

Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti⁴⁸.

⁴⁵ Il comma, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 5, comma 1, della legge 10 gennaio 1985, n. 1.

⁴⁶ L'articolo non risulta mai espressamente abrogato. Tuttavia la materia è stata ridisciplinata dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, a sua volta modificato dall'articolo 16 della legge 7 giugno 2000, n. 150 e dall'articolo 91 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. I vincoli sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche sono poi stati ripresi dalla legge 112 del 2004.

⁴⁷ Il comma è stato così modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁴⁸ Il comma è stato così riformulato dall'articolo 8, comma 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137.

⁴⁹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 aprile 1983, n. 137.

⁵⁰ L'articolo è stato dapprima sostituito dall'articolo 7, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successivamente modificato dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, che aggiungeva la lettera d-bis. Infine, il presente articolo e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 sono stati abrogati dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2001, n. 110.

⁵¹ Per l'attuazione del presente articolo, si veda il decreto ministeriale 10 febbraio 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1982, n. 56.

⁵² Sul principio di parità di trattamento per i punti vendita esclusivi e non esclusivi, si veda invece l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170. Sulle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica si veda invece l'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 170 del 2001.

Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo⁴⁹.

Art. 14⁵⁰

(Autorizzazioni per la vendita)

(abrogato)

Art. 15

(Diffusione di giornali nelle scuole)

In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonché un locale per la loro lettura.

Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per l'attuazione di quanto stabilito dal comma precedente, assicurando comunque criteri di imparzialità⁵¹.

Art. 16⁵²

(Distribuzione)

Le imprese di distribuzione devono garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di sostegno.

Art. 17

(Prezzo dei giornali quotidiani)

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.

Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1° gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22 e successive modifiche, salvo che abbia-

no adottato o adottino un prezzo non superiore al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per non più di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per cento per testate che contengono in media non più di sedici pagine riportate al formato di centimetri 43 per 59⁵³.

A partire dal 1° gennaio 1988 il prezzo del giornale è libero⁵⁴.

Art. 18

(Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa)

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.

Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 27 nonché le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo articolo 27.

Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili⁵⁵.

Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo è stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'articolo 7⁵⁶.

L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo è condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 19

(Esclusioni dall'applicazione della normativa)

I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonché le riviste con periodicità mensile o che pubblichino meno di dodici numeri all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

⁵³ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 15, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1987, n. 56. Tuttavia il primo ed il secondo comma sono da ritenere superati dalle disposizioni di cui al terzo comma.

⁵⁴ Si veda nota 53.

⁵⁵ Il comma, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 1 comma 46 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545. L'abrogazione era peraltro già stata disposta dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 541, non convertito per scadenza dei termini costituzionali.

⁵⁶ Si veda nota 55.

⁵⁷ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 9, comma primo della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁵⁸ L'interpretazione autentica del presente comma è contenuta nell'articolo 32 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

⁵⁹ Le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 pur non essendo state espressamente abrogate, hanno esaurito la loro efficacia essendo state disposte per un quinquennio a decorrere dal 1 gennaio 1981. In materia di agevolazioni sull'acquisto della carta si veda l'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed alle imprese editrici di libri un credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta nell'anno 2004 per l'acquisto della carta.

Per le testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte degli editori degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge le provvidenze previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Art. 20

(Organi di partiti, sindacati e comunità religiose)

I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunità religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'articolo 5.

Art. 21

(Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione)

L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo⁵⁷⁻⁵⁸.

Qualora la inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessionaria di pubblicità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.

TITOLO II

PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

Art. 22⁵⁹

(Contributi sul prezzo della carta da quotidiani)

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:

- a) lire 48 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;
- b) lire 44 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornalieri comprese tra cinquantamila e centomila;
- c) lire 29 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornalieri comprese tra centomila e duecentomila;
- d) lire 24 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornalieri eccedenti le duecentomila.

Tali contributi sono proporzionalmente ridotti, corrispondentemente al relativo scaglione di tirature, nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliera fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliera fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliera fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliera eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59⁶⁰.

I contributi di cui al primo comma sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.

Le tirature medie giornaliera, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali.

I contributi di cui al primo comma sono aumentati del quindici per cento per le testate editate dalle cooperative di cui all'articolo 6, nonché per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.

I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno, e di cui siano stati pubblicati almeno centotrenta numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Spettano altresì alle pubblicazioni di nuova edizione. A queste ultime i contributi sono corrisposti al termine del primo semestre dalla data di inizio della pubblicazione, a condizione che nel semestre siano stati editi non meno di centotrenta numeri.

I contributi di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché la percentuale dello spazio pubblicitario, e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, con le copie delle relative fatture. Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

⁶⁰ Il comma è stato così modificato dall'articolo 9, comma 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁶¹ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 7 della legge 10 gennaio 1985, n. 1.

⁶² Il comma è stato sostituito dall'articolo 7 della legge 10 gennaio 1985, n. 1.

⁶³ Si veda nota 62.

⁶⁴ Si veda nota 62.

- 1) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande, viene erogato l'80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;
- 2) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo⁶¹.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l'anno successivo⁶².

Art. 23⁶³

(Condizioni per la concessione delle integrazioni)

I contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti a condizione che venga utilizzata, da parte di ciascuna azienda editoriale, carta di produzione comunitaria in misura non inferiore al settanta per cento del consumo complessivo nel biennio 1981-1982, al sessanta per cento nel biennio 1983-1984, al cinquanta per cento nell'anno 1985.

Il prezzo della carta per giornali quotidiani di tipo standard di 48,8 grammi al metro quadrato è determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi sulla base dei costi globali di produzione comunque non superando di oltre il sette per cento la media dei prezzi praticati per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea.

Art. 24⁶⁴

(Contributi ai periodici)

Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione, alle imprese editrici di giornali periodici, di contributi in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa. I contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti misure:

- a) lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata, fino ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile;
- b) lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali;
- c) lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali.

I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all'articolo 6 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento.

Sono ammesse a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi di carta direttamente fatturati da fornitori agli editori, i giornali periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54, carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale.

Ai benefici di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 11.

Dal computo per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.

Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

- 1) dopo l'accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, vengono erogati i due terzi dell'importo calcolato tenendo presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie dichiarate dall'impresa editrice;
- 2) dopo l'accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate viene erogato il saldo⁶⁵.

La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste è dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. L'impresa perde il diritto al saldo di cui al n. 2) del precedente comma qualora risulti non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le

⁶⁵ I commi 8 e 9 sono stati introdotti dall'articolo 8 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, in sostituzione dell'originario comma 8.

⁶⁶ Si veda nota 65.

⁶⁷ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

⁶⁸ Si veda il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, recante il regolamento di attuazione relativo ai contributi di cui al presente articolo, nonché, da ultimo, la Circolare 10 maggio 2004, n. 76 del Ministero per i beni e le attività culturali pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2004, n. 112.

⁶⁹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per un ulteriore aumento dei contributi di cui al presente comma, si veda l'articolo 3, comma 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha portato lo stanziamento a 4 miliardi di lire.

percentuali di contenuto pubblicitario. In tal caso l'impresa incorre nella ulteriore riduzione del venti per cento sull'intero contributo spettante per l'anno successivo⁶⁶.

Art. 25

(Pubblicazioni di elevato valore culturale)

A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno⁶⁷.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione⁶⁸.

Art. 26

(Contributi per la stampa italiana all'estero)

A decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero⁶⁹.

La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma è determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, della loro natura e consistenza informativa, nonché del loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una

commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione⁷⁰.

Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero.

La carta destinata alla stampa dei periodici non è assoggettata al pari di quella dei quotidiani, al contributo a favore dell'Ente nazionale cellulosa e carta di cui alla legge 13 giugno 1940, n. 868 e successive modificazioni, purché il consumo per testata non superi i 100 quintali l'anno⁷¹.

Art. 27⁷²

(Contributi alle agenzie di stampa)

Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.

Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telecrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo1, decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo1, legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo2, legge 5 agosto 1978, n. 502, degli artt. 1 e 2, decreto legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo1, decreto legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92 e dell'articolo1, legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione.

⁷⁰ Per le norme di attuazione per i contributi di cui al presente articolo, si veda il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.

⁷¹ Il comma, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 19, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

⁷² L'articolo ha esaurito i suoi effetti essendo agevolazioni disposte per un quinquennio a decorrere dal 1 gennaio 1981. Tuttavia in esso è ricompresa la definizione di agenzie di stampa nazionali rilevante ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4,7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per i contributi di cui al presente articolo si vedano anche gli articoli 16 e 17 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

⁷³ Si veda anche il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1982, n. 169, recante il termine di presentazione, da parte delle agenzie di stampa, delle domande di ammissione all'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

⁷⁴ Si veda il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1983, n. 49, recante le norme di attuazione di cui al presente articolo.

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica «agenzia di informazioni per la stampa» o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.

L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo è effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto:

- a) del numero dei collegamenti per telescriventi ed altri analoghi;
- b) dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri;
- c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.

Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultino eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa⁷³.

Art. 28⁷⁴

(Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti)

A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla

stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali⁷⁵.

La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati⁷⁶, per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo articolo. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale*⁷⁷.

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione dell'Associazione della stampa estera in Italia un'ideale sede e proprio personale.

⁷⁵ Il comma è stato così modificato dall'articolo 55, comma 16, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

⁷⁶ Le parole "e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati" sono state introdotte dall'articolo 4, comma 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299 - legge finanziaria 2004. Lo stesso comma 6 prevede, inoltre, che "all'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8".

⁷⁷ Il comma è stato dapprima così sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65. Successivamente, l'articolo 4 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 ha soppresso il secondo e il terzo periodo del presente comma e il successivo comma settimo, riportati in corsivo. A sua volta il suddetto articolo 4 è stato abrogato dall'articolo 2, comma 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La disciplina delle tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali è ora contenuta nel decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

⁷⁸ Si veda nota 70.

⁷⁹ Il secondo periodo del presente articolo è stato aggiunto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65.

⁸⁰ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 21, comma 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 della stessa legge che riporta testualmente: "il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate".

⁸¹ Si veda nota 80. Le disposizioni di cui al presente articolo erano state oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 45, comma 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 11, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54⁷⁸.

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi⁷⁹.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.

Art. 29⁸⁰

(Programmi ammessi al finanziamento agevolato)

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi. I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:

- 1) *la situazione patrimoniale dell'impresa;*
- 2) *la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalità;*
- 3) *i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto.*

Art. 30⁸¹

(Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva)

I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti:

- a) *l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammmodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora, nonché l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno;*
- b) *introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaborati ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;*
- c) *riqualificazione del personale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie;*
- d) *costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarità e continuità di questa;*
- e) *realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione.*

I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa dei giornali quotidiani e periodici.

I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri nonché alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma.

I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e connesse all'attività delle imprese beneficiarie, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto. È data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.

La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo comma assistita da contributo in conto interessi non può superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.

Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative assistite da contributo in conto interessi è elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'articolo 6.

Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi è stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione.

Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attività esclusiva o prevalente consista nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

La durata massima dei finanziamenti è fissata in anni dieci.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i compiti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo.

Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29.

I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono.

I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al secondo comma dell'articolo 17, legge 2 maggio 1976, n. 183

Art. 31⁸²

(Durata e modalità dei finanziamenti)

Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6 della presente legge.

La durata dei finanziamenti non può superare i dieci anni, di cui non più di due di utilizzo o preammortamento. La durata del finanziamento, le modalità di ammortamento e le altre condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione dei contributi.

Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

Gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti e delle aziende di credito, nonché le modalità di esecuzione sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro

Art. 32

(Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato)

Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

*omissis*⁸³;

Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 33⁸⁴

(Fondo centrale di garanzia)

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tal fine è autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.

La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

⁸³ I commi secondo e terzo prevedevano un Comitato – soppresso dall'art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2002 – con funzioni deliberanti per la concessione di agevolazioni di credito per il finanziamento agevolato di cui all'articolo 29 della presente legge. Il predetto comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, era composto da un Sottosegretario di Stato per il tesoro, un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, tre esperti in materia di editoria nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri sentite le competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato, dal direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del tesoro, o da un rappresentante degli editori di giornali quotidiani, da un rappresentante degli editori dei giornali periodici, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti un rappresentante dei lavoratori poligrafici, da un rappresentante degli editori radiofonici. Il nuovo Comitato per il credito agevolato all'editoria, istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2002, ha competenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142, recante "Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6, e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62", anche sulle eventuali variazioni inerenti a pratiche agevolative concesse ai sensi delle precedenti normative di settore.

⁸⁴ Si veda nota 80.

⁸⁵ Si veda la Circolare 12 febbraio 2002, n. 23 sui "Contributi in conto interessi sui mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2002, n. 41

La dotazione finanziaria del fondo è costituita:

- 1) *dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta è dello 0,50 per cento;*
- 2) *da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, numero 675, modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91;*
- 3) *da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;*
- 4) *dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo*

Art. 34⁸⁵

(Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale)

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 30 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 1.000 milioni di lire e della durata massima di dieci anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.

Tra i costi ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni, all'acquisizione dei diritti di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.

Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non può superare il cinquanta per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere.

Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo è autorizzato con decreto del Ministro per i beni culturali, sentita la commissione istituita ai sensi dell'articolo 25.

Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito, presso il

Ministero per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di 2.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di 4.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi, di 2.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio.

Art. 35

(Trattamento straordinario di integrazione salariale)

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicitari e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata⁸⁶.

L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento⁸⁷.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164⁸⁸.

Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI)⁸⁹.

Art. 36⁹⁰

(Risoluzione del rapporto di lavoro)

1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento

⁸⁶ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 2001, n. 62.

⁸⁷ Per l'interpretazione autentica del comma, si veda l'articolo 4, comma 14 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 1983, n. 638, che recita: "L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell'attività l'efficacia dei licenziamenti è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge medesima".

⁸⁸ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge 7 marzo 2001, n. 62.

⁸⁹ Si vedano anche, l'articolo 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, l'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 e l'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318.

⁹⁰ L'articolo, in precedenza modificato dall'articolo 10 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, è stato così sostituito dall'articolo 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

⁹¹ L'articolo, in precedenza modificato dall'articolo 11 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, e dall'articolo 59, comma 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente alla lettera b), è stato successivamente sostituito dall'articolo 14, comma 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62. Si veda altresì il comma 2 del medesimo articolo 14 che prevede una disciplina transitoria per i poligrafici dipendenti da aziende individuate dal presente articolo.

⁹² La parola "giornalisti" è stata aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito con legge 9 maggio 2001, n. 198.

⁹³ I contributi mensili, originariamente previsti nel numero di "360", sono stati elevati a "384" dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 5 aprile 2001, n. 99.

al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.

Art. 37⁹¹

(Esodo e prepensionamento)

1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei giornalisti⁹² dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
 - a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384⁹³ contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;
 - b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.

2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 38⁹⁴
(INPGI)

1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

⁹⁴ L'articolo, dapprima modificato dall'articolo 12 della legge 10 gennaio 1985, n. 1 e dall'articolo 26, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1987, n. 56, è stato così sostituito dall'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302.

⁹⁵ Il contributo previsto dal presente articolo è stato integrato dall'articolo 10, comma quinto della legge 26 aprile 1983, n. 130, dall'articolo 35, comma primo della legge 27 dicembre 1989, n. 730 e dall'articolo 14, comma quattordicesimo della legge 22 dicembre 1984, n. 887. L'ente è stato successivamente messo in liquidazione dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595. I contributi di cui all'articolo 25 sono oggi erogati direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, mentre quelli di cui all'articolo 26 sono erogati direttamente dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio. Per i contributi relativi agli articoli 22, 24 e 27 si vedano le rispettive note.

⁹⁶ La materia dei contributi ai giornali organi di partiti politici è attualmente disciplinata dall'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si vedano anche i commi 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250.

2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
 - a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
 - b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.

Art. 39⁹⁵

(Ente nazionale per la cellulosa e per la carta)

Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.

L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno in cui si riferisce il bilancio stesso.

La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.

Art. 40⁹⁶

(Divieto di cumulo di provvidenze)

I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti pubblici espressamente destinati dalla legge ad attività di informazione dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radiotelevisivi, se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute a norma degli articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, così come definiti dall'articolo 20.

Art. 41
(Copertura finanziaria)

All'onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante l'organo di garanzia e il servizio dell'editoria di cui agli articoli 8 e 10, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1 luglio 1979-31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire 103 miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SULLA STAMPA

Art. 42⁹⁷
(Diritto di rettifica)

Omissis

Art. 43⁹⁸
(Norme processuali)

Omissis

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44
(Sanatoria)

Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti, restano validi i provvedimenti adottati e continuano ad avere efficacia gli atti amministrativi posti in essere in applicazione delle norme del decreto legge 15 febbraio 1980, n. 27 e del decreto legge 7 maggio 1980, n. 167.

Si conferma l'autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato impegnato alla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri stabiliti nei provvedimenti e negli atti amministrativi

⁹⁷ L'articolo sostituisce l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

⁹⁸ L'articolo introduce i commi dal quinto al decimo dell'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

⁹⁹ Si ritiene utile ricordare che il comma primo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1981, n. 343, ha prorogato al 31 gennaio 1982 il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici di giornali periodici, delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta stabilite dal presente articolo.

¹⁰⁰ Il comma secondo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1981, n. 343, ha confermato alla data del 15 ottobre 1981 il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie nazionali di stampa, delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta e ai contributi previsti dal presente articolo. Tale termine è stato ulteriormente prorogato di trenta giorni dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, n. 63, dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

di cui al primo comma del presente articolo, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici le integrazioni sul prezzo della carta utilizzata fino al 30 giugno 1979 ed alle agenzie di stampa i contributi per il periodo 1 luglio 1978-30 giugno 1979⁹⁹.

Art 45

(Proroga delle provvidenze)

Per consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta l'erogazione in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale nonché dei periodici editi da cooperative costituite a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 52 delle integrazioni e dei contributi di cui al precedente articolo per il periodo 1 luglio 1979-31 dicembre 1980, è autorizzata, in favore dello stesso Ente, la corresponsione di un contributo straordinario dello Stato di lire 91 miliardi.

Le integrazioni e i contributi di cui al comma precedente sono corrisposti agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure seguite, per le analoghe erogazioni relative al periodo fino al 30 giugno 1979, dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma precedente¹⁰⁰.

Le imprese editrici di giornali quotidiani hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 22 e alle integrazioni di cui al precedente comma, anche nel caso che, durante il periodo intercorrente dal 1 luglio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato prezzi di vendita diversi da quelli stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

È autorizzata la corresponsione di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero per il periodo 1 gennaio 1978-31 dicembre 1980. L'importo complessivo di tali contributi è pari all'ammontare dell'importo annuo di cui al precedente articolo 26 ed è posto a carico del fondo di cui al precedente primo comma. La corresponsione dei suddetti contributi è effettuata in conformità ai criteri, alle modalità e alle procedure previsti dal precedente articolo 26 per le analoghe erogazioni relative al quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 ed è autorizzata soltanto in favore dei giornali, riviste e pubblicazioni che siano stati continuativamente editi durante l'anno 1980.

Art. 46

(Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale)

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma

della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al precedente articolo, contributi per l'importo di 1.000 milioni di lire per ciascuna delle annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale, secondo i criteri e le procedure seguiti per analoghe erogazioni effettuate in applicazione della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 47

*(Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa)*¹⁰¹

Le comunicazioni di cui al settimo comma dell'articolo 1 relative a situazioni verificatesi prima della istituzione, del registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermo quanto disposto dal comma precedente, le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 54 fissano i termini entro i quali gli editori e gli imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed al quarto comma dell'articolo 11 devono provvedere, in sede di prima applicazione della presente legge, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di comunicazione al registro nazionale della stampa previsti dalla legge stessa.

Art. 48¹⁰²

(Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani)

Le imprese editrici di giornali quotidiani non in regola con le disposizioni di cui ai primi sei commi dell'articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa. Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine di cui sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali.

Art. 49

(Concentrazioni nella stampa quotidiana)

Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testa-

¹⁰¹Per il registro nazionale della stampa si veda nota 37.

¹⁰²L'articolo è stato così sostituito dall'articolo 10, della legge 30 aprile 1983, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1983, n. 119, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹⁰³Il comma è stato così sostituito dall'articolo 13 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1985, n. 10, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

te la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di società o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite società controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario¹⁰³.

Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente, il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprietà a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.

Art. 50

(Rilascio delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici)

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 14, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 è emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

Art. 51

(Mutui agevolati)

Sono trasferite al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 le somme che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5, legge 6 giugno 1975, n. 172, e all'art. 2, legge 1° agosto 1978, n. 428.

Art. 52

(Cooperative nel settore giornalistico)

Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.

Art. 53

(Sanzioni amministrative)

Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'autorità e con la procedura stabilita dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706¹⁰⁴.

Art. 54

(Disposizioni di attuazione)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed è istituita una commissione tecnica consultiva,¹⁰⁵ rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

¹⁰⁴La legge 24 dicembre 1975, n. 706 è stata abrogata dall'articolo 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale".

¹⁰⁵ Per la composizione della Commissione tecnica consultiva si veda l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268. Sulle competenze si veda altresì la nota 34.

LEGGE 25 FEBBRAIO 1987 - N. 67¹

*Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.*

Art. 1

(Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

1.² *Omissis*

2.³ *Omissis*

3.⁴ *Omissis*

4.⁵ *Omissis*

Art. 2

(Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

1.⁶ *Omissis*

2.⁷ *Omissis*

3.⁸ *Omissis*

Art. 3

(Concentrazioni nella stampa quotidiana)

1. Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo:
 - a) giunga ad editare o a controllare società che editano testate quotidiane la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; ovvero
 - b) *giunga ad editare o a controllare società che editano un numero di testate superiore al 50 per cento di quelle editate nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata; ovvero*⁹
 - c) giunga ad editare o a controllare società che editano un numero di testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini della presente disposizione si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1987, n. 56.

² Il comma inserisce la lettera c) al comma quinto dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

³ Il comma sostituisce il comma ottavo dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁴ Il comma sostituisce il comma nono dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁵ Il comma sostituisce il comma quarto dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁶ Il comma sostituisce il comma primo dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁷ Il comma sostituisce il comma quarto dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁸ Il comma modifica il comma terzo dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁹ La lettera, riportata in corsivo, è stata soppressa dall'articolo 28, comma 1, lettera b) della legge 3 maggio 2004, n. 112.

¹⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 19 marzo - 4 aprile 1990, n. 155 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1990, n. 15 - Serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. Secondo la Corte la norma presenta carattere meramente innovativo e non interpretativo delle nuove nozioni di controllo e di collegamento contenute nel medesimo articolo 3, rispetto all'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Di conseguenza non è legittimo attribuire effetto retroattivo alla nuova disposizione.

e Abruzzo; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni; ovvero

- d) diventi titolare di collegamenti con società editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata superiore, nell'anno solare precedente, al 30 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia.
2. Il controllo è definito ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla presente legge. I rapporti di cui al richiamato ottavo comma dell'articolo 1 sono rilevanti ai fini della individuazione della posizione di controllo, anche quando sono posti in essere nei confronti della società editrice da parte di società direttamente o indirettamente controllate. Il collegamento è definito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile. Ai fini della individuazione della posizione di collegamento, è rapporto di collegamento anche quello che si realizza attraverso una società direttamente o indirettamente controllata.
 3. *Le disposizioni del precedente comma 2 costituiscono interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano alle operazioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416¹⁰.*
 4. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di testate, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società editrici sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto raggiunge la posizione dominante di cui al comma 1.
 5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma.
 6. Alla scadenza del termine fissato, il Garante richiede al tribunale competente la adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione della situazione di posizione dominante, com-

presi, se necessari, l'annullamento degli atti in questione e la vendita forzata di azioni, partecipazioni, quote o testate. Quando il Garante richiede la vendita forzata di testate, il cancelliere deve darne immediata comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell'impresa editrice. Deve successivamente comunicare l'avvenuta aggiudicazione e le relative condizioni alle suddette rappresentanze sindacali ovvero alla cooperativa o al consorzio costituiti a norma del primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416. La cooperativa o il consorzio hanno diritto di prelazione sull'acquisto delle testate a parità di condizioni. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

¹¹ Si veda la nota 24 alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

7. Quando per effetto di trasferimento a causa di morte uno stesso soggetto raggiunga la posizione dominante di cui al primo comma si applicano le disposizioni dei precedenti commi 4, 5 e 6.
8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze ed agevolazioni previste dalla presente legge per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante.
9. L'impresa che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative, giunga ad editare o controllare società editrici che editino giornali quotidiani, la cui tiratura annua superi un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia, perde per l'anno solare successivo a quello in cui abbia superato tale limite il diritto a tutte le provvidenze ed agevolazioni di cui alla presente legge.
10. Il Garante di cui all'articolo 8¹¹ della legge 5 agosto 1981, n. 416, deve presentare domanda al tribunale competente:
 - a) ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al precedente comma 4;
 - b) domanda di adozione dei provvedimenti necessari quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al precedente comma 5.
11. L'azione di nullità di cui al precedente comma 10 può essere altresì proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica.
12. Su richiesta motivata del Garante il tribunale decide entro 15 giorni sull'adozione dei provvedimenti di urgenza che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

¹² l'articolo sostituisce i commi quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

13. È competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo o il collegamento. In caso di più giornali è competente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dell'avvenuta proposizione delle azioni di cui al comma 10 del presente articolo.
14. L'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.

Art. 4¹²

(Cooperative giornalistiche)

1. *Omissis*

Art. 5

(Pubblicità di amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.
3. È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40 mila abitanti.
6. *Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della Proprietà letteraria, artistica e scientifica, è istituita una commissione, nominata con*

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell'editoria e della pubblicità, che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e della loro applicazione e alla promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche sui servizi, le strutture. La ripartizione di tale pubblicità deve avvenire senza discriminazioni e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i soggetti specificatamente interessati¹³.

7. A tal fine le amministrazioni statali interessate dovranno presentare entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con l'illustrazione della pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonché dei soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827¹³.
8. La commissione istituita ai sensi del precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo istituito presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio finanziario 1987 e dal 20 per cento delle somme complessivamente stanziata da tutte le amministrazioni statali nel capitolo di bilancio, di cui al precedente comma 1, negli anni successivi¹³.
9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila¹⁴.

Art. 6

(Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici)

1. Le regioni, le province, i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono

¹³ I commi 6, 7, 8 del presente articolo, riportati in corsivo, sono stati abrogati dall'articolo 16, comma 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136. Si veda altresì l'articolo 7, comma 10, della legge n. 112 del 2004 che ha disposto che le somme che le amministrazioni pubbliche destinano all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale devono rispettare, con riferimento alla somma complessiva stanziata in bilancio, le seguenti proporzioni tra risorse destinate alla carta stampata e risorse indirizzate ad altri mezzi di comunicazione: 50% in favore di quotidiani e periodici; 15% ad emittenti radio locali e ad emittenti private televisive locali; 35% libero.

¹⁴ La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma è stata introdotta dall'articolo 91 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1999, n. 306.

¹⁵ Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1989 n. 61, ha approvato i modelli degli estratti di bilancio da compilare, ai sensi del presente articolo. Si veda altresì l'articolo 3 del disegno di legge AC 4163 recante "Disposizioni in materia di stampa quotidiana e periodica" che ha disposto per l'attuazione del presente articolo la nomina di un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza salvo che per motivi a lui non imputabili, è tenuto ad effettuare a proprie spese, le medesime forme di pubblicità previste dal presente articolo.

¹⁶ L'articolo è stato, abrogato dall'articolo 9, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

¹⁷ I contributi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 hanno esaurito la loro efficacia essendo stati previsti quelli dell'articolo 8 fino al 31 dicembre 1987 e quelli degli articoli 9 e 10 per il quinquennio 1986-1990. La materia relativa ai contributi ai giornali quotidiani e periodici è ora disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n.250 e successive modificazioni.

servizi per più di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci.

2. L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare il massimo di comprensibilità e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sarà effettuata entro tre mesi dalla approvazione del bilancio da parte degli organi competenti¹⁵.
3. Le norme in materia di pubblicità degli appalti pubblici si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo che si proceda a trattativa privata.

Art. 7¹⁶

(Autorizzazioni per la vendita)

1. *Omissis*

Art. 8¹⁷

(Contributi ai quotidiani)

1. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9, i contributi di cui all'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati fino al 31 dicembre 1987 con le modalità che seguono.
2. Per l'anno 1986 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani anche se la loro stampa avviene in tutto o in parte all'estero, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:
 - a) lire 55 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;
 - b) lire 51 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliera comprese tra cinquantamila e centomila;
 - c) lire 33 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliera comprese tra centomila e duecentomila;
 - d) lire 28 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliera eccedenti le duecentomila.

3. Per l'anno 1987 i contributi di cui al precedente comma 2 sono ridotti del 30 per cento.
4. I suddetti contributi sono proporzionalmente ridotti corrispondentemente al relativo scaglione di tiratura nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59.
5. I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.
6. Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali.
7. I contributi sono aumentati del 15 per cento per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.
8. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni.
9. Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché la percentuale dello spazio pubblicitario e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, documentati con le copie delle relative fatture, anche nell'ipotesi di acquisto di carta mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
10. I contributi di cui al presente articolo sono così erogati:
 - a) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate, ma non oltre un semestre dal termine di presentazione delle

domande e purché sia stata verificata l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, viene erogato il 60 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dall'impresa;

- b) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo.
11. Qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un anno. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarato risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui alla lettera b) del comma 10 del presente articolo.
 12. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a trattenere sui contributi determinati ai sensi dei commi precedenti una somma non superiore al 30 per cento degli stessi ed a fornire alle imprese editrici in sostituzione di tale somma quantitativi di carta del tipo e del formato utilizzato per la stampa delle singole testate, calcolati sulla base del prezzo minimo vigente per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea.
 13. Il Comitato interministeriale per i prezzi accerta il prezzo minimo di cui al comma precedente, al 1° luglio ed al 1° gennaio di ciascun anno, in relazione alla fornitura del quantitativo di carta in conto contributi rispettivamente per il primo ed il secondo semestre.
 14. È fatto obbligo alle società che, sulla base dell'ultimo bilancio depositato, redatto ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano conseguito utili, di reinvestire le provvidenze di cui al presente articolo nell'impresa editoriale, in favore dello sviluppo dell'impresa. La violazione del suddetto obbligo comporta la decadenza dal diritto a tutte le provvidenze e alle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 9¹⁸

(Contributi ad imprese editrici di particolare valore)

1. Alle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, nonché dell'articolo 52 della medesima legge n. 416 sono concessi per il quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui al successivo comma 5.

2. La disposizione del precedente comma 1 si applica altresì alle imprese editrici di giornali quotidiani che si pubblicano da almeno tre anni, le quali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica - la decisione irrevocabile di non procedere a distribuzione o assegnazione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma, e, nella ipotesi di imprese individuali, di non procedere a destinazione di beni o somme a finalità estranee a quelle dell'impresa, nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi e nei cinque esercizi successivi alla riscossione dell'ultimo contributo. La decisione deve essere assunta nelle società di persone dai soci all'unanimità, e nelle società di capitali dall'assemblea, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.
3. Ove nei cinque anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o l'imprenditore individuale operi il conferimento di azienda in società che non abbia assunto o assuma analogo impegno, la società o l'imprenditore dovranno versare somma pari ai contributi riscossi aumentati degli interessi al tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, calcolati a partire dalla data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente, in conto entrate al Ministero del tesoro; ove nello stesso periodo la società o l'impresa individuale siano posti in liquidazione, la società o l'imprenditore dovranno versare in conto entrate al Ministero del tesoro somma parimenti calcolata, nei limiti però del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione o assegnazione. Somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società o dall'imprenditore quando, nello stesso periodo di tempo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea risulti violato l'impegno assunto.
4. I contributi di cui ai commi precedenti sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente non superino complessivamente il 40 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo risultanti da bilancio.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nella seguente misura:
 - a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, avendo riferimento per la prima applicazione agli

esercizi 1985-1986, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni di lire, nonché:

- b) contributi variabili nelle seguenti misure:
 - 1) lire 400 milioni da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e 200.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie;
 - 2) 100.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie;
 - 3) 50.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura oltre le 250.000 copie.
- 6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento è corrisposto:
 - a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici;
 - b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
- 7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano di quelli di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 né direttamente né indirettamente ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.
- 8. I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti nel quinquennio 1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno tre anni, da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
- 9. I contributi di cui al comma 6 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 11 sono corrisposti alternativamente per

un quotidiano, o un periodico, o una impresa radiofonica, qualora espressione dello stesso partito politico¹⁹.

10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui all'articolo 7, quinto comma, legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 4, legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11.

Art. 10¹⁹

(Contributi ad altri periodici)

1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'articolo 8 sono corrisposti altresì alle imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali o quindicinali a condizione che:
 - a) abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di cui al comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 9;
 - b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
 - c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all'articolo 8;
 - d) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali e 18 per i quindicinali.
2. La Commissione di cui all'articolo 54, legge 5 agosto 1981, n. 416, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 9 e 17, oltre che dal presente articolo.

Art. 11

(Contributi ad imprese radiofoniche di informazione)

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente²⁰ propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per

¹⁹ Si veda nota 17.

²⁰ Per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario indicato con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Per "propri programmi informativi" si intendono quelli indicati nell'articolo 45, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

²¹ Il comma, che prevedeva l'attribuzione dei contributi per il quinquennio 1986-1990, è stato dapprima modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successivamente, dall'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che ha ulteriormente sostituito nella alinea le parole "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi" con le seguenti "tribunale e".

cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991.

- a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
 - b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale²¹.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:
- a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
 - b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
 - c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9;

viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.

3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo articolo 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvi-

denze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza²².

Art. 12

(Mutui agevolati)

1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli 9, 10 e 11 comma 2 - mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.
2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passività aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalità di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428.
3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica - apposito fondo la cui dotazione finanziaria è costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006²³.

Art. 13²⁴

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. In base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, le domande di contributi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Servizio Editoria, per ogni anno entro il mese di marzo dell'anno successivo²⁵.
2. Sono comunque considerate nei termini le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

(Obblighi per le imprese editrici)

1. Le imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla presente legge, nonché le imprese editrici di agenzie di stampa aventi i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge continuano ad essere soggette agli obblighi stabiliti nel titolo I della legge 5 agosto 1981, n. 416, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della medesima legge.

²² Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, riporta le norme di attuazione del presente articolo. Si veda, altresì, l'articolo 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

²³ La dotazione finanziaria del Fondo è stata incrementata di lire 10 miliardi l'anno dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1988, n. 338.

²⁴ Si vedano le note relative ai rispettivi articoli.

²⁵ L'articolo 1 della legge 8 maggio 1989, n. 177 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1989, n. 113, ha prorogato il termine di cui al presente comma a tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Il comma 2 del suddetto articolo 1 estende la proroga anche per le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della presente legge. La norma è da considerarsi in vigore per l'erogazione delle rate non ancora scadute.

²⁶ L'articolo sostituisce i commi secondo e terzo dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

²⁷ Il termine di presentazione da parte delle Agenzie di stampa delle domande di ammissione ai contributi di cui agli articoli 16 e 17 è stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1987. I predetti contributi sono comunque cessati a decorrere dal 31 dicembre 1987.

Art. 15²⁶

(Prezzo dei giornali quotidiani)

1. *Omissis*

Art. 16²⁷

(Contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale)

1. I contributi di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi e ottocento milioni, in ragione di anno, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.
3. Ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per tele-scrittore con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.
4. Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.
5. L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo tra gli aventi diritto due quinti dell'importo complessivo in parti uguali e i restanti tre quinti in proporzione al parametro rilevato per ciascuna impresa come somma dei prodotti tra il numero dei giornali collegati a ciascuna rete e il numero delle parole trasmesse sulla rete stessa.
6. Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese risultanti in bilancio per il personale e per le strutture.

Art. 17²⁸

(Contributi alle altre agenzie di stampa)

1. Per il biennio decorrente dal 1 gennaio 1986, nello stanziamento di cui all'articolo 16, comma 2, viene riservata una quota di lire 500 milioni in ragione di anno alle agenzie di stampa non provviste dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
2. L'erogazione dei contributi viene effettuata ripartendo in parti uguali la somma di lire 200 milioni alle agenzie di stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica di agenzia di informazione per la stampa o analoga da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente. Il residuo contributo di lire 300 milioni è ripartito fra le agenzie di stampa quotidiane che abbiano alle proprie dipendenze almeno un direttore e un redattore fisso a tempo pieno, che siano registrate da almeno tre anni e che abbiano pubblicato nei cinque anni precedenti almeno cinquemila notizie e nell'anno precedente almeno duecento notiziari.
3. Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate sostenute per il personale e per le strutture.

Art. 18

(Pubblicazioni di elevato valore culturale)

1.²⁹ *Omissis*

Art. 19

(Contributi per la stampa italiana all'estero)

1.³⁰ *Omissis*

2. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.

Art. 20

(Finanziamenti agevolati)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1986-1990.³¹

²⁸ Si veda nota precedente.

²⁹ L'articolo sostituisce il comma primo dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

³⁰ Il comma sostituisce il comma primo dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

³¹ Si tratta di una proroga, per un quinquennio fino al 1990, dei finanziamenti agevolati previsti dalla legge n. 416 del 1981. Si ricorda che gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge 416 del 1981 sono stati abrogati dall'articolo 21 della legge 62 del 2001.

- ³² Il comma sostituisce il comma secondo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, successivamente abrogato dall'articolo 21, comma 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62, salvo quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 della stessa legge.
- ³³ Il comma sostituisce il comma undicesimo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Si veda inoltre nota 24.
- ³⁴ Il comma aggiunge le lettere h), i), l) e m) al comma secondo dell'articolo 32 legge 5 agosto 1981, n. 416. Si veda anche la nota 75 della legge 416/81.
- ³⁵ Il comma modifica l'articolo 30, comma terzo della legge 5 agosto 1981, n. 416. Si veda anche nota 24.

2. Le disposizioni richiamate dal comma precedente possono trovare applicazione a favore di imprese editrici di giornali quotidiani, di imprese editrici di periodici, e di agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche in relazione alle spese per l'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni.
3. Nel caso di formazione di consorzi tra imprese ai fini dell'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni, le agevolazioni di cui alle disposizioni richiamate dal comma 1 si applicano nella misura stabilita per le cooperative giornalistiche al sesto comma dell'articolo 30 e al primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.
4. È autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 e di 25 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i contributi in conto interessi a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica.
5. La gestione del fondo di cui al presente articolo, nonché di quello istituito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla legge 4 agosto 1984, n. 428, sarà effettuata con l'applicazione delle norme generali della contabilità di Stato, emanate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

6.³² *Omissis*

7. È data precedenza nella valutazione delle domande di finanziamento di cui al presente articolo, alle imprese costituite in forma cooperativa e ai consorzi fra cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della presente legge.

8. Il limite massimo di finanziamento assistibile, di cui al settimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aumentato a 15 miliardi.

9.³³ *Omissis*

10.³⁴ *Omissis*

11.³⁵ *Omissis*

Art. 21

(Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale)

1. È autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 22

(Agevolazioni fiscali)

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni relative alle cessioni e importazioni dei giornali quotidiani, nonché quelle relative alle prestazioni di servizi di composizione e stampa di tali giornali e alle cessioni e importazioni della carta destinata alla stampa degli stessi, sono estese alle corrispondenti operazioni concernenti i giornali periodici e i libri, ivi comprese le operazioni di legatoria, a far data, per questi ultimi, dal 1 gennaio 1988.

Art. 23³⁶

(Contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta)

1. La carta destinata alla stampa dei periodici e dei libri non è assoggettata al contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, limitatamente al consumo relativo alla tiratura di ciascun periodico o libro.
2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i periodici registrati come tali presso il tribunale competente per territorio, con esclusione comunque degli annuari, dei volumi costituiti da meri elenchi e dei cataloghi.

Art. 24

(Misure in favore dei dipendenti di imprese editrici)

1. Per cinque anni a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di periodici con le modalità ivi previste.
2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per i casi indicati al terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché i trattamenti straordinari di cui agli articoli 36 e 37 della stessa legge come modificati dalla legge 10 gennaio 1985, n. 1, possono essere erogati anche agli operai

³⁶ Per i contributi erogati dall'Ente per la cellulosa e la carta si veda la nota 95 alla legge n. 416 del 1981

³⁷ Il comma sostituisce i commi primo e secondo dell'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

³⁸ Il comma aggiunge il comma 4 all'articolo 38, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

ed impiegati dipendenti dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici; ove le imprese non producano esclusivamente giornali periodici, i trattamenti straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente al personale nei confronti del quale, nel corso dell'anno precedente la richiesta, abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di periodici previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

3. L'indennità di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sarà corrisposta per il triennio 1986-1988 ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali, delle agenzie di stampa di cui all'articolo 27 della medesima legge, nonché ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di periodici di cui al presente articolo.

Art. 25

(Assunzioni in deroga)

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, le imprese che abbiano fatto ricorso ai trattamenti straordinari di cui agli articoli 35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dell'articolo 24 della presente legge possono assumere lavoratori in attuazione di contratti di formazione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 863, nei limiti del venti per cento dei lavoratori che hanno usufruito dei trattamenti di cui all'articolo 24.

Art. 26

(Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)

1.³⁷ *Omissis*

2.³⁸ *Omissis*

Art. 27

(Estensione ai tele-cineoperatori)

1. Le disposizioni della presente legge concernenti i giornalisti professionisti, nonché le altre disposizioni normative in materia, si applicano anche ai telecineoperatori di testate giornalistiche televisive, iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti.

Art. 28³⁹

(Ente nazionale per la cellulosa e la carta)

1. Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 19 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.
2. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 75 miliardi per l'anno 1987, in lire 25 miliardi per l'anno 1988, in lire 25 miliardi per l'anno 1989 e in lire 25 miliardi per l'anno 1990.
3. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal precedente comma 2, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.
4. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui agli articoli citati al comma 1, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.
5. A valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo è riservato un contributo straordinario di 500 milioni annui da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e braille⁴⁰.

Art. 29

*(Commissione paritetica)*⁴¹

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica una commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione.

³⁹ L'Ente nazionale per la cellulosa e la carta è stato messo in liquidazione dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 1994, n.595. Per i contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, 16 e 17 si vedano le rispettive note. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19 si vedano le note relative agli articoli 25 e 26 della legge n. 416 del 1981.

⁴⁰ Il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78, riporta il regolamento di attuazione del presente articolo.

⁴¹ Per la composizione della Commissione paritetica si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 1987. Si vedano altresì l'articolo 3bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, che integra la predetta Commissione con i rappresentanti di Poste italiane spa, per la formulazione di proposte sulla qualità del Servizio postale agevolato, nonché l'articolo 1, comma 4 della legge 13 aprile 1999, n.108 sulla sperimentazione dei nuovi punti vendita di giornali quotidiani e periodici.

2. La commissione sarà integrata dai rappresentanti delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e potrà servirsi della collaborazione di esperti.
3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presenterà le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei ministri, che le trasmetterà con proprie osservazioni e proposte al Parlamento.

Art. 30

*(Dotazione organica della Direzione generale
delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria,
artistica e scientifica)*

1. La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è rideterminata aumentando nella misura del 10 per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui al decreto interministeriale 21 luglio 1982.
2. La dotazione organica di ogni qualifica funzionale e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica sarà determinata con uno o più provvedimenti, secondo la procedura di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
3. Alla copertura dei posti comunque disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvederà immediatamente con l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso espletato per ogni qualifica funzionale o, in mancanza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 10 della legge n. 416.
4. I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, integrati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, 9 ottobre 1981, sono aumentati di due posti di livello di funzione D, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono rideterminate le funzioni corrispondenti ai già esistenti posti delle qualifiche dirigenziali.
5. Il consiglio di amministrazione della predetta direzione generale è composto secondo le disposizioni di cui all'ottavo comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 31

(Ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica)

1. È autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 con istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Provveditorato Generale dello Stato - per l'acquisto di mobili, di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi e supporti necessari per le esigenze di automazione col sistema elettronico e quant'altro possa occorrere per l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.
2. Gli acquisti di cui al precedente comma sono effettuati dal Provveditorato generale dello Stato a trattativa privata, in deroga alle norme previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni previo parere favorevole di una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e costituita dal direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e dal Provveditore generale dello Stato.

Art. 32

(Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416).

1. L'applicazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come modificato dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1983, n. 137, deve essere effettuata secondo il criterio interpretativo in base al quale non comporta decadenza dalle provvidenze il tardivo invio di atti compiuti nei termini di legge in conformità alla normativa generale sulle società.

Art. 33

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 123.300 milioni per l'anno 1986, 145.300 milioni per l'anno 1987, 121.000 milioni per l'anno 1988 e 114.000 milioni per l'anno 1989, si provvede: a) per l'anno 1986 quanto a lire 120 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento e quanto a lire 3 miliardi e 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento

iscritto al medesimo capitolo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Riordinamento del Ministero degli affari esteri»; b) per l'anno 1987, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando l'accantonamento «Norme per il personale tecnico-amministrativo delle Università»; quanto a lire 8 miliardi mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo utilizzando l'accantonamento «Fondo speciale per l'immigrazione»; quanto a lire 3 miliardi e 700 milioni, mediante riduzione del medesimo capitolo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Riordinamento del Ministero affari esteri»; quanto a lire 83 miliardi e 600 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parte della quota 1987 dello specifico accantonamento; c) per l'anno 1988 quanto a lire 73,4 miliardi mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando la quota residua per il 1987 dello specifico accantonamento, quanto a lire 47,6 miliardi con riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al medesimo capitolo utilizzando parte della quota per il 1988 dello specifico accantonamento; d) per l'anno 1989 quanto a lire 74,4 miliardi con riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al medesimo capitolo utilizzando la quota residua per il 1988 dello specifico accantonamento e quanto a lire 51 miliardi con riduzione del medesimo capitolo utilizzando la quota 1989 dello specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEGGE 8 MAGGIO 1989 - N. 177¹

Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi.

Articolo 1

1. Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è differito a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende prorogato anche per le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Articolo 2

1. Per le imprese di cui all'articolo 9, comma 6, ed all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1989, n. 113.

LEGGE 6 AGOSTO 1990 - N. 223¹

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

TITOLO I
DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI

Art. 1²
(Principi generali)

(abrogato)

TITOLO II
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2³
(Servizio pubblico e radiodiffusione)

1. *Omissis*
2. *Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad una società per azioni [a totale partecipazione pubblica]³. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale.*
3. *Omissis*
4. *Omissis*

Art. 3
(Pianificazione delle radiofrequenze)

1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1990, n. 185.

² L'articolo è stato abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della legge 3 maggio 2004, n. 112.

³ L'articolo, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 2, è stato abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della legge 3 maggio 2004, n. 112. Si riportano in corsivo i primi due periodi del suddetto comma 2, precisando che le parole "a totale partecipazione pubblica" sono state già abrogate, a seguito di specifico referendum, a decorrere dal 31 luglio 1995.

3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico interessate, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
4. Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile ed all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza.
5. Il piano di ripartizione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei commi 3, 4 e 5 ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.
7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione possibilmente comune degli impianti ed i parametri radioelettrici, degli stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione dovrà considerare la possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi.
8. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.

9. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralità di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresì comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purché contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.
10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere più province, parti di esse o parti di province diverse purché contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio pro capite degli abitanti.
11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, individua il numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi nazionali e locali in ciascun bacino di utenza. Potranno essere previsti anche impianti che operano su parti limitate dei bacini di utenza. I criteri per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione nazionale o locale sono quelli stabiliti dall'articolo 16. Per esercizio in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri la diffusione in almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per esercizio in ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il 70 per cento del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente ad una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi.
12. Il piano di assegnazione riserva alla radiodiffusione televisiva in ambito locale, in ogni bacino di utenza, il 30 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.
13. Il piano di assegnazione riserva comunque alla radiodiffusione sonora in ambito locale, in ogni bacino di utenza, l'emissione contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.
14. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all'11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 gennaio 1991, n. 21 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1991, n. 5 - Serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui non prevede l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato e le Province autonome di Bolzano e di Trento relativamente alla localizzazione degli impianti di cui al settimo comma dello stesso articolo 3".

⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 gennaio 1991, n. 21, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1991, n. 5 - Serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle Province autonome di Bolzano e di Trento in ordine all'esercizio di poteri sostitutivi ivi previsti".

di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza, e la sottopone al parere delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano⁴.

15. Le Regioni e le province autonome, nell'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti. Decorso sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.
16. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni, redige un nuovo schema di piano di assegnazione che è sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorso sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.
17. Il piano di assegnazione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
18. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.
19. Le Regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nomina commissari ad acta per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione regionale preventiva⁵.

20. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all'attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere.
21. Le misure necessarie per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la soppressione e la modificazione di impianti, purché non modifichino l'equilibrio delle strutture del piano di assegnazione, sono adottate, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che ne dà comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 20.

Art. 4⁶

(Norme urbanistiche)

(abrogato)

Art. 5

(Collegamenti di telecomunicazione)

1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni.
2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 6⁷

(Garante per la radiodiffusione e l'editoria)

1. È istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonché tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa.
3. Il Garante dura in carica un quinquennio e non può essere confermato; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore⁸.

⁶ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 58 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2002, indicata nell'articolo 59 dello stesso decreto.

⁷ I commi 1, 2, 3, 4, 5, 12, e 13 del presente articolo, sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 22 della legge 31 luglio 1997, n. 249, a decorrere dal 23 luglio 1998. Lo stesso articolo 1, ai commi 11 e 12 ha abrogato i commi 7 e 8 del presente articolo, sempre a decorrere dal 23 luglio 1998. Si riporta in corsivo il testo dei commi abrogati.

⁸ Il comma era stato dapprima modificato dall'articolo 4 bis, comma 2 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con legge 17 dicembre 1992, n. 483.

⁹ Si veda nota 7.

¹⁰ Si veda nota 7.

¹¹ L'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha abrogato le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella presente legge. Si veda anche l'articolo 38, Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS,

4. *All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa.*
5. *Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.*
6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nella forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto è emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
7. *Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti⁹.*
8. *Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso¹⁰.*
9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.
10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede:
 - a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della presente legge e il registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni¹¹;
 - b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessio-

naria pubblica, nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità;

- c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'articolo 12 della presente legge, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;
 - d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 31;
 - e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati.
11. Sono trasferite al Garante le funzioni già attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
12. *Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale è soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416¹².*
13. *Il Garante predisponde annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce¹².*

Art. 7

(Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi)

- 1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di con-

sulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.

2. La concessione di cui all'articolo 2, comma 2, prevede forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della Regione.
3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni.
6. È abrogato l'articolo 5, legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 8

(Disposizioni sulla pubblicità)

1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievole per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.
 2. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.
- 2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di tra-

smettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi¹³.

3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
5. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva¹⁴.
7. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di program-

¹³ Il comma è stato inserito dall'articolo 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995, n. 254.

¹⁴ Le disposizioni di cui al presente comma sono state applicate fino al 31 dicembre 1993, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1992, n. 297.

¹⁵ Il comma è stato dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 18 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 e, da ultimo, così modificato dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 7, comma 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

¹⁶ Il comma è stato dapprima modificato dall'articolo 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483 e successivamente dall'articolo 7, comma 15 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

¹⁷ Il comma è stato inserito dall'articolo 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, e da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 7, lettera b) della legge 3 maggio 2004, n. 112.

¹⁸ Il comma è stato inserito dall'articolo 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, e successivamente sostituito dall'articolo 9 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e da ultimo così modificato dall'articolo 7, comma 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Si veda, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 7.

¹⁹ Il comma è stato inserito dall'articolo 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.

mazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 15 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva¹⁵.

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva¹⁶.

9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 25 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno¹⁷.

9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 40 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9¹⁸.

9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993¹⁹.

10. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con l'identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all'articolo 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.

11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
 - a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
 - b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
- b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi²⁰.
14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
15. *I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del 2 per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nel limite di affollamento giornaliero²⁵. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati²¹.*
16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle tele-

²⁰ La lettera è stata inserita dall'articolo 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.

²¹ Il comma è stato così modificato dall'articolo 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 dicembre 1992, n. 483, che ha soppresso il primo periodo che si riporta in corsivo.

²² L'articolo, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 16 della legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136.

²³ Il comma era stato dapprima sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e successivamente dall'articolo 1, comma 10 della legge 29 dicembre 1996, n. 650, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545.

comunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.

17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 13, articolo 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative.
18. L'articolo 21, legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 9²²

*(Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici.
Messaggi di utilità sociale)*

1. *Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea²³.*
2. *La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.*

Art. 10

(Telegiornali e giornali radio - Rettifica Comunicati di organi pubblici)

1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6, legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 11

(Azioni positive per la pari opportunità)

1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono

²⁴ L'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha abrogato le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nel presente articolo riportato in corsivo. Si veda anche l'articolo 38, Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS.

tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.

2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164.

Art. 12²⁴

(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive)

1. *È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al Garante.*
2. *Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.*
3. *Le modalità per l'iscrizione nel registro, nonché le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 36.*
4. *Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalità italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.*
5. *Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la società soggetta all'obbligo di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese società, dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o quote della società che esercita l'impresa, nonché dei soci delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della società che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle società alle quali sono intestate azioni o quote della società che esercita l'impresa ovvero della società che comunque la controllano direttamente o indirettamente.*

6. *Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo 17.*

Art. 13

(Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni)

1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite è ridotto al 2 per cento per le società per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento.
2. Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento è effettuato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di azioni o quote delle società intestatarie di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2.
5. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche tra le parti, è subordinata alla iscrizione nel registro di cui all'articolo 12.
6. Le persone fisiche e le società che controllano una società soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, anche attraverso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonché attraverso società direttamente o indirettamente controllate o collegate, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al Garante entro dieci giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo.

²⁵ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 1, comma 46 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545. Già l'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, non convertito, prevedeva l'abrogazione dell'articolo 14.

²⁶ I commi da 1 a 7 del presente articolo, riportati in corsivo, sono stati abrogati dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della legge 3 maggio 2004, n. 112.

7. Deve essere data altresì comunicazione scritta, nei termini di cui al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di società operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonché di ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazioni devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla istituzione del sindacato.

Art. 14²⁵

(Bilanci dei concessionari)

(abrogato)

Art. 15²⁶

(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari)

1. *Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:*
 - a) *di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;*
 - b) *di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia;*
 - c) *di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b).*
2. *Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati realizzi più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi.*
3. *Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla*

vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo.

4. *Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre²⁷.*
5. *Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale.*
6. *Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 14, e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge²⁸.*
7. *Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da*

²⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 5-7 dicembre 1994, n. 420 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1994, n. 51 - Serie speciale, aveva in precedenza dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva.

²⁸ Si veda nota 25.

²⁹ Per l'applicazione del presente comma, si veda anche l'articolo 10, comma 4 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli.

8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.
9. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere sublimale.
10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità²⁹.
11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto²⁹.
12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto²⁹.
13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7²⁹.
14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.
15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo.

16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990.

CAPO II

Norme per la radiodiffusione privata

Art. 16

(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)

1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.
2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.
3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obbligano

³⁰ Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, si veda anche l'articolo 1, comma 17 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545.

a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36³⁰.

6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.
8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a:
 - a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
 - b) enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
 - c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni.
9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.
10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.

11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.
12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
13. La concessione non può, altresì essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.
14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.
17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con regolamento di cui all'articolo 36, sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.

³¹ Il comma è stato sostituito dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545.

18. È comunque requisito essenziale per il rilascio delle concessioni in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale³¹.
19. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.
21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per rinuncia del concessionario;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingue;
 - d) per dichiarazione di fallimento.
22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.
23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo.

Art. 17

(Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti)

1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle società concessionarie private costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle società stesse o il loro collegamento, non può appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, società, con o senza personalità giuridica, di cittadi-

nanza o nazionalità estera, né a società fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle società estere non si applicano nei confronti di società costituite in Stati appartenenti alla Comunità economica europea o in Stati che praticino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. I titolari di quote di partecipazione a società concessionarie private non aventi personalità giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalità italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea.

2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata purché siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 le società con azioni quotate in borsa che esercitino le imprese soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano le imprese anzidette, sono equiparate alle persone fisiche.
4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 16 o dall'articolo 12, comma 2, è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2.
5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di società concessionarie private che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o più del 2 per cento se trattasi di società quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento del capitale della società concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante.

Art. 18

(Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari)

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potrà, in considerazione delle finalità di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per la costituzione di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza.
2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresì un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate.
3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità.

Art. 19

(Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata)

1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali acini, che possono essere contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, è consentita anche la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui può essere esteso fino a quattro nell'area meridionale.

2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti; è consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata.
3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha già ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne può ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale.
4. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti.

Art. 20

(Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari)

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.
3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.
4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle

³² Il comma è stato così modificato dall'articolo 8, comma 1 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione.

5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.
6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.

Art. 21

(Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea)

1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36.
2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle Comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36³².
3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.

Art. 22

(Canoni e tasse)

1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:
 - a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni;

- b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni;
 - c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni;
 - d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione;
 - e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti;
 - f) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento.
 3. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente.
 4. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
 5. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell'anno il canone dovuto è determinato in proporzione dei mesi dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il canone non è dovuto per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo.
 6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata.
 7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.

³³ Il comma aggiunge la lettera c-bis) al comma 2 dell'articolo 65 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

³⁴ Per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario indicato, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre, ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

³⁵ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 7, comma 1 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Si ricorda altresì che gli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono stati abrogati dall'articolo 21, comma 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Art. 23

(Misure di sostegno della radiodiffusione)

- 1.³³ *Omissis*
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente³⁴, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi auto-prodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni³⁵.

Art. 24

(Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicità)

1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari.
2. Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.
3. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell'articolo 15, il controllo di imprese concessionarie di pubblicità che raccolgano in esclusiva o comunque abbiano raccolto nell'anno precedente oltre il 50 per cento del fatturato pubblicitario di una emittente radiofonica o televisiva nazionale si considera, agli effetti delle norme della presente legge, equivalente alla titolarità della concessione di cui all'articolo 16.

CAPO III
Norme per la concessionaria del servizio pubblico

Art. 25³⁶

(Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica)

(abrogato)

Art. 26³⁷

(Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali)

1. *A decorrere dalla data di rilascio della concessione, la concessionaria pubblica e i concessionari privati nazionali devono riservare, in relazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), alle opere europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di film cinematografici, le seguenti percentuali:*
 - a) *non meno del 40 per cento per il primo triennio;*
 - b) *non meno del 51 per cento per gli anni successivi.*
2. *La percentuale per il primo biennio, qualora non possa essere raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione europea, non dovrà comunque essere inferiore a quella risultante nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge.*
3. *Alle opere di origine italiana deve essere riservato non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni.*
4. *Sono considerati film cinematografici quelli riconosciuti tali dagli organi competenti in materia di cinematografia di ciascuno Stato della Comunità economica europea.*
5. *Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, la riserva di cui al comma 1 comprende altresì produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria e della Jugoslavia.*

Art. 27

(Norme sul canone di abbonamento)

1. *A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.*

³⁶ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 5 della legge 25 giugno 1993, n. 206, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1993, n. 148.

³⁷ L'articolo, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1998, n. 99.

2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.

Art. 28

(Consiglio consultivo degli utenti)

1. È istituito presso l'Ufficio del Garante un Consiglio consultivo degli utenti composto da membri nominati dal Garante tra le associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi e tra esperti scelti in base alle competenze in materia di difesa degli interessi degli utenti.
2. Il Garante è tenuto ad emanare un regolamento che detti i criteri attraverso cui procedere alla nomina dei rappresentanti di cui al comma 1 fissando il numero dei consiglieri e le norme di funzionamento.

TITOLO III

DIFFUSIONE VIA CAVO

Art. 29

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernenti gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
 - a) la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo mono o pluricanale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
 - b) la durata dell'autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli obblighi dei soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di quelli previsti per le concessioni disciplinate dalla presente legge;
 - c) i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico; nel caso in cui non vi sia disponibilità dei mezzi pubblici l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti sono oggetto di apposite concessioni;

- d) allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni devono essere disciplinati i rapporti con i gestori di reti e servizi di telecomunicazione, nonché le modalità di distribuzione dei programmi agli utenti;
 - e) il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare è da determinare in correlazione a quelli stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione.
2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono equiparate alle concessioni ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e 19 della presente legge.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 30

(Disposizioni penali)

1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.
2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.
4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, numero 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.

³⁸ Il comma sostituisce l'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante sanzioni nei casi di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione o autorizzazione.

³⁹ Il comma è stato così modificato dall'articolo 8, comma 1 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

⁴⁰ Il comma è stato modificato dall'articolo 8, comma 2 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Per l'entità delle sanzioni pecuniarie di cui al presente comma, si veda l'articolo 10, comma 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci.

7³⁸. *Omissis*

Art. 31

(Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, escluso il comma 10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni³⁹.
2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'articolo 15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi⁴⁰.
4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell'articolo 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.
7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante.
8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 36 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.
9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.
11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.

13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;
 - b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;
 - c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7.
14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.
15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 12.
16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.
17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32

(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)

1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione stessa ovvero fino

alla reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.

3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984.
4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente, articolo ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri.

Art. 33

(Norme per i soggetti autorizzati)

1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 13, anche se non finalizzate all'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive; all'articolo 14; ai commi 6 e da 8 a 15 dell'articolo 15; al comma 3 dell'articolo 20 nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in

⁴¹ L'articolo 4 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, ha prorogato il termine di cui al presente comma fino al 1 ottobre 1994.

ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali esercitano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21.

2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal comma 16 dell'articolo 15); 9; ai commi 7 e 15 dell'articolo 15; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 20; all'articolo 26, nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 31, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali esercitano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21. Fino al 31 dicembre 1994⁴¹, la percentuale di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche emittenti televisive locali.
3. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 15 comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione è revocata di diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni medesime.
4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dismissione forzata di società o di partecipazioni o di quote, ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività esercitate da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma.

Art. 34

(Disposizioni transitorie)

1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle radiofrequenze stesse è regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio, 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parità di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'articolo 16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo delle società.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora nello stesso bacino esercisca e abbia esercito continuativamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali è stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modi-

ficazioni, dalla predetta legge n. 10 del 1985, e purché rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della presente legge.

5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione.
6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 36.
7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l'editoria. È esclusa la facoltà di conferma di cui al comma 3 dell'articolo 6.

Art. 35

(Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia)

1. Le disposizioni intese a disciplinare l'emissione radiotelevisiva proveniente da Campione d'Italia sono adottate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in conformità alle norme di cui alla presente legge.

Art. 36

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonché le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Con lo stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento.

Art. 37

(Norme sulle società - Società controllate e società collegate)

1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazio-

ne fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività:

- a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
 - c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
 - d) attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
 - e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse.
2. Ai fini della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Art. 38

(Equiparazione per la ripetizione dei canali esteri)

1. Ai fini della applicazione delle norme della presente legge, ai concessionari privati in ambito nazionale sono equiparati i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 39

(Attuazione di direttiva)

1. Con la presente legge è data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).

Art. 40

(Disposizioni transitorie a favore della radiodiffusione sonora)

1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvidenze previste, per la radiodiffusione sonora, dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 41

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1990, in lire 5.100 milioni per l'anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate previste dall'articolo 22.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 7 AGOSTO 1990 - N. 250¹

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

Art. 1

1. Le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in società cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.

Art. 2

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, è riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.
- 2.² A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
 - a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
 - b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
 - c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

1 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1990, n. 199.

2 Il presente comma, è stato così sostituito dall'articolo 18, comma 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 che ha tra l'altro introdotto anche i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Per la corretta attuazione dei suddetti commi si veda, inoltre, l'articolo 20, comma 1 della stessa legge 62/2001 che mantiene l'applicazione dell'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 3 della presente legge nel testo precedentemente in vigore che disponeva: "Tali contributi sono concessi limitatamente a una sola testata per ciascuna impresa". Lo stesso comma 2 precedentemente era stato modificato dall'articolo 2, commi 29 e 30 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 1 comma 39 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 e, infine, dall'articolo 55, comma 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

³ Si veda nota 2.

⁴ Per i quotidiani in lingua slovena, si vedano anche l'articolo 14, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278 e l'art. 3 della legge 11 luglio 1998, n. 224.

- d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
- e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;
- f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate;
- g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
- h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi.

2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo³.

2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena⁴ e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli stessi contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quo-

tidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa⁵.

2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416⁶.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

- a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
- b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
- c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili⁷.

3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale⁸.

4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

⁵ Si veda nota 2.

⁶ Si veda la nota 2 ed anche l'articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466.

⁷ Si veda l'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 278, recante l'interpretazione autentica del presente comma.

⁸ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 5, comma 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

⁹ Gli ultimi due periodi del presente comma, riportati in corsivo, sono stati soppressi dal successivo comma 11 ter, a decorrere dall'anno 1991.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. *Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale*⁹.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento.

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:
- a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;
 - b) contributi variabili nelle seguenti misure:
 - 1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;
 - 2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
 - 3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie¹⁰.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto¹¹:
- a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

¹⁰ Per l'ammontare dei contributi di cui al presente comma si veda anche l'articolo 2, comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

¹¹ L'alinea risulta così modificato dall'articolo 41, comma 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Dapprima era stato sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278, poi modificato dall'articolo 29 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ancora sostituito dall'articolo 1, comma 35 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 e di nuovo dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224. Successivamente si veda l'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, al comma 2, dispone nuovi criteri per l'applicazione del comma 10 dell'articolo 3. Si veda altresì il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 460.

¹² Per la corretta applicazione del presente comma si vedano anche, l'articolo 2, comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

¹³ Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si vedano, anche l'articolo 2, comma 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278 e l'articolo 2, comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

¹⁴ Il comma è stato dapprima aggiunto dall'articolo 1, comma 36 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, e poi abrogato dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224. Già i commi 11-bis e 11-ter furono introdotti dal decreto legge 23 ottobre 1996, n. 541 non convertito.

¹⁵ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 1, comma 37 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545.

¹⁶ Il comma è stato così modificato dall'articolo 2, comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278. Precedentemente il contributo non poteva superare il 60% dei costi.

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie¹².

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10¹³.

11-bis. *Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti¹⁴.*

11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano¹⁵.

12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11¹⁶.

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscono, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7, legge 5 ago-

sto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4, legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11, legge 25 febbraio 1987, n. 67¹⁷.

15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio¹⁸.

Art. 4

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:
 - a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
 - b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20¹⁹;
 - c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67²⁰.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque supe-

¹⁷ Il comma è stato così modificato dall'articolo 3 della legge 15 novembre 1993, n. 466.

¹⁸ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 53, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successivamente così modificato dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

¹⁹ Per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario indicato con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre, ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

²⁰ Si veda anche l'articolo 1, comma 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

²¹ Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si veda anche l'articolo 2, comma 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

²² Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si consultino, anche, l'articolo 2, comma 36 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 45, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e l'articolo 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

rare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1²¹.

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987²².

Art. 5

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono prorogate per il quinquennio 1991-1995. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.

Art. 6

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l'importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all'ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991.
3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno.

Art. 7²³

1. *omissis*.

Art. 8²⁴

1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente²⁵ propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991²⁶:
 - a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;
 - b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

Art. 9

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l'accesso ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, e all'articolo 8 sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

Art. 10

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani.
2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo la parola: «teletrasmissione» sono aggiunte le seguenti: «e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora».

- 3.²⁷ *omissis*

²³ L'articolo sostituisce il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Si veda anche l'articolo 2, comma 36 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

²⁴ Si veda nota 21.

²⁵ Si veda nota 19.

²⁶ Il comma è stato così modificato dall'articolo 7, comma 3 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che, dopo la parola "tribunale" ha soppresso le parole "pubblichino notizie da almeno tre anni".

²⁷ Il comma aggiunge la lettera n) al comma secondo dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416 integrando il Comitato con "un rappresentante degli editori radiofonici".

Art. 11

1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorché:
 - a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;
 - b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;
 - c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;
 - d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille.
2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

Art. 12

12. 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi, nel 1990, l'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, quanto a lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».
2. All'onere derivante dall'applicazione dello articolo 5, valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Fondo per lo sviluppo economico e sociale».

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, nonché dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando, rispettivamente, le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)» e l'accantonamento «Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987, in materia di editoria (contributi negli interessi)».
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 9 GENNAIO 1991 - N. 19¹

Art. 14, comma 3

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

Artt. 1-13 *Omissis.*

Art. 14

1. *(omissis).*
2. *(omissis).*
3. I contributi di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in favore di quotidiani in lingua slovena sono aumentati del 50 per cento, nei limiti delle disponibilità finanziarie della legge stessa².

Artt. 15-16 *Omissis.*

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1991, n. 17.

² Si veda altresì la nota 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

LEGGE 14 AGOSTO 1991 - N. 278¹

*Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67,
e 7 agosto 1990, n. 250,
concernenti provvidenze a favore dell'editoria.*

Art. 1

1. Per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2 e 10, e all'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le disposizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono prorogate per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990, regolarmente approvato e depositato. Per le imprese che abbiano già beneficiato dei contributi per l'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1986, dovranno essere presi in considerazione solo i debiti sorti successivamente a tale data.

2.² *(omissis)*.

3. Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere destinati dalle imprese beneficiarie alla estinzione delle passività richiamate nel medesimo comma, si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177.

Art. 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall'articolo 3, comma 11, e dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è raddoppiato.

2.³ *(omissis)*.

Art. 3

1. È stanziata la somma di lire due miliardi annui per la corresponsione di contributi in favore di quotidiani in lingua slovena, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250. All'onere relativo, per gli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma della dirigenza statale»⁴.

Art. 4

1. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui all'articolo 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2010, come ulteriore contributo al fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. In ogni caso tale somma è ripartita in misura proporzionale tra gli aventi diritto.

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1991, n. 201.

² Il comma sostituisce l'alinea all'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

³ Il comma sostituisce all'articolo 3, comma 12 della legge 7 agosto 1990, n. 250 le parole: "60 per cento dei costi" con le parole: "70 per cento dei costi".

⁴ Si veda l'articolo 3 della legge 11 luglio 1998, n. 224 che, in via di interpretazione autentica, ha precisato che i contributi di cui al presente articolo sono da considerarsi aggiuntivi ed integrativi dei contributi già previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria.

⁵ Il comma aggiunge il comma 3-bis all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».
3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Incremento dei contributi sostitutivi delle entrate pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 11, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 3, comma 10 e all'articolo 4, comma 1, della citata legge».
4. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti».
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. L'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a ciascun numero del periodico.
2. I contributi disposti dall'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno.

3.⁵ *omissis*.

Art. 6

1. La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dagli articoli 4 e 8 della citata legge n. 250 del 1990 e dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalle domande relative all'anno 1988, è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le imprese devono dare libero accesso agli incaricati del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l'esame e la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 223 del 1990.
3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno per il quale è stata fatta richiesta e per il seguente oltre alla sospensione per un mese dalla concessione di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
4. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987, n. 557.

DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1993 - N. 155¹

Art. 4, comma 2, lettere a) - b)

Misure urgenti per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 78 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di finanza pubblica al fine di far fronte al fabbisogno per il corrente anno, anche rispetto agli impegni assunti con la Comunità europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

Artt. 1-3bis Omissis.

Art. 4²

(Revisione agevolazioni tariffarie postali)

1. *Omissis.*
2. *Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare:*
 - a) *il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 3, decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;*
 - b) *il settimo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416;*
 - c) *Omissis.*
3. *Omissis.*

Artt. 5-19bis Omissis.

- 1 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1993, n. 118 e convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1993, n. 169.
- 2 L'articolo è stato abrogato dall'articolo 2, comma 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993 - N. 323¹

Art. 7

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 78 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione da parte di soggetti privati;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto-legge:

Artt. 1-6bis *Omissis.*

Art. 7

1,2-3

2,2-4

3,2-5

Artt. 8-12 *Omissis.*

- 1 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1993, n. 202 e convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1993, n. 253.
- 2 Per la corretta applicazione si veda l'articolo 2, comma 36 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che subordina le provvidenze di cui al precedente articolo al regolare versamento degli oneri previdenziali, nonché l'articolo 7, comma 13 della legge 7 maggio 2004, n. 112 che estende le provvidenze anche ai canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite.
- 3 Il comma sostituisce il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
- 4 Il comma modifica l'articolo 11, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
- 5 Il comma modifica l'articolo 8, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

LEGGE 15 NOVEMBRE 1993 - N. 466¹

Artt. 2, 3, 4

*Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
recante provvidenze per l'editoria.*

Art. 1 *Omissis*

Art. 2

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle cooperative femminili di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980 ed alle cooperative di giornalisti, si applica interamente la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), della medesima legge n. 250 del 1990, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 1 della presente legge².

Art. 3

- 1.³ *Omissis*.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1993, n. 273.

² Il comma è stato così modificato dall'articolo 2, comma 31 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha inserito l'inciso "e alle cooperative di giornalisti".

³ L'articolo modifica l'articolo 3, comma 15 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

LEGGE 28 DICEMBRE 1995 - N. 549¹

Art. 2, commi 25 - 29 - 30 - 31 - 36

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Art. 1 *Omissis*

Art. 2

1.-24. *Omissis*.

25. L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

26.-28. *Omissis*.

29. *Omissis*. L'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 4, comma 2, della stessa legge, non può comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi².

30. *Omissis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, il comma 2 dello stesso articolo 3 della medesima legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane³.

31.⁴ *Omissis*.

32.-35. *Omissis*.

36. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è subordinata al regolare versamento per tutti i dipendenti dei contributi di legge ai rispettivi competenti enti previdenziali.

37.-59. *Omissis*.

Art. 3 *Omissis*

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995, n. 302.

² I primi due periodi del comma modificano l'articolo 3, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per la corretta applicazione dell'ultimo periodo del comma si veda l'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224.

³ Il primo periodo del presente comma modifica l'articolo 3, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per la corretta applicazione del secondo periodo del presente comma si veda l'interpretazione autentica contenuta nel comma 187 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299.

⁴ Il comma modifica l'articolo 2, comma 1 della legge 15 novembre, n. 466.

DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996 - N. 542¹

Art. 8

*Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
in materia di interventi in campo economico e sociale.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità;

Emana il seguente decreto-legge:

Artt. 1-7 *Omissis.*

Art. 8

(Editoria speciale periodica per i non vedenti)

1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in braille, è riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995 ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Artt. 9-13 *Omissis.*

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1996, n. 249 e convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996, n. 300.

DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996 - N. 545¹

Art. 1, commi da 35 a 40 - da 46 a 47

*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva
e delle telecomunicazioni.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dell'attività di radiodiffusione da parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle direttive comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

1.-34. *Omissis.*

35². *Omissis.*

36³. *Omissis.*

37⁴. *Omissis.*

38. All'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

39⁵. *Omissis.*

40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.

41.-45. *Omissis.*

- ¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1996, n. 249 e convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996, n. 300.
- ² Il comma sostituisce l'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278.
- ³ Il comma inserisce il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
- ⁴ Il comma inserisce il comma 11-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
- ⁵ Il comma modifica l'articolo 3, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e ne sopprime l'ultimo periodo.

46. Sono abrogati:

- a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;
- d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
- f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
- g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";
- h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).

47. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.

48.-71. *Omissis.*

Artt. 2-4 *Omissis.*

LEGGE 23 DICEMBRE 1996 - N. 662¹

Artt. 2, comma 20

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Art. 1

Omissis.

Art. 2

1.-19. Omissis.

20. *Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni².*

21.-224. Omissis.

Art. 3

Omissis.

¹ Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303.

² Il comma, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2004, n. 48. Per la disciplina delle tariffe postali agevolate si veda ora il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. La predetta legge, per quanto concerne specificamente l'ammontare delle tariffe, mantiene in vigore per il 2004 quanto fissato con i decreti del Ministro delle Comunicazioni in data 13 novembre 2002, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2002, n. 290.

DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1996 - N. 669¹

Art. 17

*Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile
a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta e indiretta, di riscossione dei tributi, nonché in materia di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative della manovra di finanza pubblica per il 1997, dirette ad assicurare il più efficace controllo dei flussi di spesa, nonché a completare la manovra stessa con le opportune disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

Artt. 1-16 *Omissis.*

Art. 17

(Credito agevolato all'editoria)

1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio².

1-bis. Un quinto del fondo di cui al comma 1 è riservato alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre imprese editoriali³.

1-ter.⁴ *Omissis.*

Artt. 18-30 *Omissis.*

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1996, n. 305 e convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1997, n. 50.

² Si ricorda che gli articoli 29, 30, 31 e 33 sono stati abrogati dall'articolo 21, comma 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della medesima legge al Fondo istituito dal medesimo articolo 5, comma 1 affluiscono "...le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul Fondo di cui all'articolo 29 della legge n. 416 del 1981.

Il Fondo è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessenzi per le concessioni già effettuate".

³ Il comma è stato introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, di cui alla precedente nota.

⁴ Il comma modifica l'articolo 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

LEGGE 31 LUGLIO 1997 - N. 249¹

*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.*

Art. 1

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero delle comunicazioni».
3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentra quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1997, n. 177.

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
- a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
 - 1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
 - 2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;
 - 3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
 - 4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;
 - 5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e

televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge²;

- 6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);
- 7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
- 8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
- 9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;
- 10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

² Si vedano l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e l'articolo 15, comma 2 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è stato approvato con Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS.

³ Il numero è stato così modificato dall'articolo 3, comma 5-ter del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1999, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

- 11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
 - 12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
 - 13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;
 - 14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
 - 15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie³;
- b) la commissione per i servizi e i prodotti:
- 1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
 - 2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;
 - 3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione

europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

- 4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori; 4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni⁴;
- 5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;
- 6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto⁵.
- 7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
- 8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;
- 9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

⁴ Il numero 4, è stato inserito dall'articolo 11 della legge 18 agosto 2000, n. 248, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000, n. 206.

⁵ Il numero 6 è stato così modificato dall'articolo 10, comma 4 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

- ⁶ Il regolamento di cui al presente numero è stato approvato con Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 25 luglio 2002, n. 153/02/CSP, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2002, n. 185.
- ⁷ Il numero 13 è stato così modificato dall'articolo 3, comma 5 quater del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15. Si veda nota 3.

- 10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;
- 11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;
- 12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare⁶;
- 13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni⁷;
- 14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- 15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;
- c) il consiglio:
- 1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

- 2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
- 3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
- 4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
- 5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
- 6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
- 7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;
- 8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
- 9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;
- 10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

- 11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;
 - 12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
 - 13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;
 - 14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.
 8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti⁸.

10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunciare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.

11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione⁹.

12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

⁸ Per il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità si veda la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 9 ottobre 2002, n. 316/02/CONS.

⁹ Il regolamento di cui al presente comma è stato adottato con Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS.

¹⁰ Si vedano le Delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 52/1999 e 28 aprile 1999, n. 53/1999 in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse¹⁰.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle

dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

¹¹ Il comma è stato abrogato dall'articolo 218, comma 3, lettera t) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214.

16. *Omissis*¹¹.
17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.
18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria pur-

¹² Il Forum permanente per le comunicazioni è stato soppresso dall'articolo 41, comma 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003, n. 15, che ha trasferito le relative funzioni al Consiglio superiore delle Comunicazioni.

ché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. È abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato¹².
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla

presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radio-diffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

27. *Omissis*¹³.

28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici¹⁴. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.

29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguar-

¹³ Il comma è stato abrogato dall'articolo 4, comma 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2000, n. 173.

¹⁴ In attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si veda la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 5 maggio 1999, n. 54/1999 .

¹⁵ Il comma è stato abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera f) della legge 3 maggio 2004, n. 112.

¹⁶ Si veda la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 23 marzo 1999, n. 26/1999, in attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

da provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.

Art. 2

(Divieto di posizioni dominanti)

1¹⁵. *Omissis*

2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.
5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali¹⁶.

6. *Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri¹⁷:*

- a) localizzazione comune degli impianti;
- b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
- c) segnali ricevibili senza disturbi;
- d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
- e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia¹⁸;
- f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

¹⁷ I primi tre periodi del presente comma, riportati in corsivo, sono stati soppressi dall'articolo 28, comma 1, lettera f) della legge 3 maggio 2004, n. 112. Per le disposizioni di cui al presente comma si veda anche l'art. 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1998, n. 99.

¹⁸ Si veda l'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1999, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

¹⁹ Il comma è stato così modificato dall'articolo 15, comma 5 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

²⁰ I commi 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19 del presente articolo riportati in corsivo sono stati abrogati dall'articolo 28, comma 1, lettera f) della legge 3 maggio 2004, n. 112.

g) riserve per la diffusione dei canali irradabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.

7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni¹⁹.

8²⁰. *Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:*

a) *i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;*

b) *i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi deri-*

vanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse economiche maggiori di quella prevista nella presente lettera;

- c) *i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;*
 - d) *i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. È fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;*
 - e) *le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, nei limiti previsti dal primo periodo della presente lettera ed a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato.*
9. *Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante né elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della verifica,*

- 21 Si veda nota 20.
22 Si veda nota 20.
23 Si veda nota 20.
24 Si veda nota 20.
25 Si veda nota 20.

da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata perché la quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero perché, pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in essere²¹.

10. *I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale²².*
11. *Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi²³.*
12. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.
13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.
14. *Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite²⁴.*
15. *Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite²⁵.*

16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistono accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate²⁶.

²⁶ Il comma è stato così modificato dall'articolo 14, comma 5 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
- b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - 1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
 - 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
 - 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;
- c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

19. *In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c), la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazione destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della presente legge. La piattaforma è aperta alla utilizzazione di chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione. L'Autorità vigila sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e 32 dell'articolo 1, l'osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa piattaforma²⁷.*
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

Art. 3

(Norme sull'emittenza televisiva)

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.
2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o

nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati praticino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:
 - a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
 - 1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;
 - 2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale;
 - b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:
 - 1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;
 - 2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge,

²⁸ Il numero è stato così modificato dall'articolo 1 del decreto legge 18 novembre 1999, n. 433, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1999, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

- 3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonché la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;
- 4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza²⁸;
- 5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite;
- 6) in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo;
- 7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalle norme vigenti.

4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria.
5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:
 - a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;
 - b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.
6. *Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite²⁹.*
7. *L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo²⁹⁻³⁰.*

²⁹ I commi 6, 7 e 9 del presente articolo, riportati in corsivo, sono stati abrogati dall'articolo 28, comma 1, lett. f) della legge 3 maggio 2004, n. 112.

³⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 466 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma 7 nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso articolo devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. Si veda il decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2004, n. 47.

8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal Ministero delle comunicazioni.
9. *Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7³¹.*
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.
11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino

al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorità adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge³².

12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.
13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.
14. *Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti³³.*

³² Il comma è stato così modificato dall'articolo 2-bis del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2001, n. 19 e convertito con modificazioni dalla legge del 20 marzo 2001, n. 66.

³³ Il comma, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1997, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge del 29 novembre 1997, n. 410.

³⁴ Il comma modifica l'articolo 1, comma 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

³⁵ Il comma aggiunge l'art. 43-bis alla legge 14 aprile 1975, n. 103, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1975, n. 102.

³⁶ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 8 della legge 30 aprile 1998, n. 122. Si vedano anche l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 e l'articolo 7, comma 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

³⁷ Gli ultimi due periodi del presente comma sono stati aggiunti dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legge 18 novembre 1999, n. 433.

15.³⁴ *Omissis*.

16.³⁵ *Omissis*.

17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere dati e informazioni all'utenza³⁶.

18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in società cooperative a responsabilità limitata.

19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attività televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di società cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria³⁷.

20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'intente-

ressato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone è dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso.

21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.
22. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive.
- 23.³⁸ *Omissis*.
24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni.

Art. 3-bis³⁹

(Principi generali sulle trasmissioni transfrontaliere)

1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:
 - a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo

³⁸ Il comma sostituisce l'articolo 1, comma 45 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545.

³⁹ L'articolo è stato aggiunto dall'articolo 51 della legge 1 marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, n. 72.

⁴⁰ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 218, comma 3, lettera t) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214.

⁴¹ Si veda nota 40.

fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

- b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
 - c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorità intende adottare.
5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Art. 4⁴⁰

(Reti e servizi di telecomunicazioni)

(Abrogato).

Art. 5⁴¹

(Interconnessione, accesso e servizio universale)

(Abrogato).

Art. 6

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:

- a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
 - b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGE 27 DICEMBRE 1997 - N. 449¹

Artt. 53, commi 14-15-16; 55, commi 16 - 27; 59, comma 27

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Artt. 1-52 *Omissis.*

Art. 53

(Ente poste italiane)

1.-13. *Omissis.*

14. I contributi previsti dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore delle imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane, decorrono dall'anno 1994 nei limiti dell'apposito stanziamento previsto nella unità previsionale di base 17.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998.

15. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1° gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.

16.² *Omissis.*

Art. 54 *Omissis.*

Art. 55

(Disposizioni varie)

1.-15. *Omissis.*

16³. *Omissis.*

17.-26. *Omissis.*

27.⁴ *Omissis.*

Artt. 56-58 *Omissis.*

Art. 59

(Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità)

1.-26. *Omissis.*

27.⁵ *Omissis.*

28.-59. *Omissis.*

Artt. 60-65 *Omissis.*

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302.

² Il comma aggiunge il comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

³ Il comma modifica l'articolo 28 comma primo della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁴ Il comma sostituisce il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

⁵ Il comma sostituisce la lettera b) del comma primo dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, successivamente sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62.

LEGGE 11 LUGLIO 1998 - N. 224¹

*Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e
agevolazioni per l'editoria.*

Art. 1

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1998, n. 161.

1. Allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, è rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore triennio, intendendosi rivalutato in L. 11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, non può essere ampliata. Sono fatte salve, comunque, le acquisizioni di impianti conseguenti all'esercizio di opzioni già concordate alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni da tale data, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero delle comunicazioni la relativa documentazione.
3. All'inizio e al termine di ciascuna delle trasmissioni di cui al comma 1, il Centro di produzione S.p.a. è tenuto ad evidenziare, mediante appositi messaggi, rispettivamente il termine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente organo di informazione di partito.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati in L. 11.500.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utiliz-

² Il comma sostituisce l'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

zando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

1. Il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è abrogato.

2.² Omissis

3. Il comma 29, ultimo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere interpretato nel senso che il limite del 50 per cento ivi previsto è riferito unicamente all'ammontare dei contributi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, fatto salvo l'ulteriore aumento previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, stabilito nel limite del 70 per cento dei costi per le imprese editrici di giornali dall'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e nell'80 per cento dei costi per le imprese radiofoniche dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Art. 3

1. In via di interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria, i contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi già previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui si sommano a tutti gli effetti contabili.

Art. 4

1. La corresponsione delle rate di ammortamento per i mutui agevolati concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, può essere effettuata anche da soggetti diversi dalle imprese editrici concessionarie, eventualmente attraverso la modifica dei piani di ammortamento già presentati dalle banche concessionarie, purché l'estinzione dei debiti oggetto della domanda risulti già avvenuta alla data della stessa e comunque prima dell'intervento del soggetto diverso. In tale evenienza, ferma restando la trasferibilità della garanzia primaria dello Stato già concessa ai sensi dell'articolo 2

della legge 8 maggio 1989, n. 177, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 278, viene parimenti modificata in conformità la corresponsione delle rate di contributo in conto interessi a carico dello Stato.

2. La garanzia concessa a carico dello Stato applicata per capitale, interessi anche di mora ed indennizzi contrattuali, è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali. Gli interessi di mora, se dovuti, sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento cui è commisurato il tasso di interesse del finanziamento fino alla data della richiesta di perfezionamento della documentazione necessaria alla liquidazione e al tasso di interesse legale per il periodo successivo.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGE 30 LUGLIO 1998 - N. 281¹

Artt. 5, 6, 7

Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Artt. 1-4 Omissis.

Art. 5

(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale².
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
 - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
 - b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
 - c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
 - d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
 - e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
 - f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1998, n. 189.

² Per l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentativi a livello nazionale si veda, da ultimo, il decreto direttoriale 6 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2003, n. 266, come rettificato dal decreto direttoriale 16 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299 ed integrato dal decreto direttoriale 19 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2004, n. 139.

³ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 3, decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137.

⁴ Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 1999, n. 218, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1999, n. 155.

oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
- 5-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori³.

Art. 6⁴

(Agevolazioni e contributi)

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa massima di 3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'articolo 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 6.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8 *Omissis.*

LEGGE 23 DICEMBRE 1998 - N. 448¹

Artt. 41, commi 6 - 7; 45, commi 4 - 19

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Artt. 1-40 *Omissis.*

Art. 41²

(Tariffe postali agevolate)

1.-5.³ *Omissis.*

6.⁴ *Omissis.*

7.⁵ *Omissis.*

Artt. 42-44 *Omissis.*

Art. 45

(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione)

1.-3. *Omissis.*

4. Nei limiti degli stanziamenti già previsti ai fini dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi informativi e per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive anche mediante l'utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di informazione.

5.-18. *Omissis.*

19. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si interpretano nel senso che sono ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito.

20.-34. *Omissis.*

Artt. 46-83 *Omissis.*

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 302.

² L'articolo sopprimeva, a decorrere dal 1 gennaio 2000, le agevolazioni tariffarie postali di cui all'articolo 2, comma 20 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituendole con un regime di contribuzione diretta alle imprese. Tale sistema, mai entrato in vigore, è stato dapprima differito dall'articolo 27, comma 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, poi dall'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, come modificato dalla relativa legge di conversione e da ultimo dall'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, quindi sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 353.

³ I commi sono stati abrogati dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46

⁴ Il comma modifica l'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 2 comma 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224.

⁵ Il comma modifica l'articolo 3, comma 15-bis della legge 7 agosto 1990, n. 250.

LEGGE 13 APRILE 1999 - N. 108¹

*Nuove norme in materia di punti vendita
per la stampa quotidiana e periodica.*

Art. 1

(Sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali)

1.² *Omissis*

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi che intendono partecipare alla sperimentazione di cui alla lettera d-bis) dell'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , introdotta dal comma 1 del presente articolo, devono darne comunicazione al comune territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella comunicazione deve essere indicata quale tipologia di vendita, tra quelle di cui al numero 4) della citata lettera d-bis), si intende sperimentare. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il comune può escludere dalla sperimentazione il singolo esercizio qualora individui violazioni dei criteri per l'insediamento delle attività commerciali adottati sul territorio. I comuni sono tenuti a trasmettere alle regioni gli elenchi degli esercizi che partecipano alla sperimentazione.
3. I punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto in essa stabilito, sono soggetti alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. La commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, nonché dal rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , procederà almeno trimestralmente ad un esame periodico dell'andamento della sperimentazione. La commissione sarà altresì integrata, a seconda degli ambiti territoriali esaminati, dai rappresentanti delle regioni interessate e delle associazioni e sindacati territoriali di categoria. La commissione formula anche indicazioni e pareri sulla congruità, rispetto alla finalità della sperimentazione, della dislocazione sul territorio degli esercizi complementari e sulla loro sovrapposizione rispetto alla rete dedicata. Pareri ed indicazioni possono essere richiesti dalle stesse regioni sulla base degli elenchi ad esse trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui la commissione non sia in grado di esprimere il parere, sulle questioni in esame decide comunque il presidente della commissione paritetica.

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1999, n. 94.

² Il comma aggiunge la lettera d-bis al comma undicesimo dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 2

(Valutazione e criteri)

1. Entro nove mesi dall'avvio della sperimentazione, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, riferisce alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento della sperimentazione, anche al fine di proporre al Governo eventuali iniziative legislative ed amministrative di modifica della sperimentazione.
2. Entro trenta giorni dal termine della fase di sperimentazione, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri riferisce alle competenti commissioni parlamentari sui risultati accertati congiuntamente dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di una struttura professionalmente esercente l'attività di ricerche di mercato nel settore del commercio individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori.
3. La valutazione sulla fase di sperimentazione deve essere basata sui seguenti criteri: parametri quantitativi, incremento complessivo delle vendite dei prodotti editoriali e per settori di intervento e qualitativi, analisi dei flussi di vendita e variazioni della composizione dell'offerta. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il loro parere sull'efficacia della fase di sperimentazione entro quindici giorni dalla relazione di cui al comma 2.

Art. 3

(Delega al Governo)

1. Sulla base del parere di cui all'articolo 2, comma 3, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché la commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, è delegato ad emanare un decreto legislativo³ diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della

stampa quotidiana e periodica, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) definizione della disciplina cui le regioni devono uniformarsi per la parte relativa alla vendita dei giornali e delle riviste, tenuto conto dell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 52, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- b) definizione dei criteri cui devono attenersi le regioni nell'elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita;
- c) definizione di un nuovo sistema di vendita dei prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale, articolato in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi quali quelli di cui alla lettera d), mediante il rilascio di autorizzazioni, anche a carattere stagionale, in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi;
- d) previsione che i soggetti di cui al numero 3) della lettera d-bis) dell'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, introdotta dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presentando al comune territorialmente competente una dichiarazione di ottemperanza alle previsioni di cui alla medesima lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7), e di cui al comma 2 del citato articolo 1, siano autorizzati a vendere anche quotidiani e/o periodici; previsione che tale disciplina si applichi agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita limitatamente alle riviste di identica specializzazione;
- e) previsione che i piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, o la loro riformulazione, debbano essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e che in assenza di tali piani, qualora nel territorio non esistano punti vendita esclusivi o aggiuntivi, il sindaco possa rilasciare l'autorizzazione alla vendita anche ad esercizi diversi;
- f) individuazione dei casi in cui non è necessaria alcuna autorizzazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- g) previsione che tutti i soggetti autorizzati alla vendita assicurino parità di trattamento alle testate; per i circuiti alternativi

⁴ Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 è entrato in vigore il 31 maggio 2001.

alle edicole la parità di trattamento deve essere assicurata nell'ambito della tipologia prescelta.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per la formulazione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.

Art. 4

(Disposizioni transitorie – Abrogazione)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3³, gli esercizi commerciali in cui è stata effettuata la sperimentazione possono continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti. Ai medesimi esercizi l'autorizzazione alla vendita dei giornali, quotidiani e periodici, è rilasciata, qualora richiesta, di diritto.
2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGE 23 DICEMBRE 2000 - N. 388¹

Artt. 76, comma 2; 153

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).*

Artt. 1-75 *Omissis.*

Art. 76

(Previdenza giornalisti)

12. *Omissis*

2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Artt. 77-152 *Omissis.*

Art. 153

(Imprese editrici di quotidiani e periodici)

1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.
2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze³ nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.
3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo è pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.
4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302.

² Il comma riformula l'articolo 38 della legge 5 agosto, n. 416.

³ Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1999, n. 34, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 460, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4, la norma si interpreta nel senso che i rappresentanti nel Parlamento europeo devono essere almeno due, eletti nelle liste del movimento.

⁴ Per le disposizioni attuative del presente articolo si vedano gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1999, n. 34, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 460, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4.

contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
 - a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
 - b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva è concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;
 - c) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi⁴.

Artt. 154-158 *Omissis.*

LEGGE 7 MARZO 2001 - N. 62¹

*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali
e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.*

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1

(Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)²

1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radio-diffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948³.

Art. 2⁴

*(Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici
ed in materia di trasparenza)*

Omissis.

Art. 3

(Modalità di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di 2 miliardi di lire previsto per i contributi di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire.

¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2001, n. 67.

² Per la definizione di stampa e stampato, si veda l'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

³ Per quanto riguarda l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si veda il comma 1, lettera a) dell'articolo 31 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

⁴ L'articolo introduce modifiche all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁵ Le misure contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge sono state ritenute compatibili con la normativa comunitaria con decisione della Commissione C(2004)2215 fin del 30 giugno 2004.

2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello dell'edizione diffusa nella città italiana presso il cui tribunale sono registrate. L'ammontare complessivo del contributo di cui al presente comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.

CAPO II

Interventi per lo sviluppo del settore editoriale

Art. 4

(Tipologie di interventi nel settore editoriale)

1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché il credito di imposta di cui all'articolo 8⁵.

Art. 5

(Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziata a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge

esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate.

3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell'articolo 6, o valutativa, ai sensi dell'articolo 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9

⁶ In attuazione del presente comma si veda il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142 recante "Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge".

novembre 1976, n. 902, nonché le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.
10. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento⁶ emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefici, le modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonché dell'inerenza degli investimenti stessi alle finalità del progetto.
14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede,

fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei ministri.

15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

(Procedura automatica)

1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
 - a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;
 - b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefici. Sono altresì ammesse le spese sostenute nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande⁷.
3. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla base della sola verifica della completezza e regolarità delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente. La concessione del contributo è integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente le domande, la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, è dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

⁷ In attuazione del presente comma si veda l'avviso relativo alla procedura automatica adottato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 13 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2002.

⁸ In attuazione del presente comma si veda l'avviso relativo alla procedura valutativa adottato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 13 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2002.

5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché la perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.

Art. 7

(Procedura valutativa)

1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
 - a) finanziamento, eccedente l'importo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell'istituto finanziatore; il finanziamento può, comunque, essere ammesso a contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi;
 - b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefici. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo⁸.
3. I requisiti dell'iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.

4. L'ammissione al contributo di cui al presente articolo è disposta sulla base della deliberazione di un Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 13. La composizione del Comitato è effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui al presente comma è soppresso il Comitato di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni⁹.
5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, con sconto degli interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al comma 5. È, in ogni caso, consentita l'erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo, sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.

Art. 8

(Credito di imposta)

1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.
2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

⁹ Il presente Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 220, del 19 settembre 2002.

- a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali;
- b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:
 - 1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;
 - 2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;
 - 3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
 - 4) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
 - 5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
 - 6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in com-

pensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni¹⁰.

Art. 9

(Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale)

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché per la loro diffusione all'estero.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:
 - a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;
 - b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani all'estero.
3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del medesimo comma:

¹⁰ In attuazione del presente comma si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2002, n. 143 concernente "Regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62". Si veda, altresì, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003 che ha disposto il monitoraggio dei crediti di imposta da adottare ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158 e convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

¹¹ Per la attività di promozione del libro e della lettura da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro, si veda la Circolare 13 novembre 2003 del Ministero per i beni e le attività culturali pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2003, n. 270.

¹² L'articolo è stato così riformulato dall'articolo 15, comma 8 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

¹³ L'articolo è stato dapprima modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, successivamente dal decreto legge 2 settembre 2002, n. 192 e poi dall'articolo 13-duodecies del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236. Si riporta in corsivo il comma 6, abrogato dal suddetto decreto legge 5 aprile 2001, n. 99. Si veda poi, in particolare l'articolo 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 99 del 2001 che ha stabilito che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in via sperimentale, a decorrere dal 1 settembre 2001. Detto periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri è stato prorogato fino all'attuazione della riforma organica della normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, dall'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 2003, n. 271 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 335.

- a) per l'apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione residente;
 - b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione di librerie o per l'apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative.
5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa annua massima di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali¹¹.

Art. 10¹²

(Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura)

1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 11¹³

(Disciplina del prezzo dei libri)

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 15 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
 - a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
 - b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
 - c) libri antichi e di edizioni esaurite;
 - d) libri usati;
 - e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
 - f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
 - g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
 - h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;
 - i) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;
 - i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici¹¹;
4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l'80 e il 100 per cento:
 - a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;
 - c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

¹⁴ L'articolo modifica l'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

¹⁵ L'articolo sostituisce l'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

¹⁶ Il comma sostituisce l'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

6. *Salva l'applicazione dell'articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può superare il 5 per cento.*
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:
 - a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4;
 - b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.

CAPO III

Ulteriori interventi a sostegno del settore editoriale

Art. 12¹⁴

(Trattamento straordinario di integrazione salariale)

Omissis.

Art. 13¹⁵

(Risoluzione del rapporto di lavoro)

Omissis.

Art. 14

(Esodo e prepensionamento)

1. *Omissis.*¹⁶

2. La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo, dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continua a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981.

Art. 15¹⁷

(Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti)

1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:
 - a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;
 - b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straor-

¹⁷ Per l'attuazione del presente articolo si veda il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n. 20 concernente "Regolamento di attuazione del Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti".

dinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza;

- c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell'ambito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2005, è autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.

CAPO IV

Semplificazione amministrativa

Art. 16

(Semplificazioni)

1. I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 17

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32,7 miliardi per l'anno 2001, in lire 62,1 miliardi per l'anno 2002 e in lire 89,5 miliardi per l'anno 2003, si provvede, quanto a lire 23,2 miliardi per l'anno 2001, lire 41,6 miliardi per l'anno 2002 e lire 36 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e quanto a lire 9,5 miliardi per l'anno 2001, lire 20,5 miliardi per l'anno

2002 e lire 53,5 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18¹⁸

(Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. *Omissis.*

Art. 19¹⁹

(Interventi a sostegno dell'editoria)

1. *Omissis.*

Art. 20

(Disposizione finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. In particolare si applicano l'ultimo periodo del comma 2²⁰, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'articolo 18 della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell'articolo 3 della medesima legge.

Art. 21

(Disposizione transitoria e abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in cui dispongono rispettivamente l'obbligo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l'espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sull'accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge n. 416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.

¹⁸ L'articolo sostituisce il comma 2 ed introduce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250

¹⁹ L'articolo introduce la lettera e-bis) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

²⁰ L'ultimo periodo del comma 2, nella versione precedente alle modifiche apportate dalla presente legge, recitava: "Tali contributi sono connessi limitatamente a una sola testata per ciascuna impresa".

DECRETO-LEGGE 5 APRILE 2001 - N. 99¹

Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzo dei libri, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, per consentire un'adeguata e opportuna sperimentazione in materia e per evitare turbative al mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Differimento della disciplina del prezzo dei libri)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al 30 settembre 2003².
 2. *Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114³.*
 3. Trenta giorni prima della scadenza del termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto⁴.
- 3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro 6 mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2001, n. 80, entrato in vigore nella stessa data, e convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2001, n. 122.

² Il termine contenuto nel presente comma, relativo alla proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri è stato dapprima prorogato al 31 dicembre 2002 dall'articolo 1 del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2002, n. 205, convertito dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2002, n. 251, e successivamente al 30 settembre 2003 dall'articolo 13-duodecies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2002, n. 254, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2002, n. 303. Infine, il suddetto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2004, dall'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 335.

³ Il comma, riportato in corsivo, è stato abrogato dall'articolo 1 del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192. L'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 concerne la disciplina delle vendite straordinarie. In seguito all'abrogazione del presente comma è da ritenersi, pertanto, che la disciplina delle vendite straordinarie si applica, da tale data, anche durante il periodo di sperimentazione.

⁴ Il comma è stato così modificato dall'articolo 1 del decreto legge 2 settembre 2002, n. 192, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2002,

n. 205 convertito con legge 23 ottobre 2002, n. 234, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2002, n. 251. Il Comitato citato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.

⁵ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 335. Il termine ivi indicato è da intendersi come decorrente dalla conclusione dei lavori del Comitato di cui al comma 3.

⁶ L'articolo modifica l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

⁷ L'articolo modifica l'articolo 37, comma 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

predetta sperimentazione, che è trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri⁵.

Art. 2⁶

(Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62)

Omissis.

Art. 3⁷

(Modificazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416)

Omissis.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2001 - N. 170¹

*Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica,
a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21, 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 52, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 13 aprile 1999, n. 108, ed in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica;

Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 dicembre 2000;

Visto il parere della VII Commissione parlamentare della Camera dei deputati, in data 1° febbraio 2001 sulla sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sentita la Commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificata dalla legge 13 aprile 1999, n. 108, e dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato nella seduta del 22 febbraio 2001;

Visto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero²;

Emana il seguente decreto legislativo:

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2001, n. 110.

² Sulla questione della distribuzione si vedano i numerosi pareri dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, tra i quali da ultimo la decisione in data 14 aprile 2003, pubblicata sul Bollettino n. 16-17/2003 che annovera tra i positivi risultati della sperimentazione, l'opportunità di un'ampia liberalizzazione del settore e chiede l'abolizione di vincoli che vanificano la liberalizzazione.

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
 - b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

Art. 2

(Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 3. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all'articolo 6.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto.
 5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.
 6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

Art. 3

(Esenzione dall'autorizzazione)

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
 - a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 4

(Parità di trattamento)

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Art. 5

(Modalità di vendita)

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 6

(Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita)

1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;

- b) valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.
2. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Gli stessi comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione, da parte delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1.
3. In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.

Art. 7

(Stampa estera)

1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Art. 8

(Monitoraggio del mercato editoriale)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri³, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate.

Art. 9

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

³ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2004 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale con il compito di assicurare il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici, per adeguarne la crescita al reale andamento del mercato.

DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 411¹

Art. 4

Proroghe e differimenti di termini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, al fine di consentire alle amministrazioni interessate di dotarsi della organizzazione indispensabile a fare fronte alle nuove procedure ivi previste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la funzione pubblica e per gli italiani nel mondo;

Emana il seguente decreto-legge:

Artt. 1-3bis *Omissis.*

Art. 4

(Tariffe postali agevolate)

1. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003². Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri³. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2001, n. 275, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2002, n. 7.

² Il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003 dall'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, come introdotto dalla legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284. Per la disciplina in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2004 si veda il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2004, n. 48.

³ Si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2003, n. 1, successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2003 n. 265, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2003, n. 217.

⁴ Il comma è stato aggiunto dalla legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463.

1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziato con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni⁴.

Artt. 5-9 *Omissis*.

LEGGE 28 DICEMBRE 2001 - N. 448¹

Art. 52, comma 75

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2002.*

Artt. 1-51 *Omissis.*

Art. 52
(Interventi vari)

1.-74. *Omissis.*

75. All'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni".

76.-88. *Omissis.*

Artt. 53-79 *Omissis.*

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001, n. 301.

LEGGE 1 MARZO 2002 - N. 39¹

Artt. 31, comma 1, lettera a); 51

*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2001.*

Artt. 1-30 *Omissis.*

Art. 31

(Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta³;
 - b) - m) *Omissis.*

Artt. 32-50 *Omissis.*

Art. 51⁴

(Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere)

1. *Omissis.*

Artt. 52-56 *Omissis.*

- ¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, n. 72.
- ² Alla direttiva 2000/31/CE è stata data attuazione con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n. 87.
- ³ Si veda il comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
- ⁴ L'articolo aggiunge l'art. 3-*bis*, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1997, n. 177.

DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2002 - N. 138¹

Art. 5

*Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni,
di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate.*

Artt. 1-4 Omissis.

Art. 5

(Monitoraggio dei crediti di imposta)

1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie².
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonché le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati³⁻⁴.
3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria sono ridefiniti i limiti di cui al comma 1.

Artt. 6-16 Omissis.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2002, n. 187, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

² Il comma è stato così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178.

³ Si veda nota 2. 4 Si veda, in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2003 n. 35, con il quale è stato individuato, tra l'altro, all'articolo 2, il limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 2002 - N. 192¹

Proroga di termini nel settore dell'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;

Visto il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione in materia, anche in merito alla praticabilità di interventi promozionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. *Omissis*².

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2002, n. 205, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 2002, n. 234 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2002, n. 251.

² Il comma modifica l'articolo 1, commi 1 e 3 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, ed abroga, altresì, il comma 2 del medesimo articolo.

DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002 - N. 236¹

Artt. 13-quinquies; 13-duodecies

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga ed il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interrim, Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto-legge:

Artt. 1-13 quater *Omissis.*

Art. 13 quinquies²

(Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate)

1. *Omissis.*

Artt. 13 sexies - 13 undecies *Omissis.*

Art. 13 - duodecies³

(Proroga di un termine relativo alla disciplina del prezzo dei libri)

1. *Omissis.*

Art. 14 *Omissis.*

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2002, n. 254, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2002, n. 303.

² L'articolo, aggiunto dalla legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284, e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 1, lett. d) del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, differiva al 31 dicembre 2003 l'entrata in vigore del regime agevolato di contribuzione diretta alle imprese di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per la disciplina delle tariffe postali agevolate, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2004, si veda lo stesso decreto-legge n. 353 del 2003.

³ L'articolo modifica l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99.

DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 2003 - N. 271¹

Proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la proposta del Comitato sulla disciplina del prezzo dei libri, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001, formulata nella riunione del 25 settembre 2003;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, al fine di consentire l'acquisizione di più precisi elementi di valutazione in materia, nonché di evitare turbative al mercato anche in vista di una riforma organica della normativa sul libro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato fino all'attuazione della riforma organica della normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

Art. 1-bis²

- 1.³ *Omissis.*

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2003, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 335.

² L'articolo è stato aggiunto dalla legge di conversione 25 novembre 2003, n. 335.

³ Il comma aggiunge il comma 3-bis all'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99 convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198.

LEGGE 24 DICEMBRE 2003 - N. 350¹

Art. 4, commi 6 - da 181 a 187 - 189

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2004.*

Artt. 1-3 *Omissis.*

Art. 4

1.-5. *Omissis.*

6.² *Omissis.*

7.-180. *Omissis.*

181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 95 milioni di euro.

182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

- a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;
- b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
- c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
- d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
- e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299.

² Il comma modifica l'articolo 28, comma secondo della legge 5 agosto 1981, n. 416, estendendo le agevolazioni tariffarie telefoniche di cui al predetto articolo ai circuiti a larga banda, punto a punto e multi-punto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati.

- f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
- g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
- h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
- i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
- l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- m) i prodotti editoriali pornografici.

184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.

186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste ita-

liane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione.

188. *Omissis.*

189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 è subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità europee".

190.-252. *Omissis.*

DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003 - N. 353¹

*Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate
per i prodotti editoriali.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, che differisce al 31 dicembre 2003 l'entrata in vigore del sistema di contribuzione diretta alle imprese editoriali, di cui al citato articolo 41 della legge n. 448 del 1998, in sostituzione di quello delle riduzioni tariffarie direttamente applicate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare la materia delle agevolazioni tariffarie postali, in considerazione della situazione di incertezza del mercato determinata dal succedersi delle norme sopraindicate e della situazione di crisi in cui si è venuto a trovare il canale della distribuzione postale dei prodotti editoriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004 l'entità dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2004, n. 48.

² Il comma è stato così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 46. I decreti in data 13 novembre 2002, contenenti la determinazione delle tariffe, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2002, n. 290.

³ Si veda nota 2.

⁴ Il comma è stato aggiunto dalla legge di conversione indicata alla nota 2. Si veda il comunicato 12 agosto 2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2004, n. 188, che ha stabilito che "gli editori di testate quotidiane e periodiche che intendono avvalersi nell'anno 2006 delle agevolazioni tariffarie per la spedizione in abbonamento postale previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della stessa legge devono presentare una domanda, entro il termine del 30 settembre 2005".

resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002².

2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani, e dalmati³.

3-bis. A decorrere dall'anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell'anno precedente⁴.

Art. 2

(Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni)

1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:
 - a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;
 - b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;
 - c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
 - d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;

- e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;
- f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
- g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;
- h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
- i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
- l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;
- m) i prodotti editoriali pornografici.

Art. 3

(Modalità di corresponsione dei rimborsi)

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo;

⁵ Si veda nota 4.

⁶ L'articolo è stato aggiunto dalla legge di conversione indicata alla nota 2.

1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo⁵.

Art. 3-bis⁶

(Qualità del servizio postale agevolato)

1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti della società Poste italiane S.p.a., formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualità del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure di invio di quotidiani e periodici.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, in particolare:
 - a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 - c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 - d) l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGGE 3 MAGGIO 2004 - N. 112¹

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

CAPO I
Principi generali

Art. 1
(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;
 - b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
 - c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
 - d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2004. n. 104.

radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

- e) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
- f) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
- g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
- h) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;
- i) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;
- l) «ambito locale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e

ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

- m) «opere europee» le opere originarie:
- 1) di Stati membri dell'Unione europea;
 - 2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
 - 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

Art. 3

(Principi fondamentali)

1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

Art. 4

(Principi a garanzia degli utenti)

1. La disciplina del sistemi radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
 - a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
 - b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
 - c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
 - d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attività dello sponsor o all'oggetto della trasmissione;
 - e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga lesa nei suoi interessi morali o materiali da trasmis-

sioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;

- f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;
 - g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia

Art. 5

*(Principi a salvaguardia del pluralismo
e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)*

1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti principi:
- a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
 - b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di

operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;

- c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
- d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;
- e) obbligo per gli operatori di rete:
 - 1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
 - 2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;

- 3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
- f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione fra le parti;
- g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
 - 1) Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
 - 2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;
- h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate;
- i) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
- l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «il 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento».

Art. 6

(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)

1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
 - a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
 - b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
 - c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
 - d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
 - e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

Art. 7

(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)

1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermo restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.

4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulità popolare anche in considerazione dell'attività del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del «Codice di autorregolamentazione in materia di televendite e spot di televen-

dita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.

6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, del Consiglio del 3 ottobre 1989 e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti:
«, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali». All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti:
«, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali».
9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; per le emittenti

² Il regolamento di cui al presente comma definisce quale canale tematico il canale che dedica almeno il 70 per cento della produzione ad un tema specifico.

radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».

10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999², che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.

14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole:
«il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale».
15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole:
«il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 8

(Diffusioni interconnesse)

1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «sei ore» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni».
2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonomia e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: «sei ore di durata giornaliera» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive».
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21, della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.

Art. 9

(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo».

Art. 10

(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)

1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle poli-

tiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto».
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela

dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni».
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 11

(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)

1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.

Art. 12

(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di

radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:

- a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;
 - b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
 - c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
 - d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;
 - e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
 - f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.
 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
 4. L'assegnazione delle audiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
 5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e

Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1998, n. 122.

³ A tale proposito si veda l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.

Art. 13

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge³, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

CAPO II

Tutela della concorrenza e del mercato

Art. 14

(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dall'articolo 15.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.
5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel sistema integrato delle comunicazioni»; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: «, ai fini della presente legge,» sono soppresse.

Art. 15

(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria)

1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,

non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono nè direttamente, nè attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
4. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8» sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove

imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE, del Consiglio del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 7, la parola: «messaggi» è sostituita dalla seguente: «spot»;
 - b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: «se comprende forme di pubblicità» sono inserite le seguenti: «diverse dagli spot pubblicitari» e le parole: «le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli spot pubblicitari» e, al secondo periodo, la parola: «offerte» è sostituita dalle seguenti: «pubblicità diverse dagli spot pubblicitari».
8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente:

«articolo 10. - (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura). - 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni».

CAPO III

Principi e criteri direttivi per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione

Art. 16

*(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico
della radiotelevisione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato «testo unico della radiotelevisione», coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.

2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti principi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:
 - a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
 - b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
 - c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
 - d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di

trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi auto-prodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata,

- e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;
 - f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia

CAPO IV

Compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e riforma della Rai Radiotelevisione italiana Spa

Art. 17

(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:
 - a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
 - b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
 - c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
 - d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti

e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

- e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
- f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
- h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
- i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
- l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
- m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
- n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità
- o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

- q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;
 - r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.
 - s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
 4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
 5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

Art. 18

(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustifica-

ti e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengono utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, è trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.

2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Art. 19

(Verifica dell'adempimento dei compiti)

1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusioni, è affidato

all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuata al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.
9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

Art. 20

(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzione di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma,

della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengono la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.

7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.

Art. 21

(Diminuzione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana Spa» e il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione di fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1 è avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testa unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata

alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.

6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 7.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni

Art. 22

(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 23

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.

6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più eminenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attività di operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 10 marzo 2000, n. 127/OO/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25.

Art. 24

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;
 - b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;
 - c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica,

- d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;
 - e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato;
 - f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo;
 - g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici.
2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
 3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 23.
 4. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, ti. 66, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti».

Art. 25

*(Accelerazione e agevolazione della conversione
alla trasmissione in tecnica digitale)*

1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffu-

sione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

- a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
 - b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:
- a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;
 - b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;
 - c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma concidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbo-

nati, l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.
8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.
9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

10. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8.
11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 35 della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell'impegno suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.
12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete.

13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»;
 - b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma.

Art. 26

(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

- 1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 27

(Sanatoria di impianti esistenti)

- 1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:
 - a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
 - b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;
- d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti
- e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;
- f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.

Art. 28
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;
 - b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
 - c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
 - d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
 - e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;
 - f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

Art. 29
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALTRA NORMATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 APRILE 1982 - N. 268¹

*Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416,
concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto:

Art. 1²

(Tenuta del registro nazionale della stampa)

Il servizio dell'editoria di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - nei successivi articoli designata «la legge» senza ulteriori specificazioni provvede, sotto la vigilanza del garante, alla tenuta del registro nazionale della stampa.

Presso il servizio devono essere depositati senza eccezioni tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge.

Art. 2³

(Organizzazione del registro)

Il registro nazionale della stampa consta di:

- 1) un registro cronologico nel quale debbono essere annotati progressivamente, giorno per giorno, mittente, oggetto e data di spedizione di ciascun atto, comunicazione o documento pervenuto;*
- 2) un registro-repertorio degli editori di pubblicazioni quotidiane e periodiche, incluse le agenzie di stampa, e delle imprese concessionarie di pubblicità, nel quale sono annotati gli estremi degli atti, delle comunicazioni e dei documenti relativi agli adempimenti di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge. Tali*

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1982, n. 139.

² Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, lettera a), della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Registro nazionale della stampa è passato alle competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Successivamente le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa contenute nel presente regolamento sono state abrogate dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". Si veda anche l'articolo 38 della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 170 alla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001, n. 150.

³ Si veda nota 2.

⁴ Si veda nota 2. 5 Il decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27 e il decreto legge 7 maggio 1980, n. 167 non sono stati convertiti in legge. Gli effetti eventualmente prodottisi sono stati sanati dall'articolo 44 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

⁶ Si veda nota 2.

atti, comunicazioni e documenti sono separatamente conservati in fascicoli a numerazione progressiva che costituiscono parte integrante del registro-repertorio. In esso sono altresì inseriti i dati relativi alle imprese iscritte d'ufficio, per le quali sono del pari istituiti appositi fascicoli, a norma dell'articolo 11, sesto comma, della legge.

Art. 3⁴

(Obbligo di iscrizione)

Gli editori di giornali iscritti come quotidiani nei registri di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonché gli editori di periodici e riviste i quali abbiano alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti iscritti all'albo professionale, che prestino la loro attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza, a norma del contratto collettivo di lavoro, con contratto a tempo pieno, sempre che pubblichino non meno di tredici numeri l'anno, e gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo e quinto comma dell'articolo 27 della legge, sono tenuti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, a presentare domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa.

La domanda deve essere indirizzata al servizio della editoria, corredata degli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'articolo 11 della legge, sempre che questi ultimi non siano già stati depositati a norma del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, o del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167⁵, e non siano intervenute variazioni rispetto a quanto in essi attestato. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta espressa menzione nella domanda.

Accertate la regolarità della domanda e la completezza dei relativi allegati, l'impresa viene iscritta nel registro-repertorio. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data della domanda.

Art. 4⁶

(Dichiarazioni dell'editore)

Ai fini degli adempimenti di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 11 della legge, gli editori sono tenuti a dichiarare le testate delle quali sia stato pubblicato almeno un numero e delle quali siano proprietari o abbiano la disponibilità per effetto di contratti d'affitto, di affidamento in gestione o di cessione in uso a qualsiasi titolo.

L'elencazione delle testate edite deve essere corredata dall'indicazione per ciascuna di esse del luogo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Art. 5⁷

(Trasmissione di documenti)

In sede di prima applicazione della legge, a norma del secondo comma dell'articolo 47 della stessa, i documenti di cui al sesto comma, lettere b), c) e d), dell'articolo 1 della legge dovranno essere trasmessi al servizio dell'editoria entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

A decorrere dal decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, le comunicazioni di cui al sesto comma lettera a), dell'articolo 1 della legge devono essere effettuate entro le 24 ore successive alla avvenuta cessazione delle pubblicazioni ovvero al trasferimento della testata.

Le comunicazioni di cui al sesto comma, lettere c) e d), dell'articolo 1 della legge devono essere effettuate nel termine di cui al precedente primo comma ovvero entro trenta giorni dalla assemblea che approva il bilancio della società, se successiva alla data di pubblicazione del presente decreto. Le comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma debbono essere effettuate dal legale rappresentante dell'impresa editrice. Per quanto riguarda le comunicazioni della lettera d) dello stesso comma, i legali rappresentanti delle società di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge hanno l'obbligo di richiedere alle società intestatarie di azioni o quote della società editrice o alle società che comunque direttamente o indirettamente la controllino, l'elenco dei soci e di trasmettere entro trenta giorni le comunicazioni ricevute. I legali rappresentanti delle società intestatarie di azioni o quote delle società editrici ovvero delle società che comunque direttamente o indirettamente la controllino sono tenuti entro trenta giorni dalla richiesta a fornire l'elenco dei propri soci.

Art. 6

(Disciplina dell'intestazione di azioni o quote)

I titolari di azioni o quote di società editrici diversi da quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 1 della legge, i cui diritti siano anteriori alla data di entrata in vigore della legge non possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee sociali.

Gli obblighi di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge si riferiscono alle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

Il divieto di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge si riferisce alle azioni o quote delle società editrici nonché delle società che direttamente o indirettamente ne abbiano il controllo o siano collegate con le società editrici medesime ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

⁷ Si veda nota 2.

⁸ Si veda nota 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge si applicano alle società per azioni quotate in borsa che abbiano assolto agli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nei modi e nei termini stabiliti dallo stesso decreto e successive disposizioni.

Le imprese editrici costituite in forma di società per azioni e non quotate in borsa sono sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, ai sensi dell'articolo 1, dodicesimo comma, della legge limitatamente agli adempimenti non collegati alla quotazione in borsa.

Art. 7

(Collegamenti di carattere finanziario e organizzativo)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 1 della legge, per collegamenti di carattere finanziario ed organizzativo si intendono quei collegamenti i quali determinino una distribuzione degli utili o una imputazione delle perdite, derivanti dall'attività delle imprese editrici, diverse, quanto ai soggetti ed alla misura, da quelle che sarebbero avvenute, in base all'assetto della proprietà, in assenza di quei collegamenti, nonché quei collegamenti in virtù dei quali vengono attribuiti poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni possedute.

Art. 8⁸

(Dichiarazioni ulteriori)

Gli editori di cui al precedente articolo 3 devono comunicare al servizio dell'editoria, entro trenta giorni dal perfezionamento formale, ogni variazione in ordine a quanto attestato dai documenti allegati alla domanda di iscrizione nel registro nazionale della stampa.

I trasferimenti di azioni, partecipazioni o quote di cui al primo, quarto e sesto comma dell'articolo 2 della legge, nonché i trasferimenti di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 3 della legge, devono essere comunicati dagli aventi causa, con apposita dichiarazione scritta, al servizio dell'editoria entro trenta giorni dall'avvenuta iscrizione nel libro dei soci della società cui si riferiscono. Nel caso di trasferimento di azioni delle società editrici di cui al terzo comma dell'articolo 1 e di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 18 della legge, l'efficacia della girata è subordinata all'iscrizione nel libro dei soci, che deve avvenire entro i trenta giorni ad essa successivi.

L'iscrizione può essere effettuata anche a cura del dante causa.

Art. 9⁹

(Esclusione dall'obbligo di comunicazione)

Le comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1° e quelle dell'articolo 3, comma 1° della legge, sono obbligatorie quando vengono superate le percentuali ivi previste, sia che l'acquisto sia avvenuto con un unico atto, sia quando, a seguito di successivi acquisti, uno stesso soggetto diventi intestatario di un numero di azioni o quote eccedenti il limite suddetto.

Art. 10¹⁰

(Intestazioni fiduciarie)

I partiti politici rappresentati almeno in un ramo del Parlamento o in una assemblea o consiglio legislativo regionale o provinciale, nonché le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i quali intendono avvalersi della facoltà di intestare fiduciarmente azioni o quote di società editrici di quotidiani e periodici, devono trasmettere al registro nazionale della stampa:

- a) il testo della relativa deliberazione;
- b) la dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione viene effettuata, corredata dagli estremi anagrafici nel caso di persone fisiche o dalla denominazione e dall'indicazione della sede nel caso di società;
- c) copia dello statuto del partito o associazione sindacale in vigore al momento della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata.

La deliberazione di cui al precedente comma può essere adottata anche da un organo territoriale del partito o associazione sindacale ovvero da una associazione ad essi direttamente aderente, a condizione che gli statuti del partito o associazione sindacale contemplino tale organo o prevedano tale possibilità di adesione.

Nelle ipotesi previste dal comma che precede devono essere trasmessi al servizio dell'editoria lo statuto del partito o associazione sindacale, con indicazione specifica delle norme da cui risulti la posizione dell'organo territoriale, nonché l'eventuale statuto di questo, ovvero lo statuto dell'associazione aderente e quello del partito o associazione sindacale cui essa aderisce, sottoscritti con firma autenticata dai rispettivi legali rappresentanti.

Ove venga per qualsiasi motivo a cessare il rapporto di adesione di cui al precedente secondo comma, sia il partito politico o

⁹ Si veda nota 2.

¹⁰ Si veda nota 2.

¹¹ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 1, comma 46 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996, n. 300 di conversione con modificazioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545.

¹² Si veda nota 2.

la associazione sindacale rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sia l'associazione ad essi aderente, sono tenuti a comunicare al registro nazionale della stampa l'avvenuta cessazione del rapporto entro trenta giorni dalla data in cui questa sia intervenuta. Trascorsi, comunque, centottanta giorni dalla data in cui, in conformità con gli statuti rispettivi, essa sia divenuta definitiva, l'associazione già aderente deve comunicare al registro nazionale della stampa il nuovo proprietario delle azioni o quote, ovvero depositare le azioni presso la Banca d'Italia, restando in ogni caso precluso l'intervento e il voto nelle assemblee.

Art. 11

(Bilanci di impresa)

(abrogato)¹¹.

Art. 12¹²

(Violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione)

Le cancellerie dei Tribunali trasmettono al servizio dell'editoria, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, copia dei fogli del registro di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che contengono registrazioni relative a testate quotidiane, periodiche e di agenzia di stampa, per le quali non sia stata accertata la decadenza. Le nuove iscrizioni nel predetto registro nonché ogni mutamento negli elementi di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge devono essere del pari comunicati entro il 31 dicembre dell'anno in cui siano intervenuti.

Allorché il servizio dell'editoria, sulla base delle comunicazioni ad esso trasmesse ai sensi del comma precedente dalle cancellerie dei Tribunali, constati che un editore non ha adempiuto all'obbligo di iscrizione nel registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge, provvede ad inviare formale diffida.

Trascorsi centoventi giorni dalla ricezione della diffida senza che l'editore abbia ottemperato all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il servizio procede alla loro acquisizione, per il tramite dei competenti organi dello Stato, e alla conseguente iscrizione d'ufficio. Analogamente si procede in caso di omesse o incomplete trasmissioni degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini della iscrizione.

Il servizio dell'editoria comunica al garante ogni violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge. Il garante è responsabile della denuncia alla autorità giudiziaria e delle segnalazioni all'autorità amministrati-

va ai fini della applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dalla legge.

Resta salvo l'obbligo di rapporto previsto dagli articoli 331 e 332 del codice procedura penale, sanzionato penalmente dagli articoli 361 e 362 del codice penale a carico di tutti i pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, i quali vengano a conoscenza di reati concernenti la materia dell'editoria.

Art. 13¹³
(Certificazioni)

Le domande tendenti ad ottenere la certificazione prevista dal nono comma dell'articolo 11 della legge in ordine all'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione a carico dell'editore durante l'anno finanziario precedente dovranno essere inoltrate in duplice copia al servizio dell'editoria compilate conformemente all'allegato modello A.

Nella domanda l'editore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver omesso alcuna delle dichiarazioni alle quali è tenuto e che nessuna variazione rispetto al loro contenuto è intervenuta successivamente.

Il servizio dell'editoria restituirà al richiedente una delle due copie apponendovi il proprio visto per conformità.

Gli editori di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge e gli imprenditori di cui al quarto comma del medesimo articolo, hanno diritto di ottenere, presentando apposita domanda, certificazioni comprovanti la posizione nel registro nazionale della stampa delle testate da essi pubblicate o servite.

Le certificazioni possono esclusivamente riguardare la proprietà, l'editore della testata e l'esistenza di eventuali contratti di affitto, di cessione in uso della stessa o di esclusiva pubblicitaria.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 25 della legge a favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale, il servizio dell'editoria potrà rilasciare a seguito di specifica richiesta alla competente divisione dell'editoria libraria e diffusione della cultura del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1975, n. 5, le attestazioni atte ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 18 e 19 della legge.

Le certificazioni di cui ai commi che precedono possono essere del pari richieste, a proprie spese, da ogni cittadino.

¹³ Si veda nota 2.

¹⁴ Si veda nota 2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno esaurito la loro efficacia con la cessazione dei contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416.

¹⁵ Si veda nota 2.

Art. 14¹⁴

(Requisiti per l'accesso alle provvidenze)

Hanno diritto alle provvidenze previste dalla legge solo le imprese che, decorso un anno dalla sua entrata in vigore, risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione di contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, agli impegni assunti.

Gli editori di cui al secondo comma dell'articolo 18 e quelli di cui al primo comma dell'articolo 19 della legge, i quali intendano partecipare alle provvidenze dalla stessa disposte, devono trasmettere al servizio dell'editoria domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e dai documenti di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), dell'articolo 11 della legge. Ogni variazione al riguardo deve essere comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria, ai fini dell'annotazione nel registro nazionale della stampa.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche allorché le testate siano editate da pubbliche amministrazioni, ovvero da associazioni non riconosciute o da istituzioni culturali, scientifiche o religiose, che non esercitano professionalmente attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. In tal caso l'obbligo dell'iscrizione spetta al legale rappresentante della pubblica amministrazione, dell'associazione o dell'istituzione.

Art. 15¹⁵

(Imprese concessionarie di pubblicità)

I titolari o i legali rappresentanti delle imprese concessionarie di pubblicità giornalistica sono tenuti a presentare al servizio dell'editoria, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda di iscrizione nel registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e documenti di cui alle lettere a), b), e c) del quarto comma dell'articolo 11 della legge.

I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti altresì a comunicare contestualmente al servizio dell'editoria, qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote ad essi intestate. Qualora si tratti di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, deve essere trasmesso altresì l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che eserciti l'impresa concessionaria di pubblicità e delle società che comunque le controllino direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da ciascuno di essi possedute.

I soggetti di cui al comma precedente debbono inoltre provvedere a comunicare al servizio dell'editoria, entro trenta giorni dalla circostanza, ogni variazione in ordine a quanto attestato negli atti e documenti di cui ai precedenti commi. Per quanto riguarda il trasferimento di azioni, il termine di cui sopra decorre dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

I legali rappresentanti delle società intestatarie di azioni o quote di imprese concessionarie di pubblicità, ovvero delle società che comunque direttamente o indirettamente le controllino, sono tenuti entro trenta giorni dalla richiesta a fornire l'elenco dei propri soci, nonché a comunicare ogni variazione in ordine a quanto attestato in precedenza.

I soggetti di cui al primo comma del presente articolo sono altresì tenuti a comunicare entro 24 ore la cessazione del contratto di esclusiva, ovvero l'effettuata cessione del medesimo.

L'avvenuta stipula di contratti di affitto o di gestione dell'azienda deve essere dei pari comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria da parte dell'affittuario o del gestore.

Art. 16

(Limitazioni alle esclusive pubblicitarie)

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 della legge nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 30 per cento di quella nazionale nell'anno solare precedente a quello nel quale viene esercitata l'esclusiva.

La concessionaria di pubblicità che controlli una società editrice ovvero che sia controllata da una società editrice o da società che controlli una società editrice non può esercitare l'esclusiva per quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 20 per cento della tiratura nazionale globale dei quotidiani nell'anno solare precedente.

Art. 17

(Limitazioni dei minimi garantiti)

Nel caso di violazione del divieto, previsto per gli editori dal settimo comma dell'articolo 12 della legge, di accettare minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del 15 per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente, la decadenza dai benefici previsti dagli articoli 22, 28 e 29 della legge opera con riferimento alla testata e al periodo per il quale sia garantito un minimo pubblicitario superiore al limite di cui sopra.

Art. 18

(Cooperative giornalistiche)

Gli statuti delle cooperative di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge possono prevedere la partecipazione di giornalisti professionisti o pubblicitari non dipendenti dall'impresa. In ogni caso deve essere associato alla cooperativa almeno il 50 per cento dei giornalisti professionisti dipendenti dalla stessa.

Gli statuti delle società cooperative composte di lavoratori non giornalisti del settore, che facciano parte dei consorzi di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge, possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore anche non dipendenti dall'impresa, fermo restando in ogni caso che deve essere associato almeno il 50 per cento dei lavoratori non giornalisti da esse dipendenti.

Agli effetti di cui all'articolo 52 della legge sono equiparate alle cooperative di giornalisti le cooperative tra giornalisti e poligrafici editrici di giornali quotidiani e periodici già costituite alla data del 31 dicembre 1980 e le cooperative editrici di giornali quotidiani e periodici che trattino esclusivamente o con prevalenza problemi connessi con la condizione femminile e i cui soci siano in maggioranza donne, sempre che entro la stessa data tali cooperative risultino costituite e titolari di testate regolarmente registrate presso la cancelleria del tribunale.

Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 19

(Prezzo di cessione dei giornali quotidiani)

Per il periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge e il 1° gennaio 1986 il Comitato interministeriale dei prezzi accerta almeno una volta all'anno, a seguito di richiesta degli editori secondo le procedure vigenti o, in difetto di questa, anche di ufficio, i costi di produzione dei giornali quotidiani, determinando gli eventuali adeguamenti del prezzo di cessione al pubblico.

Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22 della legge per tutto il periodo durante il quale non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi, tranne che si avvalgano di una o più delle facoltà di deroga espressamente previste dal secondo comma dell'articolo 17 della legge.

Art. 20¹⁶

(Contributi ai giornali quotidiani)

Le imprese editrici di giornali quotidiani che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 22¹⁷ della legge devono farne richiesta, a firma del loro legale rappresentante, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, servizio dell'editoria entro il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno solare. Per il primo semestre del 1981 tale termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La richiesta, per ciascun semestre del quinquennio 1981-85, dovrà recare:

- l'indicazione della testata cui si riferisce;
- la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto a tutti gli obblighi cui essa è tenuta ai sensi della legge;
- la dichiarazione che alla data della richiesta l'impresa editrice ha già provveduto a comunicare al registro nazionale della stampa ogni variazione eventualmente intervenuta nella composizione societaria, rispetto a quanto risulta dai documenti presentati a corredo della domanda di iscrizione nel registro stesso.

Nella richiesta dovranno infine essere indicati il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa editrice e precisate le modalità prescelte per la corresponsione dei contributi.

Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla richiesta, fornire per ciascun numero pubblicato nel semestre solare i dati necessari per il calcolo dei contributi relativamente alla tiratura, alle pagine stampate, al numero medio di pagine per copia ed alla percentuale di contenuto pubblicitario, calcolata tenendo conto di ogni testo pubblicato dietro corrispettivo. Dovranno inoltre essere indicati il formato e il prezzo di vendita, nonché le giacenze, gli acquisti e i consumi semestrali di carta, precisandone la grammatura e la provenienza.

Le suddette dichiarazioni, a firma del legale rappresentante dell'impresa editrice, dovranno essere rese mediante la compilazione di appositi moduli conformi all'allegato B al presente decreto.

La certificazione degli acquisti di carta corrispondenti alle prenotazioni mensili che saranno notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sarà acquisita d'ufficio a cura del servizio dell'editoria, al quale l'Ente trasmetterà elenchi analitici dai quali risultino i quantitativi consegnati dai produttori relativamente a

¹⁶ Si veda nota 2.

¹⁷ Le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, pur non essendo state espressamente abrogate, hanno esaurito la loro efficacia essendo state disposte per un quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 1981.

ciascuna testata in ogni periodo semestrale, secondo l'anno civile. Nel caso di forniture effettuate da intermediari non produttori, anche se inseriti nel sistema delle prenotazioni mensili dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, le imprese editrici interessate dovranno richiedere a tali intermediari, ed allegare alle dichiarazioni semestrali, idoneo certificato di origine della carta acquistata.

Nel caso di acquisti avvenuti al di fuori delle prenotazioni tramite l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, le imprese editrici dovranno allegare in copia le fatture di acquisto, nonché le bolle doganali nel caso di importazioni dall'estero.

Le imprese editrici dovranno inoltre tenere a disposizione del servizio dell'editoria la collezione completa di ciascun quotidiano, incluse le eventuali edizioni locali, con riferimento al periodo per il quale si richiedono i contributi. Tale obbligo cessa dopo un anno dalla relativa liquidazione.

Ai fini dell'applicazione del settimo comma dell'articolo 22 della legge, ove la variazione dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente e da accertarsi dall'ISTAT non sia tempestivamente disponibile, alla rivalutazione dei contributi procede il servizio dell'editoria notificando all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta i relativi accrediti supplementari in sede di comunicazione del piano di ripartizione dei contributi.

In sede di prima applicazione per le testate che abbiano iniziato le pubblicazioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, la condizione di cui al sesto comma dell'articolo 22 della legge si considera assolta qualora siano stati pubblicati almeno 260 numeri nel corso del 1981 ovvero nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni per le testate che hanno iniziato le pubblicazioni durante il medesimo anno 1981 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

La percentuale di contenuto pubblicitario dovrà essere calcolata imputando a pubblicità ogni testo comunque pubblicato a pagamento.

Art. 21

(Limiti ai consumi di carta di produzione extra-comunitaria)

Al termine del biennio 1981-82, del biennio 1983-84 e dell'anno 1985, le imprese dovranno documentare di aver rispettato il rapporto tra consumi di carta di produzione comunitaria e consumi di carta di produzione extra-comunitaria stabilito dal primo comma dell'articolo 23 della legge. Nel caso in cui i consumi di carta di produzione extra-comunitaria abbiano superato i limiti fissati, le imprese

decadono dal diritto alla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 22 della legge per i periodi semestrali nei quali non è stata rispettata la condizione prevista nel detto comma dell'articolo 23 della legge e dovranno restituire le somme eventualmente già percepite a tale titolo, maggiorate degli interessi legali. È ammessa la compensazione con le provvidenze spettanti per periodi successivi.

¹⁸ Si veda nota 2.

¹⁹ Si veda nota 17.

In sede di prima applicazione del primo comma dell'articolo 23 della legge, la sussistenza del rapporto tra il consumo di carta di produzione comunitaria e il consumo di carta di produzione extra-comunitaria fissato per il biennio 1981-82 dovrà essere comprovata per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 1982.

Art. 22¹⁸

(Contributi ai giornali periodici)

Le imprese editrici di giornali periodici e riviste che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 24¹⁹ della legge devono farne richiesta, a firma del loro legale rappresentante, mediante domanda inviata a mezzo raccomandata postale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - servizio dell'editoria, entro i termini fissati dalla medesima.

Tale domanda, per ciascun periodo semestrale secondo l'anno civile del quinquennio 1981-85, dovrà contenere:

- l'indicazione della testata cui essa si riferisce;
- la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto a tutti gli obblighi cui essa è tenuta ai sensi della legge;
- la dichiarazione che l'impresa editrice ha provveduto a comunicare al registro nazionale della stampa ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto a quanto risulta nei documenti depositati per l'iscrizione.

Nella domanda dovranno infine essere indicati il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa editrice e dovranno essere precisate le modalità prescelte per il pagamento dei contributi.

Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla domanda, fornire, per ciascun numero pubblicato in ogni periodo semestrale, secondo l'anno civile, i dati necessari per il calcolo dei contributi relativamente alla tiratura, al numero di pagine e al peso della copia finita nonché alla percentuale di contenuto pubblicitario. Inoltre dovranno essere indicati il formato della pubblicazione, le giacenze, gli acquisti e i consumi semestrali di carta, precisandone le rispettive grammature.

Le suddette dichiarazioni, a firma del legale rappresentante dell'impresa editrice, dovranno essere rese mediante la compilazione di appositi moduli conformi all'allegato C al presente decreto.

La certificazione degli acquisti di carta approvvigionamento dalle imprese editrici mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sarà effettuata direttamente da tale Ente al servizio dell'editoria mediante la tempestiva trasmissione di elenchi dai quali risultino i quantitativi consegnati dai produttori a ciascuna testata in ogni semestre solare.

Gli acquisti di carta non prenotata tramite l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dovranno essere documentati allegando in fotocopia, firmata per autentica dal legale rappresentante dell'impresa editrice, le fatture accompagnate da una dichiarazione dello stampatore relativa agli acquisti di carta utilizzata per la stampa del periodico da lui fatturati all'editore. Le importazioni di carta dovranno altresì essere documentate con l'invio di copie delle bolle doganali e delle fatture di acquisto, firmate per autentica dal rappresentante legale dell'impresa.

Gli inserti e i supplementi sono valutabili solo se non hanno autonoma destinazione commerciale e se, nel caso in cui non siano spillati o legati con il resto del periodico, rechino la dizione «supplemento (o simili) al n. ... del periodico ...».

La percentuale di contenuto pubblicitario dovrà essere calcolata imputando a pubblicità ogni testo comunque pubblicato a pagamento.

Art. 23

(Esclusione dai benefici spettanti ai periodici)

Sono considerati giornali periodici o riviste le pubblicazioni le cui testate sono depositate presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, che abbiano periodicità effettiva nell'arco di ogni anno, siano poste effettivamente in vendita al pubblico anche per abbonamento e includano elaborazioni redazionali ovvero informazioni sugli argomenti trattati o su fatti di attualità.

Sono pertanto da non considerarsi ai fini della legge giornali periodici o riviste, ancorché pubblicati a fascicoli periodici, le opere letterarie pubblicate come tali, anche se corredate da note, illustrazioni e commentari, i volumi costituiti da meri elenchi, i cataloghi di imprese, soggetti, prodotti, spettacoli e simili.

Il riconoscimento del carattere politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuato dal Comitato interministeriale di cui al decre-

to del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 15 luglio 1960, al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 30 dicembre 1972, non costituisce di per sé titolo al riconoscimento della natura di giornale periodico o rivista ai sensi della legge.

Art. 24

(Contributi alle agenzie di stampa)

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 27²⁰ della legge è effettuata annualmente, a favore degli aventi diritto, ripartendo l'importo complessivo per un terzo in parti uguali e per i restanti due terzi in proporzione al parametro ricavato per ciascuna azienda come somma dei prodotti del numero di giornali collegati a ciascuna rete per le rispettive ore di trasmissione sulla rete stessa.

In caso di utilizzo di differenti velocità di trasmissione da parte delle agenzie aventi diritto al contributo, fermo restando il requisito del minimo di ore di trasmissione richiesto dalla legge, si procederà alle riparametrazioni necessarie per tener conto del numero delle parole trasmesso per effetto delle diverse velocità sulle diverse reti delle singole agenzie.

L'erogazione dei contributi di cui al quinto comma dell'articolo 27 della legge è effettuata, annualmente, a favore degli aventi diritto ripartendo l'importo complessivo di 500 milioni di lire per il 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento in proporzione al parametro ricavato per ciascuna agenzia quale somma dei rapporti tra le spese di trasmissione ed il numero dei rispettivi collegamenti, tra le spese di emissione di bollettini giornalieri e il rispettivo numero, tra le spese del personale di redazione e il rispettivo numero di redattori fissi.

Ai fini del presente decreto, per bollettino giornaliero si intende un notiziario che venga pubblicato almeno 250 volte all'anno.

Art. 25²¹

(Contabilità speciale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta)

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in applicazione del terzo e quarto comma dell'articolo 39 della legge, terrà una contabilità speciale ed autonoma relativamente alle provvidenze di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 della legge erogabili nei singoli esercizi, nonché alle quote del contributo dello Stato di cui al secondo comma del richiamato articolo 39 ed ai fondi tratti dai contributi dovuti all'Ente a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, acquisibili nell'esercizio stesso.

²⁰ Si veda nota 17.

²¹ Si veda la nota 17. Si veda, inoltre, la nota n. 95 all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

²² L'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 è stato abrogato dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 che ha riordinato il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

²³ Si veda la nota precedente.

Tale contabilità dovrà essere allegata al bilancio dell'Ente ad illustrazione dell'apposito capitolo relativo alle provvidenze per l'editoria previste dalla legge, da uniformare ai criteri di cui al comma precedente, sia per quanto riguarda il comparto attivo sia per quanto riguarda il comparto passivo.

Art. 26

(Autorizzazioni comunali per la rivendita di quotidiani e periodici nella fase transitoria)

Le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici di cui all'articolo 50 della legge sono rilasciate senza indugio dai sindaci con l'osservanza dei criteri indicati dal comma terzo dell'articolo 14²² della legge e sentite le rappresentanze comunali o, ove queste difettino, provinciali o regionali delle associazioni e organizzazioni sindacali di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge, le quali devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dal sindaco in ordine ai criteri da seguire nel territorio comunale o anche in casi singoli. Trascorso tale termine, si intende che il parere sia favorevole. Le consultazioni di cui all'articolo 14, secondo comma, e i pareri di cui all'articolo 50, primo comma della legge, non sono comunque richiesti per il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale, o in assenza di domande per la gestione dei punti ottimali di vendita di cui al settimo comma, articolo 14 della legge.

La licenza non è trasferibile e decade ove il titolare non la eserciti per un periodo di oltre sei mesi. È ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare o altro sostituto nel caso di impedimento per malattia o infortunio ovvero di superamento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 27²³

(Vendita di pubblicazioni a contenuto particolare)

Per vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori delle sedi medesime e non è soggetta ad autorizzazioni di sorta.

Art. 28

(Iscrizioni nel registro esercenti il commercio)

Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono titolari di una rivendita di giornali e riviste hanno diritto ad ottenere

l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426²⁴, previa istanza da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, nonché l'autorizzazione comunale, previa istanza da presentare al comune.

Tali istanze devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio delle rivendite è subordinato alla previa iscrizione del richiedente nel registro esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426²⁵.

Art. 29²⁶

(Commissione tecnica consultiva)

La commissione tecnica consultiva per l'editoria di cui all'articolo 54²⁷ della legge è presieduta da un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è così composta:

- a) due rappresentanti degli editori di giornali quotidiani;
- b) due rappresentanti degli editori di periodici;
- c) un rappresentante delle agenzie nazionali di stampa;
- d) un rappresentante delle riviste di elevato valore culturale;
- e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
- f) un rappresentante dell'ordine nazionale dei giornalisti;
- g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori poligrafici;
- h) un rappresentante dei rivenditori di quotidiani e di periodici;
- i) un rappresentante delle aziende di distribuzione di quotidiani e di periodici;
- l) un rappresentante degli editori di libri;
- m) un rappresentante delle industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, la cui attività prevalente od esclusiva consista nella stampa di giornali quotidiani, pubblicazioni periodiche o libri;
- n) quattro funzionari designati rispettivamente dai Ministri del tesoro, per i beni culturali e ambientali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;

²⁴ La legge 11 giugno 1971, n. 426 è stata abrogata, a decorrere dal 24 aprile 1999, dall'articolo 26, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1998, n. 95.

²⁵ Si veda nota 24.

²⁶ Si tratta di una Commissione di natura consultiva che esprime pareri obbligatori sul possesso dei requisiti e sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e periodici che richiedono i contributi attualmente previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni. I pareri della suddetta Commissione sono stati ridefiniti dall'articolo 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

²⁷ Si veda l'articolo 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

²⁸ Ora Capo del Dipartimento.

²⁹ Ora Direttore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali.

³⁰ Si veda nota 2.

- o) tre esperti in materie giuridiche ed economiche connesse con l'editoria giornalistica, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- p) il direttore generale²⁸ delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il capo del servizio dell'editoria²⁹, il quale assicura altresì i servizi di segreteria della Commissione.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso di vacanza o sostituzione, si procede nella medesima forma. Per la validità delle deliberazioni si richiede, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattrore dalla precedente, di almeno un terzo di essi. Le deliberazioni, le quali hanno valore consultivo, sono rimesse al Garante di cui all'articolo 8 della legge ed all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per i provvedimenti di propria competenza, con la sottoscrizione del presidente e del segretario della Commissione.

Art. 30³⁰
(Norme finali)

I documenti devono essere prodotti nell'originale o in copia autentica.

Per la tenuta del registro nazionale della stampa e di ogni altro registro di sua competenza, la direzione generale dell'informazione, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, di cui all'articolo 10 della legge, può avvalersi di mezzi di meccanizzazione elettronica.

Art. 31
(Disposizioni relative al periodo transitorio)

Le imprese editrici di giornali quotidiani nonché le imprese editrici di periodici e riviste che abbiano alle proprie dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno, organizzate in forme diverse da quelle indicate nei primi cinque commi dell'articolo 1 della legge, possono essere ammesse alle provvidenze relative ai periodi a decorrere dal 1° gennaio 1981, a condizione che si siano preventivamente adeguate alle disposizioni contenute nei primi cinque commi dell'articolo 1 della legge, nonché alle disposizioni del presente decreto. Se l'adeguamento interviene entro il 21 agosto 1983 l'impresa è ammessa alle provvidenze, qualora ne abbia titolo, a decorrere dal 1° gennaio 1981; se l'adeguamento interviene dopo il 21 agosto 1983 l'impresa è ammessa alle provvidenze, qualora ne abbia titolo, dalla data della regolarizzazione.

Le integrazioni ed i contributi relativi ai periodi precedenti il 31 dicembre 1980 sono corrisposti agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure previste dagli atti amministrativi posti in essere in applicazione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

La competenza all'accertamento dei requisiti per la ammissione alle provvidenze previste dalla legge e dal presente decreto appartiene al servizio dell'editoria, sentita la Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 54 della legge. La competenza all'accertamento dei requisiti per l'ammissione alle provvidenze di cui al secondo comma del presente articolo appartiene alla Commissione tecnica per l'editoria, prevista dall'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 32

(Disposizioni in favore del personale dipendente delle imprese in crisi)

L'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, prevista dall'articolo 36 della legge, deve essere corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale, per le quali sia stata dichiarata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIP³¹ la situazione di crisi occupazionale, in relazione alle necessità di riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, ed il cui rapporto di lavoro sia risolto per dimissioni ovvero per licenziamento conseguente al termine del periodo di integrazione salariale, previsto dall'articolo 35, quarto comma, della legge. Per i giornalisti l'indennità è determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro.

L'indennità aggiuntiva non compete ai lavoratori, impiegati, operai e giornalisti, che esercitano la facoltà di opzione per i benefici previsti dall'articolo 37, primo comma, lettere a), b), c), d), della legge, ovvero che presentino la domanda ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 37 della legge.

Le imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione alla Cassa di integrazione straordinaria guadagni ovvero all'equipollente trattamento posto a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» - INPGI, ai sensi del quarto comma dell'articolo 35 della legge, possono chiedere alle gestioni competenti l'applicazione della lettera b) del quinto comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675³², ed il rimborso delle quote di anzianità maturate durante il periodo di anticipazione salariale dai lavoratori che non vengono rioccupati.

(Si omettono gli allegati).

³¹ Il Comitato è stato soppresso dall'articolo 1, comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1998, n. 303.

³² Il comma quinto dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675 è stato abrogato dall'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1988, n. 68, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 20 maggio 1988, n. 160, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1988, n. 119.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 FEBBRAIO 1983 - N. 48¹

*Norme di attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria,
in materia di contributi per la stampa italiana all'estero.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 26, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Emana il seguente decreto:

Art. 1

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - nei successivi articoli designata «la legge» senza ulteriori specificazioni - presso il Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero, previsti dagli articoli 26 e 45 della legge, nonché di predisporre i relativi piani di ripartizione. La commissione è composta da:

- il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per i problemi dell'editoria, il quale la presiede;
- il Sottosegretario di Stato agli affari esteri con delega per l'emigrazione o da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, da lui delegato;
- il direttore generale² delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un funzionario del Servizio editoria da lui delegato;
- il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri o da un funzionario da lui delegato;
- il capo del Servizio³ dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- tre funzionari del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1983, n. 55.

² Ora Capo del Dipartimento.

³ Ora Direttore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali.

⁴ Rettifica apportata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1983, n. 75.

- due funzionari della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;
- un funzionario del Servizio stampa del Ministero degli affari esteri;
- un rappresentante della Federazione mondiale della stampa italiana all'estero (FMSIE)⁴;
- un rappresentante della Confederazione della stampa democratica per l'emigrazione (CISDE);
- un rappresentante della Federeuropa;
- un rappresentante dell'Unione nazionale delle associazioni degli immigrati e degli emigrati (UNAIE);
- un rappresentante dell'Associazione nazionale delle famiglie degli emigrati (ANFE);
- un rappresentante del Centro studi emigrazione Roma (CSER);
- un rappresentante dell'Associazione cristiana dei lavoratori italiani (ACLI);
- un rappresentante dell'Istituto Fernando Santi;
- un rappresentante della Federazione italiana dei lavoratori emigrati e famiglie (FILEF);
- un rappresentante dell'Ufficio centrale per l'emigrazione italiana (UCEI);
- un rappresentante dell'Associazione italiana per la tutela degli emigrati e famiglie (AITEF);
- un rappresentante del Comitato tricolore degli italiani nel mondo (CTIM);
- un esperto in materia di editoria, il quale abbia già ricoperto incarichi dirigenziali in organismi operanti nel settore;
- un rappresentante designato unitariamente dalle Confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e di un terzo dei suoi componenti in seconda convocazione.

L'ufficio di segreteria è composto da un funzionario del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri e da un funzionario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 2

I contributi di cui al primo comma dell'articolo 26 e al quarto comma dell'articolo 45 della legge sono destinati:

- 1) a giornali e riviste, pubblicati e diffusi all'estero, che trattino, con testi scritti prevalentemente in lingua italiana, argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dei lavoratori italiani all'estero;
- 2) a pubblicazioni che siano effettivamente uscite con almeno quattro numeri nel corso dell'anno solare di riferimento, edite in Italia, diffuse prevalentemente all'estero, che trattino argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dell'emigrazione e la cui impresa editrice sia iscritta al Registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge⁵.

Art. 3

La misura dei contributi previsti per i giornali e per le riviste di cui al punto 1) del precedente articolo 2 è stabilita dalla commissione di cui all'articolo 1 del presente decreto mediante la seguente ripartizione annuale:

- 100 milioni in parti eguali tra tutti gli aventi titolo;
- 150 milioni in proporzione al numero di effettive uscite nel corso dell'anno;
- 150 milioni in proporzione al numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno, rapportate al formato tipo di cm 43 ´ 59, con esclusione dello spazio pubblicitario;
- 150 milioni in proporzione alla tiratura complessiva annua;
- 150 milioni da ripartire tra gli aventi titolo in proporzione alla natura informativa e all'apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.

Art. 4

La misura dei contributi previsti per le pubblicazioni di cui al punto 2) del precedente articolo 2 è stabilita dalla commissione di

⁵ Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, lettera a), della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Registro nazionale della stampa è passato alle competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Successivamente le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa contenute nella presente legge sono state abrogate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". Si veda anche l'articolo 38 della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 170 alla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001, n. 150.

cui all'articolo 1 del presente decreto mediante la seguente ripartizione annuale:

- 50 milioni in parti eguali tra tutti gli aventi titolo;
- 50 milioni in proporzione al numero di effettive uscite nel corso dell'anno;
- 50 milioni in proporzione al numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno, rapportate al formato tipo di cm 43 x 59, con esclusione dello spazio pubblicitario;
- 100 milioni in proporzione al numero delle copie inviate all'estero;
- 50 milioni da ripartire tra gli aventi titolo, in proporzione alla natura informativa e all'apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiani all'estero.

Art. 5

I contributi per la stampa italiana all'estero di cui al quarto comma dell'articolo 45 della legge, relativi al triennio 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980, saranno corrisposti in una unica soluzione. Le relative domande devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I contributi per la stampa italiana all'estero di cui all'articolo 26 della legge, relativi al quinquennio 1° gennaio 1981-31 dicembre 1985, saranno erogati in cinque corrispondenti soluzioni annuali. Le relative domande devono essere presentate, distintamente per i contributi relativi agli anni 1981 e 1982, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e per i contributi relativi agli anni dal 1983 al 1985 entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 6

Le domande di concessione dei contributi di cui al n. 1) del precedente articolo 2 devono essere trasmesse in regola con la legge sul bollo, a firma dell'editore di ciascuna testata, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nella cui giurisdizione viene pubblicato il giornale o la rivista. La rappresentanza diplomatica o il consolato sono tenuti a trasmettere le domande entro trenta giorni dalla data di ricevimento alla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri per il successivo inoltro all'ufficio di segreteria della commissione di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Nelle domande deve essere indicato il periodo di riferimento cui si intende partecipare, secondo quanto indicato nel precedente articolo 5, e devono essere altresì specificati: la denominazione e la sede della testata; il direttore; l'editore e il proprietario; il numero di effettive uscite; la tiratura e il numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno. Le domande devono essere redatte secondo lo schema dell'allegato 1/A, e corredate dei moduli di cui all'allegato 2/A e 2/B⁶, compilati in ogni loro parte. Alla domanda devono essere allegati i numeri pubblicati nel periodo per il quale si richiede il contributo.

⁶ Rettifica apportata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1983, n. 75.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero sono tenute a fornire per ciascuna testata pubblicata nella giurisdizione di loro competenza e che faccia richiesta dei contributi previsti dalla legge indicazioni relative alla tiratura.

Art. 7

Gli editori delle pubblicazioni di cui al punto 2) del precedente articolo 2 devono presentare per ciascuna testata domanda in bollo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio dell'editoria - Via Boncompagni 15 - 00187 Roma.

Nelle domande deve essere indicato il periodo di riferimento cui si intende partecipare secondo quanto indicato nel precedente articolo 5 e, per quanto riguarda i contributi relativi al quinquennio 1° gennaio 1981-31 dicembre 1985, esplicita dichiarazione che l'editore ha provveduto a comunicare al Registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto a quanto risulta dai documenti depositati per l'iscrizione.

Nelle domande devono essere specificati: la denominazione e la sede della testata; il direttore; l'editore e il proprietario; il numero effettivo delle uscite nel periodo di riferimento; la tiratura e il numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno. Le domande devono essere redatte secondo lo schema dell'allegato 1/B e corredate dei moduli di cui all'allegato 2/A e 2/B, compilati in ogni loro parte. Alla domanda deve essere allegata la collezione completa della pubblicazione e atto di notorietà, o una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il numero delle copie inviate all'estero, anche sotto forma di abbonamento.

(Si omettono gli allegati).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 FEBBRAIO 1983 - N. 49¹

*Norme di attuazione dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria,
in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.*

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i vigenti provvedimenti tariffari riguardanti i servizi postali nonché i servizi di telecomunicazioni relativi a utenze telefoniche di qualsiasi tipo, utenze telex, utenze fototelegrafiche, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di competenza italiana;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, recante le norme di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 28 della stessa legge 5 agosto 1981, n. 416;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto:

Art. 1

Le riduzioni previste dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si applicano, a domanda e con le decorrenze fissate dal cita-

to articolo 28, alle tariffe stabilite nei rispettivi provvedimenti ed a beneficio delle imprese editrici di testate periodiche, nonché delle agenzie di stampa di cui all'articolo 27 della medesima legge.

Art. 2

Le riduzioni relative alle tariffe telefoniche di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si applicano alle testate che abbiano periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno; le riduzioni relative alle tariffe di telecomunicazione e postali di cui al secondo comma del medesimo articolo 28 si applicano ai periodici appartenenti ai quattro gruppi previsti dall'articolo 71 del regolamento dei servizi postali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano a condizione che nel corso dell'anno siano pubblicati almeno i tre quarti dei numeri che comporterebbero la periodicità dichiarata.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i numeri cumulati vengono considerati come un numero singolo.

Art. 3

Le agevolazioni tariffarie concernenti i servizi di telecomunicazione si applicano solo ai servizi utilizzati attraverso le apparecchiature in uso esclusivo delle imprese editrici delle testate di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Dette riduzioni riguardano: la tassazione per il traffico, i contributi e i canoni, forfettari o pari alle spese vive anche concernenti le apparecchiature terminali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 27 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1981, relativi a:

- utenze telefoniche di qualsiasi tipo, utilizzate per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico su rete pubblica commutata;
- utenze telex;
- utenze fototelegrafiche;
- uso di circuiti telefonici punto a punto o multipunto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico;
- uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di competenza italiana;
- uso di circuiti a larga banda per trasmissioni in fac-simile di pagine di giornali in ambito nazionale.

Le riduzioni si applicano alle tariffe per i telegrammi ordinari e di stampa inoltrati all'amministrazione direttamente dalle testate tramite i posti di utente in uso alle stesse e per i fototelegrammi inoltrati su collegamento diretto ai posti dell'amministrazione o presentati dalle testate ove le medesime risiedono ai posti pubblici dell'amministrazione stessa. Tali riduzioni vengono altresì applicate alle tariffe dei servizi telegrafici resi dalla società concessionaria Radiostampa alle predette testate e dalla medesima fatturate.

Non sono soggetti alle riduzioni previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416:

- a) i contributi ed i canoni non contemplati dai provvedimenti tariffari;
- b) i contributi ed i canoni per l'uso di circuiti telegrafici comunque realizzati;
- c) le indennità di mora e le somme corrisposte per rifusione danni e simili;
- d) le aliquote delle tasse e delle soprattasse relative ai servizi telefonici, telegrafici, telex e fototelegrafici riscosse in Italia su conti trasferiti per servizi richiesti e/o forniti all'estero.

Art. 4

Le imprese editrici delle testate, la cui periodicità sia compresa fra quelle indicate nell'articolo 2 del presente decreto, debbono inoltrare apposita domanda indirizzata ai gestori competenti, indicando la denominazione, la sede e l'indirizzo della testata nonché il tipo di utenza e il relativo numero qualora esista.

La domanda, su carta legale, deve essere corredata da apposita certificazione rilasciata dal Servizio della editoria, attestante la data di iscrizione nel Registro nazionale della stampa, la denominazione della testata e la periodicità dichiarata dall'impresa editrice².

Art. 5

Nel caso in cui l'impresa editrice, che richiede l'agevolazione, editi anche testate con periodicità diversa da quella prevista dall'articolo 2 del presente decreto e/o svolga anche attività diversa da quella concernente l'edizione di testate giornalistiche e non sia possibile distinguere l'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione da parte dei diversi comparti dell'impresa, la stessa deve dichiarare sulla base degli ultimi bilanci approvati, il fatturato riferibile all'attività di edizione delle testate di cui al primo comma dell'articolo 2 del presente decreto e quello riferibile alle altre attività svolte negli impianti che utilizzano gli stessi servizi di telecomunicazione.

² Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, lettera a), della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Registro nazionale della stampa è passato alle competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Successivamente le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa contenute nella presente legge sono state abrogate dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". Si veda anche l'articolo 38 della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 170 alla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001, n. 150.

³ Si veda nota 2.

Le agevolazioni tariffarie sono accordate, per l'anno successivo a quello cui si riferisce il fatturato, su una quota percentuale dell'ammontare delle voci ammesse a riduzione ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, pari alla quota percentuale del fatturato riferibile alle attività agevolate rispetto al fatturato totale dell'impresa.

L'impresa è tenuta a comunicare ai gestori interessati la ripartizione del fatturato tra le diverse attività risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello per il quale è stata richiesta l'agevolazione, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Sulla base di tale dichiarazione le aziende postelegrafoniche, ognuna per i servizi di competenza, fissano in via definitiva la quota delle voci ammesse a riduzione.

Art. 6

La constatazione che i servizi non risultano utilizzati esclusivamente per le testate indicate nella domanda, fatti salvi i casi di cui all'articolo 5 del presente decreto, o l'accertamento, a fine anno, di una periodicità effettiva inferiore a quella richiesta dall'articolo 2 del presente decreto, comporta, ferma l'applicabilità delle altre sanzioni previste dalle vigenti norme, la decadenza dalle agevolazioni con l'obbligo del pagamento di quanto dovuto ai sensi dei vigenti provvedimenti tariffari.

L'impresa editrice deve dare immediata comunicazione al Servizio dell'editoria ed ai gestori di qualsiasi variazione che comporti la perdita del diritto alle agevolazioni.

Art. 7

Il Servizio dell'editoria comunica ai gestori interessati ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle testate, con l'indicazione delle relative imprese editrici, che non risultino più iscritte nel Registro nazionale della stampa³.

Art. 8

In sede di prima applicazione del presente decreto le imprese editrici sono tenute a presentare la domanda di cui al precedente articolo 4 entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le imprese che non hanno ancora ottenuto la certificazione relativa all'iscrizione nel Registro nazionale della stampa, devono allegare alla domanda intesa ad ottenere le agevolazioni di

cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, copia della richiesta di iscrizione al citato Registro, con riserva di esibire la predetta certificazione entro il termine di trenta giorni dal suo rilascio.

In tal caso i gestori interessati, non appena in possesso della documentazione richiesta, accordano le agevolazioni con le decorrenze previste dal citato articolo 28 o dalla data successiva di inizio delle pubblicazioni⁴.

⁴ Si veda nota 2.

DECRETO MINISTERIALE 23 MARZO 1983¹⁻²

*Determinazione delle modalità per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante:
«Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria».*

Art. 1

(Presentazione della domanda)

La domanda per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, deve essere inoltrata in regola con le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice di libri, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria, compilata conformemente al modello di cui all'allegato A e corredata dalla documentazione di cui all'allegato B, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno.

Copia della stessa domanda deve essere contemporaneamente inoltrata alla banca, ai fini della concessione del finanziamento.

Art. 2

(Adempimenti della commissione)

La Commissione di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che nel prosieguo del presente decreto verrà definita con il termine Commissione senza ulteriori specificazioni, ricevuta la domanda di finanziamento, esprime il proprio parere sul contenuto culturale e scientifico dei programmi editoriali prospettati, dandone comunicazione alla banca.

Ai fini dell'accertamento del requisito del valore culturale e scientifico dei programmi editoriali, la Commissione si atterrà ai seguenti criteri:

- a) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, desunto dalla struttura metodologica, dalla originalità degli apporti e dalla capacità di approfondimento e di ricerca, dall'autorità culturale degli autori, dei collaboratori, del direttore del comitato scientifico e dall'ampiezza del corredo bibliografico;
- b) qualità e impegno editoriale con riferimento alla composizione e stampa dei testi, al corredo iconografico, all'eventuale presenza di testi tradotti in lingue classiche e straniere.

Art. 3

(Adempimenti delle banche)

La banca, ricevuto il parere di cui al primo comma dell'articolo 2 del presente decreto, procede all'istruttoria, ai fini della concessione del finanziamento, entro e non oltre il

1 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1983, n. 140.

2 Le disposizioni contenute nel presente decreto sono state completamente sostituite dal decreto ministeriale 14 febbraio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1997, n. 78.

³ L'articolo era già stato sostituito dal decreto ministeriale 11 marzo 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1985, n. 100; si veda altresì la nota 2.

termine di centoventi giorni dall'avvenuta comunicazione del suddetto parere.

I risultati dell'istruttoria vengono trasmessi alla Commissione di cui al precedente articolo, unitamente alla delibera di concessione del finanziamento.

Nella relazione istruttoria devono in particolare risultare:

- a) la situazione patrimoniale dell'impresa, secondo l'unito allegato A;
- b) la descrizione dei costi ammessi al finanziamento agevolato di cui all'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 4

(Ammissione al contributo in conto interessi)

La concessione del contributo in conto interessi è deliberata dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere di cui all'articolo 2, ed è comunicata contestualmente sia alla banca che all'impresa.

La banca, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, stipula con l'impresa il contratto di finanziamento entro e non oltre un periodo di centottanta giorni dalla suddetta comunicazione.

Il contributo in conto interessi, nel periodo di utilizzo e preammortamento, la cui durata non può essere comunque superiore a due anni, è concesso sulle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato e, nel periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

La liquidazione e il pagamento del contributo in conto interessi verranno effettuati a semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre). Per la prima liquidazione dovrà essere trasmessa copia del contratto di finanziamento.

Art. 5³

(Documentazione di spesa)

Le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere alle banche idonea documentazione di spesa, consistente in fatture

re e/o documenti fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autentica, relativa ai programmi editoriali approvati.

È consentito altresì documentare le spese con:

- a) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa, sempre che siano precisate le componenti tecniche ed economiche che concorrono alla specifica imputazione delle spese ai programmi editoriali approvati, e che la conformità ai documenti originali, regolarmente saldati, e la registrazione degli stessi nei libri contabili obbligatori, risulti da attestato notarile o da dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista;
- b) elaborati di contabilità industriale o aziendale, anche ottenuti con mezzi meccanografici, sempre che contengano precisi riferimenti idonei a risalire alla natura delle spese ed alle componenti tecniche ed economiche che concorrono alla specifica imputazione delle stesse ai programmi editoriali approvati. In tal caso gli elaborati debbono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista, attestante che le spese e i costi esposti riguardano effettivamente ed esclusivamente i programmi editoriali approvati e che delle forniture è stato effettuato il saldo.

Per i costi interni, la relativa configurazione è effettuata avuto riguardo alle spese di produzione e di distribuzione. Le imprese beneficiarie debbono presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista, dalla quale risultino le spese effettivamente sostenute, riferite alle opere oggetto dei programmi approvati, desumibili da elementi di contabilità aziendale rapportata alle registrazioni effettuate sui libri contabili obbligatori, nonché i criteri seguiti per la loro determinazione;

- c) i costi di distribuzione sono determinati nella misura del 30% del prezzo di vendita e il calcolo è effettuato con riferimento alle tirature accertate al netto della resa forfettizzata nella misura del 15%. Per le vendite rateali sono determinati nella misura del 60% del prezzo di vendita ed il calcolo è effettuato con riferimento alle copie cedute dall'editore debitamente documentate.

Le spese che, in base alla documentazione di cui al presente articolo, risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni stesse.

La documentazione di cui al presente articolo è conservata in copia presso gli archivi delle banche ed è trasmessa al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria, su richiesta dello stesso.

Le banche trasmettono al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria, dichiarazioni sullo stato di realizzazione dei programmi editoriali sulla base della relativa documentazione di spesa esibita dalle imprese a fronte delle erogazioni effettuate, nonché sulla entità delle erogazioni medesime.

Art. 6⁴

(Modalità di erogazione del finanziamento)

L'erogazione del finanziamento viene effettuata sulla base dello stato di avanzamento dei programmi editoriali approvati in proporzione all'ammontare delle spese previste.

La banca ha facoltà di effettuare l'erogazione nella proporzione del 50% delle spese sostenute, anche se la stessa è superiore alla proporzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi in cui il completamento dell'erogazione avviene prima della realizzazione dei suddetti programmi, l'impresa finanziata è tenuta a comprovare la suddetta realizzazione entro i termini previsti.

Art. 7

(Variazioni o mancata realizzazione del programma)

I programmi editoriali debbono essere attuati con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento di concessione del contributo, fatti salvi gli eventuali scostamenti indicati nel provvedimento stesso.

Le variazioni ai programmi, oltre i limiti preventivamente indicati nel suddetto provvedimento, debbono essere autorizzate dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere della Commissione.

La domanda di variazione di detti programmi deve essere inoltrata dall'impresa per il tramite della banca che ha effettuato l'istruttoria. Le variazioni comunque intervenute debbono essere adeguate al programma originario, senza alterarne gli obiettivi e le finalità.

Nell'ipotesi di mancata realizzazione totale o parziale dei programmi editoriali nel termine previsto dal provvedimento di concessione, l'impresa deve comprovare entro i successivi tre mesi che l'inosservanza è stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni culturali e ambientali dispone la decadenza, in tutto o in parte, dai benefici concessi, sentito il parere della Commissione.

Qualora l'impresa provi che l'inosservanza è stata determinata da causa ad essa non imputabile, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere della Commissione, assegna all'impresa un ulteriore termine, che in ogni caso non potrà essere superiore al periodo di un anno, entro il quale il programma deve essere completato e, ove occorra, approva le variazioni intervenute allo stesso.

Qualora l'inosservanza sia invece dovuta a causa imputabile all'impresa o l'impresa non abbia, nel termine assegnato, completato il programma conformemente a quanto previsto, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere della Commissione, dispone la decadenza dai benefici concessi.

Art. 8

(Estinzione anticipata e fallimento dell'impresa)

Nei casi di estinzione anticipata del finanziamento, di cessazione totale dell'attività dell'impresa, di fallimento e di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, l'erogazione dei contributi cessa a decorrere, rispettivamente, dalla data di estinzione, di cessazione totale dell'attività, di dichiarazione del fallimento e di assoggettamento a procedura concorsuale.

Nei casi di parziale estinzione anticipata del finanziamento, l'ulteriore erogazione del contributo sugli interessi è commisurata alla parte residua del finanziamento.

5 Si veda nota 2.

[¹] Indicare la situazione aggiornata al momento della domanda.

[²] Indicare le quote relative.

[³] Alla data della domanda.

[⁴] Indicare quali.

Modello per la richiesta delle agevolazioni di credito di cui all'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, da compilare su carta bollata a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice di libri

(L'impresa è tenuta a fornire tutti gli elementi richiesti nel presente modello; nel caso di mancata o incompleta risposta non si potrà dar corso all'istruttoria).

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria - Via del Collegio Romano, 27 - Roma.

(Da inviare in copia alla banca cui viene presentata la richiesta di finanziamento).

Importo del finanziamento (non superiore al 50% dei costi accertati per la pubblicazione delle opere di elevato valore culturale o scientifico).

I

- a) Ragione sociale dell'impresa.
- b) Forma giuridica.
- c) Estremi dell'atto costitutivo.
- d) Composizione degli organi sociali in carica.
- e) Durata della società.
- f) Capitale sociale[¹].
- g) Soci [²].
- h) Amministratori legali ed effettivi preposti alla gestione [³].
- i) Produzione effettuata; descrizione del prodotto editoriale dal punto di vista qualitativo e suo collocamento o diffusione finale; tendenze evolutive; tipo dei destinatari; situazione concorrenziale.
- l) Partecipazione dell'impresa richiedente e dei suoi soci in altre imprese [⁴] ed eventuali rapporti tecnico-commerciali in atto con dette imprese.

- m) Situazione attuale e previsioni sull'andamento del settore, specificatamente per quanto riguarda quello in cui opera l'impresa richiedente.
- n) Notizie sulle vicende tecniche, organizzative, commerciali, ecc., dell'impresa richiedente.

II

- a) Capitale investito alla data di presentazione della domanda (immobilizzi di bilancio, al netto degli ammortamenti e della eventuale rivalutazione per conguaglio monetario).
- b) Capitale investito per dipendente alla data di presentazione della domanda.

III

Bilancio e relativo conto economico riferiti alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anteriore alla data della domanda e riepilogati secondo lo schema seguente:

ATTIVO	PASSIVO
Fabbricati	Debiti a medio e lungo termine
Terreni	Debiti a breve verso banche
Macchinari	Debiti verso istit. previdenziali
Attrezzature varie	Debiti verso fornitori
Crediti	Altri debiti
Prodotti finiti	Fondo ammortamento
Prodotti in lavorazione	Fondo liquidazione
Materie prime	Altri eventuali fondi (fondo tasse, ecc.)
Altre eventuali voci	(Titoli, ecc.)
Capitale netto	Altre voci

CONTO ECONOMICO

Dare	Avere
Rimanenze iniziali	Rimanenze
Acquisti materie prime	Vendite
Costi del personale poligrafico	Proventi diversi
Costi del personale impiegatizio	Totale
Altri costi industriali (energia, carburanti, manutenzione, accessori, ecc.)	
Costi commerciali	
Spese generali	
Oneri finanziari	
Ammortamenti	
Totale	

IV

Descrizione degli stabilimenti e di altre proprietà aziendali nella loro consistenza alla data di presentazione della domanda e relativa separata valutazione.

V

Programma editoriale da realizzare con il finanziamento richiesto.

Dettagliata descrizione del programma editoriale con particolare riferimento ai tempi di attuazione, ai costi di produzione e di distribuzione e a quelli previsti nel secondo comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

VI

Notizie sui finanziamenti a medio e a lungo termine in essere, relativo debito attuale, garanzie reali gravanti sui beni aziendali ed extraziendali.

Notizie su eventuali domande di finanziamento ordinario e agevolato in corso.

(Timbro dell'impresa e firma del titolare o legale rappresentante).

Allegato B

Documentazione da allegare in duplice copia alla domanda diretta al Ministero per i beni culturali e ambientali

- 1) Copia, in bollo e autenticata da un pubblico ufficiale, dell'atto costitutivo e dello statuto o patti sociali vigenti della società.
- 2) Copia, in bollo e autenticata da un pubblico ufficiale, dei verbali dell'assemblea che ha nominato gli organi sociali in carica.
- 3) Certificato di iscrizione alla camera di commercio competente - Ufficio registro delle imprese - attestante anche il pieno e libero esercizio dei diritti della richiedente.
- 4) Situazione patrimoniale finanziaria e conto economico alla data di presentazione della domanda.

-
- 5) Dichiarazione del titolare o legale rappresentante della società sul regolare versamento dei contributi previdenziali per il personale dipendente.
 - 6) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Ministero o dalla Banca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 MAGGIO 1983, N. 254¹

*Regolamento di attuazione dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, relativo ai contributi per le pubblicazioni periodiche
di elevato valore culturale.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1983, n. 151.

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Sentito il parere espresso dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1983;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

Emana il seguente decreto:

Art. 1

Concorrono ai contributi previsti dal primo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale che abbiano adempiuto agli obblighi previsti negli articoli 18 e 19 della stessa legge e che siano state registrate come tali ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Per l'accertamento del possesso di tale requisito da parte delle riviste che presentino richiesta dei contributi stessi e per la predisposizione dei piani di riparto, la commissione, di cui al successivo articolo 5, si atterrà ai seguenti criteri:

- a) esclusività del carattere culturale con riferimento al contenuto;
- b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalità degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell'autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonché della ampiezza del corredo bibliografico.

Art. 2

La commissione, agli effetti della concessione del contributo, terrà conto:

- a) della qualità e dell'impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico;
- b) della continuità e della regolarità delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;
- c) del carattere nazionale o regionale, particolarmente significativo, del contenuto, della diffusione e della varietà dei collaboratori;
- d) di eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue, anche classiche.

Art. 3

Sono escluse dai contributi le pubblicazioni periodiche, ancorché di elevato valore culturale, che dedichino alla pubblicità a pagamento uno spazio medio annuo superiore al 20 per cento, nonché quelle edite dallo Stato, enti pubblici, istituti finanziari o di credito o da imprese non editoriali ovvero a cura dei medesimi.

Art. 4

Per concorrere ai contributi di cui all'articolo 1 del presente decreto le imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque i proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni debbono presentare domanda scritta, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero per i beni culturali e ambientali.

La domanda, in regola con le norme sul bollo, dovrà essere accompagnata dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, eventualmente dal programma di cui all'articolo 2, lettera b), e dovrà essere corredata da una dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti della pubblicazione nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti per lo stesso anno.

Per l'anno 1981 la domanda deve essere presentata entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, restando valide le domande presentate anteriormente alla data medesima.

Art. 5

È istituita la commissione di cui all'articolo 25, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, numero 416.

A comporre la commissione, presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sono chiamati, oltre al direttore generale competente per l'editoria ed al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, quindici esperti qualificati, nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, scelti tra coloro che svolgano o abbiano svolto attività di ricerca o didattica nelle università per almeno cinque anni, tra coloro che svolgano o che abbiano svolto attività nella pubblica amministrazione e nelle magistrature amministrative, nonché tra coloro che abbiano svolto attività editoriale per almeno cinque anni.

Per lo svolgimento dei compiti connessi al funzionamento della commissione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali è costituito, nell'ambito delle strutture amministrative e delle attribuzioni della divisione per l'editoria libraria di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 29 gennaio 1975, n. 5, un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario in servizio da almeno due anni presso la divisione stessa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
10 MAGGIO 1985¹

Regolamentazione dell'assegnazione di premi e sovvenzioni a favore di scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera ed associazioni culturali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Visto l'articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212;

Visto l'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 231, contenente la regolamentazione di premi e sovvenzioni a scrittori, editori, grafici, librai, traduttori del libro italiano in lingua straniera e associazioni culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1981, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 325, con il quale è stato modificato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1980;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, tra gli altri compiti di istituto, provvede all'assegnazione di premi e sovvenzioni a scrittori, editori, grafici, librai, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali;

Considerata l'opportunità di procedere ad una nuova regolamentazione dell'assegnazione dei premi suddetti che risponda ad una più dettagliata articolazione dei criteri da applicare;

Decreta:

Art. 1

La commissione incaricata di esprimere pareri in merito all'assegnazione di premi e sovvenzioni a favore di scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera ed associazioni culturali è così costituita:

Presidente:

il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Vice presidente:

il direttore generale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri².

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1985, n. 126.

² Ora il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

³ Ora Ufficio per il Sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali.

Membri:

- due funzionari della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri³ ;
- otto esperti, scelti nell'ambito delle categorie interessate di cui:
- uno su designazione dell'Associazione italiana editori;
- uno su designazione dell'Associazione librai italiani;
- uno su designazione dell'Associazione nazionale italiana delle industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici;
- uno su designazione del sindacato nazionale scrittori;
- uno su designazione del sindacato libero scrittori;
- i restanti tre membri sono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri fra esperti dei settori per i quali vengono attribuiti i premi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore al sesto livello.

La nomina dei componenti la commissione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il medesimo decreto prevederà anche la nomina di un membro supplente per ogni membro effettivo, designato secondo gli stessi criteri dei membri effettivi.

Art. 2

I premi della cultura vengono assegnati a:

- a) scrittori, le cui opere siano di particolare valore nelle varie aree culturali, fino ad un massimo di lire 2 milioni ciascuno;
- b) traduttori del libro italiano in lingua straniera, cittadini italiani o cittadini stranieri, come riconoscimento del valido contributo apportato per la diffusione della cultura italiana, fino ad un massimo di lire 2 milioni ciascuno;
- c) editori, come riconoscimento di iniziative culturali di particolare rilievo, soprattutto in relazione alle condizioni in cui operano, fino ad un massimo di lire 5 milioni ciascuno;

- d) librai, che svolgano una attività di rilievo in favore della diffusione della lettura, fino ad un massimo di lire 5 milioni ciascuno;
- e) aziende grafiche, con particolare riguardo a quelle di minori dimensioni, che contribuiscano alla diffusione del libro con una attività tecnologicamente o artisticamente meritevole di riconoscimento, fino ad un massimo di lire 5 milioni ciascuna;
- f) associazioni, fondazioni e organizzazioni di categoria, che svolgano attività per la diffusione della cultura e della lettura, o nel campo delle informazioni, in relazione all'importanza delle iniziative e alle condizioni in cui operano, fino ad un massimo di lire 15 milioni ciascuna.

Art. 3

Per concorrere all'assegnazione dei premi gli interessati devono presentare domanda in carta legale, con allegata documentazione dell'attività culturale svolta, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5.

La commissione può proporre, anche in assenza di domanda, l'attribuzione di premi speciali fino ad un massimo di lire 10 milioni ciascuno, anche alla memoria, a scrittori e traduttori del libro italiano in lingua straniera di notorietà nazionale e internazionale, come riconoscimento del particolare contributo dato alla cultura italiana.

La commissione può proporre, anche in assenza di domanda, l'attribuzione di premi speciali fino ad un massimo di lire 20 milioni ciascuno, ad editori che abbiano svolto attività di particolare rilievo per la diffusione della cultura in campo nazionale o internazionale.

La commissione può proporre, anche in assenza di domanda, l'attribuzione di premi speciali dell'importo di lire 10 milioni ciascuno a librai, aziende grafiche, associazioni culturali, fondazioni e organizzazioni di categoria, come riconoscimento della particolare rilevanza dell'attività svolta per la diffusione della cultura e della lettura.

La commissione può proporre, anche in assenza di domanda, l'attribuzione di premi dell'importo di lire 10 milioni ciascuno a scrittori che si siano particolarmente distinti ed abbiano portato un valido contributo in aree culturali, da determinare annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'articolo 1, tenendo anche conto delle tematiche prescelte dal Consiglio d'Europa; di tale decreto sarà data comunicazione a mezzo stampa.

Art. 4

Gli scrittori e i traduttori del libro italiano in lingua straniera, le cui opere siano state premiate, possono ripresentare domanda solo per documentata attività svolta successivamente e non prima che sia trascorso un biennio dalla precedente istanza.

In caso di mancanza di concorrenti per una o più delle categorie indicate o nel caso che la commissione non ritenga, a seguito dell'esame delle domande pervenute, di poter proporre l'assegnazione dei premi previsti per ciascuna categoria, le somme residue potranno essere ripartite tra le altre categorie.

La commissione si riunisce non oltre il mese di novembre di ogni anno per esaminare tutte le domande regolarmente pervenute entro il mese precedente alla data della riunione.

La commissione dopo aver esaminato l'opportunità di proporre i premi di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 3, prima di procedere all'esame delle restanti domande e accertata la disponibilità residua di bilancio, provvederà a proporre la ripartizione dei fondi fra le categorie indicate secondo le seguenti suddivisioni:

- a) scrittori:
 - per opere dell'area scientifica: fino al 10% della disponibilità residua;
 - scrittori - per opere dell'area umanistica:
 - poesia: fino al 4 per cento della disponibilità residua;
 - narrativa: fino al 10 per cento della disponibilità residua;
 - critica letteraria: fino al 3 per cento della disponibilità residua;
 - storia locale: fino all'8 per cento della disponibilità residua;
 - saggistica: fino all'8 per cento della disponibilità residua;
- b) traduttori del libro italiano in lingua straniera: fino al 2 per cento della disponibilità residua;
- c) editori: fino al 12 per cento della disponibilità residua;
- d) librai: fino al 10 per cento della disponibilità residua;
- e) aziende grafiche: fino al 3 per cento della disponibilità residua;
- f) associazioni culturali e fondazioni: fino al 30 per cento della disponibilità residua.

Art. 5

I requisiti richiesti per l'ammissione, per le varie categorie sono i seguenti:

- a) scrittori: sono ammesse opere di varie aree culturali. L'opera deve essere pubblicata a carattere di stampa;
- b) traduttori del libro italiano in lingua straniera: sono gli stessi che per gli scrittori di cui al punto a). Sono ammessi concorrenti residenti all'estero, anche di cittadinanza straniera, purché indichino un domicilio in Italia;
- c) editori: sono ammesse le case editrici che inviino, a documentazione della domanda, il certificato di iscrizione alla camera di commercio e un certo numero di esemplari di opere pubblicate, ovvero il relativo catalogo; non sono ammesse le editrici che pubblichino esclusivamente giornali o riviste;
- d) librai: sono ammessi a concorrere i titolari o i direttori di librerie, regolarmente iscritte alla camera di commercio, che dimostrino di aver svolto una attività meritoria in favore della lettura;
- e) aziende grafiche: sono ammessi a concorrere gli stampatori del libro che diano adeguata documentazione dell'attività grafica svolta concretata in opere pubblicate;
- f) associazioni, fondazioni e organizzazioni di categoria: sono ammesse le associazioni, fondazioni e organizzazioni di categoria le quali devono inviare, unitamente alla domanda, l'atto costitutivo e lo statuto. È richiesto altresì materiale esplicativo vario (quali atti di convegni, pubblicazioni, ritagli di stampa che attestino l'attività svolta). Non sono ammessi a concorrere gli enti pubblici.

Art. 6

La commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime validamente i pareri a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto prevale quello del presidente.

La delibera del premio deve contenere la motivazione circostanziata dell'attribuzione.

Del presente decreto, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sarà data pubblicità attraverso le prefetture, le regioni e le associazioni di categoria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
15 SETTEMBRE 1987 - N. 410¹

Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'articolo 11, comma 4, della stessa legge, che prevede la emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui allo stesso articolo e per la verifica periodica della persistenza dei requisiti stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, recante norme di attuazione dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1

(Presentazione delle domande)

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che, avendone i requisiti, intendono usufruire dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 - nei successivi articoli indicata «la legge» senza ulteriori specificazioni - devono presentare apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'impresa stessa, al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, a mezzo posta mediante invio raccomandato, specificando le provvidenze richieste. Nel caso che la richiesta riguardi le riduzioni tariffarie previste alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge, copia della domanda deve essere trasmessa dalle imprese interessate ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe.
2. Le domande devono essere spedite entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi².

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1987, n. 234.

² Il comma è stato così sostituito dall'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987, n. 557 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1988, n. 16, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all'anno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalità indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere l'esplicita dichiarazione di volontà di produrre la domanda prescritta.

Art. 2

(Documentazione)

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
 - 1) la sede legale dell'impresa, l'ubicazione degli impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonché l'ambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni;
 - 2) la testata radiofonica giornalistica che contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione emittente e il tribunale presso il quale è stata effettuata la registrazione;
 - 3) il giornalista professionista o pubblicista direttore responsabile della testata;
 - 4) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa radiofonica;
 - 5) le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in ciascun giorno dell'anno di riferimento dei contributi, tra le ore 7 e le ore 20;
 - 6) le ore di trasmissione dei propri programmi informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione di cui al n. 5);
 - 7) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
 - b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto nonché del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercenti l'impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;

- c) nel caso che la società esercente l'impresa di radiodiffusione sia costituita in forma cooperativa, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della cooperativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l'elenco dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei contributi, con la qualifica professionale, nonché, nel caso delle cooperative di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, così come sostituito dall'articolo 4 della legge, l'elenco dei dipendenti dell'impresa aventi rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con la cooperativa medesima;
- d) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa all'anno 1988, nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione sonora non abbia effettuato la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell'articolo 1, devono essere allegati i dischi o nastri contenenti, per ciascun anno, la registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al n. 5) della lettera a). Ai fini della comunicazione del palinsesto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, presso le imprese di radiodiffusione sonora deve essere istituito apposito registro, con pagine numerate e vidimate da notaio, sul quale devono essere indicati contenuto e durata di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto a disposizione del Servizio dell'editoria.
2. Per le domande successive alla prima, è consentito far riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento a completamento e corredo della stessa, ai sensi dell'articolo 7, sempreché non siano intervenute variazioni.
3. Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partito politico, in aggiunta ai documenti suindicati, devono altresì essere allegati alla domanda:
- a) i bilanci dell'anno di riferimento dei contributi e dell'anno precedente (redatti ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile);
- b) la certificazione degli stessi da parte della società di revisione aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ed iscritte nell'albo speciale di cui all'articolo 9 dello stesso decreto, ovvero, nel caso vengano richiesti i contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge per l'anno 1986, una speciale relazione per gli anni 1985 e 1986, con particolareggiata evidenziazione dei costi, redatta da società di revisione aventi i requisiti suddetti;

³ L'articolo è stato abrogato dall'articolo 6, comma 4 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

⁴ Ora Ufficio per il Sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali.

⁵ Ora Ministero dell'economia e delle finanze.

⁶ Ora Ministero delle comunicazioni.

⁷ Ora Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

c) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il soggetto esercente l'impresa di radiodiffusione sonora non sia editore ovvero non controlli, direttamente o indirettamente, organi di informazione che usufruiscano dei contributi di cui all'articolo 9, comma 6, della legge.

4. I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge sono quelli effettivamente ed esclusivamente concernenti l'attività caratteristica e propria dell'impresa di radiodiffusione sonora. Analogo criterio vale anche per gli ammortamenti.

5. L'utilizzazione della frequenza, indicata dall'impresa di radiodiffusione sonora nella domanda, non costituisce titolo prioritario in sede di futura regolamentazione del settore dell'emittenza radiotelevisiva privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi.

Art. 3³

(Controlli)

(Abrogato)

Art. 4

(Modalità di erogazione delle provvidenze)

1. Il Servizio dell'editoria⁴ della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare annualmente ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione sonora aventi diritto alle riduzioni previste; ad erogare le somme relative al rimborso di cui alla lettera b) dello stesso comma 1; ad erogare altresì i contributi di cui al comma 2 del citato articolo 11, previo parere di una commissione così composta:

- un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;
- un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro⁵;
- un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni⁶;
- il direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica⁷;

- il capo del Servizio editoria della predetta Direzione generale⁸;
 - quattro esperti del settore od operatori delle imprese private di radiodiffusione sonora, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - un esperto od operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
 - un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
 - due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione radiofonica, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - un esperto del settore radioelettrico, designato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
 3. A cura del Servizio dell'editoria⁹ verrà data notizia delle domande di contributo pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dalla Direzione generale delle informazioni, della editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.

⁸ Ora il Direttore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali.

⁹ Si veda nota 4.

Art. 5

(Agenzie di informazione)

1. Il rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione sonora di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di stampa indicate negli articoli 16 e 17 della stessa legge, ovvero delle agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale da almeno un anno alla data di entra-

¹⁰ Si veda l'errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1988, n. 43 che prevede che nel testo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, come sostituito dall'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987, n. 557 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1988, n. 16, dove è scritto: "mediante abbonamento con meno di cinque emittenti", si legga: "mediante abbonamento con non meno di cinque emittenti".

¹¹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987, n. 557 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1988, n. 16.

ta in vigore della legge medesima con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, che siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire l'autonoma raccolta, l'elaborazione e la comunicazione di notizie e che siano altresì collegate mediante abbonamento con *non*¹⁰ meno di cinque emittenti. Il rimborso può essere altresì effettuato in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di informazione radiofonica al compimento dell'anno di registrazione della relativa testata presso il competente tribunale¹¹.

2. I servizi informativi dovranno consistere esclusivamente in notizie comunicate per telescrivente, per bollettino o attraverso gli strumenti tipici del settore (cassetta, disco o trasmissione via etere con ponte radio da punto a punto o via cavo).

Art. 6

(Accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67)

1. Qualora le imprese richiedenti le provvidenze di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge abbiano iniziato l'attività relativa alla testata radiofonica trasmessa in data posteriore al 1° gennaio 1986, si provvede all'erogazione del contributo ivi previsto a decorrere dal compimento dei due anni di attività.
2. Qualora la società o l'imprenditore individuale, per i quali sussistano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, i presupposti e le condizioni per l'ammissione alle provvidenze di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge, procedano, rispettivamente, alla fusione con altra società o al conferimento dell'azienda in società, le provvidenze anzidette sono erogate alla società incorporante o alla società cui l'azienda sia stata conferita sulla base dei costi risultanti dai bilanci delle imprese cessate.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Per la domanda relativa alle provvidenze riferite all'anno 1986, le imprese di radiodiffusione sonora possono riservarsi di presentare in un secondo momento, ma non oltre il 31 marzo 1988, i documenti di cui all'articolo 2. La domanda si intende validamente presentata anche se la registrazione della testata radiofonica presso il competente tribunale è in corso.
2. L'erogazione delle provvidenze previste dall'articolo 11 della legge è comunque subordinata alla presentazione dei documenti indicati dall'articolo 2 e alla registrazione della testata presso il competente tribunale.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
14 DICEMBRE 1987 - N. 557¹

*Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 settembre 1987, n. 410, recante disciplina dei metodi e delle procedure per
l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese
radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'articolo 11, comma 4, della stessa legge, che prevede la emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui allo stesso articolo e per la verifica periodica della persistenza dei requisiti stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, recante norme di attuazione dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1987, n. 410, del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, recante disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonchè per la verifica periodica della loro persistenza;

Considerato che la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 15 settembre 1987, n. 410, del Presidente del Consiglio dei Ministri per la parte relativa al requisito della registrazione della testata delle agenzie di informazione radiofonica presso il competente tribunale «da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge», si traduce nell'impossibilità dell'accesso al previsto rimborso delle spese di abbonamento per le imprese radiofoniche che abbiano contratto abbonamenti con agenzie di informazione radiofonica che registrino la testata successivamente e che tale limitazione non risulta nella legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Ritenuta, di conseguenza, la necessità di estendere la disposizione di cui al citato comma 1 anche alle spese di abbonamento con le

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1988, n. 16.

- ² L'articolo sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.
- ³ L'articolo sostituisce il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.
- ⁴ L'articolo sostituisce il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.

agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale successivamente alla predetta data, ma comunque da almeno un anno;

Considerata, altresì, l'esigenza di procedere ad alcune rettifiche del testo del citato decreto ministeriale 15 settembre 1987, n. 410, del Presidente del Consiglio dei Ministri segnatamente all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3, comma 1;

Decreta:

Art. 1²

Omissis.

Art. 2³

Omissis.

Art. 3⁴

Omissis.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 APRILE 1990 - N. 78¹

*Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge
25 febbraio 1987, n. 67, concernente contributi straordinari all'editoria
speciale periodica per non vedenti.*

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 28, comma 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

1. Possono accedere alla ripartizione del contributo straordinario di lire 500 milioni annui di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese editrici di periodici per non vedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e braille.

Art. 2

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1 è effettuata annualmente ripartendo tra gli aventi diritto un quinto dell'importo complessivo in parti uguali e la somma restante in proporzione al numero delle uscite, nonché alla diffusione di ciascuna testata.

Art. 3

1. Le domande annuali di ammissione ai contributi, da compiersi su carta da bollo a firma del legale rappresentante, dovranno essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Via Boncompagni, n. 15 - c.a.p. 00187 Roma, a mezzo raccomandata postale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale i contributi vengono richiesti. Per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 le domande dovranno essere inviate entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- ² Si tratta della Commissione tecnico-consultiva per l'editoria speciale periodica per non vedenti.
- ³ Ora il Direttore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali.
- ⁴ Ora il Dirigente del Servizio per le provvidenze all'editoria e ai prodotti editoriali.
- ⁵ Ora Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

2. Alle domande devono essere allegati:
 - a) per le società e gli enti morali: copia autentica in bollo dell'atto costitutivo, dello statuto e dei verbali di assemblea contenenti le nomine degli organi sociali in carica alla data della domanda; per le imprese individuali: certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - b) elenco delle testate edite, ivi comprese quelle su nastro magnetico, corredato dai certificati di registrazione delle medesime presso il tribunale competente, nonché da un prospetto indicante per ciascuna testata i giorni di uscita e le copie diffuse di ciascun numero. Tali dati dovranno essere comprovati mediante l'invio di dichiarazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni circa il numero delle copie spedite, ovvero di altra documentazione utile a dimostrarne la veridicità;
 - c) un numero di ciascuna testata edita nell'anno di riferimento dei contributi;
 - d) l'indicazione del codice fiscale/partita I.V.A. dell'impresa, nonché del mezzo di pagamento prescelto.
3. Le imprese editrici dovranno tenere a disposizione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria la collezione completa delle testate edite con riferimento al periodo per il quale si chiedono i contributi. Tale obbligo cessa dopo due anni dalla relativa liquidazione.

Art. 4

1. Presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituita una commissione consultiva² avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione al contributo previsto dal comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché di predisporre la ripartizione del contributo stesso fra gli aventi diritto.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:
 - a) un Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale la presiede;
 - b) il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
 - c) il consigliere coordinatore dell'Ufficio per l'editoria e la stampa³;
 - d) il consigliere coordinatore del Servizio per le provvidenze all'editoria, alla radiofonia ed alla stampa italiana all'estero⁴;

- e) un rappresentante designato dal Ministro per gli affari sociali⁵;
 - f) un rappresentante del Ministero del tesoro⁶;
 - g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione⁷;
 - h) un rappresentante del Ministero della sanità⁸;
 - i) tre rappresentanti designati dalle tre associazioni aventi il maggior numero di iscritti fra quelle che hanno come proprio compito istituzionale la tutela dei non vedenti e che ne facciano domanda, documentando i requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'ufficio di segreteria è composto da due funzionari del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

⁶ Ora Ministero dell'Economia e delle Finanze.

⁷ Ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

⁸ Ora Ministero della Salute.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 SETTEMBRE 1996 - N. 680¹

*Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze
alle emittenti televisive locali.*

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Ritenuta la necessità di regolare i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, da parte delle imprese di radiodiffusione televisiva, alle provvidenze previste dalle norme citate, nonché la modalità di erogazione delle stesse;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che debbano essere emanati due distinti regolamenti per i contributi alle emittenti radiofoniche e per i contributi alle emittenti televisive dal momento che la previsione legislativa per l'emanazione del regolamento, di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si limita a quello per le emittenti radiofoniche nella forma di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, mentre, in assenza di previsioni specifiche per le emittenti televisive, occorre applicare la norma di carattere generale di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull'emanazione dei regolamenti;

Ritenuta la necessità di adeguarsi al suddetto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

² Ora Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali.

³ Si veda nota 2.

Art. 1

(Presentazione della domanda)

1. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa² del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, apposita domanda, in regola con le disposizioni sul bollo, con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa stessa specificando le provvidenze richieste. Copia della domanda deve essere inviata a ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.
2. Le domande devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi insieme ai documenti di cui al successivo articolo 2, comma 1, salva la possibilità di completare la documentazione successivamente.
3. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni da quando iniziano l'attività necessaria per ottenere le provvidenze, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa³ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione di volontà di produrre le domande prescritte nonché l'impegno ad effettuare propri programmi informativi come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Nel preavviso deve contestualmente essere contenuta l'esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, con l'indicazione delle relative utenze. In sede di prima applicazione del presente regolamento il suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo e con firma autenticata, può essere inviato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Copia del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe. Qualora successivamente all'invio del preavviso l'impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stes-

se a mezzo posta, mediante plico raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze. La comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda.

4. Qualora nel corso dell'anno l'impresa intenda rinunciare ad effettuare propri programmi informativi autoprodotti nei limiti sopra indicati, o vengano meno o si modifichino i requisiti di ammissione, l'impresa stessa deve effettuare comunicazione immediata all'Ufficio per l'editoria e la stampa⁴ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a ciascuno dei gestori competenti all'applicazione delle tariffe dei servizi interessati, per la cessazione immediata delle riduzioni tariffarie praticate in bolletta o diversamente fatturate. Ove dalla verifica degli uffici sulle domande di ciascun anno risulti il venire meno dei requisiti di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, o le modifiche degli stessi ovvero che l'impegno ad effettuare programmi informativi autoprodotti non sia stato rispettato, l'impresa deve restituire le somme percepite agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si intende equivalente l'espressione «programmi informativi autoprodotti», contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a quella «propri programmi informativi» contenuta nell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per tali espressioni si intendono quei programmi prodotti utilizzando anche segmenti informativi acquisiti, composti o integrati con il significativo lavoro informativo di una propria redazione, tale da configurare la specifica identità di ogni programma.

Art. 2

(Documentazione)

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

- 1) la sede legale e operativa dell'impresa;
 - 2) il giornalista direttore responsabile della testata con l'indicazione della qualifica rivestita;
 - 3) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa;
 - 4) le ore di trasmissione quotidiane effettuate in media nell'anno di riferimento dei contributi tra le ore 7 e le ore 23;
 - 5) estremi di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e della concessione per la radiodiffusione televisiva da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
 - 6) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
 - 7) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva prevista dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
 - 8) il periodo di tempo dell'eventuale disattivazione da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni durante il quale l'emittente ha trasmesso immagini fisse o ripetitive;
- b) copia autentica in regola con le disposizioni sul bollo dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercente l'impresa in carica nell'anno oggetto della domanda, ovvero certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;
 - c) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale palinsesto deve indicare l'ora di inizio e l'ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di propri programmi informativi;
 - d) certificato in regola con le disposizioni sul bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica che contraddistingue le trasmissioni dell'emittente;
 - e) per le imprese che richiedono il rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale, copia autentica delle fatture relative a tali spese con la documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. Le imprese devono inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla lettera a) del comma 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali effettuate in media tra le ore 7 e le ore 23 di ogni giorno con l'indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo.
3. Per le domande successive alla prima, sempre che non siano intervenute variazioni, è consentito far riferimento ai documenti presentati precedentemente.

Art. 3
(Controlli)

1. Oltre gli eventuali controlli previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 278, l'Ufficio per l'editoria e la stampa⁵ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri può richiedere l'esibizione o la copia del registro di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed ogni altro atto o documento ritenuto rilevante ai fini del controllo. (Seguiva un'alinnea non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

Art. 4
(Modalità di erogazione delle provvidenze)

1. L'Ufficio per l'editoria e la stampa⁶ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle domande pervenute, agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative al rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale così come definite dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 5 del presente regolamento.
2. L'Ufficio per l'editoria e la stampa⁷ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso che l'impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle domande, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, che intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai cano-

⁵ Si veda nota 2.

⁶ Si veda nota 2.

⁷ Si veda nota 2.

⁸ Si veda nota 2.

⁹ Ora Ministero dell'Economia e delle finanze.

¹⁰ Ora Ministero delle Comunicazioni.

¹¹ Ora il Direttore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali.

¹² Si veda nota 10.

ni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni successivi, provvede altresì a comunicare agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, l'elenco delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni, affinché le riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa relativamente alle emittenti, risultanti nell'elenco, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine del procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento è fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si conclude con l'emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione.

3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa⁸ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge i compiti di cui ai commi 1 e 2, previo parere di una commissione così composta:
- a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;
 - b) un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro⁹;
 - c) un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e telecomunicazioni¹⁰;
 - d) il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - e) il capo dell'Ufficio per l'editoria e la stampa¹¹ del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - f) un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato;
 - g) un dirigente generale del Ministero delle poste e telecomunicazioni¹²;
 - h) il capo del Servizio per le provvidenze alle emittenti radiotelevisive della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - i) un membro designato da ognuna delle più rappresentative associazioni nazionali di categoria delle imprese televisive locali private per un totale di non più di otto membri;
 - l) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

- m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
 - n) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri¹³.
4. La commissione è nominata con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
5. A cura dell'Ufficio per l'editoria e la stampa¹⁴ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene data notizia delle domande pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5

(Agenzie di informazione)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatte salve le norme previste per le agenzie di stampa, le agenzie di informazione a diffusione nazionale sono equiparate alle agenzie di informazione radiofonica nazionale di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
2. Il rimborso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione televisiva in relazione all'importo delle spese di abbonamento ad agenzie di informazione a diffusione regionale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari su avvenimenti di ambito locale e regionale relativamente al territorio servito dalle emittenti abbonate e comunque per un bacino di utenza non inferiore a quello regionale;
 - b) siano collegate in abbonamento con non meno di sette emittenti operanti nella stessa regione o in regioni limitrofe per le agenzie che effettuano servizi informativi televisivi;

¹³ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1997, n. 186.

¹⁴ Si veda nota 2.

¹⁵ Si veda nota 2.

- c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;
- d) emettano notiziari quotidiani o servizi televisivi su avvenimenti di ambito locale e regionale, annualmente in numero non inferiore a 700;
- e) operino da almeno un anno con le caratteristiche descritte alle lettere c) e d).

Art. 6

(Comunicazioni delle agenzie di informazione)

1. Le agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale e regionale debbono presentare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno presso l'Ufficio per l'editoria e la stampa¹⁵ del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri la seguente documentazione:
 - a) certificati previdenziali comprovanti il numero dei giornalisti e degli altri dipendenti occupati nell'anno precedente con un rapporto continuativo di lavoro subordinato e in applicazione di contratti nazionali collettivi di lavoro;
 - b) copia autentica dei contratti di abbonamento con le imprese di radiodiffusione televisiva relativi all'anno di riferimento dei contributi;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti il numero di notiziari quotidiani o dei servizi televisivi emessi nell'anno precedente con l'indicazione della durata complessiva degli stessi;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le tariffe di abbonamento praticate nell'anno precedente;
 - e) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
 - f) certificato in bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica.
2. I rimborsi sono effettuati solo per gli abbonamenti contratti con le agenzie che abbiano depositato la documentazione sopra indicata.

Art. 7

(Rimborso riduzioni tariffarie)

1. A cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è corrisposto ai gestori

competenti all'applicazione delle tariffe, il rimborso delle riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica e sui canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo compresi i sistemi via satellite, concesse alle imprese televisive. Nella domanda di rimborso, riferita alle riduzioni applicate a ciascuna impresa televisiva, devono essere specificate le voci dei consumi da rimborsare, sia a tariffa intera che al 50 per cento, relative all'energia attiva, al corrispettivo di potenza compreso il sovrapprezzo termico e alla quota fissa, con esclusione delle imposte.

2. Alle domande degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe riguardanti gli anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere allegate per ciascuna impresa le copie autenticate dal responsabile della società erogante delle note di liquidazione alla singola impresa nella quale devono essere indicate:
 - a) il numero d'utenza ed eventuali variazioni intervenute;
 - b) la somma rimborsata.
3. Per le richieste degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe che si riferiscono alle domande redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento, che prevede che le riduzioni possano essere direttamente applicate in bolletta, deve essere allegato per ciascuna impresa televisiva il riepilogo dei minori introiti per l'anno di riferimento con le relative bollette.
4. I rimborsi devono essere effettuati dagli organismi competenti all'applicazione delle tariffe per l'intero anno previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concessione e per tutte le utenze indicate nella domanda presentata dalle imprese televisive. Gli organismi competenti all'applicazione delle tariffe sono tenuti a comunicare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali variazioni di utenza intervenute nel corso dell'anno.
5. Le imprese televisive devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvenuto rimborso specificando l'anno, la somma ricevuta e le utenze alle quali il rimborso si riferisce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 LUGLIO 1997 - N. 269¹

*Regolamento recante modificazioni ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680,
che disciplina l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, recante regolamento concernente la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali, ed in particolare l'articolo 4, comma 3, che istituisce una commissione composta da rappresentanti della pubblica amministrazione e delle categorie operanti nel settore, nonché di esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva e del settore radioelettrico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Ritenuta la necessità di integrare la rappresentanza pubblica a livello amministrativo e di ricostituire, di conseguenza, un equilibrio nella composizione della commissione tra rappresentanti pubblici e rappresentanti privati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1²

1. *Omissis.*

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1997, n. 186.

² L'articolo sostituisce il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1996, n. 680 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1997, n. 7.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 DICEMBRE 1997 - N. 525¹

*Regolamento recante norme per la concessione dei contributi
e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278;

Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 2, commi 29, 30 e 31;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l'articolo 1, commi da 35 a 40;

Considerata l'opportunità di emanare norme regolamentari per definire modalità di interpretazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dalle citate leggi ad essa successive;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Procedimento per l'erogazione di contributi e provvidenze)

1. Le domande per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, esclusivamente per mezzo di raccomandata postale.
2. La documentazione integrativa, richiesta dall'ufficio, deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa e comunque non oltre il 30 settembre dello stesso anno.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1999, n. 34. Si veda la delibera n. 4/E/99, adottata nell'adunanza del 18 gennaio 1999, dalle sezioni riunite della Corte dei conti, che hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all'articolo 1, commi 1 e 2; all'articolo 6, comma 6; all'articolo 2, commi 3 e 5. Hanno ammesso al visto ed alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.

3. Tutta la documentazione richiesta deve essere trasmessa in originale o copia conforme ed in regola con la normativa sul bollo e accompagnata da due copie semplici di ciascun documento.
4. Il requisito dell'iscrizione al Registro nazionale della stampa deve essere posseduto con decorrenza anteriore al periodo di riferimento dei contributi richiesti.

Art. 2

(Modalità per la determinazione del contributo)

1. Ai fini della quantificazione del contributo si terrà conto esclusivamente dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività editoriale relativa alla testata per cui sono stati richiesti i contributi.
2. A tal fine al bilancio di impresa presentato dalla società editrice deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo lo schema allegato (allegato A), attestante analiticamente i costi afferenti esclusivamente alla testata per la quale sono stati richiesti i contributi.
3. Se l'impresa richiedente i contributi è di nuova costituzione ovvero non ha svolto nell'anno precedente attività editoriale relativa alla testata per la quale è richiesto il contributo, questo è calcolato sulla base dei costi sostenuti per la testata nell'anno di riferimento; analogamente sul bilancio dell'anno stesso è verificato il rapporto introiti pubblicitari-costi di cui alla lettera a) del comma 3 ed al comma 7 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
4. Ai fini della determinazione dei costi sui quali basare il calcolo dei contributi, il limite del 50 per cento dei costi non può essere superato con l'aumento del 50 per cento dei contributi, mentre con il raddoppio previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, non può essere superato, anche in presenza dell'articolo 2, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il limite del 70 per cento dei costi previsti dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge 14 agosto 1991, n. 278, né quello dell'80 per cento previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.
5. Nel caso di superamento dello stanziamento, si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, la riduzione proporzionale dei contributi tra tutti gli aventi titolo.

Art. 3²

(Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche)

1. Per le imprese editrici che editino quotidiani o periodici, anche telematici, organi di partiti o forze politiche, le quali intendono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato ha per oggetto l'esistenza di un gruppo parlamentare della forza politica di riferimento ovvero l'appartenenza del parlamentare ad una forza politica espressione di minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2. Le rappresentanze della forza politica nel Parlamento europeo, consistenti in almeno due deputati eletti nelle liste del movimento stesso, sono comprovate tramite presentazione di un'attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo.
3. L'impresa richiedente è tenuta altresì a presentare un attestato della forza politica comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi è organo del movimento stesso.
4. Possono percepire i contributi anche i giornali telematici registrati autonomamente presso il competente Tribunale, che siano organi di movimento politico ai sensi dell'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riportino in testata l'indicazione del movimento politico di cui sono organi. Nel caso in cui siano presentate due domande di contributi in riferimento ad un giornale diffuso anche per via telematica, è ammesso al contributo solo il giornale telematico.

Art. 3-bis³

(Domande e modalità di accesso ai contributi delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici)

1. Qualora, ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, che risultino già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si costituiscano in società cooperative per la pubblicazione di un giornale organo di movimento politico, i contributi relativi all'anno 2001 sono percepiti dalle Società editrici in proporzione al rispettivo periodo di svolgimento dell'attività editoriale della testata. In tale caso le domande sono presentate da ciascuna impresa che abbia svolto attività editoriale per la medesima testata nel corso dell'anno 2001, in

² L'articolo è stato così sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 460 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2002, n. 4.

³ L'articolo è stato aggiunto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 460 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2002, n. 4.

⁴ Si veda nota 3.

⁵ Si veda nota 3.

relazione al rispettivo periodo di esercizio dell'attività editoriale stessa, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 3.

2. Le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, che non si costituiscono in società cooperative ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 153, della predetta legge n. 388 del 2000, continuano a percepire i contributi ai sensi del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non oltre la data del 30 novembre 2001.

Art. 3-ter⁴

(Documentazione degli ulteriori requisiti per le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative)

1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscono in cooperative ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000, sono tenute altresì a presentare:
 - a) una certificazione della diffusione, anche in rapporto alla percentuale della tiratura complessiva dei quotidiani e periodici editi da cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciata da una società di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.
 - b) una certificazione dell'intero bilancio di esercizio dell'anno al quale si riferiscono i contributi è effettuata da una società di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.
 - c) copia autentica dello statuto.

Art. 3-quater⁵

(Richiamo)

1. Alle società cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Art. 4

(Collegamenti)

1. L'assenza di collegamenti di tipo societario, deve essere comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del rappresentante legale dell'impresa richiedente i contributi. Nel

caso di esistenza di collegamenti con altra società, deve essere presentata, da parte di quest'ultima, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la stessa non ha presentato domanda di contributi.

Art. 5

(Assesti societari)

1. L'erogazione dei contributi è dovuta anche nel caso in cui la maggioranza della partecipazione nell'ambito della società editrice è detenuta da più cooperative, fondazioni o enti morali.

Art. 6

(Modalità per l'erogazione dei contributi per i giornali italiani editi e diffusi all'estero)

1. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dei giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero si applicano i criteri e le procedure di cui all'articolo 19 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, in quanto compatibili.
2. Ai predetti quotidiani si applicano le disposizioni contenute negli ultimi due periodi del comma 2 e il comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. I bilanci devono essere corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.
4. La tiratura del quotidiano deve essere accertata mediante esibizione di fatture per l'acquisto della carta e fatture dello stampatore. Sulla tiratura dovrà essere espressa l'esplicita indicazione dell'autorità diplomatica o consolare competente.
5. Tutta la documentazione occorrente deve essere presentata in regola con le norme italiane sul bollo con relativa traduzione giurata in lingua italiana.
6. Le domande devono essere presentate all'autorità diplomatica o consolare competente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, a pena di decadenza.

Art. 7

(Contributi alle agenzie di stampa che trasmettano mediante canali in concessione esclusiva da parte dell'Ente poste italiane)

1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è riferito esclusivamente ai costi sostenuti per l'attività della agenzia di stampa svolta tramite i

canali di trasmissione indicati dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'individuazione dei detti costi è effettuata tramite la riparametrazione dei costi editoriali complessivi in proporzione al fatturato realizzato con le diverse modalità di trasmissione.

Art. 8

(Decorrenza dell'applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei procedimenti relativi a contributi e provvidenze a partire da quelli aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
25 MAGGIO 1998 - N. 394¹

*Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 20,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la disciplina del
Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le integrazioni tariffarie
da corrispondere alle Poste italiane S.p.a.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le integrazioni tariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a. pari a 300 miliardi di lire per il 1997, per le agevolazioni - mantenute anche a seguito dell'applicazione di nuove tariffe dei servizi postali - relative agli invii attraverso il canale postale, di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché pubblicazioni informative provenienti da enti, enti locali, associazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero;

Vista, in particolare, la medesima disposizione che demanda la disciplina ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 31 marzo 1997;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 366, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Arturo Mario Luigi Parisi è stato delegato l'esercizio delle funzioni relative all'informazione e l'editoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997 e nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al funzionamento del fondo per le agevolazioni previste, a decorrere dal 1° aprile 1997, dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli invii, tramite il canale postale di:
 - a) libri;
 - b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa;

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1998, n. 269. Per l'attuale disciplina delle riduzioni tariffarie postali agevolate per i prodotti editoriali si veda il decreto-legge 353 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Pertanto il presente regolamento ha esaurito i propri effetti.

² Ora Servizio per le provvidenze all'editoria e ai prodotti editoriali.

- c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fine di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero.
2. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto è subordinata all'entrata in vigore delle nuove tariffe dei servizi postali da determinarsi con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Successivamente a tale data l'utilizzazione delle tariffe agevolate indicate dall'articolo 2, comma 20, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incompatibile con il riconoscimento di qualsiasi altra agevolazione tariffaria relativa agli utenti che si avvalgono dei servizi delle Poste italiane S.p.a., con esclusione degli sconti di tipo commerciale praticati dalla medesima società, che rimangono a carico della stessa.

Art. 2

*(Istituzione e amministrazione del Fondo
per le integrazioni tariffarie)*

1. Il Fondo per le integrazioni tariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a. per le agevolazioni tariffarie per gli invii di cui all'articolo 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, servizio per le *provvidenze alla stampa*².
2. La dotazione del Fondo è fissata per l'anno 1997 in complessivi 300 miliardi di lire appostati sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

(Soggetti ammessi ad usufruire delle tariffe postali agevolate)

1. Le imprese editrici che intendano usufruire delle tariffe postali agevolate devono presentare alle Poste italiane S.p.a., all'atto della prima spedizione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la regolarità dell'iscrizione dell'impresa al Registro nazionale della stampa e lo svolgimento degli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché il carattere informativo delle pubblicazioni periodiche inviate, domanda di ammissione a godere delle agevolazioni tariffarie in quanto rientranti tra i soggetti editori di pubblicazioni ammesse dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Alla domanda, che va redatta in bollo secondo lo schema dell'allegato A al presente decreto (che ne forma parte integrante), le stesse imprese devono unire, poi, una ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che le pubblicazioni presentate per la spedizione in abbonamento postale non rientrano tra quelle escluse dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie ed indicate all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 4

(Modalità di funzionamento del Fondo)

1. Il riconoscimento dell'integrazione tariffaria a favore delle Poste italiane S.p.a. è subordinata all'invio da parte della stessa società di un elenco delle imprese e delle testate con l'indicazione analitica dell'ammontare delle riduzioni applicate rispetto alla tariffa ordinaria per la stessa categoria. A fronte dell'invio dell'elenco di cui sopra, che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 31 dicembre di ogni anno, è disposto da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il pagamento dell'integrazione rispetto alla tariffa piena.
2. L'imputazione dei pagamenti effettuati avviene, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento esclusivamente alle dotazioni di bilancio appositamente previste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
15 MARZO 1999 - N. 218¹

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente agevolazioni e contributi in favore delle attività editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 5 della stessa legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, che istituisce agevolazioni e contributi a favore delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 5 della stessa legge;

Considerato che lo stesso articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, demanda la disciplina per l'erogazione dei suddetti contributi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, che stanziava, a decorrere dall'anno 1998, la somma di un miliardo annuo di lire per le finalità di cui al precedente articolo 6;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Considerato che le agevolazioni previste per tutte le imprese editrici sono già disciplinate da altre norme (articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per le riduzioni tariffarie telefoniche e telegrafiche; articoli 29-33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per le agevolazioni di credito; articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le agevolazioni per le spedizioni in abbonamento postale e nei rispettivi regolamenti di attuazione) e che pertanto con il presente decreto è necessario dettare esclusivamente le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi per l'attività editoriale svolta dalle associazioni di cui trattasi;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. Possono accedere alla ripartizione del contributo di un miliardo di lire di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato² dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, che pubblichino periodici attinenti all'attività statutaria.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1999, n. 155.

² Ora Ministero per le Attività produttive. Si veda anche, da ultimo, il decreto ministeriale del direttore generale per l'armonizzazione e tutela del mercato 6 dicembre 2002 "Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentativi a livello nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2002, n. 286.

Art. 2

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1 è effettuato annualmente ripartendo fra gli aventi diritto il venticinque per cento dell'importo complessivo in parti uguali, il venticinque per cento in proporzione al numero delle effettive uscite nel corso dell'anno ed il cinquanta per cento in proporzione al numero delle copie diffuse nel corso dell'anno.

Art. 3

1. Le domande annuali di ammissione ai contributi da compilarsi su carta da bollo a firma del legale rappresentante, dovranno essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, a mezzo raccomandata postale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale i contributi vengono richiesti:
2. In sede di prima applicazione le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Alle domande devono essere allegati:
 - a) statuto dell'associazione;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la data di costituzione dell'associazione, i nominativi dei componenti degli organi sociali in carica alla data della domanda, l'elenco delle testate edite con gli estremi di registrazione delle stesse presso il tribunale competente, l'indicazione per ciascuna testata dei giorni di uscita e del numero delle copie tirate e delle copie diffuse per ciascuna uscita;
 - c) un numero di ciascuna testata edita nell'anno di riferimento dei contributi;
 - d) l'indicazione del codice fiscale/partita I.V.A. dell'impresa, nonché delle modalità di pagamento.
4. Le imprese editrici dovranno tenere a disposizione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria la collezione completa delle testate edite con riferimento al periodo per il quale chiedono i contributi. Tale obbligo cessa dopo due anni dalla relativa liquidazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
8 MARZO 2001

Comitato su analisi e andamento mercato del libro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Vista la legge concernente "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" in corso di pubblicazione ed in particolare, l'articolo 11, comma 9 relativo alla disciplina del prezzo dei libri con il quale si dispone che a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge il Ministro per i beni e le attività culturali sentiti il ministro dell'industria del commercio dell'artigianato e l'Autorità garante della concorrenza ed il mercato nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione della misura massima dello sconto per il consumatore finale dei libri e per i libri scolastici e delle ipotesi ulteriori di formulazione e dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 11 anche con la modifica dell'elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso;

Visto l'ordine del giorno del 21 febbraio 2001 con il quale il Senato della Repubblica ha impegnato il Governo alla costituzione di un Comitato al fine di formulare entro 30 giorni dalla sua costituzione, valutazioni e proposte in ordine alle materie sopra citate, indicando anche la eventuale necessità di provvedere ad una anticipazione del termine per l'eventuale modifica della disciplina relativa all'applicazione dello sconto ed alla deroga sul prezzo fisso;

Emana, il seguente decreto:

Art. 1

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato incaricato di formulare entro 30 giorni dalla costituzione, valutazioni e proposte in ordine alle materie di cui ai punti a) e b) del comma 9 dell'articolo 1 della legge con-

¹ Ora Ministero delle Attività produttive.

² Ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

cernente "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416" in corso di pubblicazione, indicando anche la eventuale necessità di provvedere ad una anticipazione del termine per la modifica della disciplina relativa all'applicazione dello sconto ed alla deroga sul prezzo fisso.

Art. 2

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato ed è altresì composto da:
Il Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Un rappresentante del Ministero dei beni e le attività culturali;
Un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato¹;
Un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione²;
Un rappresentante dell'Associazione italiana editori (AIE);
Un rappresentante della casa editrice Mondadori;
Un rappresentante della casa editrice Feltrinelli;
Un rappresentante dell'Associazione librai italiani (ALI);
Un rappresentante della società di distribuzione Mach 2 ;
Un rappresentante della società di distribuzione messaggerie libri;
Due rappresentanti del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti.
2. Il Comitato, prima di adottare le proprie conclusioni, informa l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato per acquisirne il parere.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

1. Il Comitato di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto opera per un periodo massimo di 30 giorni dalla data della sua costituzione e per il suo funzionamento. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato.

DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI 30 MAGGIO 2001,
N. 236/01/CONS¹

*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro
degli operatori di comunicazione*

L'AUTORITÀ

¹ Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 170 alla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001, n. 150.

Nella sua riunione di Consiglio del 30 maggio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

Visti gli articoli 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allegato "A" alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"*;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: *"Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: *"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*;

Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

Delibera:

Art. 1

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione.

² La lettera è stata così modificata dall'articolo 1, comma 1, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell' 8 gennaio 2003, n. 5) ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato "A" alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
4. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Allegato "A"

alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

TITOLO I ISTITUZIONE DEL REGISTRO

Art. 1

(Registro degli operatori di comunicazioni)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il registro degli operatori di comunicazione, alla cui tenuta sovrintende il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Sono obbligati all'iscrizione nel registro:
 - a) i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
 - b) le imprese concessionarie di pubblicità;
 - c) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi²;
 - d) le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
 - e) le agenzie di stampa di carattere nazionale;
 - f) i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale;
 - g) le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Art. 2
(Soggetti obbligati)

I. Ai fini dell'iscrizione nel registro, si intendono per:

- a) *soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione*: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dell'Autorità o del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
- b) *imprese concessionarie di pubblicità*: 1) i soggetti che, in forza di un contratto con una emittente radiotelevisiva, o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera f), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera f);
- c) *imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi*: i soggetti che producono, o distribuiscono alle emittenti, programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva³;
- d) *imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste*: 1) i soggetti editori di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno;
- 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità⁴;
- e) *agenzie di stampa di carattere nazionale*: le imprese editrici di una o più testate con la qualifica di agenzia quoti-

³ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 1, comma 2, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

⁴ Il numero è stato così modificato dall'articolo 1, deliberazione 16 aprile 2003, n. 130/03/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2003, n. 109 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione.

diana di informazione, dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari e collegate in abbonamento almeno con quindici quotidiani in cinque regioni per non meno di dodici ore di trasmissione al giorno, o con trenta emittenti radiofoniche o televisive in dodici regioni per non meno di mille notiziari quotidiani all'anno;

- f) *soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale*: gli editori, ai quali si applica la medesima ripartizione prevista per i soggetti di cui alla precedente lettera d), che pubblicano con regolare periodicità una o più testate giornalistiche in formato elettronico e digitale;
- g) *imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici*: i soggetti che, in base a licenza o autorizzazione installano e forniscono reti di telecomunicazione o forniscono servizi consistenti, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO

Art. 3 *(Struttura del registro)*

1. Il registro consta di un protocollo cronologico per l'annotazione degli estremi della documentazione pervenuta, relativa agli adempimenti di cui al presente regolamento, e di un repertorio degli operatori per l'annotazione delle informazioni contenute nella predetta documentazione.

Art. 4 *(Protocollo)*

1. Il protocollo è gestito in conformità a quanto disposto dall'articolo 53 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Su ogni documento sono apposti numero progressivo e data di protocollazione.
3. Di ogni documento può essere rilasciata, a richiesta, attestazione della data di ricevimento.

Art. 5

(Repertorio degli operatori)

1. Nel repertorio degli operatori sono memorizzate le informazioni contenute nei documenti trasmessi ai sensi degli articoli da 9 a 17, da 21 a 25, 33 e 34, o acquisiti ai sensi degli articoli 20 e 28, e l'annotazione degli atti di cui agli articoli 19, 25 e 26 del presente regolamento.
2. Ad ogni soggetto iscritto è attribuito un numero di posizione univoco e ogni posizione nel repertorio è individuata con riferimento al codice fiscale del relativo soggetto.
3. I documenti relativi ad ogni soggetto iscritto sono riuniti in un fascicolo che deve riportare, all'esterno, il numero di posizione, la denominazione del soggetto e l'indicazione dell'attività da questo svolta.
4. Il repertorio è suddiviso in quattro parti:
 - a) dati anagrafici generali;
 - b) assetti proprietari;
 - c) organi amministrativi e rappresentanza legale;
 - d) attività rilevante: testate gestite/servite o emittenti gestite/servite o servizi di telecomunicazione forniti.

Art. 6

(Archiviazione ottica degli atti)

1. La documentazione pervenuta all'Autorità a norma del presente regolamento può essere archiviata otticamente secondo tecniche informatiche ed essere distrutta dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti.
2. La conformità all'originale è attestata su ogni immagine del documento archiviato otticamente, che sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo.

Art. 7

(Sistema informativo automatizzato)

1. Protocollo e repertorio degli operatori sono gestiti attraverso un sistema informativo automatizzato unico.

2. Il sistema informativo automatizzato deve consentire la selezione, per ogni soggetto presente nel repertorio, della documentazione i cui estremi sono annotati in ordine cronologico nel protocollo.
3. Il sistema informativo automatizzato deve assicurare l'integrità dei dati e consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di protezione nel trattamento dei dati personali.
4. Per garantire la conservazione dei dati ne è effettuata la duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea, custoditi con idonei criteri di sicurezza.
5. Il Consiglio determinerà con successiva deliberazione le specifiche tecniche e le misure di sicurezza relative agli atti trasmessi per via telematica.

Art. 8

(Collegamenti telematici con altre amministrazioni)

1. Al fine di agevolare le attività di tenuta del registro, l'Autorità può attivare collegamenti telematici con il registro delle imprese, con i registri di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con il sistema informativo del Ministero delle comunicazioni o di altre amministrazioni, per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari alla tenuta del registro degli operatori della comunicazione.
2. Con apposite convenzioni vengono determinati l'oggetto del collegamento telematico, le relative modalità e gli eventuali costi.

TITOLO III
ISCRIZIONE AL REGISTRO

Art. 9

(Domanda di iscrizione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al registro, indirizzata "All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Registro degli operatori di comunicazione", redatta secondo il modello "1/REG" e corredata dalle dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento all'attività esercitata.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "2/REG", contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto.
3. I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell'iscrizione nel registro presentano un'unica domanda, redatta secondo il modello "1/REG", corredata dalla dichiarazione, redatta secondo il modello "2/REG", nonché dalle dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento a ciascuna attività esercitata.
4. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro sessanta giorni decorrenti:
 - I) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), dal ricevimento della concessione, autorizzazione o licenza, o dalla formazione del silenzio-assenso;
 - II) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dalla data di conclusione del primo contratto relativo alle attività per cui è previsto l'obbligo di iscrizione.

Ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), l'iscrizione al registro è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

6. In fase di prima attuazione del presente regolamento, i termini di presentazione delle domande di iscrizione sono quelli di cui all'articolo 32.

Art. 10

(Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni o associazioni, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione:
 - a) una dichiarazione, redatta secondo il modello "3/REG", contenente l'indicazione dell'oggetto sociale o associativo;
 - b) una dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG", contenente l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori.

⁵ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di ente pubblico, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, la sola dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG".
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di impresa individuale, non producono le dichiarazioni, redatte secondo i modelli "3/REG" e "4/REG".

Art. 11

(Dichiarazioni dei soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:
 - a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/REG - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)⁵;
 - b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
 - c) ove la maggioranza delle azioni o quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello di cui alla precedente lettera b), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società della catena partecipativa fino all'indivi-

duazione delle persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o quote di ciascuna di dette società;

- d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscriver⁶;
 - e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.
 3. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "6.1/REG" e "6.2/REG", che riportino l'indicazione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per l'esercizio delle attività di radiodiffusione o ripetizione, nonché delle denominazioni delle emittenti, delle eventuali autorizzazioni a trasmettere in contemporanea e delle informazioni relative a testate giornalistiche.

Art. 12

(Dichiarazioni delle imprese concessionarie di pubblicità)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi, in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani, periodici o riviste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera dl), o su testate in formato elettronico con le medesime caratteristiche, in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiara-

⁶ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

⁷ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera a), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

⁸ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera b), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

⁹ La lettera è stata aggiunta dall'articolo 2, comma 2, lettera c), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

zione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

- a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/REG - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)⁷;
 - b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
 - c) per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), l'indicazione del capitale sociale e dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di società quotate in borsa dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;
 - d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere ⁸;
 - e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d)⁹.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2), o su testate in formato elettronico con le medesime carat-

teristiche, in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.4/REG", contenente¹⁰:

- a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
 - b) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.
5. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "7.1/REG" e/o "7.2/REG", che riporti l'elenco degli editori e/o delle emittenti radiotelevisive serviti, con l'indicazione degli eventuali diritti di esclusiva.

Art. 13

(Dichiarazioni delle imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi)¹¹.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.
2. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "8/REG", che riporti l'elenco delle emittenti radiotelevisive servite.

Art. 14

(Dichiarazioni delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre

¹⁰ L'alenea è stata così modificata dall'articolo 2, comma 3, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

¹¹ La rubrica è stata così modificata dall'articolo 1, comma 1, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

¹² La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 4, lettera a), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

¹³ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 4, lettera b), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

re, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

- a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/REG - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)¹²;
 - b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
 - c) ove la partecipazione di controllo delle società cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per il livello successivo a quello della lettera b), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%;
 - d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere¹³;
 - e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all'atto della presentazione della domanda di iscri-

zione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.4/REG", contenente:

- a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
 - b) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.
 4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "9/REG", che riporti l'indicazione delle testate edite, con la relativa periodicità.

Art. 15

(Dichiarazioni delle agenzie di stampa di carattere nazionale)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14, commi 1 e 3.
2. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "10.1/REG" e "10.2/REG", con l'indicazione dei collegamenti con i quotidiani o le emittenti, nonché degli elementi relativi alla struttura e all'attività di agenzia.

Art. 16

(Dichiarazioni dei soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14.

¹⁴ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 5, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

¹⁴ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 5, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

Art. 17

(Dichiarazioni delle imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:
 - a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/REG - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applica la successiva lettera b)¹⁴;
 - b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
 - c) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a) e b).
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.
3. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "11/REG", che riporti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per la fornitura di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Art. 18

(Istruttoria per l'iscrizione)

1. Al fine di istruire la richiesta d'iscrizione, è accertata:
 - a) la regolarità della compilazione della domanda di iscrizione e l'autenticità della sua sottoscrizione;
 - b) la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei precedenti articoli, la regolarità della loro compilazione e l'autenticità della loro sottoscrizione;
 - c) l'esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 19

(Conclusioni del procedimento d'iscrizione)

1. Le attività preparatorie e istruttorie relative al procedimento d'iscrizione devono concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvo che il richiedente sia invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione, con assegnazione di un congruo termine.
2. Il provvedimento conclusivo è adottato dal Direttore del Dipartimento competente e ne viene data comunicazione all'interessato. Gli effetti del provvedimento di iscrizione retroagiscono alla data della domanda.
3. Trascorso inutilmente il termine per il completamento, la rettifica della domanda o l'integrazione della documentazione di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 2, comma 1, si procede a norma degli articoli 20 e 30.

Art. 20

(Iscrizione d'ufficio)

1. I soggetti obbligati che non richiedono l'iscrizione nei termini o prima dell'inizio delle pubblicazioni sono diffidati a presentare la necessaria domanda, entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricezione della diffida.
2. Se nel termine assegnato viene presentata regolare domanda, l'iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 19; altrimenti si procede all'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari,

¹⁵ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 3, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2).

tramite il competente nucleo della Guardia di Finanza, e all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Acquisite le informazioni necessarie, i risultati dell'istruttoria svolta d'ufficio sono trasmessi al Direttore del Dipartimento competente, che provvede secondo le modalità di cui all'articolo 19.
4. A fini di controllo, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), il Ministero delle comunicazioni trasmette all'Autorità copia dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o licenza, nonché delle istanze su cui si è formato il silenzio-assenso.

TITOLO IV COMUNICAZIONI E CANCELLAZIONI

Art. 21

(Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti)

1. I soggetti che controllano al momento dell'iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa generale e speciale, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo i modelli «12.1/REG» e «12.2/REG», contenenti l'indicazione del fatto o del negozio che determina l'acquisizione del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto¹⁵.
2. I soci delle società per le quali è stato presentato l'elenco all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, tra i quali siano stati conclusi accordi per l'esercizio concertato del voto o la gestione dell'impresa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello «13/REG».
3. Gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano ad ogni modificazione dei fatti, negozi, accordi oggetto di dichiarazione.

4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con riferimento al controllo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2), f) con le medesime caratteristiche e g), nonché all'articolo 12, comma 3.
5. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30.

Art. 22

(Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni)

1. Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli «14.1/REG» e «14.2/REG», di ogni trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni sottoscrizione che interessi più del 10%, o del 2% per le società quotate, in borsa, del capitale relativi alle azioni o quote:
 - a) della società iscritta al registro. Se la società iscritta al registro è quotata in borsa non si applica la successiva lettera b)¹⁶;
 - b) delle società a cui sono intestate azioni o quote della società iscritta in misura superiore al 2% del capitale sociale.
- 1-bis Qualora la società iscritta al registro sia quotata in borsa, essa dovrà dare comunicazione dei trasferimenti che comportano variazioni del controllante di cui agli articoli 11, comma 1, lettera a), 12, comma 2, lettera a), 14, comma 1, lettera a) e 17 comma 1, lettera a)¹⁷.
2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste anche quando successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entità inferiore al 10%, o al 2% per le società quotate in borsa, abbiano superato tali limiti.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2 devono essere date dall'acquirente o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia¹⁸.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti e alle sottoscrizioni per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi della normativa vigente vengono a disporre di una quota di capitale superiore al 20% della società iscritta.

¹⁶ La lettera è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera a), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda la nota 2).

¹⁷ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 6, lettera c), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2).

¹⁸ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 2, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2).

¹⁹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 4, deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2).

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2) e f) con le medesime caratteristiche e g), nonché all'articolo 12, comma 3.
6. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30.

Art. 23

(Comunicazioni di variazione)

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al registro, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24.
2. Ai fini delle predette comunicazioni deve essere inviata una apposita dichiarazione, redatta secondo il modello «15/REG», che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte secondo i diversi modelli utilizzati per l'iscrizione al registro, contenenti l'indicazione della specifica variazione intervenuta.
3. Fatta eccezione per le variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate, che vanno sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2) ed f) con le medesime caratteristiche, nonché all'articolo 12, comma 3¹⁹.
4. Restano fermi i termini per le comunicazioni al registro di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 24

(Comunicazione annuale)

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli «2/REG», «5.1/REG», «5.2/REG», «5.3/REG», «5.4/REG», contenente l'aggiornamento - alla data dell'assemblea - dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci delle società iscritte al registro e di quelle

per le quali deve essere indicato al registro l'elenco dei soci ai sensi del presente regolamento, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote. Le società quotate in borsa effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione redatta secondo i modelli 5.1/REG e 5.5/REG²⁰.

2. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di persone, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo i modelli «2/REG» e «5.3/REG» - compilati facendo riferimento ad una stessa data -, contenente l'aggiornamento dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci della società iscritta al registro, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote²¹.
3. I restanti soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno una dichiarazione annuale contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto, redatta secondo il modello «2/REG».
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed e) sono tenuti a comunicare, entro i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 ciascuno con riferimento alla propria forma giuridica, una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli «7.1/REG», «7.2/REG», «8/REG», «10.2/REG» ciascuno con riferimento all'attività svolta.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed f), sono tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, una dichiarazione redatta secondo i modelli 4/REG e 9.1/REG, contenente l'aggiornamento alla stessa data dei dati relativi all'organo amministrativo del soggetto ed alle testate edite²².
- 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, una dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in conformità al modello «20/REG». Tale obbligo decorre dal termine previsto per la comunicazione annuale da effettuarsi nell'anno 2004²³.

²⁰ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2).

²¹ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2).

²² Il comma è stato aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2). Si veda anche l'articolo 2, deliberazione 16 aprile 2003, n. 129/03/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2003, n. 100.

²³ Il comma è stato aggiunto dall'articolo 2, deliberazione 16 aprile 2003, n. 130/03/CONS, (si veda nota 4)

²⁴ Il comma è stato abrogato dall'articolo 4, deliberazione 16 aprile 2003, n. 130/03/CONS, (si veda nota 4).

Art. 25

(Cancellazione dal registro)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di cancellazione, redatta secondo il modello "16/REG", ove siano venuti meno i presupposti di iscrizione al registro.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione dal registro.
3. La cancellazione si ha con provvedimento del Direttore del Dipartimento competente, che deve essere annotato nel repertorio degli operatori.
4. Qualora in ogni caso sia rilevato il venire meno dei presupposti per l'iscrizione nel registro, ne viene data comunicazione al soggetto interessato e, in caso di mancata contestazione pervenuta entro quindici giorni decorrenti dalla ricezione, il Direttore del Dipartimento competente provvede alla cancellazione dal registro.
5. In caso di tempestiva contestazione, sono espletati i relativi accertamenti, anche tramite il competente nucleo della Guardia di Finanza, per le conseguenti determinazioni di cancellazione o conferma dell'iscrizione.

6.²⁴

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI

Art. 26

(Certificazioni)

1. I certificati inerenti alla regolare iscrizione nel registro alla data della richiesta sono rilasciati sulla base del modello «17/REG».
2. Il rilascio di ogni certificazione è annotato nel repertorio degli operatori.
3. L'attribuzione del numero di registrazione al repertorio degli operatori può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge.

Art. 27

(Contributi alle imprese e iscrizione al registro)

1. L'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituisce requisito per l'accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Art. 28

(Trasmissione di ulteriori atti o documenti)

1. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.

Art. 29

(Modelli)

1. I modelli allegati al presente regolamento ne costituiscono parte sostanziale e integrante.

Art. 30

(Sanzioni)

1. Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, l'inservanza da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, degli obblighi prescritti dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31

(Infrastrutture di diffusione)

1. Le infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale sono censite in una sezione speciale del registro, disciplinata con successivo regolamento integrativo del presente.

Art. 32

*(Domanda di iscrizione in fase
di prima attuazione del regolamento)*

1. In fase di prima attuazione del presente regolamento, i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al registro entro e non oltre il 31 dicembre 2001.

Art. 33

*(Iscrizione nel registro dei soggetti già iscritti
nel R.N.S. e nel R.N.I.R.)*

1. I soggetti già iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, o comunque registrati con assegnazione di una posizione, sono iscritti automaticamente nel registro degli operatori di comunicazione.
2. Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, possono essere acquisiti al registro i dati e le informazioni mancanti, integrative o comunque utili di cui alla comunicazione inviata all'Autorità, riferite all'ultima annualità, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, 29, 30, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. In fase di prima attuazione del presente regolamento, per i soggetti iscritti al registro ai sensi del comma 1:
 - I) è sospeso, fino al 31 dicembre 2001, l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 23.
 - II) deve essere prodotta, entro il 31 gennaio 2002, una dichiarazione, redatta secondo il modello «18/REG», da cui risultino alla data del 31 dicembre 2001 gli elementi identificativi del soggetto, l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori, nonché le informazioni relative all'attività esercitata.
4. L'Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità e l'attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto utile.

Art. 34

(Soggetti iscrivendi nel R.N.S. e nel R.N.I.R.)

1. I soggetti che hanno già presentato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, domanda di iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, sono tenuti ad inviare una dichiarazione, redatta secondo il modello «19/REG», da cui risultino gli elementi identificativi del soggetto, l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori nonché le informazioni relative all'attività esercitata. La dichiarazione deve riportare ciascuna variazione occorsa nel periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della dichiarazione medesima. Gli stessi soggetti sono tenuti altresì a presentare, unitamente alla dichiarazione di cui al modello «19/REG», l'elenco dei propri soci secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento²⁵.
2. Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'istruttoria, si tiene conto dei dati e delle informazioni utili contenute nella comunicazione inviata all'Autorità, riferita all'ultima annualità, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, 29, 30, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. Ove il soggetto, ai sensi del precedente comma 1, dichiara di essere titolare di un provvedimento abilitativo allo svolgimento dell'attività, per il rilascio del quale l'Amministrazione nell'ambito del relativo procedimento sia tenuta ad acquisire la certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, l'Autorità non procede ad una ulteriore acquisizione.
4. L'Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità e l'attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto utile.
5. Ove i soggetti di cui al comma 1 non abbiano usufruito della facoltà ivi prevista, per l'istruttoria delle relative domande di iscrizione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è comunque sufficiente, in via di semplificazione, produrre la documentazione prevista nello stesso regolamento, con riguardo al periodo intercorren-

²⁵ Il comma dapprima è stato così modificato dall'articolo 1, deliberazione 10 ottobre 2001, n. 403/01/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2001, n. 259 e dall'articolo 1, comma 1, deliberazione 30 gennaio 2002, n. 25/02/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2002, n. 47; successivamente è stato così sostituito dall'articolo 3, deliberazione 16 aprile 2003, n. 130/03/CONS, (si veda nota 4).

²⁶ Per l'attuazione di quanto disposto nel presente comma, si veda la deliberazione 24 aprile 2002, n. 129/02/CONS, pubblicata sul Supplemento Ordinario del 30 aprile 2002, n. 96 Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2002, n. 100.

te tra la data della domanda e quella della produzione stessa.

6. L'iscrizione o la registrazione della posizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, ai sensi dei precedenti commi, deve considerarsi avvenuta alla data della domanda di iscrizione; segue, ai sensi dell'articolo 33, l'iscrizione automatica del soggetto al registro degli operatori di comunicazione.

Art. 35

(Archivi del R.N.S. e del R.N.I.R.)

1. Gli atti relativi al Registro nazionale della stampa e al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, pervenuti dall'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono acquisiti all'archivio del registro degli operatori di comunicazione.

Art. 36

(Raccordo dell'informativa di sistema)

1. Con apposita deliberazione il Consiglio provvederà, entro il 30 aprile 2002, a riformare le disposizioni attuative dell'informativa di sistema di cui all'articolo 1, comma 28, 29, 30 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, in modo da renderla pienamente conforme all'impianto del nuovo registro²⁶.
2. Il sistema informativo automatizzato che gestisce il registro degli operatori è posto al servizio della informativa di sistema, onde consentire lo scambio, l'incrocio e l'esame congiunto delle rispettive basi di dati e informazioni.

Art. 37

(Oneri contributivi)

1. È fatta salva la facoltà dell'Autorità di istituire con apposita deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla tenuta del registro, come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 38
(Abrogazione)

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento relative all'organizzazione e alla tenuta del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive.

Si omettono i modelli allegati²⁷.

²⁷ Con deliberazione 18 dicembre 2002, n. 404/02/CONS (si veda nota 2) sono stati sostituiti i modelli 1/Reg e 8/Reg. e aggiunti i modelli 5.5/Reg, 5.5/Reg/Est, 9/1/Reg, 12.1/Reg e 12.2/Reg. Con deliberazione 10 ottobre 2001, n. 403/01/CONS (si veda nota 25) è stato sostituito il modello 17/REG.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 NOVEMBRE 2001 - N. 460¹

*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1997, n. 525, concernente norme per la concessione
dei contributi e delle provvidenze all'editoria.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525;

Visto l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerata la necessità di adeguare il citato regolamento n. 525 del 1997 alle innovazioni introdotte dal predetto articolo 153 della citata legge n. 388 del 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1²

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525)

1. *Omissis.*

Art. 2³

(Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525)

2. *Omissis.*

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2002, n. 4.

² L'articolo sostituisce l'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525.

³ L'articolo aggiunge gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 GENNAIO 2002 - N. 20¹

*Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
istitutivo del Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale
dei giornalisti.*

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

Considerata la necessità di emanare le norme regolamentari di attuazione del citato articolo 15 della legge n. 62 del 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Funzioni del Fondo)

1. Il Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti, istituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, effettua gli interventi di sostegno previsti dalle lettere a), b), e c), del comma 4 del medesimo articolo 15 a favore dei giornalisti professionisti e delle imprese editrici di giornali quotidiani, delle imprese editrici di periodici nonché delle agenzie di stampa a diffusione nazionale dalle quali essi dipendono, nei limiti di spesa massima autorizzata di 4.389.883,64 euro annui.
2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il quale è istituito il Fondo, svolge l'attività istruttoria delle richieste d'intervento presentate dai giornalisti o dalle imprese interessate, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni a suo carico, in riferimento ai progetti individuali e a quelli concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, emette i conseguenti provvedimenti definendo l'entità dei finanziamenti e delle indennità per i singoli progetti, nonché i tempi e le modalità di erogazione delle relative somme. I progetti sono accolti in ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 2

(Condizioni per gli interventi di sostegno del Fondo)

1. Gli interventi di sostegno del Fondo sono effettuati soddisfatte le seguenti condizioni generali:
 - a) esistenza dello stato di crisi occupazionale per ristrutturazione, riorganizzazione, crisi economica delle imprese interessate, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ovvero, qualora lo stato di crisi sia successivo al 5 aprile 2001, ai sensi degli stessi articoli come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
 - b) impegno, risultante dai progetti presentati, dei giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese di cui sopra a presentare al momento dell'approvazione del progetto le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro in atto;
 - c) sussistenza, per i giornalisti professionisti interessati agli interventi di sostegno, dell'anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni al momento delle dimissioni esecutive certificata da dichiarazione conforme dell'impresa.

Art. 3

(Contenuto dei progetti)

1. I progetti individuali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15, della legge 7 marzo 2001, n. 62, devono contenere specifiche indicazioni del tipo di riqualificazione professionale che s'intende svolgere nonché degli strumenti operativi, didattici ed organizzativi che verranno utilizzati. Il settore dei nuovi mass media, verso i quali il giornalista deve indirizzare la propria attività informativa, esercitabile anche su base autonoma, ricomprende tutti i sistemi informativi che utilizzino strumenti elettronici od altri di avanzata tecnologia, siano essi collegati o meno con i tradizionali settori dell'informazione. I progetti in questione devono altresì indicare i preventivi di costo, regolarmente documentati, con indicazione dei tempi di sviluppo e realizzazione della riqualificazione proposta.
2. I progetti, di cui alla lettera b) del comma 4 del richiamato articolo 15 della predetta legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi all'esodo volontario dei giornalisti collocati o collocabili in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento, devono essere concordati dalle imprese da cui i giornalisti dipendono con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, e contenere l'indicazione del numero dei giornalisti interessati, dell'o-

nere previsto, dei criteri e dei tempi di realizzazione dell'esodo volontario. I progetti concordati possono essere parte di accordi generali relativi alle procedure legali e contrattuali per l'accertamento e la dichiarazione dello stato di crisi delle imprese in questione.

3. I progetti, di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 15 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi al collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti da imprese in stato di crisi devono essere concordati con il sindacato di categoria, anche al livello aziendale, e contenere l'indicazione delle iniziative che l'impresa intende attuare, anche con ricorso a strutture specializzate, degli eventuali interventi di riqualificazione specifica ritenuti necessari, dei settori verso i quali s'indirizza il collocamento stesso nonché dei tempi di realizzazione. Il costo complessivo del progetto deve essere, in sede di presentazione, certificato con i preventivi di spesa allegati all'accordo sindacale, contenenti l'analisi specifica delle voci sulle quali esso si articola. Ad esso si aggiunge l'indicazione dell'onere dell'indennità prevista nell'ultimo periodo della lettera c) del comma 4 dell'articolo 15 della citata legge n. 62 del 2001.

Art. 4

(Presentazione dei progetti e delle domande di intervento del Fondo)

1. I progetti e le domande di intervento del Fondo devono essere presentati su carta semplice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dai seguenti soggetti e con le seguenti modalità:
 - a) i progetti individuali di riqualificazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 devono essere presentati dai giornalisti interessati che provvederanno a darne comunicazione alle imprese di appartenenza. Al progetto devono essere allegati, oltre la documentazione di spesa, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi delle imprese di appartenenza e le dichiarazioni dei giornalisti relative alla disponibilità a presentare le dimissioni dal rapporto di lavoro in atto in caso di accoglimento dei progetti;
 - b) i progetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 devono essere presentati dalle imprese interessate, allegando i previsti accordi sindacali, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi e gli elenchi nominativi dei giornalisti che potranno essere interessati a percepire l'indennità di esodo;
 - c) i progetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 devono essere presentati dalle imprese interessate, allegando gli accordi sinda-

cali richiesti, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi e l'elenco nominativo dei giornalisti che potranno essere interessati a percepire l'indennità di esodo in caso di accettazione delle nuove occasioni di lavoro proposte.

2. I progetti non completi della documentazione indicata non sono presi in considerazione, ove non venga inviata in tempo utile la documentazione mancante richiesta dall'Amministrazione.

Art. 5

(Cumulabilità degli interventi di sostegno)

1. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell'articolo 15 sono tra loro cumulabili, qualora ricorrano per ciascuno di essi le condizioni di erogabilità stabilite dagli articoli 2 e 4.

Art. 6

(Erogazione dei finanziamenti e delle indennità)

1. Assolte le condizioni di cui ai precedenti articoli il Fondo procede all'erogazione dei finanziamenti e delle indennità di sua pertinenza secondo i seguenti criteri e modalità:
 - a) i finanziamenti dei progetti individuali dei giornalisti di cui alla lettera a), del comma 4 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ed ammessi agli interventi di sostegno del Fondo, sono liquidati, in una unica soluzione e per un importo massimo di euro 10.329,14 per ciascun progetto, a favore del giornalista che abbia presentato la relativa domanda e successivamente la certificazione della impresa relativa alle dimissioni dal rapporto di lavoro;
 - b) i finanziamenti dei progetti concordati di cui alla lettera c), del comma 4 dell'articolo 15, legge 7 marzo 2001, n. 62, ed ammessi agli interventi di sostegno del Fondo, sono liquidati a favore dell'impresa che abbia presentato la relativa domanda nei limiti del 50 per cento del costo complessivo documentato dei progetti.

Per favorire l'avvio e lo sviluppo dei progetti il 40 per cento del finanziamento verrà liquidato in coincidenza con la fase iniziale dei progetti medesimi, mentre il saldo verrà corrisposto alla conclusione degli stessi, al momento della presentazione dei costi certificati complessivamente sostenuti. L'erogazione dei finanziamenti avrà esecuzione anche nel caso in cui nessun giornalista accetti le nuove occasioni di lavoro proposte;

- c) l'indennità di diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza prevista dalla lettera b) del

comma 4 dell'articolo 15 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62, e quella di dodici mensilità prevista dalla lettera c) del comma 4 del medesimo articolo 15, sono liquidate, relativamente ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, così come sostituito dall'articolo 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62, a favore dei giornalisti indicati negli elenchi nominativi previsti dall'articolo 4. La liquidazione delle indennità verrà effettuata previa presentazione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della certificazione dell'impresa relativa alle dimissioni dal rapporto di lavoro. Per trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza deve intendersi il trattamento contrattuale minimo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, comprensivo dei minimi di stipendio e dei valori dell'indennità di contingenza, in vigore al momento della erogazione delle indennità da parte del Fondo.

2. Si procede alla revoca dei finanziamenti in caso di mancata realizzazione dei progetti ammessi.

Art. 7

(Stati di crisi)

1. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concessi in presenza degli stati di crisi delle imprese di cui al comma 2 del citato articolo 15, dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero preesistenti a tale data e per i quali siano intervenuti accordi sindacali successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 MAGGIO 2002 - N. 142¹

*Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti
nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7
della legge 7 marzo 2001, n. 62.*

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che disciplinano le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, ed in particolare il comma 13 del citato articolo 5 il quale stabilisce che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate le disposizioni attuative delle predette agevolazioni di credito;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;

Ritenuto tuttavia di non poter recepire quanto suggerito dal Consiglio di Stato al punto 11 del citato parere circa la richiesta di sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: «breve istruttoria» con le parole: «idonea documentazione» in quanto tale locuzione porrebbe in capo all'impresa beneficiaria l'onere di produrre la predetta documentazione mentre con tale disposizione si intendeva porre in capo alla società locataria l'onere di effettuare una breve istruttoria;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare comunque il testo del citato comma 1 dell'articolo 5, al fine di evitare equivoci interpretativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

² Il primo Avviso relativo alla procedura automatica è stato adottato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 13 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2002, n. 297.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Presentazione delle domande)

1. La domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, di seguito denominata: «legge», è inoltrata, in bollo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. L'impresa può presentare domanda, limitatamente ad una sola per quanto riguarda la procedura automatica, per ogni avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, entro i termini iniziale e finale stabiliti nello stesso.
3. La domanda è compilata conformemente al modulo di cui all'allegato A), è corredata dagli allegati B) e C), ed è accompagnata dalla delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta secondo i criteri indicati nell'allegato D), unitamente al relativo contratto, ove già stipulato.
4. La delibera bancaria di cui al comma 3, può essere altresì prodotta anche separatamente dalla domanda di cui al citato comma 3, purché nei termini di presentazione della domanda previsti dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.

Art. 2

(Procedura automatica². Ammissione al contributo a carico dello Stato)

1. L'Amministrazione notifica all'impresa richiedente ed alla banca il provvedimento di concessione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, ovvero il provvedimento di reiezione della domanda medesima, entro otto mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nell'avviso di cui all'articolo 6, comma 2, della legge, motivando in entrambi i casi. In caso di accoglimento della domanda la notifica contiene altresì il termine per l'effettivo pagamento del contributo, secondo quanto previsto dal comma 8.
2. In caso di accoglimento della domanda, ricevuto il provvedimento di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria, ove non sia già stato stipulato, stipula entro sei mesi con la banca il contratto di mutuo finalizzato al programma, ad un tasso liberamente concordato tra le parti così come le altre condizioni economiche.

3. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
4. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine di cui al comma 2, l'impresa perde il diritto al contributo già deliberato.
5. Il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento sono inviati entro tre mesi dalla data della stipula all'Amministrazione concedente dalla banca, corredati dalla richiesta bancaria del contributo a carico dello Stato e da un piano di ammortamento, ad uso amministrativo, sviluppato con le stesse modalità e scadenze del mutuo ordinario, al tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo stesso, nonché dal piano di raffronto delle rate in scadenza sviluppate al tasso di riferimento con le rate sviluppate al 50 per cento dello stesso, con l'evidenziazione della quota di contributo a carico dello Stato.
6. Il contributo, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo, è accordato per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni con decorrenza dalla data della prima erogazione in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il 50 per cento dello stesso, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula.
7. Per il periodo di ammortamento il contributo è accordato in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.
8. La liquidazione dei contributi si effettua entro sei mesi dalle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria alla banca, a condizione della completezza della documentazione.
9. Ricevuto il contributo, la banca lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria e ne dà comunicazione all'Amministrazione concedente.
10. La banca comunica l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa delle rate di preammortamento e di ammortamento alla loro regolare scadenza. L'impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti delle rate del mutuo agevolato.

³ Il primo Avviso relativo alla procedura valutativa è stato adottato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 13 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2002, n. 297.

11. Qualora l'impresa richieda l'erogazione del contributo dello Stato in un'unica soluzione, il contributo viene erogato in unica soluzione direttamente alla banca, attualizzando detto importo al tasso di riferimento vigente al momento della erogazione stessa.
12. La banca eroga all'impresa beneficiaria il contributo statale, ferma restando la realizzazione del programma degli investimenti e la regolarità della documentazione finale di spesa, seguendo le medesime modalità indicate nel comma 9.
13. Il contributo in conto interessi è comunque rideterminato dopo la realizzazione del programma investimenti, tenendo conto degli effettivi importi erogati e delle relative date di erogazione ed è liquidato tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto all'impresa.

Art. 3

(Procedura valutativa³. Ammissione al contributo a carico dello Stato)

1. Il Comitato previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge, di seguito denominato: «Comitato», esaminata la domanda dell'impresa richiedente, nonché la delibera e la relazione istruttoria della banca, approva o rigetta il programma, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione del contributo in conto interessi a carico dello Stato secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro otto mesi dal termine finale per la presentazione delle domande previsto dall'avviso di cui all'articolo 7 della legge ed è comunicato entro tre mesi dall'adozione sia all'impresa sia alla banca.
3. Ricevuto il provvedimento, l'impresa beneficiaria, ove non sia già stato stipulato, stipula entro sei mesi con la banca il contratto di mutuo finalizzato al programma, ad un tasso liberamente concordato tra le parti così come le altre condizioni economiche.
4. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
5. Il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento sono trasmessi, entro tre mesi dalla data di stipula, all'Ammini-

strazione concedente dalla banca, corredati dalla richiesta bancaria del contributo a carico dello Stato e da un piano di ammortamento, ad uso amministrativo, sviluppato con le stesse modalità e scadenze del mutuo ordinario, nonché da un piano di raffronto delle rate in scadenza sviluppate al tasso di riferimento con le rate sviluppate al 50 per cento dello stesso, con l'evindicazione della quota di contributo a carico dello Stato.

6. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine indicato al comma 3, l'impresa perde il diritto al contributo già deliberato.
7. Il contributo, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo, è accordato per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni con decorrenza dalla data della prima erogazione in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il 50 per cento dello stesso, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula.
8. Per il periodo di ammortamento il contributo è accordato in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.
9. La liquidazione dei contributi si effettua entro sei mesi dalle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria alla banca, a condizione della completezza della documentazione.
10. Ricevuto il contributo, la banca lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria e ne dà comunicazione all'Amministrazione concedente.
11. La banca comunica l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa delle rate di preammortamento e di ammortamento alla loro regolare scadenza. L'impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti delle rate del mutuo agevolato.
12. Qualora l'impresa richieda l'erogazione del contributo dello Stato in un'unica soluzione, il contributo viene erogato direttamente alla banca, aggiornando detto importo al tasso di riferimento vigente al momento della erogazione stessa.
13. La banca eroga all'impresa beneficiaria il contributo statale, ferma restando la realizzazione del programma degli investimenti e la regolarità della documentazione di spesa, seguendo le medesime modalità indicate nel comma 10.

14. Qualora l'impresa richieda l'anticipazione del contributo prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della legge, l'importo è liquidato direttamente alla banca che lo mette a disposizione dell'impresa beneficiaria, a stato di avanzamento degli investimenti, ferme restando le medesime modalità di cui ai commi 10, 12 e 15. Dalla prima quota è trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa la cui erogazione è subordinata alla verifica di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge.
15. Il contributo in conto interessi è comunque rideterminato dopo la realizzazione del programma investimenti, tenendo conto degli effettivi importi erogati e delle relative date di erogazione ed è liquidato tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto all'impresa.

Art. 4

(Procedura valutativa - Documentazione di spesa)

1. Entro due mesi dalla data di realizzazione del progetto, il soggetto beneficiario produce alla banca finanziatrice la documentazione di spesa; in particolare le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere alle banche documentazione idonea a comprovare l'utilizzo delle somme ricevute in conformità al programma.
2. La documentazione di spesa consiste in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme.
3. È consentito, altresì, documentare le spese con elenchi di fatture o di altri titoli di spesa sempre che siano precisate le componenti tecniche ed economiche delle spese e che la conformità ai documenti originali risulti da attestato notarile o da dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa.
4. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:
 - a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all'impresa;
 - b) elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.
5. Copia di tutti i documenti è trasmessa al Comitato a cura delle banche che possono, in sostituzione, far pervenire una dichiarazione dalla quale risulti che il programma di investimento

approvato è stato effettivamente attuato e che la documentazione relativa è conservata presso i propri archivi.

Art. 5

(Locazione finanziaria)

1. La domanda di cui all'articolo 1, in caso di investimenti realizzati con la locazione finanziaria, è corredata da una breve istruttoria redatta dalla società locataria secondo i criteri di cui all'allegato E) consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto, nonché dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante della società locataria da cui risulti che è stato dato l'assenso a che la medesima operazione sia assistita dal contributo dello Stato secondo le procedure indicate nel presente regolamento.
2. La domanda è corredata altresì, ove già stipulato, dal contratto di locazione finanziaria debitamente registrato presso l'ufficio del registro competente.
3. Qualora il contratto non sia stato ancora registrato, l'impresa lo deposita comunque, salvo provvedere successivamente alla registrazione e alla trasmissione all'Amministrazione concedente dell'originale o di copia autenticata.
4. La documentazione di cui al comma 1 può essere prodotta anche separatamente dalla domanda, purché nei termini previsti dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.
5. Ricevuto il provvedimento di concessione, l'impresa beneficiaria, ove non sia già stato stipulato, stipula entro sei mesi con la società di locazione finanziaria il contratto finalizzato al programma.
6. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine di cui al comma 5, l'impresa perde il diritto al contributo già deliberato.
7. Il contratto, corredato dalla documentazione comprovante l'acquisto dei macchinari, nonché da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria, deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di registrazione del contratto all'Amministrazione concedente.

⁴ Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2002, n. 220.

8. La liquidazione del contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data di registrazione del contratto ed in riferimento al valore d'acquisto dei beni oggetto del medesimo contratto, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone, è effettuata per annualità posticipate al 31 dicembre di ogni anno alla società esercente la locazione finanziaria che lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria.
9. A cura della società esercente la locazione finanziaria la ricevuta del versamento di cui al comma 8, a firma del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, è immediatamente trasmessa all'Amministrazione concedente.
10. La società esercente la locazione finanziaria comunica altresì l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa dei canoni previsti dal contratto alla loro scadenza. L'impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti dei canoni.
11. L'erogazione del contributo in unica soluzione o a titolo di anticipazione segue le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.
12. Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 6

(Comitato deliberante - Organizzazione e funzionamento)

1. I componenti del Comitato di cui all'articolo 7, comma 4, della legge, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri⁴, in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici.
2. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi ai sensi del comma 14 dell'articolo 5 della legge.
4. Il Comitato ha competenza anche sulle eventuali variazioni inerenti a pratiche agevolative concesse ai sensi delle precedenti normative di settore.

Art. 7

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 le imprese operanti nel settore editoriale ed in particolare le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici e distributrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico od elettronico, nonché le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva.
2. Possono presentare domanda le imprese che effettuano, in modo esclusivo o prevalente, la commercializzazione dei prodotti editoriali di cui al comma 1.
3. Possono presentare domanda anche le imprese editrici dei giornali italiani all'estero ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 della legge.

Art. 8

(Divieto di cumulo)

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non sono cumulabili con le altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge.

Art. 9

(Variazioni o mancata realizzazione del programma)

1. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del programma di investimenti agevolati sono comunicate per la relativa autorizzazione, all'Amministrazione concedente, in caso di procedura automatica di cui all'articolo 6 della legge o al Comitato in caso di procedura valutativa di cui all'articolo 7 della legge, entro sei mesi dall'effettuazione delle stesse e comunque non oltre sei mesi dalla data di erogazione del saldo del finanziamento bancario.
2. Le variazioni sono ammesse fino alla realizzazione completa del piano di investimenti agevolato.
3. La domanda di variazione è inoltrata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria per il tramite della banca finanziaria e corredata dal relativo parere.
4. Nell'ipotesi di mancata realizzazione totale o parziale del programma nel termine previsto dalla legge si dispone la deca-

⁵ Per la pubblicazione dei primi Avvisi delle procedure automatica e valutativa si vedano, rispettivamente, le note 2 e 3.

denza totale o parziale dai benefici concessi in relazione alla quota di investimenti già effettuati.

5. Nei casi di estinzione anticipata del mutuo, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, ovvero di commissariamento dell'impresa, l'erogazione dei contributi, nell'ambito della procedura di erogazione pluriennale del contributo statale, cessa rispettivamente a decorrere dalla data di estinzione, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale, o di nomina del commissario.
6. Qualora l'impresa intenda alienare o distogliere dall'uso previsto i beni agevolati chiede l'autorizzazione preventiva, motivandone le ragioni.

Art. 10

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Gli allegati A), B), C), D) ed E) costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le agevolazioni di credito di cui al presente regolamento sono riconosciute nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3, dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3. In occasione del primo avviso⁵ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, le domande, presentate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e non ammesse alle agevolazioni di credito a causa del trasferimento degli stanziamenti residui al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge, possono essere ripresentate con le modalità e le procedure indicate nel presente regolamento. Possono essere ammessi al contributo gli investimenti già realizzati nell'anno o nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, rispettivamente nel caso di procedura automatica o di procedura valutativa.

Si omettono gli allegati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
6 GIUGNO 2002 - N. 143¹

*Regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore
delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8
della legge 7 marzo 2001, n. 62.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» ed in particolare l'articolo 8, ai sensi del quale le imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 investimenti nei beni strumentali di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 possono usufruire di un credito d'imposta pari al 3 per cento dei costi sostenuti;

Visto il comma 4 del citato articolo 8 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2001, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito d'imposta e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, gli articoli 2, 23 e 55;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;

Sentito il Ministro per le attività produttive;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

(Modalità di utilizzo del credito d'imposta)

1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che, entro il 31 dicembre 2004, effettuano investimenti previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche mediante contratti di locazione finanziaria, è riconosciuto un credito d'imposta rapportato al costo sostenuto nella misura del 3 per cento per il periodo d'imposta in cui gli investimenti sono effettuati nonché, nella medesima misura, per i quattro periodi successivi.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2002, n. 169. Si veda altresì il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003 che ha disposto il monitoraggio dei crediti di imposta da adottare ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158 e convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

2. L'ammontare del costo complessivo sostenuto per gli investimenti agevolabili e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1 maturato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale gli investimenti sono stati effettuati e nelle dichiarazioni dei quattro periodi successivi.
3. Il credito d'imposta non è rimborsabile e può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui è stato effettuato ogni singolo investimento.
4. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione, e contenzioso, nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 2

(Procedure di controllo e di monitoraggio)

1. Entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale, ai sensi dell'articolo 1, è indicato il credito d'imposta, le imprese inviano al Ministero delle attività produttive una relazione illustrativa dei programmi degli investimenti nella quale sono individuati i singoli beni ed interventi che compongono l'investimento, il relativo costo sostenuto e gli estremi del documento giustificativo del costo stesso.
2. Il Ministero delle attività produttive trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese di cui al comma 1 con l'indicazione del costo dell'investimento sostenuto e dell'anno in cui l'investimento è stato effettuato.
3. Ai fini del controllo dell'attendibilità e della trasparenza dei programmi degli investimenti, il Ministero delle attività produttive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, verifica, sulla base della relazione illustrativa di cui al comma 1 e, ove necessario, mediante le ispezioni e i controlli previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
 - a) il possesso dei requisiti soggettivi, ivi compreso quello della lingua italiana e delle minoranze linguistiche a queste equiparate dalla normativa vigente;
 - b) la rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti richiesti dal comma 2 del citato articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001;

- c) che l'investimento sia effettuato entro i limiti temporali indicati dalla medesima legge n. 62 del 2001.
4. L'esito dei controlli, da cui risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, è comunicato all'Agenzia delle entrate, che provvede al recupero del credito d'imposta.
5. Con provvedimento² dell'Agenzia delle entrate, sentiti i competenti uffici del Ministero delle attività produttive, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione delle comunicazioni e dei dati di cui ai precedenti commi.
6. Il Ministero delle attività produttive provvede, sentita l'Agenzia delle entrate, al monitoraggio del beneficio in questione, al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche finanziario. A tal fine, trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione in cui sono indicati:
 - a) lo stato di attuazione finanziaria;
 - b) l'efficacia, in termini quantitativi, dell'intervento;
 - c) l'eventuale fabbisogno finanziario.

Art. 3

(Revoca totale e parziale dell'agevolazione)

1. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti, il credito d'imposta, proporzionalmente al costo sostenuto per la loro acquisizione, è revocato.
2. Il credito d'imposta eventualmente già utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di revoca dell'agevolazione, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale.
3. Nel caso in cui le ipotesi del comma 1 si verificano a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui i beni sono acquisiti, il credito d'imposta è revocato solo per la parte non ancora maturata. È fatta salva la possibilità di usufruire del residuo credito già maturato fino al periodo d'imposta precedente e non ancora utilizzato.

² Si tratta del provvedimento 8 aprile 2003 recante: "Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche previsto dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli investimenti delle imprese produttrici di prodotti editoriali previsto all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, da presentare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 febbraio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2003, n. 86.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
3 SETTEMBRE 2002¹

Istituzione del Comitato per il credito agevolato, di cui all'art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416".

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» ed in particolare gli articoli 5 e 7, che prevedono la concessione, alle imprese operanti nel settore editoriale, di contributi in conto interessi sui finanziamenti da attribuire mediante procedura valutativa;

Visto altresì, in particolare, l'art. 7, comma 4, che stabilisce che la concessione dei predetti contributi è disposta «sulla base della deliberazione di un comitato, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142, recante il regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, ed in particolare l'art. 6, con il quale sono state previste le modalità di organizzazione e funzionamento del sopra citato Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002 / Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 23 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Paolo Bonaiuti sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;

Considerata la necessità di istituire il predetto Comitato definendone, altresì, la composizione in modo da assicurare, ai sensi del citato art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62 e dell'art. 6 del citato regolamento n. 142 del 6 giugno 2002, la presenza delle amministrazioni statali interessate, nonché degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori, dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici;

Ritenuta altresì l'opportunità di integrare la composizione del predetto Comitato con un esperto, nonché da un rappresentante delle imprese la cui attività consiste nella produzione e stampa dei prodotti editoriali;

Decreta:

Art. 1

(Comitato per il credito agevolato)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione ed editoria, è istituito il Comitato per il

credito agevolato all'editoria, di seguito denominato Comitato, con il compito di deliberare, l'ammissione al contributo in conto interessi sui finanziamenti da attribuire alle imprese operanti nel settore editoriale mediante procedura valutativa.

Art. 2
(Composizione)

1. Il Comitato, di cui al comma 1, è presieduto dal Sottosegretario di Stato all'editoria ed è così composto:
 - a) dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Vicepresidente;
 - b) dal Capo dell'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) dal Capo dell'Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dei prodotti editoriali del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;
 - e) da un rappresentante del Ministero delle attività produttive;
 - f) da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
 - g) da un rappresentante degli editori di giornali quotidiani e da un rappresentante degli editori di giornali periodici designati dalla Federazione italiana editori giornali (FIEG);
 - h) da un rappresentante degli editori di giornali periodici designato dall'Unione stampa periodica italiana (USPI);
 - i) da un rappresentante degli editori di libri designato dall'Associazione italiana editori (AIE);
 - l) da un rappresentante degli editori radiofonici e radiotelevisivi designato unitariamente dalla Federazione radio televisioni (FRT) e dall'Associazione radio e televisioni locali (AERANTI);
 - m) da un rappresentante della editoria elettronica designato dall'Associazione nazionale editoria elettronica (ANEE);
 - n) da un rappresentante dei distributori designato unitariamente dall'Associazione distributori nazionali (ADN) e dall'Associazione nazionale distributori (ANADIS);

- o) da un rappresentante dei rivenditori designato unitariamente dalle associazioni di categoria;
 - p) da un rappresentante dei giornalisti designato dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI);
 - q) da un rappresentante dei lavoratori tipografici designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - r) da un rappresentante delle imprese la cui attività consiste nella produzione e stampa dei prodotti editoriali designato dall'Associazione nazionale industrie grafiche e cartotecniche e trasformatrice (ASSOGRAFICI) e da un rappresentante delle imprese stampatrici di giornali quotidiani designato dall'Associazione stampatori italiana giornali (ASIG);
 - s) da un esperto designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. In caso di assenza del Sottosegretario il Capo del Dipartimento assume le funzioni di Presidente.
 3. I componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere da d) a s) sono nominati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

(Segreteria del comitato)

1. Per l'istruttoria dei provvedimenti di concessione di contributi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142, il Comitato si avvale di una apposita segreteria, nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4

(Suppressione del Comitato di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62, il Comitato di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni è soppresso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
27 NOVEMBRE 2002 - N. 294¹

*Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4
del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che differisce al 1° gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione diretta volta ad agevolare le spedizioni postali di prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Considerato che lo stesso articolo 4 del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, prevede che i destinatari delle agevolazioni, siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002 e nell'adunanza del 29 luglio 2002;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

(Destinatari delle agevolazioni)

1. Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al Registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonché le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonché gli enti ecclesiastici².
2. Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonché le pubblicazioni informative a carattere politico editte da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro³.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2003, n. 1. Per l'attuale disciplina delle riduzioni tariffarie postali agevolate per i prodotti editoriali si veda il decreto-legge 353 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Pertanto il presente regolamento ha esaurito i propri effetti.

² Il comma è stato così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2003, n. 265, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2003, n. 217.

³ Il comma è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2003, n. 265.

Art. 2

(Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla tariffa agevolata)

1. Sono esclusi dalla tariffa agevolata:

- a) i giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti sono stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti;
- b) i giornali di pubblicità;
- c) i giornali di promozione delle vendite di beni o servizi;
- d) i giornali di vendita per corrispondenza;
- e) i cataloghi;
- f) i giornali non posti in vendita, ivi compresi quelli a carattere postulatorio, ad eccezione delle pubblicazioni informative delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e dei giornali postulatori utilizzati dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
- g) i giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali, o che svolgano una pubblica funzione;
- h) i giornali contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- i) i giornali pornografici.

2. Per giornali e periodici di pubblicità si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali e periodici posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Sono considerati giornali e periodici a carattere postulatorio quelli finalizzati all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
27 NOVEMBRE 2002¹

Istituzione del Comitato interministeriale per il libro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

¹ Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 13 dicembre
2002, n. 292.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, recante la “Disciplina delle imprese e delle provvidenze per l’editoria”;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “Nuove norme sull’editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”;

Considerato che le competenze in materia di editoria libraria sono suddivise tra diverse amministrazioni;

Valutata la necessità di istituire un Comitato interministeriale per l’esame congiunto delle principali problematiche inerenti l’editoria libraria, al fine di consentire di attuare le relative politiche in maniera coordinata;

Decreta:

Art. 1

(Comitato per il libro)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato per il libro, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato di cui al comma 1 procede all’esame congiunto delle principali problematiche attinenti il settore dell’editoria libraria, attualmente suddivise tra diverse amministrazioni, in modo da favorire un organico sviluppo del settore. A tal fine il Comitato acquisisce, anche attraverso specifiche audizioni, tutte le necessarie informazioni da operatori ed esperti qualificati del settore, nonché dalle parti sociali e dalle organizzazioni di categoria.
3. I membri del Comitato sono vincolati a mantenere riservate le informazioni acquisite e a non utilizzarle per fini estranei a quelli propri della loro attività istituzionale.

Art. 2

(Composizione)

1. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato con delega per l’informazione, la comunicazione, e l’editoria.

2. Del Comitato fanno parte:
 - a) un Sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali all'uopo delegato;
 - b) il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
 - d) un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;
 - e) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;
 - f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
 - g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - h) un rappresentante della Conferenza unificata.
- 3 I componenti del Comitato di cui al comma 1, lettera da c) a h) sono nominati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Dal presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo.

DECRETO MINISTERIALE 7 FEBBRAIO 2003¹

*Monitoraggio dei crediti d'imposta, da adottare ai sensi dell'articolo 5
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138.*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

¹ Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 2 febbraio
2003, n. 35.

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che prevede l'integrale conferma dei crediti d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché la possibilità della loro fruizione entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle relative disposizioni;

Visto il comma 2 del citato articolo 5, con il quale è previsto che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite, per ciascun credito d'imposta, la data di decorrenza delle disposizioni previste dal comma 1, nonché le modalità di controllo dei relativi flussi;

Visto l'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è previsto un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, per l'acquisto di specifica apparecchiatura informatica;

Visto l'articolo 14, comma 8, della stessa legge n. 388 del 2000, con il quale è previsto un credito d'imposta, a favore di talune persone fisiche che esercitano attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, per l'acquisto di specifica apparecchiatura informatica;

Visto l'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, con il quale è riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, per la realizzazione di taluni investimenti;

Visto il regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2002, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, gli articoli 23, 57 e 62 relativi all'istituzione e all'attribuzione delle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate;

Ritenuto di dare attuazione al citato comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 138 del 2002, relativamente ai suddetti crediti d'imposta previsti dagli articoli 13 e 14 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 8 della legge n. 62 del 2001;

Decreta:

Art. 1

1. Il limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 13, comma 5, e all'articolo 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Al fine di fruire dei crediti d'imposta di cui al comma 1, i soggetti interessati inoltrano in via telematica un'istanza al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate successivamente all'acquisto delle apparecchiature informatiche di cui ai punti 3.6 dei provvedimenti 14 marzo 2001 del direttore della stessa Agenzia, concernenti il regime fiscale agevolato, rispettivamente, per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le modalità previste dall'articolo 8, commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
4. In caso di diniego per esaurimento dei fondi stanziati, per fruire del credito d'imposta di cui al comma 2, può essere presentata una nuova istanza negli anni successivi; non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-ter, della citata legge n. 388 del 2000, in merito alla precedenza delle istanze presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi.

Art. 2

1. Il limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è di euro 28.405.129 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Al fine di fruire del credito di cui al comma 1, i soggetti interessati inoltrano in via telematica un'istanza al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, prima dell'effettuazione dell'investimento che dà diritto al medesimo credito, fatto salvo quanto disposto all'articolo 3, comma 3, quarto periodo.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le modalità previste dall'articolo 8, commi 1-bis, 1-ter, e 1-sexies, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

4. In caso di diniego per esaurimento dei fondi stanziati, può essere inoltrata negli anni successivi una nuova istanza prima dell'effettuazione dell'investimento; non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-ter, della citata legge n. 388 del 2000, in merito alla precedenza delle istanze presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi.

Art. 3

1. L'Agenzia dell'entrate istituisce nuovi codici tributo per i crediti d'imposta di cui agli articoli 1 e 2 i cui presupposti si realizzano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunica al Dipartimento per le politiche fiscali e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati mensili concernenti l'ammontare dei relativi crediti d'imposta, compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
2. Con decreto interdirigenziale del capo del Dipartimento per le politiche fiscali, del capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del direttore dell'Agenzia delle entrate, è comunicato l'avvenuto definitivo esaurimento delle risorse finanziarie previste per la fruizione dei crediti d'impresa di cui agli articoli 1 e 2.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti i cui presupposti si realizzano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione di tali crediti è comunque sospesa per sessanta giorni a decorrere dalla medesima data. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia sono stabiliti i dati da indicare nelle istanze di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione. In sede di prima applicazione, l'istanza prevista dall'articolo 2, comma 2, è presentata anche per gli investimenti effettuati nel periodo di sospensione².

² Con specifica normativa del 8 aprile 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2003, n. 86, sono stati pubblicati sia il modello di richiesta del credito di imposta nei casi di acquisto di apparecchiature informatiche, che il modello per la fruizione del credito d'imposta nei casi in cui si intraprendano nuovi investimenti nel campo dell'editoria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
30 GIUGNO 2003 - N. 265¹

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, riguardante tariffe postali agevolate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che differisce al 1° gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione diretta volta ad agevolare le spedizioni postali di prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, che dispone l'ulteriore proroga di tale termine al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, recante disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4;

Considerata la necessità di apportare talune modifiche a detto regolamento, onde evitare problematiche interpretative in sede di applicazione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2003 e del 9 giugno 2003;

Ritenuto di non poter accedere a quanto rilevato nel suddetto parere del 7 aprile 2003 in merito all'estensione delle agevolazioni ai bollettini delle associazioni di categoria anche non a carattere nazionale, in quanto la relativa spesa, quantificabile in novecentomila euro annui, è già ampiamente compresa nello stanziamento di bilancio;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294)

1.² All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *Omissis*

b)³ *Omissis*

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2003, n. 217. Per l'attuale disciplina delle riduzioni tariffarie postali agevolate per i prodotti editoriali si veda il decreto-legge 353 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Pertanto il presente regolamento ha esaurito i propri effetti.

² La lettera modifica il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294.

³ La lettera sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
26 SETTEMBRE 2003¹

Comitato per la tutela della proprietà intellettuale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

¹ Il presente Comitato era stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2000.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248 recante nuove norme di tutela del diritto d'autore ed in particolare l'articolo 19, comma 1 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale;

Visto altresì l'articolo 19, comma 2 della medesima legge n. 248 del 2000, dove si prevede che il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli Autori ed Editori nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre del 2000, istitutivo del Comitato;

Ritenuto di doversi procedere al rinnovo dei componenti del Comitato;

Decreta:

Art. 1

(Composizione del Comitato)

1. Il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, istituito dall' articolo 19, comma 1 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è così composto:
 - a) on. Paolo Bonaiuti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;
 - b) prof. Mauro Masi in qualità di esperto;

- c) avv. Davide Giulio Rossi, in qualità di esperto;
- d) un esperto indicato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- e) un esperto indicato dalla Società italiana degli Autori ed Editori.

Art. 2

1. Il funzionamento del Comitato non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
23 GIUGNO 2004

Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n.108;

Visto l'articolo 8, dello stesso decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, in base al quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale;

Considerato che il medesimo articolo 8 prevede altresì che "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate";

Rilevato la necessità di provvedere all'individuazione della predetta struttura di monitoraggio;

Decreta:

Art. 1

(Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale)

1. Presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale, con il compito di assicurare il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici, per adeguarne la crescita al reale andamento del mercato.

Art. 2

(Composizione)¹

1. L'Osservatorio è presieduto dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, prof. Mauro Masi, ed è composto da:
 - a) il direttore dell'Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali;

¹ La composizione del Comitato è stata così integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 novembre 2004.

- b) il direttore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali;
 - c) un rappresentante designato dalla Conferenza unificata;
 - d) un rappresentante designato dalla Federazione italiana editori giornali (FIEG);
 - e) un rappresentante designato dall'Unione stampa periodica italiana (USPI);
 - f) un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali distributori stampa (ANADIS - ADN);
 - g)\ un rappresentante designato dalle Associazioni locali distributori stampa;
 - h) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali della categoria dei giornalisti;
 - i) sino a tre esperti del settore indicati con proprio decreto dal Presidente dell' Osservatorio.
 - l) fino a due rappresentanti designati dalle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
2. L'Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi e delle strutture del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dei prodotti editoriali.

Art. 4
(Compiti)

1. L'Osservatorio ha il compito di:
- a) raccogliere e, all'occorrenza, elaborare, i dati forniti dalle strutture ed enti di categoria, relativi all'andamento delle vendite dei prodotti editoriali con particolare rilievo per giornali e periodici;
 - b) procedere ad audizioni di rappresentanti delle categorie di volta in volta interessate;
 - c) ricevere segnalazioni;
 - d) esprimere pareri consultivi non vincolanti e formulare osservazioni e proposte anche al fine di promuovere iniziative legislative e non per l'implementazione e per la razionalizzazione della rete distributiva;

- e) stabilire raccordi con altri organismi istituzionali di livello nazionale, regionale e locale, competenti nella medesima materia;
 - f) promuovere ricerche e studi nelle materie di competenza;
 - g) redigere una relazione, con cadenza annuale, sullo stato della rete distributiva.
2. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1 l'Osservatorio può avvalersi della consulenza di appositi Istituti di ricerca per l'elaborazione dei dati raccolti nell'espletamento delle sue funzioni.

Art.5

(Oneri)

1. Dall'attività dell'Osservatorio non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ALLEGATO

CAMERA DEI DEPUTATI - AC 4163¹

*Disposizioni in materia di editoria e di diffusione
della stampa quotidiana e periodica.*

*Disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
on. Berlusconi.*

Presentato il 16 luglio 2003.

ONOREVOLI DEPUTATI!

Il presente disegno di legge reca una serie di disposizioni in materia di editoria e diffusione della stampa quotidiana e periodica dirette a completare il passaggio – già avviato dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, concernente nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali, e dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica – verso un sistema editoriale maggiormente efficiente ed organico.

Il provvedimento è articolato sulle seguenti direttive principali:

- a) la definizione di una disciplina per la responsabilità dei siti editoriali su INTERNET, estesa anche agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale, con una previsione semplificata per le pubbliche amministrazioni, gli Organi costituzionali e le Autorità indipendenti;
- b) l’introduzione di una serie di disposizioni che sanano errori o imprecisioni contenuti nella normativa vigente volta a sostenere il settore dell’editoria, dal momento che, nella prima fase di operatività della citata legge 7 marzo 2001, n. 62, si sono evidenziate alcune difficoltà applicative tali da rendere opportuna una limitata rivisitazione della predetta legge al fine di evitare faticosi processi interpretativi della volontà del legislatore che potrebbero snaturarne il significato;
- c) l’abolizione del regime transitorio nelle agevolazioni per le spedizioni postali in abbonamento e la contestuale individuazione di una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate;
- d) una maggiore liberalizzazione della disciplina di vendita dei prodotti editoriali al di fuori delle edicole, in linea con il recente parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- e) alcune disposizioni in materia di proprietà delle imprese editrici e di pubblicità obbligatoria degli enti pubblici.

Più in particolare il provvedimento si compone di 11 articoli.

L’articolo 1, ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, impone l’obbligo dell’iscrizione presso il registro degli operatori di comunicazione (ROC) dei siti aventi natura editoriale nonché degli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale. Si applicano altresì le

¹ Il disegno di legge qui riportato è attualmente in fase di discussione presso la VII Commissione Cultura della Camera dei deputati.

disposizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 62 del 2001, che prevedono la possibilità, per coloro che si iscrivono al ROC, di essere esentati dall'obbligo dell'iscrizione presso il registro della stampa tenuto dal tribunale. Per le pubbliche amministrazioni, gli Organi costituzionali e le Autorità indipendenti si prevede che sia da considerare direttore responsabile il direttore pro tempore dell'ufficio che autorizza la pubblicazione delle informazioni.

Il medesimo articolo 1 contiene inoltre la definizione, ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, di sito avente natura editoriale e di testata giornalistica in formato elettronico e digitale.

L'articolo 2 modifica il quarto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di titolarità delle imprese editrici di quotidiani. In particolare la normativa vigente stabilisce che qualora l'impresa sia costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto (o le quote) debbano essere intestate a persone fisiche o a società di persone. Secondo l'attuale disciplina le azioni aventi diritto di voto possono essere altresì intestate a società per azioni, purché queste ultime siano direttamente controllate da persone fisiche. La modifica introdotta, nel caso di azioni detenute da società per azioni, pur mantenendo il vincolo del controllo da parte di persone fisiche delle predette società, elimina tuttavia il limite del controllo «diretto».

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di pubblicità dei bilanci degli enti pubblici.

L'attuale disciplina contenuta nell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevede infatti l'obbligo per gli enti pubblici ivi indicati di pubblicare, in estratto, su almeno due giornali quotidiani locali, nonché su un quotidiano nazionale e su un periodico, il proprio bilancio. Tale obbligo tuttavia, non essendo assistito da alcuna sanzione, è rimasto in larga parte inosservato. Pertanto, in analogia a quanto già previsto dalla legge n. 166 del 2002, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, viene stabilito che le amministrazioni nominino un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza di tale obbligo, e salvo la non attuazione per motivi a lui non imputabili, è tenuto ad effettuare a proprie spese la predetta pubblicazione.

L'articolo 4 apporta modifiche al decreto legislativo n. 170 del 2001 in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. In particolare, in linea con quanto recentemente segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si estende la possibilità di procedere alla vendita in punti non esclusivi a coloro che non abbiano potuto partecipare alla spe-

rimentazione, pur avendone fatto richiesta ed avendone i requisiti. Per i punti vendita non esclusivi viene poi esplicitata la facoltà di vendere sia i quotidiani che i periodici, chiarendo in tal modo così una problematica interpretativa sorta in fase di prima applicazione del decreto legislativo.

Il medesimo articolo 4 ripristina poi le disposizioni contenute nell'articolo 14 della legge n. 416 del 1981, erroneamente abrogate dal decreto legislativo n. 170 del 2001, relativamente all'obbligo, in caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti vendita esclusivi, di affidare ai titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita dei giornali. Viene altresì reintrodotta il trattamento fiscale agevolativo per il personale non dipendente che effettua la consegna di giornali porta a porta per non più di trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e nei limiti di un compenso non superiore a 5.000 euro, prevedendo che sui compensi corrisposti da editori, distributori ed edicolanti sia operata una trattenuta fiscale determinata in base all'aliquota IRPEF prevista per il più basso scaglione di reddito.

L'articolo 5 reca modifiche alla legge n. 250 del 1990, come modificata dalla legge n. 62 del 2001 volte a razionalizzare e semplificare le modalità di calcolo e di erogazione dei contributi, anche in considerazione di dubbi interpretativi sorti in sede di applicazione della normativa.

Il comma 1, in particolare, apporta modifiche all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge n. 62 del 2001:

- le lettere a), g), h), i) e l) permettono di rapportare tutti i parametri di calcolo del contributo inerenti alle voci di bilancio dell'impresa editrice al solo esercizio di riferimento del contributo stesso;
- la lettera b) permette di chiarire che l'esclusione dai benefici prevista per i cosiddetti «giornali-panino», oggetto di vendite abbinata, si applica solo alle testate quotidiane nazionali poste in vendita congiuntamente ad altre testate quotidiane e non con periodici;
- la lettera c) abroga la disposizione introdotta dal comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 62 del 2001 che prevede, per la corresponsione dei contributi, che la testata sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi. Si tratta di un

requisito che si è rivelato di difficilissima applicazione, soprattutto in caso di testate periodiche, che rientrano tra quelle destinatarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990. Inoltre tale requisito appare in contrasto con le regole del mercato, dal momento che il prezzo dei giornali non è più sottoposto a forme di controllo o vigilanza;

- la lettera d) dispone che le imprese editrici di testate quotidiane rivolte alle minoranze linguistiche non usufruiscano della maggiorazione dei contributi previsti dal comma 11 dello stesso articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché degli ulteriori contributi (raddoppio) ad essi automaticamente collegati dalla legge n. 278 del 1991;
- la lettera e) prevede che il raddoppio dei contributi sia attribuito ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero;
- la lettera f) mantiene l'entità dei contributi previsti per le imprese editrici di periodici precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 62 del 2001. In assenza di tale specificazione l'ammontare del contributo spettante aumenterebbe in misura notevole, comportando la necessità di un aumento anche delle somme stanziare in bilancio.

I commi 2 e 3 stabiliscono che per le cooperative di giornalisti e per le società di capitali che abbiano la maggioranza del capitale intestata a cooperative, fondazioni o enti morali, costituite dopo il 31 dicembre 2002, i requisiti di anzianità di testata e di impresa siano elevati da tre a cinque anni quale requisito per l'accesso ai contributi.

Il comma 4 chiarisce cosa si intende per tiratura della testata ai fini dell'ammissione e del calcolo dei contributi.

Il comma 5 stabilisce che le imprese editrici che non provvedano al perfezionamento della documentazione prescritta entro due anni dalla data di presentazione della domanda decadano dal diritto alla percezione dei contributi richiesti. Tale norma si rende necessaria per la perdurante inerzia da parte di alcune imprese nella trasmissione della documentazione istruttoria, tale da determinare una situazione di incertezza sull'effettivo ammontare dei soggetti aventi diritto ai contributi.

Va ricordato che tale diritto è stato qualificato dalla giurisprudenza come diritto soggettivo, e in quanto tale, in assenza della norma proposta, resterebbe soggetto ai termini della prescrizione ordinaria, con conseguenti riflessi negativi sul calcolo degli stanziamenti necessari e sull'operatività degli uffici competenti.

Il comma 6 stabilisce un tetto massimo all'ammontare dei contributi complessivamente spettanti ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 8, 10 e 11, e dell'articolo 4 della legge n. 250 del 1990, nonché dell'articolo 2 della legge n. 278 del 1991, pari al 60 per cento del totale dei costi presi come base per il calcolo dei contributi stessi. La ratio della modifica proposta deriva dalla necessità di apporre limiti all'aumento nell'ammontare dei contributi spettanti, stante il vincolo derivante dagli stanziamenti di bilancio.

Il comma 7 esplicita che la disposizione dell'articolo 10 della legge n. 62 del 2001, in base alla quale i messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, si estende anche alle tipologie tecnologicamente più innovative di prodotto editoriale.

Il comma 8 applica ai giornalisti dipendenti da imprese editrici di giornali organi di forze politiche di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, atteso il particolare carattere fiduciario connesso a tale attività editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 11 maggio 1990, n. 108.

L'articolo 6 reca l'interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che prevede che le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possano, entro e non oltre il 10 dicembre 2001, costituirsi in società cooperative il cui oggetto sociale sia esclusivamente l'edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

La norma interpretativa precisa che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 10 dicembre 2001 che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

L'articolo 7 consente di procedere alla compensazione, in via amministrativa, dei crediti e dei debiti dell'Istituto nazionale di

previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) attraverso il meccanismo di tesoreria unica presso l'Agenzia delle entrate. La normativa proposta dunque, consentendo ad un soggetto terzo di intervenire nel meccanismo della compensazione tra posizioni creditorie e debitorie nei confronti dell'Erario, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, risponde ad un'esigenza di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, venendo altresì incontro alle esigenze operative ed economiche del settore editoriale.

L'articolo 8 chiarisce che la regolarità dei versamenti contributivi previdenziali, che costituisce condizione per il pagamento dei contributi, è soddisfatta anche in caso di ricorsi giurisdizionali pendenti in materia contributiva ed in caso di rateizzazione dei versamenti concordata con gli istituti previdenziali ed onorata dalle imprese alle scadenze previste. La finalità della norma in esame è quella di chiarire che l'esistenza di situazioni di contenzioso tra imprese editrici e istituti previdenziali non configura di per sé una posizione di irregolarità tale da risultare ostativa all'erogazione delle provvidenze previste dalla legge n. 416 del 1981, e successive modificazioni, e dalla legge n. 62 del 2001.

L'articolo 9 detta disposizioni in materia di credito agevolato all'editoria. In particolare il comma 1 apporta modifiche all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62:

- la lettera a), in ossequio a quanto richiesto dalla Commissione europea in sede di notifica della legge n. 62 del 2001, precisa che il Fondo è istituito per la durata di dieci anni;
- la lettera b) chiarisce che le risorse disponibili per il contributo in conto interessi, indicate negli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale sia per quanto concerne la procedura automatica che valutativa, qualora non interamente utilizzate, incrementano le risorse destinate al successivo avviso;
- la lettera c) precisa che non sono comunque da considerare ammissibili alle agevolazioni in conto interessi le spese promozionali e di pubblicità ed ogni altra spesa non destinata alla realizzazione del prodotto editoriale;
- la lettera d) precisa che nel caso di realizzazione dei progetti con il ricorso alla locazione finanziaria, il momento giuridico attestante la data di realizzazione degli investimenti è quello dell'entrata in possesso del bene da parte del beneficiario comprovato da idonea documentazione, che, di norma, è costituita dal verbale di consegna del bene ovvero da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 7 della legge n. 62 del 2001. In particolare con la lettera a) si precisa che, qualora le

risorse indicate nell'avviso non risultassero sufficienti a soddisfare integralmente le domande considerate ammissibili dal Comitato per il credito agevolato, si proceda ad una ripartizione proporzionale al costo dei progetti ammessi.

Con la lettera b) si è ritenuto opportuno modificare le modalità di erogazione del contributo statale, prevedendo un pagamento annuale e posticipato rispetto alle scadenze delle rate di preammortamento e di ammortamento del finanziamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Ciò per la difficoltà di procedere, in considerazione della complessa istruttoria e della documentazione da acquisire anche presso altri organismi (ROC), ad un duplice pagamento semestrale. Tale modalità di pagamento è stata peraltro quella utilizzata dalla previgente normativa in materia di credito agevolato all'editoria.

Il comma 3 introduce l'articolo 7-bis della legge n. 62 del 2001, disponendo il divieto di cumulo delle agevolazioni di credito con altre agevolazioni, corrisposte sotto forma di contributi in conto interessi, statali, regionali, comunitari, mentre sono cumulabili con il credito di imposta.

Il comma 4 precisa che, tra i beni ammissibili al finanziamento agevolato, ci sono anche quelli dati dall'impresa in comodato purché utilizzati prevalentemente per la produzione o per la distribuzione dei prodotti editoriali realizzati dall'impresa ammessa al beneficio. I criteri per l'accertamento del requisito della prevalenza sono individuati con delibera del Comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 62 del 2001.

Il comma 5 precisa che, tra i beni ammissibili al credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 62 del 2001, ci sono anche quelli dati dall'impresa in comodato purché utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione dei prodotti editoriali dell'impresa ammessa al beneficio. I criteri per l'accertamento del requisito della prevalenza sono individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 del citato articolo 8.

L'articolo 10 introduce una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate per l'editoria. Come è noto la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), ha abrogato il sistema previgente di tariffe agevolate all'editoria introducendo, in sostituzione, un meccanismo di contributi diretti ad alcune categorie di imprese specificatamente indicate dalla legge stessa. Tuttavia tale sistema non è mai divenuto operativo in quanto il legislatore ha rinviato ben tre volte la sua entrata in vigore in considerazione del mancato verificarsi del presupposto fondamentale sotteso al meccanismo della contribuzione diretta (e cioè l'esistenza di una pluralità

di vettori in grado di sviluppare un'effettiva concorrenza tra loro). Infatti sia l'Ente poste italiane prima, che la società Poste italiane Spa poi hanno mantenuto una quota elevatissima del mercato nel suo complesso. La disciplina proposta è volta da un lato ad abolire il sistema transitorio, dall'altro a ripristinare, in via definitiva, il sistema delle tariffe agevolate attualmente vigente, individuando tuttavia, nei commi 1 e 2, la platea dei soggetti beneficiari (che ricalca sostanzialmente quella già introdotta in via regolamentare) in modo da rendere compatibili i rimborsi che l'Amministrazione dovrà riversare alla società Poste italiane Spa con gli stanziamenti previsti.

L'articolo 11 stabilisce la data di entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È da aggiungere che l'insieme delle norme proposte non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, mentre anzi è ipotizzata una normativa che riduce, e al tempo stesso pone un vincolo quantitativo, alla crescita dei contributi diretti all'editoria.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

Il presente disegno di legge si propone di operare un intervento di armonizzazione e razionalizzazione delle normative in materia di editoria e diffusione della stampa quotidiana e periodica, riferendosi in particolare ai seguenti ambiti:

- a) definizione di una disciplina per la responsabilità dei siti editoriali su INTERNET;
- b) modifiche della legge 7 marzo 2001, n. 62, al fine di superare le difficoltà emerse in sede di prima applicazione;
- c) nuova disciplina delle tariffe postali agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali;
- d) una maggiore liberalizzazione della disciplina della vendita dei prodotti editoriali al di fuori delle edicole;
- e) disposizioni in materia di proprietà delle imprese editrici e di pubblicità obbligatoria degli enti pubblici.

La necessità dell'intervento normativo deriva:

- a) per la responsabilità dei siti editoriali su INTERNET, dalla mancanza di una disciplina specifica;
- b) per le modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dalla pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha richiesto una maggiore liberalizzazione nel settore della distribuzione e della vendita della stampa quotidiana e periodica;
- c) per le norme in materia di provvidenze e di agevolazioni di credito per l'editoria, dall'opportunità di procedere a modifiche ed interpretazioni della normativa dettata dalla legge n. 62 del 2001, a seguito delle problematiche verificate in sede di prima applicazione;
- d) per la disciplina delle tariffe postali agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali, dall'esigenza di riformulare la materia superando il regime transitorio.

B) Analisi del quadro normativo.

La normativa vigente non contempla una disciplina specifica riguardante i siti INTERNET aventi natura editoriale. Il quadro generale di riferimento è il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno.

La disciplina delle imprese editrici e delle provvidenze per l'editoria è contenuta, principalmente, nelle seguenti leggi:

- legge 5 agosto 1981, n. 416;
- legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- legge 7 agosto 1990, n. 250;
- legge 7 marzo 2001, n. 62.

Per quanto concerne specificatamente i contributi ai giornali organici di movimenti politici, essi sono regolamentati inoltre dal comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

La disciplina in materia di pubblicità dei bilanci degli enti pubblici è prevista nella legge n. 67 del 1987.

La disciplina del riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica è contenuta nel decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.

La disciplina delle tariffe postali agevolate per l'editoria è contenuta nell'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; nell'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; nell'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e nell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, nonché nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n. 294.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il provvedimento prevede che si operino sulle normative vigenti i seguenti interventi:

- l'articolo 1 estende ai siti INTERNET aventi natura editoriale e agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale la normativa di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa;
- l'articolo 2 modifica il quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 416 del 1981 in materia di titolarità delle imprese editrici di quotidiani;
- l'articolo 3 modifica l'articolo 6 della legge n. 67 del 1987 in materia di pubblicità dei bilanci degli enti pubblici;
- l'articolo 4 interviene con modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica;
- l'articolo 5 reca modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250, come da ultimo modificata dalla legge n. 62 del 2001, volte a razionalizzare e semplificare le modalità di calcolo e di erogazione dei contributi. Il medesimo articolo estende inoltre ai giornalisti dipendenti da imprese editrici di giornali organi di forze politiche le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108;
- l'articolo 6 reca l'interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardante contributi ai giornali o periodici organi di movimenti politici;
- l'articolo 8 reca chiarimenti in materia di regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali da parte delle imprese editrici;
- l'articolo 9 apporta modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 62, in tema di credito agevolato all'editoria. Non viene modificato il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;
- l'articolo 10 introduce una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate per l'editoria, abrogando le previgenti disposizioni riguardanti il regime transitorio e in particolare l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; l'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2002, n. 284. A seguito di tali abrogazioni cessa di avere efficacia anche il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n. 294.

L'entrata in vigore del presente provvedimento non comporta ulteriori interventi a livello regolamentare.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La legge n. 416 del 1981 è stata notificata, ed autorizzata, dalla Commissione europea. Le normative in materia di agevolazioni all'editoria di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, sono state regolarmente notificate alla Commissione europea in data 4 dicembre 2002 ed è in corso la relativa procedura. In particolare l'articolo 9, comma 1, è stato inserito per corrispondere ad una specifica richiesta della Commissione. Le modifiche alla legge n. 62 del 2001 hanno comunque natura tecnica e non intaccano il quadro normativo vigente.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali e analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Il provvedimento non presenta profili suscettibili di determinare riflessi sull'assetto normativo delle regioni e degli enti locali, trattandosi di tematiche strettamente connesse ai principi tutelati dall'articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione, rappresentando, perciò, uno dei diritti civili e sociali la cui tutela rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

Le disposizioni normative di sostegno all'editoria, infatti, sono volte a garantire il pluralismo dell'informazione e a tutelare i diritti connessi in modo uniforme sull'intero territorio nazionale e non limitano in alcun modo la potestà delle regioni di attribuire ulteriori incentivi anche ad imprese editrici.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il provvedimento in esame non presenta aspetti di rilegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) *Individuazione di nuove definizioni introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si ravvisano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.

B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi risultano corretti anche riguardo alla loro individuazione.

C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è utilizzata la tecnica della novella quando il tipo di intervento da operare sulla normativa vigente lo ha reso necessario.

D) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Sono state indicate espressamente le abrogazioni previste dal disegno di legge.

3. Ulteriori elementi

A) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia.*

Sui punti specifici toccati dal presente disegno di legge non risultano pronunce della Corte costituzionale.

B) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.*

È attualmente all'esame del Parlamento un progetto di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Siti Internet)

1. I siti aventi natura editoriale sono soggetti, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. Si considerano siti aventi natura editoriale quelli che contengono, in via prevalente, prodotti editoriali come definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
2. Gli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale sono soggetti, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. Si considerano testate giornalistiche in formato elettronico e digitale quelle che sono diffuse al pubblico con regolare periodicità e per le quali è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale.
3. Per i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, degli Organi costituzionali e delle Autorità indipendenti si considera direttore responsabile il direttore pro tempore dell'ufficio competente ad autorizzare la pubblicazione delle informazioni.

Art. 2.

(Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici)

1. All'articolo 1, quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, le parole: «a società direttamente controllate da persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «a società controllate da persone fisiche».

Art. 3.

(Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici)

1. All'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui

non imputabili, è tenuto ad effettuare a proprie spese le medesime forme di pubblicità previste dalla legge senza potersi rivalere sull'amministrazione».

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «vendita di quotidiani ovvero periodici» sono sostituite dalle seguenti: «vendita della stampa quotidiana e periodica»;

b) all'articolo 2, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione è rilasciata altresì di diritto per coloro che hanno richiesto, avendone i requisiti, di partecipare alla sperimentazione, subordinatamente al rilascio della dichiarazione di cui al comma 5»;

c) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti esclusivi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente»;

d) all'articolo 3, comma 1, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui compensi corrisposti da editori, distributori ed edicolanti a personale non dipendente per servizi di consegna porta a porta o di vendita ambulante di prodotti editoriali è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota IRPEF corrispondente al più basso scaglione di reddito qualora si tratti di compensi determinati a favore di coloro che abbiano rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e, comunque, nei limiti di un compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione di 5.000 euro».

Art. 5.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse;

- b) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «altre testate» è aggiunta la seguente: «quotidiane»;
 - c) al comma 2, la lettera h) è abrogata;
 - d) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;
 - e) al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui ai commi 8 e 11»;
 - f) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310 mila euro e di 207 mila euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11»;
 - g) il comma 7 è abrogato;
 - h) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;
 - i) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;
 - l) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».
2. Il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2002.
 3. Le imprese editrici di giornali quotidiani indicate nel comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite dopo il 31 dicembre 2002, possono accedere ai contributi di cui alla medesima legge n. 250 del 1990 a condizione che la maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali da almeno cinque anni e che i medesimi soggetti editino la testata stessa da almeno cinque anni. Restano fermi gli altri requisiti indicati dal medesimo comma 2-bis dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990.
 4. Ai fini della corresponsione dei contributi di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, per tiratura della testata si intende la tira-

tura netta effettivamente disponibile per la diffusione, con esclusione degli scarti di lavorazione.

5. Le imprese richiedenti i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualora non provvedano a perfezionare la documentazione prescritta entro due anni dalla data di presentazione della domanda, decadono dal diritto alla percezione dei contributi stessi.
6. A decorrere dal 1o gennaio 2003, l'ammontare dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni, non può superare il 60 per cento dei costi presi a base per il calcolo dei contributi stessi.
7. All'articolo 10, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: «nei confronti del libro e della lettura,» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti del libro, della lettura e dei prodotti editoriali, con particolare riferimento ai prodotti multimediali e ai processi di innovazione del settore,».
8. Ai giornalisti dipendenti da imprese editrici di giornali o periodici organi di forze politiche di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, atteso il particolare carattere fiduciario connesso a tale attività editoriale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 11 maggio 1990, n. 108.

Art. 6.

(Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. Il comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 1o dicembre 2001, che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Modalità di pagamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)

1. Resta ferma la facoltà di prevedere, ai sensi dell' articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'utilizzo del versamento unitario e della compensazione dei crediti e dei debi-

ti indicati all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, anche con riferimento ai contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Art. 8.

(Regolarità contributiva)

1. Il requisito della regolarità contributiva quale condizione per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni previsti dalle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e 7 marzo 2001, n. 62, si intende soddisfatto anche quando:
 - a) le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali;
 - b) le imprese abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente pagato le rate scadute.

Art. 9.

(Contributi indiretti)

1. All'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È istituito, per la durata di dieci anni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoria, di seguito denominato "Fondo"»;
 - b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse disponibili indicate in ciascun avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e non concesse, incrementano le somme disponibili in occasione del successivo avviso»;
 - c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Non sono comunque ammesse le spese promozionali e di pubblicità, nonché ogni altra spesa non destinata alla realizzazione del prodotto editoriale»;
 - d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso il termine per l'ammissione al contributo delle spese sostenute decorre dall'effettiva entrata in possesso dei beni, comprovata da idonea documentazione».
2. All'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie atte a soddisfare integralmente le domande ritenute ammissibili dal Comitato di cui al comma 4, la disponibilità complessiva delle risorse indicate nell'avviso è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti ammissibili»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in un'unica soluzione per annualità posticipata rispetto alle scadenze delle rate di preammortamento e di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa».

3. Dopo l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – *(Norme in materia di cumulabilità delle agevolazioni)*. – 1. Le agevolazioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 non sono cumulabili con altre agevolazioni, corrisposte sotto forma di contributi in conto interessi, statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitari, o comunque concessi da enti o da istituzioni pubblici, per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all'articolo 8».

4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si interpreta nel senso che sono altresì ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative ivi previste anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Le modalità per l'accertamento del requisito della prevalenza sono determinate, per entrambe le procedure automatica e valutativa, dal Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 62 del 2001.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si interpretano nel senso che il credito di imposta può essere concesso, anche quando i beni oggetto delle iniziative

² Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state interamente recepite dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante la nuova disciplina in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali

di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 8 siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione dei prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2001 realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni. Le modalità per la verifica del requisito della prevalenza sono determinate con il decreto di cui al comma 4 dello stesso articolo 8 della medesima legge n. 62 del 2001.

Art. 10.²

(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), ovvero precedentemente iscritte al Registro nazionale della stampa, e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni di categoria e le associazioni d'arma. Le tariffe agevolate sono determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonché gli enti ecclesiastici.
3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane Spa della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni

effettuate sulla base della presente legge e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.

4. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui al comma 1:
- a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;
 - b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;
 - c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
 - d) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
 - e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
 - f) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
 - g) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
 - h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
 - i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
 - l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-

bre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

m) i prodotti editoriali pornografici.

5. Sono abrogati, in particolare:

- a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- d) l'articolo 13-quinquies del decretolegge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SENATO DELLA REPUBBLICA - N. 3176¹

Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante

*Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2004,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati STEFANI (26); VOLONTÈ (385); SINISCALCHI, BONITO e FINOCCHIARO (539); COLA (588); ANEDDA, SELVA, COLA, STERPA e LISI (1177); PISAPIA (1243); PECORELLA (2084); PISAPIA (2764); GIULIETTI e SINISCALCHI (3021); PISAPIA (4355)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 ottobre 2004*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti INTERNET aventi natura editoriale».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono inserite le seguenti: «senza commento,»;

- b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

- c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

- d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto

¹ Il disegno di legge qui riportato è stato assegnato, in data 28 ottobre 2004 in sede referente, alla II Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Risarcimento del danno*). – 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.

2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di euro 30.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».

4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 10.000.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. L'autore dell'offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche.
4. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*. – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - *(Ingiuria)*. – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».

3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000.

Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.

Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro a favore della cassa delle ammende».

Art. 4.

(Norma transitoria)

1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui alla presente legge debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.

APPENDICE

Il Sistema dell'intervento pubblico nel settore dell'editoria e dei prodotti editoriali. Tipologie delle attuali forme di sostegno.

1. La nuova definizione di prodotto editoriale

L'intervento pubblico nel settore dell'editoria, così come si è delineato in seguito alle numerose modifiche normative stratificatesi nel tempo - a partire dalla legge n. 416 del 1981 e fino alla più recente riforma operata dalla legge n. 62 del 2001 - è oggi articolato in un complesso sistema di aiuti alle imprese, di natura sia diretta che indiretta, basati su caratteri di selettività e finalizzati, essenzialmente, al sostegno e allo sviluppo del prodotto editoriale, introdotto nel nostro ordinamento proprio dall'articolo 1 della citata legge n. 62 per assimilare alle componenti tradizionali cartacee (quotidiani, periodici, libri) quelle multimediali *off line* ed *on line*.¹

La novità introdotta dalla legge n. 62 del 2001 appare dunque chiara fin dal primo articolo dove, fra le disposizioni generali viene posta la "definizione e disciplina del prodotto editoriale" a differenza della legge n. 416 del 1981 che aveva ad oggetto, nel capo I, "la disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici". L'aver individuato quale cardine della nuova disciplina il prodotto editoriale - piuttosto che l'impresa - sta a sottolineare la volontà del legislatore di assegnare un ruolo meramente strumentale a quest'ultima rispetto all'effettivo destinatario dell'aiuto che è, invece, il prodotto che quell'impresa pone in essere. Il prodotto editoriale rappresenta infatti un "*unicum*" nel nostro ordinamento così come in quello di tutti gli ordinamenti democratici, del tutto diverso da altre tipologie di beni suscettibili di valutazione economica. Esso è il solo, a differenza di ogni altro bene materiale, ad essere dotato di un "*corpus mechanicum*" (dato dal supporto) unito ad un "*corpus mysticum*" ossia il (libero pensiero) di chi parla, scrive, comunica, informa; le due componenti sono sinergicamente connesse nel senso che il supporto diviene il veicolo di circolazione delle idee, della cultura e del pensiero.

Da ciò si evince il carattere del tutto peculiare dell'attività economica delle imprese operanti nel settore editoriale rispetto ad altre tipologie imprenditoriali e la conseguente particolare natura delle agevolazioni all'editoria rispetto ad altri incentivi industriali in quanto da sempre esse si caratterizzano non soltanto quale mero sostegno all'attività eco-

¹ Così la sentenza della Corte Costituzionale del 24 maggio 1977, n. 94.

nomica imprenditoriale, direttamente riconducibili all'articolo 41 della Costituzione, ma quali interventi finalizzati alla tutela uniforme del diritto di informazione sull'intero territorio nazionale che trova il suo fondamento nel principio pluralistico sancito dall'articolo 21. I mezzi di diffusione del pensiero infatti, come ribadito dalla Corte Costituzionale, "nella più lata accezione comprensiva delle notizie, sono a buon diritto suscettibili di essere considerati, nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse".¹

2. *L'intervento pubblico*

La legge n. 62 del 2001 segna, dunque, una diversa filosofia dell'intervento pubblico nel settore dell'editoria e dei prodotti editoriali. Essa prevede sempre di più il ricorso a strumenti di sostegno indiretti - quali, ad esempio, il credito agevolato, il credito di imposta, il sostegno all'*outplacing* della forza lavoro e alla lettura che non distorcono le condizioni di base del mercato ma anzi ne favoriscono il processo di modernizzazione tecnologica - e limita il ricorso a quelli diretti, di natura sostanzialmente assistenziale, come i contributi a fondo perduto. Nonostante questi ultimi siano stati nel tempo notevolmente circoscritti essi rappresentano ancora un sistema assai articolato e rilevante dal punto di vista quantitativo, caratterizzato dalla necessità di conciliare le esigenze delle grosse imprese editoriali con quelle dello sviluppo dell'editoria minore al fine di mantenere un adeguato, e quanto più elevato, livello di pluralismo.

Più in particolare gli attuali *interventi di sostegno diretto* prevedono:

- a) *contributi alle emittenti radiofoniche (nazionali e locali) e alle emittenti televisive locali* (artt. 7 e 8 della legge n. 250 del 1990 e art. 7 della legge n. 422 del 1993) *nonché per canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite* (art. 7, comma 13, della legge n. 112 del 2004); si tratta di un rimborso pari al 50 per cento dei costi sostenuti per i consumi telefonici ed elettrici nonché dei canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite;
- b) *contributi alle cooperative giornalistiche editrici di agenzie di stampa quotidiane* che trasmettono tramite canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofo-

nica o tramite canali in concessione esclusiva della società Poste Spa, fino alla cessazione del servizio, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione (art. 2, comma 30, legge n. 549 del 1995 e art. 3, comma 187, della legge n. 350 del 2003). A tali imprese viene corrisposto un contributo fisso commisurato ai costi dell'impresa;

- c) *quotidiani editi da società la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative fondazioni od enti morali* (art. 3, comma 2-bis, della legge n. 250 del 1990) *nonché quotidiani e periodici editi da cooperative giornalistiche* (art. 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge n. 250 del 1990) *e periodici editi da cooperative femminili* (art. 52 della legge n. 416 del 1981 e art. 3, comma 2-*quater*, della legge n. 250 del 1990). Il contributo è composto di una parte fissa commisurata ai costi e una variabile commisurata alla tiratura della testata, ed è erogabile per una sola testata per ciascuna impresa;
- d) *contributi per periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali ovvero da società la cui maggioranza sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali* (art. 3, comma 3, legge n. 250 del 1990). Per tali testate è previsto un contributo di lire 200 a copia stampata;
- e) *contributi ad imprese editrici che editino giornali quotidiani di minoranze linguistiche* (art. 3, comma 2-*ter*, della legge n. 250 del 1990). A tali imprese viene corrisposto un contributo non superiore al 50 per cento dei costi. Per i giornali editi in lingua slovena sono previsti contributi aggiuntivi (art. 14, comma 3 della legge n. 19 del 1991 e art. 3 della legge n. 278 del 1991);
- f) *contributi ad imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero* (art. 3, comma 2-*ter*, della legge n. 250 del 1990). A tali imprese viene corrisposto un contributo non superiore al 50 per cento dei costi certificati da società di revisione del Paese di diffusione;
- g) *contributi ad imprese editrici di quotidiani italiani teletrasmessi in paesi diversi da quelli dell'Unione Europea* (art. 3, comma 2, della legge n.62 del 2001). E' concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui relativi alla diffusione delle copie teletrasmesse, nei limiti dello stanziamento previsto dalla stessa norma;
- h) *contributi per giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e per giornali editi in Italia ma diffusi prevalentemente all'este-*

ro (art. 26, legge n. 416 del 1981 come sostituito dall'art. 19, legge n. 67 del 1987). Sono previsti contributi articolati in riferimento al numero delle uscite, alla tiratura, al numero delle pagine e alla natura informativa delle pubblicazioni;

- i) *contributi all'editoria periodica per non vedenti* (art. 8 del decreto-legge n. 542 del 1996, convertito nella legge n. 649 del 1996), commisurati alla tiratura ed alle uscite dei prodotti informativi, anche su supporti informatici;
- l) *contributi a periodici delle associazioni dei consumatori e degli utenti* (art. 6 della legge n. 281 del 1998). Le associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale accedono alla ripartizione del contributo fra tutti gli aventi diritto;
- m) *contributi a pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale* (art. 25 della legge n. 416 del 1981 come modificato dall'art. 18 della legge n. 67 del 1987). Si tratta di un fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di 4 miliardi di lire in ragione d'anno, per pubblicazioni periodiche che vengono riconosciute di elevato valore culturale.

Particolare forma di contribuzione diretta è poi rappresentata dalle provvidenze per i prodotti editoriali che siano *organi di movimenti politici*; in tal caso una forza politica può fruire di contributi per un solo organo (di stampa o radiofonico).

Sono previsti:

- a) *contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, organi di forze politiche* (art. 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e art. 153, comma 2, della legge 388 del 2000). I destinatari di tali contributi sono le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento Europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute con almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi. Il contributo è composto di una parte fissa commisurata ai costi e una variabile commisurata alla tiratura della testata;

- b) *contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici organi di movimenti politici costituitesi in società cooperative entro il 1° dicembre 2001* (art. 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e art. 153, comma 4, della legge 388 del 2000). I destinatari di tali contributi sono le imprese editrici di quotidiani o periodici, organi di movimenti politici, già in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 che si siano costituite in società cooperative entro il 1° dicembre 2001. Il contributo è composto di una parte fissa commisurata ai costi e una variabile commisurata alla tiratura della testata ed è erogabile per una sola testata per ciascuna impresa;
- c) *contributi alle emittenti radiofoniche organi di partiti politici* (art. 4 della legge n. 250 del 1990).

A tali imprese viene corrisposto un contributo commisurato ai costi.

Per quanto concerne invece le *agevolazioni indirette* sono previste:

- a) *agevolazioni di credito in conto interessi*. Si tratta di un Fondo istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese operanti nel settore editoriale (editrici, stampatrici e distributrici) o nel settore della commercializzazione del prodotto editoriale (edicole o librerie), su finanziamenti della durata massima di 10 anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria, per progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva, di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, di miglioramento della distribuzione, di formazione professionale (artt. 4,5,6 e 7 della legge n. 62 del 2001);
- b) *contributi in conto interesse su finanziamenti agevolati in favore dell'editoria libraria per la produzione di opere di elevato valore culturale* (art. 34, della legge n.416 del 1981). Si tratta di un contributo in conto interessi accordato alle imprese editrici di libri di elevato contenuto culturale e scientifico riconosciuti tali da una apposita commissione sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983 n. 254, quali l'esclusività del carattere culturale con riferimento al contenu-

to e il rigore scientifico nella trattazione degli argomenti;

- c) *fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale* (art. 9, della legge n.62 del 2001). Trattasi di un fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali finalizzato ad assegnare contributi per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché per la loro diffusione all'estero;
- d) *credito di imposta* per le imprese produttrici di prodotti editoriali per le spese di investimento che hanno ad oggetto beni strumentali nuovi destinati alla produzione di prodotti editoriali in lingua italiana o programmi di ristrutturazione economica produttiva. Il credito di imposta è pari al 3 per cento del costo sostenuto per gli investimenti, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi (art. 8 legge n. 62 del 2001);
- e) *credito di imposta sulle spese sostenute per l'acquisto della carta*. Si tratta di una misura introdotta dalla legge finanziaria 2004, per ora in via transitoria, per le spese sostenute dalle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al ROC, e dalle imprese editrici di libri per il costo della carta sostenuto nell'anno 2004 (art. 4, commi da 181 a 186 e 189 legge n. 350 del 2003). Il credito d'imposta è pari al 10% della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate editte e dei libri;
- f) *interventi di sostegno per i giornalisti*. Si tratta di un Fondo istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinato ad effettuare interventi di sostegno in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale che presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza (art. 15 legge n. 62 del 2001). Gli interventi di sostegno sono concessi per il finanziamento di tre tipologie di progetti:
 - a) progetti individuali di giornalisti che intendano riquaificare la propria preparazione professionale per

indirizzarsi alla attività informativa nel settore dei nuovi mass-media;

- b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esito volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria;
- c) progetti concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento dei giornalisti anche al di fuori del settore dell'informazione dei giornalisti dipendenti.

Va segnalata infine *l'estensione operata ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale dell'applicazione del meccanismo di integrazione salariale previsto dalla legge n. 675 del 1977* (artt. 35 e 36 della legge n. 416 del 1981).

Accanto ai contributi cosiddetti diretti e indiretti il sistema prevede, inoltre, una serie di *riduzioni tariffarie*, concernenti le *tariffe telefoniche* (abbattimento del 50 per cento di quelle ordinarie), le *tariffe sull'energia elettrica* e la riduzione dei *canoni per l'utilizzo della rete satellitare* (artt. 4, 7 e 8 della legge n. 250 del 1990 e art. 7 della legge n. 422 del 1993).

Sono inoltre previste *tariffe agevolate per la spedizione in abbonamento postale* di prodotti editoriali, destinate ad imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, ad imprese editrici di libri ed alle pubblicazioni di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro (decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004).

3. Conclusioni

L'analisi delle attuali tipologie di intervento pubblico nel settore evidenzia dunque il permanere di un rilevante impegno economico dello Stato in favore del settore dell'editoria e dei prodotti editoriali che testimonia la volontà di conciliare l'esercizio della libertà di stampa con l'esercizio della libertà di iniziativa economica al fine di trovare il necessario punto di incontro tra le esigenze di tutela dei principi sottesi all'articolo 41 e quelli contenuti nell'articolo 21 della Costituzione. L'intervento dello Stato è oggi, infatti, finalizzato a realizzare compiutamente da una parte il "diritto ad informare i cittadini" e contemporaneamente dall'altra "il diritto di ognuno ad essere informato". Il suo ruolo pertan-

² Così la sentenza della Corte Costituzionale dell'11 luglio 1990, n. 348.

to è analogo a quello svolto in relazione ad altri interessi generali costituzionalmente protetti: volto da un lato a tutelare e dall'altro a renderne possibile l'effettivo esercizio.

Resta da evidenziare la rilevanza sempre maggiore degli interventi di sostegno effettuati dalle regioni, alla luce degli statuti regionali che recano, quasi tutti, una serie di disposizioni dirette a favorire le condizioni per lo sviluppo di un sistema informativo in grado di assicurare una effettiva e consapevole partecipazione dei cittadini alle scelte regionali. Occorre anche qui trovare, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, una difficile quanto necessaria conciliazione tra il disposto dell'articolo 117, comma 3, che ha ricondotto nell'ambito dell'ordinamento concorrente la materia "dell'ordinamento della Comunicazione" con la necessità di tutelare quei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" - di competenza esclusiva dello Stato - tra i quali certamente non possono non rientrare i principi tutelati dall'articolo 21 della Costituzione.

Una ricostruzione del riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo, in questo settore, non consente dunque, in linea di principio, alcuna distinzione quanto alla natura e al loro fondamento trattandosi di competenze che trovano la loro "ratio" nella stessa natura umana. L'informazione infatti, come già affermato nel lontano 1990 dalla Corte costituzionale "è attività che per il fatto di ricollegarsi, nel nostro sistema, all'esercizio di una libertà fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) ed alla presenza di un valore essenziale per la democrazia (quale quello del pluralismo) non può che essere collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione"².

Elisa Grande

*Direttore dell'Ufficio studi
e per lo sviluppo e l'innovazione
dell'editoria e dei prodotti editoriali*

INDICE ANALITICO

INDICE ANALITICO

A

- Agenzie di stampa e di informazione radiofonica e televisiva 48, 53, 59, 60, 90, 91, 154, 169, 211, 331, 387, 405 e ss., 415, 416, 443
- Agevolazioni di credito 62 e ss., 89 e ss., 101, 144 e ss., 152, 153, 158 e ss., 179, 221, 234 e ss., 464 e ss., 480 e ss. 514, 515, 517 e ss., 527
- Agevolazioni fiscali 93, 494, 511
- Agevolazioni tariffarie: energia elettrica 88, 152, 153, 164, 403, 404, 406, 407
- Agevolazioni tariffarie postali: vedi tariffe postali agevolate
- Agevolazioni tariffarie: telefoniche, telegrafiche 60 e ss., 87, 152, 153, 165, 356 e ss., 383, 401 e ss.
- Albo dei giornalisti 27, 28
- Apparecchiatura informatica 493, 494
- Associazioni dei consumatori 189, 217, 422 e ss., 504
- Autorità garante della concorrenza e del mercato 194, 244, 303, 428, 509, 510, 517
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 38, 108, 116, 180 e ss., 247, 289, 290, 296, 300 e ss., 303 e ss., 307, 309, 311 e ss., 318 e ss., 321 e ss., 331, 353, 431 e ss., 443, 485
- Autorizzazione alla stampa 25
- Autorizzazione alla vendita 52, 74, 82, 223 e ss., 254 e ss., 346, 347
- Autorizzazione per la fornitura di contenuti su reti di comunicazione elettronica 289 e ss.

C

- Cassa integrazione guadagni 67 e ss., 244, 349, 460
- Cessazione delle pubblicazioni 38, 42, 67, 333
- Cessione in uso testata (atti, contratti di:) 38, 42, 78, 332, 337
- Comitati regionali per le comunicazioni 190, 296, 303
- Comitato su analisi e andamento mercato del libro 426 e ss
- Comitato per la tutela della proprietà intellettuale 498 e ss
- Comitato per il credito agevolato all'editoria 239, 468, 472, 480 e ss.
- Commercio elettronico 243, 265
- Commissione paritetica governo – editori 95, 223, 253, 282
- Commissione per i contributi all'editoria speciale periodica per i non vedenti 396
- Commissione per i premi ordinari e speciali per la cultura 376 e ss.
- Commissione per la stampa italiana all'estero 351 e ss.
- Commissione per le provvidenze alle emittenti radiofoniche 386 e ss.
- Commissione per le provvidenze alle emittenti televisive 403, 404
- Commissione tecnica consultiva per l'editoria 75, 87, 147, 247, 347 e ss.
- Concessionarie dei contributi in conto interessi per le imprese editrici 362 e ss.

- Concessionarie di pubblicità 48, 50 e ss., 109, 116, 117, 119, 130, 182, 197, 198, 331, 338, 339, 439
- Concorrenza- tutela della 37 e ss., 42, 73, 77 e ss., 118 e ss., 126, 140, 141, 173 e ss., 194 e ss., 233, 289 , 303 e ss., 339
- Contratti di affitto o di gestione testate 38, 40, 73, 78, 118, 337, 339
- Contratto collettivo di lavoro giornalistico 44, 169, 213, 349, 463
- Contributi a periodici delle associazioni dei consumatori e degli utenti 216 e ss., 422 e ss.
- Contributi ad imprese editrici che editino quotidiani di minoranze linguistiche 146, 156, 157, 158, 159, 214, 410 e ss., 478, 512, 524
- Contributi ad imprese editrici di particolare valore 84, 372 e ss.
- Contributi all'editoria periodica per non vedenti 95, 171, 394 e ss.
- Contributi alle agenzie di stampa 53, 59, 60, 72, 90, 92, 154, 211, 274, 345, 358, 387, 405, 406, 415, 459, 473
- Contributi alle emittenti radiofoniche 87 e ss., 100 e ss., 130, 145 e ss., 151, 153, 154, 159, 161, 165, 171, 200, 211, 213, 221, 247, 294 e ss., 382 e ss., 390 e ss., 473
- Contributi alle emittenti televisive locali 130, 169, 200, 202, 221, 294, 398 e ss., 408 e ss, 473
- Contributi in conto interessi 62 e ss., 92, 215, 234 e ss., 362 e ss., 466, 468, 470, 480, 481, 514, 515, 527
- Contributi per canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite 296
- Contributi per imprese radiofoniche che risultino essere rappresentanti di forze politiche 88, 151, 152, 158 e ss., 169, 385
- Contributi per la stampa italiana all'estero 58, 59, 72, 82, 91, 147, 235, 240, 350 e ss., 415 e ss.
- Contributi per periodici editi da cooperative, fondazioni ed enti morali, ovvero società la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali 147, 160, 411 e ss., 524
- Contributi per pubblicazioni di elevato valore culturale 58, 66, 72, 93, 241
- Contributi per periodici editi da cooperative femminili 74, 147, 150, 167, 414, 524
- Contributi per quotidiani editi da cooperative di giornalisti 43, 74, 86, 92, 145, 146, 147, 167, 235 411 e ss., 414, 513, 523
- Contributi per quotidiani editi da società la cui maggioranza del capitale è detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali 146, 147, 411 e ss., 524
- Contributi per testate giornalistiche organi di partito e di movimenti politici 149, 169, 229, 230, 413, 414, 513, 518, 519, 524
- Contributi sul prezzo della carta 54 e ss., 71, 72, 342, 343
- Cooperative giornalistiche 43, 75, 80, 92, 145, 147, 169, 211, 235, 236, 281, 340, 385, 512
- Credito di imposta 234, 239, 240, 241, 267, 275 e ss., 473, 476 e ss., 492 e ss., 515, 527

D

Diffamazione 29, 30, 31, 133, 521, 532 e ss., 534 e ss.

Dipartimento per l'informazione e l'editoria 148, 151, 177, 223, 224, 234, 245, 247, 281, 395, 396, 400, 401, 403, 407, 418 e ss., 428, 420, 424, 461, 463, 466, 472, 482, 483, 526, 528

Direttore responsabile 27 e ss., 115, 510, 522

Direzione generale dell'informazione, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica 47, 80, 81, 85, 89, 95 e ss., 348, 376 e ss., 387

Disposizioni per il personale dipendente imprese in crisi 245, 349, 460 e ss.

Distribuzione 52, 95, 221, 365, 370, 428, 433, 515, 517, 523, 544

Divieto di autorizzazioni e censure 25

Divieto di cumulo agevolazioni 70, 473, 515

E

Editoria elettronica e digitale 183, 197, 229, 285, 305, 443, 509, 519, 522

Ente nazionale cellulosa e carta 59, 70 e ss., 84, 93, 95, 145, 152, 341, 342, 345, 348, 353

Esodo volontario giornalisti 245, 460 e ss.

F

Federazione italiana editori giornali 482

Federazione mondiale della stampa italiana all'estero 352

Federazione nazionale della stampa italiana 482

Fondo centrale di garanzia 65

Fondo per gli interventi e la mobilità dei giornalisti 245 e ss., 458 e ss.

Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti 245, 458 e ss.

Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale 241, 242

Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale 62 e ss., 74, 92, 179, 234 e ss.

Fondo per le integrazioni tariffarie da corrispondere alle poste italiane s.p.a. 177, 418 e ss.,

Fornitori di contenuti su reti di comunicazioni elettroniche 285, 286, 289 e ss., 304, 307,

G

Garante per la protezione dei dati personali 193, 303

Garante per la radiodiffusione e l'editoria 38, 107 e ss., 134 e ss, 140, 174, 183, 187, 190, 191, 192, 193, 209, 331, 336, 353, 359, 454

Garante per l'attuazione della legge 47/48 45 e ss., 78, 79, 80, 108, 109, 140

Giornali di partito / forze politiche 39, 54, 86, 87, 149, 150, 229, 255, 335, 413, 414, 513, 518, 519, 525

Giornale telematico 229, 265, 413

Giornalisti professionisti 67, 68, 69, 74, 75, 93, 94, 245, 340, 459, 460

Giornalisti pubblicisti 67, 69, 70, 340

I

- Indicazioni obbligatorie sugli stampati 27, 32
- Inpgi 67 e ss., 94, 229, 349, 514
- Integrazioni salariali 67 e ss., 70, 93 e ss, 244, 349
- Integrazioni tariffarie 177, 419, 420, 421
- Internet 285, 286, 305, 509, 517, 518, 519, 522, 533
- Iscrizione registro nazionale della stampa 40, 41, 48 e ss., 73, 153, 183, 332 e ss., 412, 419, 485
- Iscrizione registro nazionale imprese radiotelevisive 116 e ss, 183
- Iscrizione registro operatori comunicazioni 182, 246, 430 e ss, 509,

M

- Mercato editoriale 77, 197, 257, 503
- Messaggi pubblicitari promozione libro 242, 306, 513, 515
- Morale 31, 110, 120, 208, 287, 288
- Mutui agevolati 65, 74, 89, 93, 101, 159, 214, 466 e ss.
- Mutui agevolati in favore della editoria libraria per opere di elevato valore culturale 66, 93, 241

O

- Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale 257, 502 e ss.

P

- Parità di trattamento 52, 225, 226, 256, 290, 292
- Premi e sovvenzioni a favore di scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera 376 e ss.
- Prestatore di servizi società dell'informazione 265
- Prezzo del libro 242 e ss., 248 e ss, 273, 426 e ss.
- Prezzo di cessione dei giornali quotidiani 52, 53, 90, 256, 340
- Prezzo della carta 54, 56, 72, 84
- Procedura automatica 235, 237, 466 e ss., 473 e ss
- Procedura valutativa 238, 468 e ss., 481 e ss
- Prodotto editoriale 233, 368, 522, 539
- Programmi informativi autoprodotti 122, 123, 130, 161, 221, 308, 401
- Pubblicazioni di elevato livello culturale 58, 66, 73, 91, 241, 337, 372 e ss.
- Pubblicità 110 e ss, 196 e ss, 217, 275, 280, 286, 289, 294, 295, 305, 306, 342, 432, 433, 439, 440, 486, 514, 522, 523
- Pubblicità di amministrazioni pubbliche 51, 80 e ss, 296, 509, 510, 517 e ss.
- Punti vendita esclusivi 52, 223, 225, 254 e ss, 503, 511, 523
- Punti vendita non esclusivi 225, 254 e ss, 503, 510, 511

R

- Reati a mezzo stampa 30 e ss, 301, 509, 519, 521, 522, 534 e ss.

Regioni 51, 52, 74, 77, 80, 81, 83,
130, 190, 223, 225, 241, 242, 253
e ss, 307 e ss, 434, 503, 520,
Registrazione testate 28 e ss, 115, 233,
246, 265, 365, 384, 388, 391, 396,
454
Registro degli operatori di
comunicazione(r.o.c.) 37, 40, 182,
246, 275, 305, 430 e ss, 485, 509
Registro nazionale della stampa 39, 48
e ss, 73, 108, 153, 183, 331 e ss,
353 e ss., 485
Registro nazionale delle imprese
radiotelevisive 108, 116 e ss, 137,
183, 370
Rete informatica 235
Rettifica 29 e ss, 33, 71, 115, 134,
185, 288, 445, 533 e ss
Revoca agevolazioni/contributi 241,
294, 463, 477, 479
Riduzioni per i satelliti 87, 88, 152,
165, 296, 404, 407
Riorganizzazione imprese editrici 73
Risoluzione rapporto di lavoro 67,
244, 463
Ristrutturazione economico –
produttiva 62, 221, 235, 240, 460
Ristrutturazione libreria 242

S

Sequestro degli stampati 25
Servizio dell'editoria 37 e ss, 47 e ss,
78, 88, 89, 331 e ss
Sistema integrato delle comunicazioni
199, 286, 303 e ss

Sistemi di teletrasmissione 234
Sperimentazione punti vendita 222 e
ss, 253 e ss, 523
Stampa clandestina 31
Stampa estera 61, 257
Stampa, stampati 27, 233, 363, 486

T

Tariffe postali agevolate 60 e ss, 87,
88, 152, 153, 163, 177, 211, 221,
259 e ss, 271, 278 e ss, 356 e ss.,
383, 403, 418 e ss, 484 e ss., 496 e
ss, 509, 515, 517 e ss, 528
Titolarità concessioni radiotelevisive
119, 121 e ss, 127, 130, 291, 325
Titolarità imprese editrici
37, 47, 510, 519
Trasparenza dell'assetto societario 25,
140, 201, 233, 289
Trattamento straordinario integrazione
salariale 67, 70, 93, 244, 349

V

Vendita di pubblicazioni a contenuto
particolare 346
Vendita di quotidiani e periodici:
ambulante 255, 523
Vendita di quotidiani e periodici: per
corrispondenza 62, 177, 275, 281,
486, 529
Vendita di quotidiani e periodici: porta
a porta 255, 511, 523
Vendita libro al consumatore 242, 244
Vice direttore responsabile 27, 28, 535